

## Indice

### **PRIMA PARTE**

|  |          |
|--|----------|
| <b>Assemblea Generale delle Nazioni Unite</b> .....  | <b>2</b> |
| Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ..... | 2        |
| Preambolo.....                                       | 2        |
| L'Assemblea Generale.....                            | 2        |

### **SECONDA PARTE** (a cura di Michelangela Scalabrino)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Linee per un nuovo ordine politico mondiale</b> .....  | <b>5</b>  |
| <b>Europa</b> .....   | <b>12</b> |
| Consiglio d' Europa.....  | 12        |
| Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.....                              | 12        |
| Primo protocollo addizionale.....   | 18        |
| Quarto protocollo addizionale.....  | 19        |
| Sesto protocollo addizionale relativo all'abolizione della pena di morte.....                             | 20        |
| Settimo protocollo addizionale.....   | 21        |
| Unione Europea.....   | 23        |
| La Carta dei Diritti fondamentali dell' Unione Europea.....   | 23        |
| <b>Sistema delle Nazioni Unite</b> .....  | <b>27</b> |
| Patto internazionale sui diritti civili e politici.....   | 27        |
| Primo protocollo facoltativo relativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ..... | 35        |
| Secondo protocollo facoltativo al patto internazionale sui diritti civili e politici .....                | 37        |
| Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.....                                      | 39        |
| <b>Africa</b> .....   | <b>43</b> |
| Charte Africaine des Droits de l' Homme et des Peuples .....  | 43        |
| <b>Leghi degli Stati Arabi</b> .....  | <b>49</b> |
| Arab Charter on Human Rights .....  | 49        |
| <b>Islam</b> .....  | <b>52</b> |
| The Cairo Declaration on Human Rights in Islam .....  | 52        |
| <b>Asia</b> .....   | <b>55</b> |
| Asian Human Rights Charter.....   | 55        |
| <b>Organizzazione degli Stati Americani (Osa)</b> .....   | <b>62</b> |
| Convención Americana sobre Derechos Humanos .....   | 62        |

### **TERZA PARTE** (a cura di Florence Ganoux)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Approccio giuridico alle emergenze complesse</b> .....   | <b>72</b> |
| Nozioni di diritto e di diritto internazionale pubblico .....                                       | 72        |
| Diritto e contratto sociale.....  | 72        |
| Stato, stato di diritto e gerarchia delle norme giuridiche .....                                    | 72        |
| Fonti del diritto internazionale pubblico.....  | 73        |
| Sovranità e ingerenza negli affari interni di uno stato .....                                       | 74        |
| Il ruolo dell'individuo nel sistema giuridico internazionale.....                                   | 74        |
| Diritti umani, diritto internazionale dei diritti umani .....                                       | 74        |
| Classificazione dei diritti umani .....   | 74        |
| Il sistema internazionale di protezione dei diritti umani .....                                     | 75        |
| I grandi dibattiti .....  | 76        |
| Diritto internazionale dei diritti umani e diritto internazionale umanitario .....                  | 77        |
| Assistenza e protezione .....   | 77        |
| Diritti umani e diritto umanitario.....   | 78        |
| L'approccio giuridico alle situazioni di emergenza: quale diritto applicabile ?.....                | 79        |
| Vantaggi dell'approccio giuridico.....  | 79        |
| Dai diritti alla pratica: il legame tra i principi e il lavoro sul campo .....                      | 80        |
| Il ruolo degli operatori umanitari nell'applicare i diritti umani in situazione d'emergenza.....    | 81        |
| <b>Diritti umani e assistenza umanitaria</b> .....  | <b>82</b> |
| Glossario .....   | 82        |
| Linee guida: come raccogliere la testimonianza di una vittima di violazioni dei diritti umani ..... | 88        |
| Premessa.....   | 88        |
| Regole fondamentali per raccogliere in modo adeguato una testimonianza .....                        | 88        |
| Consigli per l'operatore che ha raccolto una testimonianza .....                                    | 90        |
| <b>Siti per saperne di più</b> .....  | <b>91</b> |

## Assemblea Generale delle Nazioni Unite

### *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*

adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948

#### **Preambolo**

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;  
 Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;  
 Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;  
 Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;  
 Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;  
 Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;  
 Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

#### **L'Assemblea Generale**

proclama

la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

#### **Articolo 1**

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

#### **Articolo 2**

1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

#### **Articolo 3**

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

#### **Articolo 4**

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

#### **Articolo 5**

Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

#### **Articolo 6**

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

#### **Articolo 7**

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

#### **Articolo 8**

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

#### **Articolo 9**

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

#### **Articolo 10**

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

#### **Articolo 11**

1) Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.

2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non

potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

#### **Articolo 12**

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

#### **Articolo 13**

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

#### **Articolo 14**

1) Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.

2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

#### **Articolo 15**

1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.

#### **Articolo 16**

1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

#### **Articolo 17**

1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

#### **Articolo 18**

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

#### **Articolo 19**

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

#### **Articolo 20**

1) Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

#### **Articolo 21**

1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.

3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

#### **Articolo 22**

Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

#### **Articolo 23**

1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.

4) Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

#### **Articolo 24**

Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

#### **Articolo 25**

1) Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

#### **Articolo 26**

1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.

L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

#### **Articolo 27**

1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

**Articolo 28**

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

**Articolo 29**

1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

**Articolo 30**

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

da "Aggiornamenti sociali", n. 6 – Giugno 2000

### Linee per un nuovo ordine politico mondiale

*Questo studio, redatto dal prof. Papisca, direttore del "Centro di studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli" (Università di Padova), affronta un tema di grande rilievo: come rinnovare il diritto internazionale e le istituzioni internazionali ai fini della costruzione della "civiltà dei diritti umani universali" e, più specificamente, della "via giuridica alla pace". Urgono in effetti, alla ricerca di un nuovo efficace ordine mondiale, approfondite riflessioni e coraggiose proposte, anche pionieristiche. Sviluppando una ricerca appunto, almeno in parte, pionieristica, questo saggio formula opinioni che possono non coincidere con opinioni di altri studiosi. Questa stessa Rivista, per esempio, ha sostenuto, in particolare sul tema dell'"ingerenza umanitaria" e sul conflitto del Kosovo, posizioni in parte diverse da quelle esposte nel presente studio (1). Esso peraltro costituisce un importante contributo al cruciale dibattito in corso sul nuovo ordine mondiale.*

Nel 1989, con il **crollo del Muro di Berlino**, si chiudeva il quarantennio di regime bipolare del mondo, segnato dalla contrapposizione ideologica fra Est e Ovest e dalla strategia di reciproca dissuasione termonucleare dei due Blocchi. Quel crollo ha costituito un **evento liberatorio** di enorme portata, che però non è stato gestito dalle classi governanti dei Paesi occidentali con lo spirito e le capacità che ci si attendeva.

Il principale indicatore della loro colpevole inadeguatezza è fornito dal loro tentativo, tuttora in atto, di rilanciare la vecchia logica dell'interesse nazionale e della politica di potenza. Laddove, invece, discernimento, lungimiranza e senso di responsabilità avrebbero dovuto spingere ad avviare una vera e propria offensiva di solidarietà e di cooperazione. La **strategia americana e occidentale della cosiddetta deregulation** (privatizzazione, in sostanza), il cui avvio risale alla seconda metà degli Settanta, è stata imposta ai Paesi dell'Europa centrale e orientale dai governi del G7 (ora G8, con la cooptazione della Russia) all'insegna dei dettami del libero mercato, senza alcuna sincera considerazione per le precarie condizioni di vita di quei popoli, esposti da un giorno all'altro alla dinamica della competizione esercitata su scala mondiale.

Insieme con il mito del mercato unico mondiale, la guerra è l'altro segno forte di questo **disegno egemonizzante**. Nel passato, per instaurare un nuovo ordine internazionale ci doveva essere un vincitore sul campo di battaglia il quale, forte dell'ulteriore potere così acquisito, imponeva le proprie condizioni al vinto sotto forma di trattato di pace (ovviamente ineguale) (2). Come se nulla fosse cambiato nel frattempo, ecco che l'Occidente, il "vincitore" della guerra fredda, risponde alle criminali imprese di Saddam Hussein (invasione del Kuwait) e di Slobodan Milosevic (pulizia etnica e massacri nel Kosovo) con le guerre del 1991 e del 1999.

L'ultimo decennio del secolo si apre e si chiude dunque nel tentativo di riprodurre i **processi bellici intesi a costituire nuovi ordini internazionali**. Ma le ultime due guerre non hanno raggiunto gli scopi che i loro strateghi si riproponevano, innanzitutto l'eliminazione dei dittatori e dei rispettivi regimi: i due dittatori sono ancora in sella e le sofferenze delle loro popolazioni sono aumentate anche per effetto delle guerre e delle perduranti sanzioni internazionali. Dopo due guerre di rilievo mondiale, non c'è affatto un nuovo ordine mondiale.

Sull'altro versante, quello del mercato, l'offensiva della *de-regulation* non fa stare meglio l'umanità, aumentano anzi le **aree di povertà ed emarginazione** sia al Sud sia al Nord, si aggrava la psicosi dell'ineluttabile legata alla mondializzazione dell'economia e aumenta l'insicurezza. Le sorti della pace sociale, cioè della stabilità all'interno dei singoli Paesi, sono sempre più legate a quelle della pace internazionale: è ormai chiaro a tutti che non si può star bene in casa propria se non si sta bene anche in casa altrui, come dire nel mondo, e viceversa.

Se questo è l'esito incontrovertibile delle politiche perseguite dalle classi governanti, che cosa ci riserba il futuro? Su chi e su cosa contare per un domani migliore? Quali strategie mettere in atto?

#### 1. Costruire la civiltà dei diritti umani universali

A chi voglia andare a fondo nell'analisi della realtà e sia disposto a esercitare la virtù attiva, tutta progettuale, della speranza nel perseguire obiettivi di bene comune, il futuro si presenta denso di difficoltà, certamente, ma anche ricco di aperture e di opportunità.

Si tratta di scoprire e far fruttare i talenti della storia profusi nel secolo appena trascorso. Giovanni XXIII li aveva già colti come tali nella *Pacem in terris* del 1963, additandoli fra i "segni dei tempi": in particolare, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), sorta nel 1945, e la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, promulgata dall'Onu nel 1948. Pur nella confusione e nella rissosità del tempo presente, si va facendo strada un imperativo che si impone con la duplice forza della ragione — se si vuole, dell'utile collettivo — e dell'etica universale. Ci si sta rendendo conto, perfino in ambienti di mentalità pervercacemente "realistica", che bisogna solidarizzare, cooperare, aiutare, condividere, gestire insieme.

Non ci sono più alibi per non fare velocemente crescere quei **semi d'universale** che furono "**scoperti**" e **piantati negli anni Quaranta** da illuminate personalità della politica e della cultura quali i coniugi Roosevelt (il Presidente e la signora Eleanor), Winston Churchill, Pio XII, Jacques Maritain, René Cassin, il Mahatma Gandhi. Ci riferiamo in particolare, oltre che alla Carta e all'**Organizzazione delle Nazioni Unite** e al **nuovo Diritto internazionale** che ha preso corpo a partire soprattutto dalla *Dichiarazione universale* del 1948, anche alla prassi della **cooperazione multilaterale fra Stati e fra Organizzazioni non governative** (3). Se genuinamente tali, i valori universali non muoiono, in qualsiasi campo essi si esprimano, nell'arte come nella letteratura, nella religione come nel diritto. Ebbene, Nazioni Unite e *Dichiarazione Universale* hanno dischiuso le porte alle fase avanzata della civiltà del diritto e della politica, nel segno dei grandi valori umani: vita, dignità della persona, libertà, eguaglianza, pace, democrazia (4). In un pianeta che è sempre più interdipendente c'è l'**esigenza di far funzionare istituzioni in grado di assicurare "governabilità" a livello mondiale** — nei settori cruciali della sicurezza e dell'orientamento sociale

dell'economia — e al cui interno tutti gli Stati e tutti i popoli possano ritrovarsi, su un piano di pari dignità, per dialogare e cooperare.

A sostenere la necessità di costruire un nuovo ordine mondiale basato sulla legge universale dei diritti umani non sono soltanto Giovanni Paolo II e altre personalità "sapienziali" come, in prima fila, il Dalai Lama e i Premi Nobel per la Pace, ma anche le numerosissime formazioni di società civile — Organizzazioni non governative, gruppi di volontariato, che ormai in ogni parte del mondo denunciano le ingiustizie e le prevaricazioni e, allo stesso tempo, progettano e operano per la solidarietà e la promozione umana al di là e al di sopra delle frontiere — nonché prestigiosi gruppi di studio come la "Commission on Global Governance" (Commissione sulla governabilità globale) (5). L'associazionismo transnazionale è molto sensibile alla sfida della vera legalità e si trova quindi in naturale consonanza con il Diritto internazionale dei diritti umani, un diritto innovativo, che pone a proprio **fondamento la dignità della persona, non più la sovranità dello Stato**, e ridefinisce la vecchia e perdurante forma della statualità nazionale in termini di necessaria strumentalità e funzionalità rispetto al bisogni vitali della persona e delle comunità umane (7).

Le sue fonti principali sono costituite, oltre che dalla *Carta delle Nazioni Unite* (1945) e dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, promulgata dall'Onu nel 1948, da una serie di **Convenzioni giuridiche internazionali** adottate dall'Onu: le due del 1966, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali; e quelle sul genocidio (1948), sulla discriminazione razziale (1965), sulla discriminazione nei riguardi delle donne (1979), sulla tortura (1984), sui bambini (1989). La Convenzione riguardante questi ultimi, rapidamente entrata in vigore nel 1990, è l'accordo giuridico internazionale più "ratificato" che si ricordi nella storia: 191 Stati, tra i quali non figurano però ancora gli Stati Uniti d'America. Queste "leggi internazionali" hanno un raggio di operatività mondiale. Sul piano continentale o sub-continentale sono in vigore la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, del 1950, la omologa *Convenzione interamericana del 1969*, la *Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981*. Su iniziativa della Lega degli Stati Arabi, dal 1994 è aperta alla firma degli Stati la *Carta araba dei diritti umani*. In questi strumenti giuridici sono proclamati principi, elencati diritti fondamentali, previsti organismi e procedure di garanzia. Vere e proprie giurisdizioni in materia esistono soltanto in Europa e in America: Corte europea dei diritti umani (a Strasburgo) e Corte interamericana dei diritti umani (a San José di Costa Rica: gli USA ne restano tuttora fuori).

## 2. La via giuridica alla pace

Di questo nuovo Diritto si sta appropriando il mondo delle **formazioni di società civile globale** (*global civil society*) (8), con consapevolezza crescente soprattutto a partire dal 1991, anno della guerra del Golfo che molti Governi, compreso quello italiano, hanno incautamente presentato come legittima "operazione di polizia internazionale" delle Nazioni Unite (9). La sensibilità al riguardo si è ulteriormente acuita in coincidenza con le vicende belliche nei Balcani, in particolare con la recente guerra del Kosovo. Si sta reagendo all'uso-abuso della categoria dell'"umanitario" cui i cultori della geopolitica e i praticanti della *Realpolitik* ricorrono per legittimare operazioni che rispondono ad altre logiche. Le formazioni di società civile e gli ambienti più attenti della cultura, compresa (finalmente) quella universitaria (10), stanno denunciando questo uso-abuso, nel fermo convincimento che **l'unica alternativa all'uso della forza e alla logica di potenza** — sia essa militare, economica o della comunicazione —, in un mondo che strutturalmente non è più quello della Pace di Westfalia, del Congresso di Vienna e del Vertice di Yalta, è la **via giuridica alla pace**. Una via già chiaramente tracciata dalla *Carta delle Nazioni Unite* e successivamente precisata dal Diritto internazionale dei diritti umani (11). È una via non violenta, sia perché ripudia la guerra (12) e propugna la democratizzazione di istituzioni e politiche sul piano internazionale così come nella pratica interna ai vari Stati, sia perché persegue obiettivi di una economia fondata sulla giustizia (13).

La via giuridica alla pace privilegia il metodo della **prevenzione dei conflitti**, attraverso la diplomazia del negoziato, il ricorso ad arbitrato e giurisdizione internazionali (14), le politiche sociali ed economiche giuste, il disarmo, il controllo del commercio e della produzione delle armi.

Essa prevede anche **l'uso della forza in presenza di violazioni estese e reiterate dei valori supremi** dell'ordinamento internazionale, in primo luogo dei diritti umani. Ai sensi della *Carta delle Nazioni Unite* e delle Convenzioni sui diritti umani, è legittimo oltre che giusto impiegare la forza militare alle seguenti **condizioni**:

- 1) l'obiettivo sia quello di far cessare violazioni dei diritti umani che, per il fatto di essere estese e reiterate, pongono in pericolo la pace e la sicurezza internazionali (15);
- 2) l'uso della forza militare sia deciso e gestito direttamente dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (16) o sia da esso espressamente autorizzato qualora venga effettuato da organizzazioni regionali, come per esempio la Nato (17);
- 3) gli obiettivi non siano la distruzione dello Stato nemico (indifferenziatamente composto di territorio, popolo, governo) (18), ma l'interposizione fra contendenti, la salvaguardia della vita delle popolazioni, la cattura dei criminali, la distribuzione di aiuti umanitari (viveri, medicinali, servizi di prima necessità) laddove si avverino non sufficienti le operazioni soltanto "civili"; le modalità sono quelle della tipologia operativa prevista dall'art. 42 della Carta: "dimostrazioni, blocchi e altre operazioni" analoghe (19);
- 4) lo svolgimento delle operazioni militari avvenga nel costante rispetto del nuovo Diritto internazionale e sotto il costante controllo politico dell'autorità sopranazionale, in primo luogo delle Nazioni Unite (20).

In questi casi è appropriato parlare di **"intervento d'autorità della Comunità internazionale"** più che di "ingerenza umanitaria", espressione non priva di ambiguità (21).

L'uso della forza da parte di singoli Stati, tranne che negli eccezionali casi di "autotutela" per respingere un'aggressione in atto, e sempre nei limiti rigorosamente stabiliti dalla *Carta delle Nazioni Unite* (22), è un illecito ai sensi del vigente Diritto internazionale.

### 3. L'Onu come strumento di "democrazia internazionale"

Il disegno vetero-statalista, o Stato-centrico, mirante a sostituire al regime bipolare un ordine mondiale egemonico e gerarchico stenta, fortunatamente, ad avere successo. Le Nazioni Unite, quanto meno come idea e principi, se non anche come struttura, resistono agli insuccessi e ai ritardi imputabili ai più potenti fra gli Stati che ne fanno parte. E in seno al mondo delle formazioni di società civile globale avanza, come prima accennato, la consapevolezza della necessità storica delle Nazioni Unite e del nuovo Diritto da esse generato (23), avanza il **movimento "costituzionalista" della democrazia internazionale** (24). Si fa sempre più organica quella **nuova cultura politica della "governabilità globale"** (*global governance*) che, ispirandosi al paradigma dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e al correlato principio di sussidiarietà, tende ad accomunare gli attori della decisione politica e gli attori della partecipazione democratica all'interno di un comune percorso che, senza soluzione di continuità, va dai micro livelli di governo locale fino al macro livello di governo mondiale. Al panico da mondializzazione che pervade gran parte delle attuali classi governanti e le fa annaspire, anzi mendicare presso i cinici gestori del mercato e della finanza internazionale, si contrappone una strategia politica che tende innanzitutto a contenere i devastanti effetti provocati dallo straripamento della *de-regulation* dal campo dell'economia a quello delle istituzioni (col fine di smantellare strumenti e procedure pubbliche deputati al bene comune), e quindi a rispondere a elementari esigenze di legalità e di sicurezza a ogni livello puntando sul recupero e il rilancio delle istituzioni internazionali e dei programmi di cooperazione multilaterale. La grossa **sfida** è infatti **come gestire legalmente ed efficacemente l'avvenuta compenetrazione interno/esterno, nazionale/internazionale** (25).

I punti più importanti sull'"agenda" per un nuovo ordine internazionale più giusto, pacifico, democratico e solidale, riguardano il rilancio, il potenziamento e la **democratizzazione delle istituzioni** che, per loro natura costitutiva, sono in corretto rapporto di scala con l'ordine di grandezza delle sfide da affrontare: le Istituzioni della Comunità internazionale, in primo luogo l'Onu, l'intero sistema delle Nazioni Unite, organizzazioni regionali, quale, per esempio, l'Organizzazione dell'Unità Africana, nonché l'Unione Europea. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza collettiva, un nodo da sciogliere è costituito dalla Nato. Le sintetiche indicazioni che seguono sono ricavate dalla "cantieristica" sul nuovo ordine mondiale, più esattamente dalla sua parte più positiva, quella che vede molto attive anche le formazioni di società civile globale (26).

#### 4. Per una democratizzazione dell'Onu

Prioritari per le Nazioni Unite sono i seguenti obiettivi, da perseguire all'insegna di "potenziare e democratizzare":

- 1) **rimessa in discussione del Consiglio di Sicurezza**: composizione più rappresentativa (che tenga maggior conto dei Paesi del Sud del mondo), abolizione del potere di veto nel medio periodo, immediata sospensione (moratoria) del suo esercizio per le materie riguardanti i diritti umani e l'aiuto umanitario;
- 2) **creazione di una "Assemblea Parlamentare delle Nazioni Unite"**, composta di delegazioni dei parlamenti nazionali, accanto all'attuale Assemblea Generale, composta di rappresentanti degli Stati (27);
- 3) composizione tripartita delle delegazioni degli Stati in seno ai principali organi decisionali: Assemblea Generale, Consiglio di Sicurezza, Consiglio Economico e Sociale, Commissione dei Diritti Umani (28);
- 4) ulteriore **sviluppo dello "status consultivo" delle Organizzazioni non governative in "status co-decisionale"** almeno in materie quali diritti umani, cooperazione allo sviluppo, ambiente;
- 5) creazione di un Consiglio per la Sicurezza Economica, oppure riforma, in questa direzione, dell'attuale Consiglio Economico e Sociale, in modo da esercitare funzioni di orientamento sociale dell'economia mondiale;
- 6) rapida **messa in funzione della Corte Penale Internazionale**, istituita a Roma nel luglio 1998, e potenziamento dei vari organi dell'Onu deputati a sorvegliare l'attuazione delle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani, a cominciare dai 6 Comitati sopranazionali competenti rispettivamente per i diritti civili e politici, i diritti economici, sociali e culturali, la discriminazione razziale, la discriminazione nei riguardi delle donne, la tortura, i bambini;
- 7) creazione della **forza permanente di polizia militare internazionale**, sotto l'autorità delle Nazioni Unite (Consiglio di Sicurezza e direzione politica del Segretario Generale);
- 8) **rilancio della politica di disarmo**, quale funzione primaria del Consiglio di Sicurezza;
- 9) avvio di un Gruppo di lavoro ufficiale, aperto anche alle Ong con *status* consultivo, che proponga regole per la messa sotto controllo sia del commercio sia della produzione di armi;
- 10) creazione di un sistema di risorse proprie delle Nazioni Unite (per es., imposta sulle transazioni internazionali, sui viaggi aerei internazionali);
- 11) profonda **revisione dell'attuale sistema delle sanzioni internazionali**, nel senso di capovolgerne la logica rivelatasi perversa, perché penalizzante i più deboli (29);
- 12) esplicita dichiarazione circa la inapplicabilità dell'art. 106 della *Carta delle Nazioni Unite*, una "disposizione transitoria di sicurezza" che, nella sostanza, considera le cinque Potenze vincitrici della seconda guerra mondiale (i cinque membri permanenti degli Consiglio di Sicurezza) quali garanti supremi dell'ordine mondiale, al di sopra e al di là della stessa Carta, fino a quando non sarà messo in applicazione l'art. 43, ovvero non sarà creata la forza di polizia militare internazionale permanente delle Nazioni Unite (30).

#### 5. Verso una più ampia e profonda integrazione europea

In questo medesimo disegno di ordine mondiale si iscrive la "agenda" per lo sviluppo dell'Unione Europea, all'insegna di "costituzionalizzare e allargare", con questi obiettivi prioritari:

- 1) adozione della **Costituzione europea**, cominciando dalla Carta dei diritti fondamentali: il Consiglio Europeo, nelle sue riunioni di Colonia (giugno 1999) e di Tampere (ottobre 1999), ha dato impulso a questo processo mediante la messa in funzione di un apposito "organo" di alta rappresentanza politico-istituzionale (31);
- 2) strenua difesa del **Diritto internazionale dei diritti umani**, in particolare mediante l'esplicito richiamo di esso in qualsiasi accordo tra Unione Europea e Paesi terzi (32);

- 3) rapido **allargamento dell'Unione a tutti i Paesi europei** ricorrendo alla formula della “geometria variabile” per materie diverse da quelle attinenti alla sicurezza comune, dunque ingresso di altri Paesi europei nell'Unione senza che siano penalizzati da condizioni capestro;
- 4) stretta **cooperazione con i Paesi del Mediterraneo**, all'interno di un sistema di sicurezza comune multidimensionale (politica, militare, economica e sociale);
- 5) sistematico coordinamento col sistema di sicurezza delle Nazioni Unite, soprattutto per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune;
- 6) rapido **sviluppo del Parlamento europeo in Assemblea pienamente legislativa**;
- 7) trasformazione delle attuali confederazioni partitiche europee (Partito Popolare Europeo [PPE], Partito Socialista Europeo [PSE], e altri) in autentici, cioè transnazionali, partiti europei;
- 8) contenimento delle eccessive pressioni dei “gruppi d'interesse” economico e finanziario, anche mediante il formale riconoscimento di uno spazio d'azione delle Organizzazioni non governative di promozione umana nel sistema istituzionale dell'Unione Europea.

## 6. Riforma della Nato

La Nato costituisce un punto molto delicato sulla nostra Agenda. Creata nel particolare momento storico della contrapposizione frontale fra Est ed Ovest, essa non avrebbe ragione di esistere oggi se non a condizione di una sua profonda riconversione funzionale: da apparato di difesa (bellica) a forza internazionale di polizia militare. Le vicende del Kosovo suscitano profonda inquietudine in ragione del fatto che la Nato ha condotto operazioni belliche con le finalità e i metodi della guerra classica, violando apertamente il vigente Diritto internazionale a cominciare dal proprio Statuto e dalla *Carta delle Nazioni Unite* cui esso fa espliciti riferimenti (33). Altrettanto inquietanti sono i tentativi esperiti dalla superpotenza e da qualche suo alleato miranti a modificare questo Statuto, nel senso di scioglierlo dai pur logici riferimenti alla *Carta delle Nazioni Unite* e quindi dall'obbligo di rispettarne i principi generali e in particolare le disposizioni del Capitolo VIII, che richiedono l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza per l'uso della forza. **Si tenta di rimettere in vigore il vecchio diritto delle sovranità statuali armate** riconoscendo a un gruppo di Stati o anche a uno solo di essi il diritto-dovere di intervenire con la forza a nome dell'intera Comunità internazionale. Si sovvertirebbero così la filosofia e l'architettura del sistema delle Nazioni Unite inteso invece a subordinare i soggettivismi e gli arbitri, che inevitabilmente informano le politiche dell'“interesse nazionale”, al superiore interesse della comunità umana.

Il **futuro “legittimo” della Nato** è, come prima anticipato, quello della sua **trasformazione in forza di polizia militare internazionale operante dentro il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite**. L'alternativa non può che essere il suo smantellamento, anche per effetto della creazione di un sotto-sistema paneuropeo di sicurezza, risultante dal coordinamento della Unione Europea Occidentale (UEO) — braccio militare dell'Unione Europea, come stabilito dal Trattato di Maastricht — con un più sviluppato meccanismo operativo della Organizzazione sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Non si dà una terza soluzione, pena il procrastinarsi di una insostenibile situazione di instabilità (e latente illegalità).

Più che alle cancellerie degli Stati, l'avanzamento della civiltà del diritto e della politica, dal villaggio e dalla città fino all'Onu, è oggi affidato al discernimento e all'impegno sul campo delle forze sane, quelle che definiamo di promozione umana, della società civile globale (34).

## NOTE

1 Si vedano, in particolare: R.Sapienza, “L'intervento umanitario nel diritto internazionale contemporaneo”, in *Aggiornamenti Sociali*, 12 (1995), 805-818, rubr. 131; M.Massarò, “Un approccio alternativo alla difesa dei diritti umani: il contributo dell'Osce”, *ivi*, 3 (1998), 215-228, rubr.132; V.E.Parsi, ““Albanesi”, Kosovo e nuove dimensioni della sicurezza”, *ivi*, 4 (1999), 275-288, rubr. 925; B.Sorge, “La Chiesa e la guerra”, *ivi*, 6 (1999), 429-434, rubr. 87; V.E.Parsi, “I dieci anni che sconvolsero il mondo”, *ivi*, 1 (2000), 59-66.

2 Si pensi, per esempio, ai “nuovi ordini internazionali” stabiliti con la Pace di Westfalia a conclusione della guerra dei Trent'anni (1648), con il Congresso di Vienna a conclusione delle guerre napoleoniche (1815), con i Trattati di Versailles e Parigi alla fine della prima guerra mondiale (1918-19), con gli accordi di Bretton Woods (1944) e con la Carta di San Francisco (1945) alla fine della seconda guerra mondiale.

3 Tra i fini principali dell'Onu, enunciati nell'art. 1, c. 3, della sua Carta, è quello di “conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o umanitario, e nel promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione”. Giova altresì ricordare che l'art. 71 prevede la cooperazione con le Organizzazioni non governative (Ong), nel quadro di un regime di “status consultivo”. Questo costituisce un elemento di forte innovazione per l'ordinamento giuridico e, più ancora, per la prassi delle relazioni internazionali. L'Onu ha presieduto allo svolgimento di uno storico processo di duplice liberazione: quella dei popoli sotto dominazione coloniale (indipendenza politica) e quella delle formazioni *non-profit* di società civile (liberazione dai lacci dei cosiddetti domini riservati degli Stati nazionali). Sotto questo profilo l'Onu deve essere considerata come la levatrice istituzionale di nuove e differenziate soggettività internazionali.

4 Oltre che figurare negli statuti delle principali organizzazioni internazionali e in sempre più numerosi accordi giuridici internazionali (si vedano per esempio gli accordi dell'Unione Europea con i Paesi terzi) quali valori supremi dell'ordinamento internazionale, essi sono assunti quali parametri di “sviluppo umano” dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) nei suoi *Rapporti sullo Sviluppo Umano* [pubblicati a partire dal 1992], Rosenberg & Sellier, Torino.

5 Una struttura composta in parte da appartenenti al mondo dell'università, in parte da personalità che sono state attive nella politica internazionale. Della "Commission on Global Governance" si veda il ponderoso rapporto — diagnostico e prognostico — contenuto nel volume *Our Common Neighbourhood*, Oxford University Press, Oxford 1995.

6 Per una organica analisi della materia, si veda M. Mascia, *L'associazionismo internazionale di promozione umana. Contributo all'analisi dei nuovi attori della politica internazionale*, Cedam, Padova 1991.

7 Sul Diritto internazionale dei diritti umani si vedano, tra gli altri: A. Papisca, "Diritti umani", in E. Berti, G. Campanini (ed.), *Dizionario delle idee politiche*, Ave, Roma 1993, 189-199; Tribunale Permanente dei Popoli, *La conquista dell'America e il diritto internazionale*, Bertani, Verona 1994; P. De Stefano, *Il diritto internazionale dei diritti umani*, Cedam, Padova 1994; A. Papisca, "L'internazionalizzazione dei diritti umani: verso un diritto panumano", in C. Cardia (a cura di), *Anno Duemila, primordi della storia mondiale*, Giuffrè, Milano 1999, 141-170.

8 Intendiamo dire, sulla base di dati empirici in costante crescita, che l'effettività di questo nuovo Diritto, che definiamo panumano, non è nelle mani esclusive dei tradizionali vertici governativi e diplomatici, come tuttora accade per atti giuridici internazionali di diverso contenuto. Però, anche con riferimento a taluni accordi economici si sta delineando una base di legittimazione-delegittimazione transnazionale che sfugge al controllo delle cancellerie degli Stati: la clamorosa contestazione del vertice di Seattle sul commercio mondiale (dicembre 1999), operata da formazioni di società civile, è un indicatore significativo al riguardo.

9 Per una puntuale documentazione di questa vicenda, vista dalla parte delle formazioni di società civile, si veda il fascicolo monografico "Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli", in *Rivista del Centro diritti umani* (dell'Università di Padova), Cedam, 3 (1990).

10 Si segnala, in merito alla vicenda del Kosovo, il documento elaborato da docenti dell'Università di Padova il 13 aprile 1999: "Per la pace nei Balcani nella legalità" (diffuso anche in inglese).

11 Com'è noto, nella *Pacem in terris* di Giovanni XXIII questa "via", oltre che moralmente e teologicamente argomentata, è anche organicamente elucidata. La stessa linea è stata costantemente seguita da Paolo VI e da Giovanni Paolo II, del quale si veda da ultimo — soprattutto per i puntuali riferimenti a taluni aspetti del nuovo Diritto internazionale — il Discorso rivolto l'11 gennaio 2000 al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede.

12 Si veda *Carta delle Nazioni Unite*, Preambolo: "Noi, Popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvaguardare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità [...]"; art. 2: "L'Organizzazione e i suoi Membri [...] devono agire in conformità al seguenti principi: [...] I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite".

13 Restano attuali al riguardo le tre "Agende" a firma di Boutros Boutros-Ghali, al tempo in cui era Segretario Generale dell'Onu: "Agenda per la pace", "Agenda per lo sviluppo", "Agenda per la democrazia". Si tratta di rapporti ufficiali, pervasi da forte tensione progettuale: un utile sussidio alla cultura della via giuridica alla pace.

14 Si vedano le disposizioni del Capitolo VI della *Carta delle Nazioni Unite*, in particolare l'art. 33.

15 In questi casi, il principio di sovranità degli Stati cede a quelli di sicurezza collettiva e di autorità sopranazionale, ai sensi dell'art. 2, c. 7, della *Carta delle Nazioni Unite*, come più volte asserito dallo stesso Consiglio di Sicurezza.

16 È quanto stabiliscono le disposizioni del Capitolo VII della Carta, in particolare l'art. 42: "Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'art. 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi e altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite".

17 L'art. 53 del Cap. VIII della Carta non lascia ombra di dubbio in proposito: "Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi e le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza [...]". Insomma, non sono consentite iniziative indipendenti né deleghe in bianco.

18 La "guerra" si caratterizza per il fatto che il bersaglio, il nemico, è uno Stato, cioè un'entità costituita insieme di territorio, popolazione, strutture di governo, e l'obiettivo è quello di distruggere il nemico, in toto o in parte. L'*animus bellandi* è inscindibile dall'*animus destruendi*. Le operazioni "belliche" fuoriescono, per loro natura costitutiva oltre che per dinamica spontanea, dal raggio di operatività del diritto. Il cosiddetto "Diritto internazionale umanitario", o diritto di guerra (fonti principali: le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi del 1977), è lodevolmente inteso a limitare e mitigare l'assolutezza dell'atto bellico preoccupandosi di civili, bambini, prigionieri, feriti. Ma esso è lo *ius in bello*, specularmente allo *ius ad bellum* degli Stati, assume che la guerra sia un istituto legittimo delle relazioni internazionali, non intacca quindi la sostanziale a-nomia omicida della guerra. Ben diversa è la *ratio* "Diritto internazionale dei diritti umani", che alla sovranità degli Stati antepone la dignità della persona umana, vieta la guerra e obbliga a perseguire obiettivi di sicurezza collettiva. La diversa *ratio* contrappone, anzi rende antinomiche queste due parti del Diritto internazionale. Il Diritto penale internazionale (anche questa è una parte nuova e innovativa), che va costruendosi in base al principio della responsabilità penale personale (anche in sede internazionale) per crimini contro l'umanità e di guerra, consente di risolvere l'antinomia a vantaggio del Diritto internazionale dei diritti umani. Responsabilità penale e diritti umani fanno infatti parte di una medesima concezione ordinamentale, che colloca la persona, coi suoi diritti innati, al centro della legalità e dei sistemi di garanzie.

19 Si veda quanto precisato alla nota 16.

20 Si veda A. Papisca, M. Mascia, *Le relazioni internazionali nell'era dell'interdipendenza e dei diritti umani*, Cedam, Padova 19972, 343 ss.; Boutros Boutros-Ghali, *Unvanquished usa-un Saga*, Random House, New York 1999.

21 Si vedano, in materia: B. Kouchner, M. Bettati, *Le devoir d'ingérence*, Denoel, Paris 1989; A. Papisca, "La posizione della società civile europea sul tema della ingerenza umanitaria", in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, 3 (1993), 125 ss.; "Liaison Committee of Development ngos to the European Union", in *Atti della Conferenza internazionale "Conflict, development and military intervention: the role, the position and experience of ngos"*, Brussels 8-9 April 1994.

22 Si veda l'art. 51 della *Carta delle Nazioni Unite*: "Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale". Si tratta dunque di difesa successiva (ad attacco armato) e temporanea, non quindi dell'istituto della "legittima difesa preventiva" tipico del vecchio Diritto internazionale. Tuttavia Stati Uniti, urss e Israele hanno ripetutamente interpretato l'art. 51 nel senso della "legittima difesa preventiva" con l'obiettivo di utilizzare l'articolo in questione come Cavallo di Troia per reimmettere questo vecchio e arbitrario istituto nel nuovo Diritto internazionale. L'argomento addotto è che, in assenza di un efficace sistema di sicurezza collettiva, gli Stati non possono privarsi di un essenziale strumento di garanzia. Resta evidentemente intatto l'interrogativo sulle responsabilità di chi, pur avendo (tutto) il potere — e il dovere giuridico — di mettere le Nazioni Unite nella condizione di gestire efficacemente il sistema di sicurezza collettiva, non si comporta coerentemente.

23 Nei grandi mezzi di informazione si omette di prendere in considerazione questa "rendita di posizione" accumulata dalle Nazioni Unite. Le Organizzazioni non governative e, più in generale, il movimento transnazionale di società civile globale hanno fatto propria l'"idea delle Nazioni Unite", ovvero la carica di idealità e di etica universale che ne sostanzia la Carta. Questo contribuisce a spiegare, tra l'altro, la estesa mobilitazione del mondo non governativo nel 1995, in occasione del 50° anniversario delle Nazioni Unite, e il sostegno dato a Boutros Boutros-Ghali (considerato imparziale e sensibile alla "legalità sopranazionale") allorché si pose la sua candidatura alla rielezione quale Segretario Generale. Come è noto, il progetto fallì: dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza, 14 votarono a favore, 1 contro. Il voto contrario fu quello degli usa, che esercitarono così il loro potere di veto. Sugli orientamenti "onusiani" delle formazioni della società civile, si veda utilmente il volume di N. Giandomenico, F. Lotti (ed.), *L'Onu dei popoli. Progetti, idee e movimenti per riformare e democratizzare le Nazioni Unite*, Gruppo Abele, Torino 1996, 222.

24 "Democrazia internazionale" da intendersi come espressione di volontà dei soggetti che sono titolari dei diritti umani riconosciuti ai sensi del vigente (nuovo) Diritto internazionale: le persone umane e i popoli. Dunque, democrazia come: a) legittimazione, quanto più diretta possibile, delle istituzioni internazionali, e b) partecipazione politica ai loro processi decisionali. Negli ambienti diplomatici si intende ancora per democrazia internazionale, impropriamente, l'eguale diritto di voto degli Stati (rappresentati dai rispettivi esecutivi) nelle procedure di voto degli organismi internazionali: "one State one vote". Ma questa è la traduzione procedurale del vecchio principio della "sovra eguaglianza" degli Stati. Sul tema della democrazia internazionale, che è la grande sfida degli anni a venire insieme con quella dei processi di mondializzazione, si vedano: J. Galtung, *The True World: A Transnational Perspective*, The Free Press, New York 1980; A. Papisca, "Ordre de paix et démocratisation des institutions", in aa. vv., *Droits des peuples, droits de l'homme. Paix et justice internationale*, Centurion, Paris 1984, 136 ss.; A. Papisca, *Democrazia internazionale, via di pace. Per un nuovo ordine internazionale democratico*, Angeli, Milano 1986; P. Ferrara, *La pace transnazionale. Per un nuovo pluralismo nella politica mondiale*, Città Nuova, Roma 1989; D. Held, *Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Polity Press, Cambridge 1996.

25 Si vedano, tra gli altri: R. Falk, *On Humane Governance. Toward a New Global Politics. The World Order Models Project Report of the Global Civilization Initiative*, University of Pennsylvania Press, University Park 1995. Con particolare attenzione agli aspetti economici, si veda utilmente R. Petrella (a cura di), *Gruppo di Lisbona. I limiti della competitività*, Manifesto Libri, Roma 1995.

26 Un significativo ed esemplare contributo è quello contenuto nel già citato volume di N. Giandomenico, F. Lotti (ed.), *L'Onu dei popoli*.

27 Si ipotizza che una assemblea "di secondo grado" possa condurre alla creazione di un "Parlamento dei Popoli delle Nazioni Unite", in analogia al percorso realizzato in seno al sistema dell'integrazione europea: nel 1952, con l'avvio della ceca, entrò in funzione una "assemblea parlamentare"; nel 1979 avvennero le prime elezioni dei membri del "Parlamento europeo", camera elettiva, dunque, di primo grado.

28 Delegazioni composte di rappresentanti dell'Esecutivo, del Parlamento e dell'associazionismo *non-profit*. Per esempio, gli Stati scandinavi e la Francia già operano in questa ottica.

29 Si veda in specie l'art. 41 della *Carta delle Nazioni Unite*. Nella perdurante prassi internazionale, le sanzioni sono comminate contro "Stati", cioè la *ratio* che le informa è la stessa delle azioni di guerra. Si sta estendendo un movimento d'opinione in sede mondiale, che cerca di ribaltare questa *ratio* nel senso di farne oggetto i criminali, ad *personam*, secondo una procedura che, a nostro parere, potrebbe articolarsi nei seguenti momenti: a) delegittimazione personale di governanti, presunti responsabili di illeciti, mediante dichiarazioni formali di altri governi e di istituzioni internazionali e loro deferimento, quando possibile, a istanze di giurisdizione penale sopranazionale; b) incremento di aiuti alle popolazioni (già vessate dai loro governanti); c) intervento di polizia internazionale direttamente sul territorio, se necessario.

30 Recita l'art. 106: "In attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti dall'art. 43, tali, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l'esercizio delle proprie funzioni a norma dell'art. 42, gli Stati partecipanti alla Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a Mosca il 30 ottobre 1943, e la Francia, giusta le disposizioni del paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e, quando lo richiedano le circostanze, con altri Membri delle Nazioni

Unite, in vista di quell'azione comune in nome della Organizzazione che possa essere necessaria al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale”.

Dunque, quanto è stato finora realizzato dalle Nazioni Unite mediante l'uso della forza militare, in sostanza le operazioni cosiddette di *peace-keeping*, non può essere ricondotto alla previsione dell'art. 42 appunto perché manca lo strumento militare direttamente comandato dalle Nazioni Unite. Questa tesi è autorevolmente avallata da Boutros Boutros-Ghali nel suo rapporto “*Agenda per la pace*”, del 1992.

31 Si vedano, tra gli altri, in argomento: A. Papisca, “Il futuro prossimo dei diritti umani nell'Unione Europea”, in F. Attinà, F. Longo (ed.), *Unione Europea e Mediterraneo fra globalizzazione e frammentazione*, Cacucci, Bari 1996, 47-72; Id., “Human Rights and Civil Society Movements. The Critical Mass for improving European Integration”, in *The European Union Review*, 2 (1999), 7-11 (Rivista dell'Associazione Universitaria di Studi Europei [ause], Cacucci). Si veda anche M. Mascia, A. Papisca (ed.), *Il processo costituente in Europa. Dalla moneta unica alla cittadinanza europea*, Cacucci, Bari 2000.

32 È la cosiddetta “clausola diritti umani”, contenente il “principio di condizionalità” che subordina l'applicazione dei trattati al rispetto dei diritti umani e dei principi democratici. È una prassi incipiente nel sistema delle relazioni internazionali.

33 Dal *Trattato dell'Atlantico del Nord* (4 aprile 1949): Preambolo “Le Parti riaffermano la loro fede nei fini e nei principi della *Carta delle Nazioni Unite* [...]”. Art. 1: “Le Parti si impegnano, come stabilito nella *Carta delle Nazioni Unite*, a risolvere con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella quale esse possano essere coinvolte, in modo che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non siano pregiudicate, e ad astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza in maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.

34 Toccante è il riconoscimento tributato da Giovanni Paolo II nel *Messaggio per la Giornata mondiale della pace* del 1° gennaio 2000: “Di fronte allo scenario di guerra del secolo XX, l'onore dell'umanità è stato salvato da coloro che hanno parlato e lavorato in nome della pace” (n. 4). In questo documento e nel successivo Discorso al Corpo Diplomatico dell'11 gennaio 2000, il Papa offre un contributo rilevante alla elucidazione di principi e istituti del nuovo Diritto internazionale.

## Europa

### Consiglio d'Europa

#### Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Roma, novembre 1950, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. 4.8.1954, n.848 - traduzione italiana non ufficiale -

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo a cui essi si appellano;

Risolti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale.

hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo.

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.

#### TITOLO I

Diritti e libertà

#### Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
- b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

#### Articolo 3 - Divieto della tortura.

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

#### Articolo 4 - Divieto di schiavitù e del lavoro forzato.

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi di questo articolo:

- a. ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata;
- b. ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c. ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d. ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civili.

#### Articolo 5 - Diritto alla libertà ed alla sicurezza.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:

- a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
  - b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
  - c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
  - d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
  - e. se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
  - f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 è del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un

termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

#### **Articolo 6 - Diritto ad un processo equo.**

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto a :

a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.

#### **Articolo 7 - Nessuna pena senza legge.**

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

#### **Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.**

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

#### **Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

#### **Articolo 10 - Libertà di espressione.**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

#### **Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione.**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

#### **Articolo 12 - Diritto al matrimonio.**

Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

**Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo.**

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

**Articolo 14 - Divieto di discriminazione.**

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

**Articolo 15 - Deroga in caso di stato di urgenza.**

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

**Articolo 16 - Restrizioni all'attività politica degli stranieri.**

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come un divieto per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

**Articolo 17 - Divieto dell'abuso del diritto.**

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.

**Articolo 18 - Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti.**

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

**TITOLO II**

**Corte europea dei Diritti dell'Uomo**

**Articolo 19 - Istituzione della Corte**

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in maniera permanente,

**Articolo 20 - Numero di giudici**

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti Contraenti.

**Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni**

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giuriconsulti di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno; ogni problema che sorga nell'applicazione di questo paragrafo è deciso dalla Corte.

**Articolo 22 - Elezione dei giudici**

1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte Contraente.

2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alte Parti Contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

**Articolo 23 - Durata del mandato**

1. I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.

2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3. Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4. Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.

6. Il mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l'età di 70 anni.

7. I giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano ricoperti. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

**Articolo 24 - Revoca**

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che ha cessato di rispondere ai requisiti richiesti.

**Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari**

La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte, Essa è assistita da referendari.

**Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte**

La Corte riunita in Assemblea plenaria

- a. elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
- b. costituisce Camere per un periodo determinato;
- c. elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
- d. adotta il regolamento della Corte; e
- e. elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.

#### **Articolo 27 - Comitati, Camere e Grande Camera**

1. Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2. Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.

3. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità con il regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede a titolo dello Stato parte interessato.

#### **Articolo 28 - Dichiarazioni di irricevibilità da parte dei comitati**

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza un esame complementare. La decisione è definitiva.

#### **Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito.**

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla irricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.

2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33.

3. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

#### **Articolo 30 - Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande Camera.**

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

#### **Articolo 31 - Competenze della Grande Camera**

La Grande Camera

a. si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e

b. esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

#### **Articolo 32 - Competenza della Corte**

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.

2. In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, è la Corte che decide.

#### **Articolo 33 - Ricorsi interstatali.**

Ogni Alta Parte Contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Alta Parte Contraente.

#### **Articolo 34 - Ricorsi individuali.**

La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.

#### **Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità.**

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell'articolo 34, se:

a. è anonimo; oppure

b. è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all'articolo 34 quando essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.

4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.

#### **Articolo 36 - Intervento di terzi**

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte Contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

#### **Articolo 37 - Cancellazione**

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:

a. che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure

b. che la controversia è stata risolta; oppure

c. che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un ricorso quando ritenga che ciò è giustificato dalle circostanze.

**Articolo 38 - Esame in contraddittorio dei caso e procedura di regolamento amichevole**

1. Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte  
a. procede all'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione;

b. si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad un regolamento amichevole della controversia sulla base del rispetto dei diritti dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1. b è riservata.

**Articolo 39 - Conclusione di un regolamento amichevole**

In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

**Articolo 40 - Udienda pubblica e accesso ai documenti**

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

**Articolo 41 - Equa soddisfazione**

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

**Articolo 42 - Sentenze delle Camere**

Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.

**Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera**

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e anche una grave questione di carattere generale.

3. Se il Collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con una sentenza.

**Articolo 44 - Sentenze definitive**

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.

2. La sentenza di una Camera diviene definitiva

a. quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

c. se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l'articolo 43.

3. La sentenza definitiva è pubblicata.

**Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni**

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.

**Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze**

1. Le alte Parti Contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

**Articolo 47 - Pareri consultivi**

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.

2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato.

**Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte**

La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza secondo l'articolo 47.

**Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi**

1. Il parere della Corte è motivato.

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.

3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

**Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte**

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

**Articolo 51 - Privilegi ed immunità dei giudici**

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi in base a questo articolo.

**TITOLO III**

**Disposizioni varie**

**Articolo 52 - Indagini del Segretario Generale.**

Ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

**Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti**

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

**Articolo 54 - Poteri del Comitato dei Ministri.**

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizi ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

**Articolo 55 - Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie.**

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni che esistono fra di loro allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dell'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamentazione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

**Articolo 56 - Applicazione territoriale**

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali

2. La Convenzione si applicherà nel territorio o nei territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. Nei suddetti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati come previsto dall'articolo 34 della Convenzione.

**Articolo 57 - Riserva.**

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai termini del presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

**Articolo 58 - Denuncia**

1. Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte alla presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere Membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

**Articolo 59 - Firma e ratifica.**

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i firmatari.

**Primo protocollo addizionale****alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

Parigi, 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con L. 4.8.1954, n.848

- traduzione italiana non ufficiale -

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata "la Convenzione"),

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1 - Protezione della proprietà**

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

**Articolo 2 - Diritto all'istruzione**

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

**Articolo 3 - Diritto a libere elezioni**

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

**Articolo 4 - Application territoriale**

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori di cui assicura le relazioni internazionali che sono designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo in un qualsiasi territorio

Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

**Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione**

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli artt. 1, 2, 3 e 4 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

**Articolo 6 - Firma e ratifica**

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia certificata conforme ad ognuno dei Governi firmatari.

**Quarto protocollo addizionale****alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

Strasburgo, 16 settembre 1963, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con L.

- traduzione italiana non ufficiale -

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione") e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1 - Divieto di imprigionamento per debiti**

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

**Articolo 2 - Libertà di circolazione**

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliersi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo.

3. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

**Articolo 3 - Divieto di espellere i cittadini**

1. Nessuno può essere espulso a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

**Articolo 4 - Divieto di espulsioni collettive di stranieri**

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

**Articolo 5 - Applicazione territoriale**

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori di cui assicura le relazioni internazionali che sono designati nella stessa dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di

volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo in un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato fatti dagli articoli 2 e 3.

5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi delle persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni tra essi.

**Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione**

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

**Articolo 7 - Firma e ratifica**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati firmatari.

**Sesto protocollo addizionale relativo all'abolizione della pena di morte  
alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

Strasburgo, 28 aprile 1983, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con L.

- traduzione italiana non ufficiale -

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950

Considerato che gli sviluppi intervenuti in parecchi Stati membri del Consiglio d'Europa indicano una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1 - Abolizione della pena di morte**

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

**Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra**

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da questa legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

**Articolo 3 - Divieto di deroghe**

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

**Articolo 4 - Divieto di riserve**

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

**Articolo 5 - Applicazione territoriale**

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può indicare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

**Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione**

Gli Stati Contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

**Articolo 7 - Firma e ratifica**

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

**Articolo 8 - Entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

**Articolo 9 - Funzioni del depositario**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8;
- d. ogni altro atto, notificazione o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

**Settimo protocollo addizionale****alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

Strasburgo, 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con L.

- traduzione italiana non ufficiale -

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risolti ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri.**

1. Uno straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

- a. far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,
- b. far esaminare il suo caso e
- c. farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c di questo articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

**Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale.**

1. Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

**Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario .**

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perchè un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

**Articolo 4 - Diritto a non essere giudicato o punito due volte.**

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio

fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

**Articolo 5 - Uguaglianza degli sposi.**

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

**Articolo 6 - Applicazione territoriale**

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo in tale territorio o territori.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o della approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato fatto dall'articolo 1.

6. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di

privati, come lo prevede l'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

**Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione.**

1. Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

**Articolo 8 - Firma e ratifica.**

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

**Articolo 9 - Entrata in vigore.**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa

avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

**Articolo 10 - Funzioni del depositario.**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;
- d. ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

## Unione Europea

### La Carta dei Diritti fondamentali dell' Unione Europea

#### PREAMBOLO

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale,

l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

#### CAPO I - DIGNITÀ

##### Articolo 1 - Dignità umana

1. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

##### Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

##### Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani

##### Articolo 4 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

##### Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

#### CAPO II - LIBERTÀ

##### Articolo 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

##### Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

##### Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

##### Articolo 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

##### Articolo 10 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

##### Articolo 11 - Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

#### **Articolo 12 - Libertà di riunione e di associazione**

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

#### **Articolo 13 - Libertà delle arti e delle scienze**

Le arti e la ricerca scientifica sono libere .

La libertà accademica è rispettata.

#### **Articolo 14 - Diritto all'istruzione**

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

#### **Articolo 15 - Libertà professionale e diritto di lavorare**

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata .

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

#### **Articolo 16 - Libertà d'impresa**

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

#### **Articolo 17 - Diritto di proprietà**

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

#### **Articolo 18 - Diritto di asilo**

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

#### **Articolo 19 - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione**

1. Le espulsioni collettive sono vietate .

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere

sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

### **CAPO III - UGUAGLIANZA**

#### **Articolo 20 - Uguaglianza davanti alla legge**

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

#### **Articolo 21 - Non discriminazione**

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

#### **Articolo 22 - Diversità culturale, religiosa e linguistica**

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

#### **Articolo 23 - Parità tra uomini e donne**

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

#### **Articolo 24 - Diritti del bambino**

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

#### **Articolo 25 - Diritti degli anziani**

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

#### **Articolo 26 - Inserimento dei disabili**

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

### **CAPO IV - SOLIDARIETÀ**

#### **Articolo 27 - Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa**

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario [16] e dalle legislazioni e prassi nazionali.

#### **Articolo 28 - Diritto di negoziazione e di azioni collettive**

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli

appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

#### **Articolo 29 - Diritto di accesso ai servizi di collocamento**

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

#### **Articolo 30 - Tutela in caso di licenziamento ingiustificato**

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

#### **Articolo 31 - Condizioni di lavoro giuste ed eque**

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

#### **Articolo 32 - Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro**

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

#### **Articolo 33 - Vita familiare e vita professionale**

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

#### **Articolo 34 - Sicurezza sociale e assistenza sociale**

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

#### **Articolo 35 - Protezione della salute**

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

#### **Articolo 36 - Accesso ai servizi d'interesse economico generale**

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

#### **Articolo 37 - Tutela dell'ambiente**

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità [18]devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

#### **Articolo 38 - Protezione dei consumatori**

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

### **CAPO V - CITTADINANZA**

#### **Articolo 39 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo**

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

#### **Articolo 40 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali**

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

#### **Articolo 41 - Diritto ad una buona amministrazione**

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione [20].

2. Tale diritto comprende in particolare:

- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;

- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;

- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

#### **Articolo 42 - Diritto d'accesso ai documenti**

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

#### **Articolo 43 - Mediatore**

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il

Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

#### **Articolo 44 - Diritto di petizione**

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

#### **Articolo 45 - Libertà di circolazione e di soggiorno**

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

#### **Articolo 46 - Tutela diplomatica e consolare**

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

#### **CAPO VI - GIUSTIZIA**

#### **Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale**

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

#### **Articolo 48 - Presunzione di innocenza e diritti della difesa**

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

#### **Articolo 49 - Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene**

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

#### **Articolo 50 - Ne bis in idem**

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

#### **CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 51 - Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.

2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

#### **Articolo 52 - Portata dei diritti garantiti**

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non osta al diritto dell'Unione di concedere una protezione più estesa.

#### **Articolo 53 - Livello di protezione**

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

#### **Articolo 54 - Divieto dell'abuso di diritto**

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

## Sistema delle Nazioni Unite

### *Patto internazionale sui diritti civili e politici*

New York, 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881

Gli Stati parti del presente Patto,

Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali;

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti e delle libertà dell'uomo;

Considerato infine che l'individuo in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

Hanno convenuto quanto segue:

## PARTE PRIMA

### Articolo 1

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

## PARTE SECONDA

### Articolo 2

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative o d'altro genere, in vigore.

3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:

a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;

c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

### Articolo 3

Gli Stati parti del presente Patto s'impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.

### Articolo 4

1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali derogano agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.

2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6,7,8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.

3. Ogni stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite agli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla in cui la deroga medesima viene fatta cessare.

### Articolo 5

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di

compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

## **PARTE TERZA**

### **Articolo 6**

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.

4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.

6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

### **Articolo 7**

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

### **Articolo 8**

1. Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù: la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.

2. Nessuno può essere tenuto in stato di servitù

3.

a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;

b) La lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;

c) L'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del presente paragrafo, non comprende:

i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente imposto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che,

essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;

ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;

iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili.

### **Articolo 9**

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà o alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.

2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.

3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.

4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.

5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo.

### **Articolo 10**

1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.

2.

a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;

b) gli imputati minorenni devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile.

3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve essere loro accordato un trattamento adatto alla loro età e alloro stato giuridico.

### **Articolo 11**

Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.

### **Articolo 12**

1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.

2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio.

3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese.

#### **Articolo 13**

Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

#### **Articolo 14**

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.

2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:

a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;

b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;

c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;

d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, ad caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;

g) a non essere costretto a deporre contro se stesso o a confessarsi colpevole.

4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.

5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.

6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era Stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.

7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese.

#### **Articolo 15**

1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.

2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

#### **Articolo 16**

Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.

#### **Articolo 17**

1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.

2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

#### **Articolo 18**

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità

pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.

4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

#### **Articolo 19**

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta

3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.

#### **Articolo 20**

1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.

2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

#### **Articolo 21**

È riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche, o gli altrui diritti e libertà.

#### **Articolo 22**

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.

2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale a adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

#### **Articolo 23**

1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.

3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.

#### **Articolo 24**

1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

#### **Articolo 25**

1. Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'art. 2 e senza restrizioni irragionevoli:

a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;

b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;

c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese.

2. Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

#### **Articolo 26**

In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

#### **Articolo 28**

1. È istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come "il Comitato"). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.

2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo. Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.

3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

#### **Articolo 29**

1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite

all'art. 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.

2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.

3. La stessa persona può essere designata più di una volta.

#### **Articolo 30**

1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.

2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'art. 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.

4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'Organizzazione.

In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

#### **Articolo 31**

1.. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.

#### **Articolo 32**

1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni: subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'art. 30.

2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto.

#### **Articolo 33**

1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro.

2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

#### **Articolo 34**

1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all'art. 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve

aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformità all'art. 29, per ricoprire il seggio vacante.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati parti del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.

3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'art. 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro, il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

#### **Articolo 35**

I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.

#### **Articolo 36**

Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.

#### **Articolo 37**

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione.

2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

#### **Articolo 38**

Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso.

#### **Articolo 39**

1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti:

a) il quorum è di dodici membri;

b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

#### **Articolo 40**

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti:

a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti;

b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.

2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le

difficoltà che influiscano nell'applicazione del presente Patto.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.

4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale le tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.

5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

#### **Articolo 41**

1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto.

Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato.

Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

a) Se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili.

b) Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al comitato sia all'altro interessato.

c) Il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

d) Quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse.

e) Salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto.

f) In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente.

g) Gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b) hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme.

h) Il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b):

i) Se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

ii) Se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate da gli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto.

Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parti interessati.

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo del presente articolo.

Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

#### **Articolo 42**

1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'art. 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come "la Commissione"). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto.

b) La Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.

2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'art. 41.

3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.

4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle

Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.

5. Il Segretariato previsto all'art. 36 presta i suoi servizi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.

6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.

7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati:

a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima;

b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti;

c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati;

d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.

8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'art. 41.

9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo.

#### **Articolo 43**

I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designate ai sensi dell'art. 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

#### **Articolo 44**

Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni

Unite e degli istituti specializzati; e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

#### **Articolo 45**

Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività

### **PARTE QUINTA**

#### **Articolo 46**

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

#### **Articolo 47**

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

### **PARTE SESTA**

#### **Articolo 48**

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo I del presente articolo.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

#### **Articolo 49**

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

#### **Articolo 50**

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

#### **Articolo 51**

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli

Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

### **Articolo 52**

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

- a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'art. 48;
- b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore; in conformità all'art. 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'art. 51.

### **Articolo 53**

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'art. 48.

**Primo protocollo facoltativo relativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici**

New York, 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con L. 25.10.1977 n. 881

Gli Stati parti del Presente Protocollo,

Considerato che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto relativo ai diritti civili e politici e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti dell'uomo, istituito ai sensi della parte quarta del Patto il potere di ricevere e di esaminare secondo quanto è previsto nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto,

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

**Articolo 2**

Salvo quanto è stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.

**Articolo 3**

Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto.

**Articolo 4**

1. Salvo quanto è stabilito all'articolo 3, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto.

2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.

**Articolo 5**

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato.

2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che:

a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico;

b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.

4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all'individuo.

**Articolo 6**

Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45 del Patto un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

**Articolo 7**

In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.

**Articolo 8**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato il Patto.

2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi abbiano aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

**Articolo 9**

1. Purché il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

**Articolo 10**

Le disposizioni del presente protocollo si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

**Articolo 11**

1. Ogni Stato parte del presente Protocollo potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza

degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Protocollo.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolati per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimaranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

#### **Articolo 12**

1. Ogni Stato parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

2. La denuncia non impedirà che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi comunicazione presentata in base all'articolo 2 prima della data in cui la denuncia stessa avrà effetto.

#### **Articolo 13**

Indipendentemente dalle notifiche ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:

a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 8;

b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all'articolo 9 e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 11;

c) delle denunce fatte in conformità all'articolo 12.

#### **Articolo 14**

1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 48 del Patto.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo, che è stato aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966.

**Secondo protocollo facoltativo al patto internazionale sui diritti civili e politici**

New York, 15 dicembre 1989, entrato in vigore l'11 luglio 1991, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con L. n. 734 del 9 dicembre 1994

Gli Stati Parti al presente Protocollo:

Convinti che l'abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignità umana e lo sviluppo graduale dei diritti dell'uomo;

Richiamando l'art. 3 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo adottata il 10 dicembre 1948, nonché l'art. 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966;

Notando che l'art. 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici fa riferimento all'abolizione della pena di morte in termini che lasciano intendere inequivocabilmente che l'abolizione di tale pena è auspicabile;

Convinti che tutti i provvedimenti adottati relativi all'abolizione della pena di morte devono essere considerati come un progresso per quanto riguarda il godimento del diritto alla vita;

Desiderosi di assumere, con il presente Protocollo, l'impegno internazionale di abolire la pena di morte;

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziata.

2. Ciascuno Stato Parte adotterà tutti i provvedimenti necessari per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione.

**Articolo 2**

1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata all'atto della ratifica o dell'adesione e che prevede l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra.

2. Lo Stato Parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto della ratifica o dell'adesione, le disposizioni pertinenti della sua legislazione interna che si applicano in tempo di guerra.

3. Lo Stato Parte che ha formulato tale riserva notificherà al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il proclama o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio.

**Articolo 3**

Gli Stati parti al presente Protocollo esporranno nei rapporti da essi presentati al Comitato dei Diritti dell'Uomo ai sensi dell'art. 40 del Patto, i provvedimenti da essi adottati per dare effetto al presente Protocollo.

**Articolo 4**

Per quanto riguarda gli Stati Parti al Patto che hanno pronunciato la dichiarazione di cui all'art. 41, la competenza riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato allega che un altro Stato parte non adempie ai suoi obblighi, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato che è parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

**Articolo 5**

Per quanto riguarda gli Stati Parti al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai Diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni emananti da privati soggetti alla loro giurisdizione si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non

abbia pronunciato una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

**Articolo 6**

1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano come disposizioni addizionali del Patto.

2. Senza pregiudizio della possibilità di formulare la riserva prevista all'art. 2 del presente Protocollo il diritto garantito al paragrafo 1 dell'articolo primo del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe di cui all'art. 4 del Patto.

**Articolo 7**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato il Patto.

2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito.

4. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione.

**Articolo 8**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, tale Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

**Articolo 9**

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano senza alcuna limitazione o eccezione a tutte le unità costitutive degli Stati Federativi.

**Articolo 10**

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'art. 48 del Patto: a) sulle riserve, le comunicazioni e le notifiche ricevute a titolo dell'art. 2 del presente Protocollo; b) delle dichiarazioni pronunciate in virtù degli

articoli 4 o 5 del presente Protocollo; c) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità con l'art. 7 del presente Protocollo; d) della data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità con l'art. 8 di quest'ultimo.

**Articolo 11**

1. Il presente Protocollo i cui testi in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all'art. 48 del Patto.

**Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali**

New York, 16/12/1966, entrato in vigore il 3/01/1976, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con L. 25.10.1977 n. 881- traduzione italiana non ufficiale -

**PREAMBOLO**

Gli Stati del presente patto,

Considerando che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo;

Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

Hanno convenuto quanto segue:

**PARTE PRIMA****ART. 1**

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. 2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

**PARTE SECONDA****ART. 2**

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

3. I paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.

**ART. 3**

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento

di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.

**ART. 4**

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano

stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.

**ART. 5**

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

**PARTE TERZA****ART. 6**

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.

2. Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

**ART. 7**

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:

i) un equo salario ed una eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;

ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto;

b) la sicurezza e l'igiene del lavoro; c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

#### **ART. 8**

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire: a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall'organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui; b) il diritto di sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi; c) il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui d) il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità alle leggi di ciascun Paese.

2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

#### **ART. 9**

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.

#### **ART. 10**

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:

1. La protezione e l'assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.

2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.

3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievole per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.

#### **ART. 11**

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la loro famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.

2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche i programmi concreti, che siano necessarie:

a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali;

b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari

mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi importatori quanto dei paesi esportatori di derrate alimentari.

#### **ART. 12**

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini: a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli; b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale; c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere; c) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.

#### **ART. 13**

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli

individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

2. Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che: a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti; b) l'istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita; c) l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita; d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel 1o paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti dallo Stato.

#### **ART. 14**

Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dell'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.

#### **ART. 15**

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo: a) a partecipare alla vita culturale; b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni; c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.

4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

### **PARTE QUARTA**

#### **ART. 16**

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.

2. a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto;

b) Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copie dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

#### **ART. 17**

1. Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscano sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.

3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.

#### **ART. 18**

In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio economico e sociale può concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nell'ambito delle loro attività. Questi rapporti possono includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione.

#### **ART. 19**

Il Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione dei diritti dell'uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dell'uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dell'uomo, presentati dagli istituti specializzati in conformità all'art. 18.

#### **ART. 20**

Gli Stati parti del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio economico e sociale osservazioni su qualunque raccomandazione d'ordine generale fatta in base all'art. 19 o su qualunque

menzione di una raccomandazione d'ordine generale che figuri in un rapporto della Commissione dei diritti dell'uomo o in un documento menzionato in tale rapporto.

**ART. 21**

Il Consiglio economico e sociale può presentare di quando in quando all'Assemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

**ART. 22**

Il Consiglio economico e sociale può sottoporre all'attenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull'opportunità di misure internazionali idonee a contribuire all'efficace progressiva attuazione del presente Patto.

ART. 23. Gli Stati parti del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale miranti all'attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, l'adozione di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e l'organizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fini di consultazione e di studio.

**ART. 24**

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

**ART. 25**

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

**PARTE QUINTA****ART. 26**

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 2 del presente articolo.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi

abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

**ART. 27**

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

**ART. 28**

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

**ART. 29**

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne un testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

**ART. 30**

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 26, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 2 di detto articolo:

a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'art. 26;

b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 29.

**ART. 31**

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 26.

## Africa

### *Charte Africaine des Droits de l' Homme et des Peuples*

adottata Banjoul (Ghana) il 27 giugno 1981, entrata in vigore il 21 ottobre 1986

#### PREAMBULE

Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de "Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples".

Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples;

Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle, "la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains";

Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;

Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples;

Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme;

Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun;

Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques;

Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'éthnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique;

Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de l'Organisation des Nations-Unies; Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,

Sont convenus de ce qui suit:

#### PREMIÈRE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE 1, DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

##### Article 1

Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

##### Article 2

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'éthnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

##### Article 3

1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

##### Article 4

La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

##### Article 5

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'aviilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

##### Article 6

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

##### Article 7

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
  - a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont

reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;

b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente;

c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;

d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

#### Article 8

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

#### Article 9

1. Toute personne a droit à l'information.

2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

#### Article 10

1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29.

#### Article 11

Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.

#### Article 12

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques.

3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales.

4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.

5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

#### Article 13

1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.

2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.

3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.

#### Article 14

Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

#### Article 15

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.

#### Article 16

1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.

#### Article 17

1. Toute personne a droit à l'éducation.

2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.

3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme.

#### Article 18

1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.

2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.

3. L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.

4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

#### Article 19

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre.

#### Article 20

1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.

2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.

3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel.

#### Article 21

1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans

l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.

3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.

4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines.

5. Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

#### Article 22

1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.

2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.

#### Article 23

1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.

2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à interdire:

a) qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;

b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.

#### Article 24

Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

#### Article 25

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

#### Article 26

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.

## CHAPITRE II - DES DEVOIRS - DE LA PREMIÈRE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS

### Article 27

1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.

2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

### Article 28

Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

### Article 29

L'individu a en outre le devoir:

1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité;

2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service;

3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;

4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée;

5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi;

6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société;

7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société;

8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

## CHAPITRE I - DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES- DE LA DEUXIÈME PARTIE - DES MESURES DE SAUVEGARDE

### Article 30

Il est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique.

### Article 31

1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.

2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

Article 32

La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

Article 33

Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente Charte.

Article 34

Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.

Article 35

1. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.

2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 36

Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.

Article 37

Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.

Article 38

Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

Article 39

1. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président de la Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l'OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.

3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.

Article 40

Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.

Article 41

Le Secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et services.

Article 42

1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans renouvelable.

2. Elle établit son règlement intérieur.

3. Le quorum est constitué par sept membres.

4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.

5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la parole.

Article 43

Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Article 44

Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l'Organisation de l'Unité Africaine.

CHAPITRE II - DES COMPÉTENCES DE LA COMMISSION - DE LA DEUXIÈME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 45

La Commission a pour mission de:

1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment:

a) Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements;

b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;

c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples.

2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.

3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une Institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.

4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

CHAPITRE III - DE LA PROCÉDURE DE LA COMMISSION - DE LA DEUXIÈME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 46

La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre

le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.

#### Article 47

Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

#### Article 48

Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.

#### Article 49

Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.

#### Article 50

La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale.

#### Article 51

1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute information pertinente.
2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.

#### Article 52

Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

#### Article 53

Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile.

#### Article 54

La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités.

#### Article 55

1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission.
2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.

#### Article 56

Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après:

1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat;
2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse;
5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale;
6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.

#### Article 57

Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.

#### Article 58

1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations.
3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.

#### Article 59

1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la

Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera autrement.

2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

#### CHAPITRE IV - DES PRINCIPES APPLICABLES - DE LA DEUXIÈME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

##### Article 60

La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte.

##### Article 61

La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.

##### Article 62

Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.

##### Article 63

1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité absolue des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

#### TROISIÈME PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES

##### Article 64

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des membres de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte.

2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la première réunion de la Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an par son Président.

##### Article 65

Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.

##### Article 66

Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.

##### Article 67

Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

##### Article 68

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. La conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats parties. Il entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

## Legge degli Stati Arabi

### *Arab Charter on Human Rights*

adottata il 15 settembre 1994

The Governments of the member States of the League of Arab States

#### **Preamble**

Given the Arab nation's belief in human dignity since God honoured it by making the Arab World the cradle of religions and the birthplace of civilizations which confirmed its right to a life of dignity based on freedom, justice and peace,

Pursuant to the eternal principles of brotherhood and equality among all human beings which were firmly established by the Islamic Shari'a and the other divinely-revealed religions,

Being proud of the humanitarian values and principles which it firmly established in the course of its long history and which played a major role in disseminating centres of learning between the East and the West, thereby making it an international focal point for seekers of knowledge, culture and wisdom,

Conscious of the fact that the entire Arab World has always worked together to preserve its faith, believing in its unity, struggling to protect its freedom, defending the right of nations to self-determination and to safeguard their resources, believing in the rule of law and that every individual's enjoyment of freedom, justice and equality of opportunity is the yardstick by which the merits of any society are gauged,

Rejecting racism and zionism, which constitute a violation of human rights and pose a threat to world peace,

Acknowledging the close interrelationship between human rights and world peace,

Reaffirming the principles of the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, as well as the provisions of the United Nations International Covenants on Civil and Political Rights and Economic, Social and Cultural Rights and the Cairo Declaration on Human Rights in Islam

In confirmation of all the above, have agreed as follows :

#### **Part I**

##### **Article 1**

(a) All peoples have the right of self-determination and control over their natural wealth and resources and, accordingly, have the right to freely determine the form of their political structure and to freely pursue their economic, social and cultural development.

(b) Racism, zionism, occupation and foreign domination pose a challenge to human dignity and constitute a fundamental obstacle to the realization of the basic rights of peoples. There is a need to condemn and endeavour to eliminate all such practices.

#### **Part II**

##### **Article 2**

Each State Party to the present Charter undertakes to ensure to all individuals within its territory and subject to its Jurisdiction the right to enjoy all the rights and freedoms recognized herein, without any distinction on grounds of race, colour, sex, language, religion, political opinion, national or social origin, property, birth or other status and without any discrimination between men and women.

##### **Article 3**

(a) No restriction upon or derogation from any of the fundamental human rights recognized or existing in any State Party to the present Charter in virtue of law, conventions or custom shall be admitted on the pretext that the present Charter does not recognize such rights or that it recognizes them to a lesser extent.

(b) No State Party to the present Charter shall derogate from the fundamental freedoms recognized herein and which are enjoyed by the nationals of another State that shows less respect for those freedoms.

##### **Article 4**

(a) No restrictions shall be placed on the rights and freedoms recognized in the present Charter except where

such is provided by law and deemed necessary to protect the national security and economy, public order, health or morals or the rights and freedoms of others.

(b) In time of public emergency which threatens the life of the nation, the States Parties may take measures derogating from their obligations under the present Charter to the extent strictly required by the exigencies of the situation.

(c) Such measures or derogations shall under no circumstances affect or apply to the rights and special guarantees concerning the prohibition of torture and degrading treatment, return to one's country, political asylum, trial, the inadmissibility of retrial for the same act, and the legal status of crime and punishment.

##### **Article 5**

Every individual has the right to life, liberty and security of person. These rights shall be protected by law.

##### **Article 6**

There shall be no crime or punishment except as provided by law and there shall be no punishment in respect of an act preceding the promulgation of that provision. The accused shall benefit from subsequent legislation if it is in his favour.

##### **Article 7**

The accused shall be presumed innocent until proved guilty at a lawful trial in which he has enjoyed the guarantees necessary for his defence.

##### **Article 8**

Everyone has the right to liberty and security of person and no one shall be arrested, held in custody or detained without a legal warrant and without being brought promptly before a judge.

##### **Article 9**

All persons are equal before the law and everyone within the territory of the State has a guaranteed right to legal remedy.

##### **Article 10**

The death penalty may be imposed only for the most serious crimes and anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence.

**Article 11**

The death penalty shall under no circumstances be imposed for a political offence.

**Article 12**

The death penalty shall not be inflicted on a person under 18 years of age, on a pregnant woman prior to her delivery or on a nursing mother within two years from the date on which she gave birth.

**Article 13**

(a) The States parties shall protect every person in their territory from being subjected to physical or mental torture or cruel, inhuman or degrading treatment. They shall take effective measures to prevent such acts and shall regard the practice thereof, or participation therein, as a punishable offence.

(b) No medical or scientific experimentation shall be carried out on any person without his free consent.

**Article 14**

No one shall be imprisoned on the ground of his proven inability to meet a debt or fulfil any civil obligation.

**Article 15**

Persons sentenced to a penalty of deprivation of liberty shall be treated with humanity.

**Article 16**

No one shall be tried twice for the same offence.

Anyone against whom such proceedings are brought shall have the right to challenge their legality and to demand his release.

Anyone who is the victim of unlawful arrest or detention shall be entitled to compensation.

**Article 17**

Privacy shall be inviolable and any infringement thereof shall constitute an offence. This privacy includes private family affairs, the inviolability of the home and the confidentiality of correspondence and other private means of communication.

**Article 18**

Everyone shall have the inherent right to recognition as a person before the law.

**Article 19**

The people are the source of authority and every citizen of full legal age shall have the right of political participation, which he shall exercise in accordance with the law.

**Article 20**

Every individual residing within the territory of a State shall have the right to liberty of movement and freedom to choose his place of residence in any part of the said territory, within the limits of the law.

**Article 21**

No citizen shall be arbitrarily or unlawfully prevented from leaving any Arab country, including his own, nor prohibited from residing, or compelled to reside, in any part of his country.

**Article 22**

No citizen shall be expelled from his country or prevented from returning thereto.

**Article 23**

Every citizen shall have the right to seek political asylum in other countries in order to escape persecution. This right shall not be enjoyed by persons facing prosecution for an

offence under the ordinary law. Political refugees shall not be extraditable.

**Article 24**

No citizen shall be arbitrarily deprived of his original nationality, nor shall his right to acquire another nationality be denied without a legally valid reason.

**Article 25**

Every citizen has a guaranteed right to own private property. No citizen shall under any circumstances be divested of all or any part of his property in an arbitrary or unlawful manner.

**Article 26**

Everyone has a guaranteed right to freedom of belief, thought and opinion.

**Article 27**

Adherents of every religion have the right to practise their religious observances and to manifest their views through expression, practice or teaching, without prejudice to the rights of others. No restrictions shall be imposed on the exercise of freedom of belief, thought and opinion except as provided by law.

**Article 28**

All citizens have the right to freedom of peaceful assembly and association. No restrictions shall be placed on the exercise of this right unless so required by the exigencies of national security, public safety or the need to protect the rights and freedoms of others.

**Article 29**

The State guarantees the right to form trade unions and the right to strike within the limits laid down by law.

**Article 30**

The State guarantees every citizen's right to work in order to secure for himself a standard of living that meets the basic requirements of life. The State also guarantees every citizen's right to comprehensive social security.

**Article 31**

Free choice of work is guaranteed and forced labour is prohibited. Compelling a person to perform work under the terms of a court judgement shall not be deemed to constitute forced labour.

**Article 32**

The State shall ensure that its citizens enjoy equality of opportunity in regard to work, as well as a fair wage and equal remuneration for work of equal value.

**Article 33**

Every citizen shall have the right of access to public office in his country.

**Article 34**

The eradication of illiteracy is a binding obligation and every citizen has a right to education. Primary education, at the very least, shall be compulsory and free and both secondary and university education shall be made easily accessible to all.

**Article 35**

Citizens have a right to live in an intellectual and cultural environment in which Arab nationalism is a source of pride, in which human rights are sanctified and in which racial, religious and other forms of discrimination are rejected and international cooperation and the cause of world peace are supported.

**Article 36**

Everyone has the right to participate in cultural life, as well as the right to enjoy literary and artistic works and to

be given opportunities to develop his artistic, intellectual and creative talents.

**Article 37**

Minorities shall not be deprived of their right to enjoy their culture or to follow the teachings of their religions.

**Article 38**

(a) The family is the basic unit of society, whose protection it shall enjoy.

(b) The State undertakes to provide outstanding care and special protection for the family, mothers, children and the aged.

**Article 39**

Young persons have the right to be afforded the most ample opportunities for physical and mental development.

**Part III**

**Article 40**

(a) The States members of the League's Council which are parties to the Charter shall elect a Committee of Experts on Human Rights by secret ballot.

(b) The Committee shall consist of seven members nominated by the member States Parties to the Charter. The initial elections to the Committee shall be held six months after the Charter's entry into force. The Committee shall not include more than one person from the same State.

(c) The Secretary-General shall request the member States to submit their candidates two months before the scheduled date of the elections.

(d) The candidates, who must be highly experienced and competent in the Committee's field of work, shall serve in their personal capacity with full impartiality and integrity.

(e) The Committee's members shall be elected for a three-year term which, in the case of three of them, shall be renewable for one further term, their names being selected by lot. The principle of rotation shall be observed as far as possible.

(f) The Committee shall elect its chairman and shall draw up its rules of procedure specifying its method of operation.

(\* The 22 member States of the League of Arab States are: Jordan. United Arab Emirates, Bahrain, Tunisia, Algeria, Djibouti. Saudi Arabia, Sudan, Syrian Arab Republic. Somalia. Iraq, Oman. Palestine, Qatar, Comoros, Kuwait, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Egypt, Morocco, Mauritania, Yemen.

(g) Meetings of the Committee shall be convened by the Secretary-General at the Headquarters of the League's Secretariat. With the Secretary-General's approval, the Committee may also meet in another Arab country if the exigencies of its work so require.

**Article 41**

1. The States Parties shall submit reports to the Committee of Experts on Human Rights in the following manner :

(a) An initial report one year after the date of the Charter's entry into force.

(b) Periodic reports every three years.

(c) Reports containing the replies of States to the Committee's questions.

2. The Committee shall consider the reports submitted by the member States Parties to the Charter in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article.

3. The Committee shall submit a report, together with the views and comments of the States, to the Standing Committee on Human Rights at the Arab League.

**Part IV**

**Article 42**

(a) The Secretary-General of the League of Arab States shall submit the present Charter, after its approval by the Council of the League, to the member States for signature and ratification or accession.

(b) The present Charter shall enter into effect two months after the date of deposit of the seventh instrument of ratification or accession with the Secretariat of the League of Arab States.

**Article 43**

Following its entry into force, the present Charter shall become binding on each State two months after the date of the deposit of Its instrument of ratification or accession with the Secretariat. The Secretary-General shall notify the member States of the deposit of each instrument of ratification or accession."

**Islam*****The Cairo Declaration on Human Rights in Islam***

proclamata il 5 Agosto 1990

The Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Peace, Interdependence and Development), held in Cairo, Arab Republic of Egypt, from 9-14 Muharram 1411H (31 July to 5 August 1990),

Keenly aware of the place of mankind in Islam as vicegerent of Allah on Earth;

Recognizing the importance of issuing a Document on Human Rights in Islam that will serve as a guide for Member states in all aspects of life;

Having examined the stages through which the preparation of this draft Document has so far, passed and the relevant report of the Secretary General;

Having examined the Report of the Meeting of the Committee of Legal Experts held in Tehran from 26 to 28 December, 1989;

Agrees to issue the Cairo Declaration on Human Rights in Islam that will serve as a general guidance for Member States in the Field of human rights.

Reaffirming the civilizing and historical role of the Islamic Ummah which Allah made as the best community and which gave humanity a universal and well-balanced civilization, in which harmony is established between hereunder and the hereafter, knowledge is combined with faith, and to fulfill the expectations from this community to guide all humanity which is confused because of different and conflicting beliefs and ideologies and to provide solutions for all chronic problems of this materialistic civilization.

In contribution to the efforts of mankind to assert human rights, to protect man from exploitation and persecution, and to affirm his freedom and right to a dignified life in accordance with the Islamic Shari'ah.

Convinced that mankind which has reached an advanced stage in materialistic science is still, and shall remain, in dire need of faith to support its civilization as well as a self motivating force to guard its rights;

Believing that fundamental rights and freedoms according to Islam are an integral part of the Islamic religion and that no one shall have the right as a matter of principle to abolish them either in whole or in part or to violate or ignore them in as much as they are binding divine commands, which are contained in the Revealed Books of Allah and which were sent through the last of His Prophets to complete the preceding divine messages and that safeguarding those fundamental rights and freedoms is an act of worship whereas the neglect or violation thereof is an abominable sin, and that the safeguarding of those fundamental rights and freedom is an individual responsibility of every person and a collective responsibility of the entire Ummah;

Do hereby and on the basis of the above-mentioned principles declare as follows:

**ARTICLE 1:**

(a) All human beings form one family whose members are united by their subordination to Allah and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without any discrimination on the basis of race, colour, language, belief, sex, religion, political affiliation, social status or other considerations. The true religion is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human integrity.

(b) All human beings are Allah's subjects, and the most loved by Him are those who are most beneficial to His subjects, and no one has superiority over another except on the basis of piety and good deeds.

**ARTICLE 2:**

(a) Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being. It is the duty of individuals, societies and states to safeguard this right against any violation, and it is prohibited to take away life except for a shari'ah prescribed reason.

(b) It is forbidden to resort to any means which could result in the genocidal annihilation of mankind.

(c) The preservation of human life throughout the term of time willed by Allah is a duty prescribed by Shari'ah.

(d) Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Shari'ah-prescribed reason.

**ARTICLE 3:**

(a) In the event of the use of force and in case of armed conflict, it is not permissible to kill non-belligerents such

as old men, women and children. The wounded and the sick shall have the right to medical treatment; and prisoners of war shall have the right to be fed, sheltered and clothed. It is prohibited to mutilate or dismember dead bodies. It is required to exchange prisoners of war and to arrange visits or reunions of families separated by circumstances of war.

(b) It is prohibited to cut down trees, to destroy crops or livestock, to destroy the enemy's civilian buildings and installations by shelling, blasting or any other means.

**ARTICLE 4:**

Every human being is entitled to human sanctity and the protection of one's good name and honour during one's life and after one's death. The state and the society shall protect one's body and burial place from desecration.

**ARTICLE 5:**

(a) The family is the foundation of society, and marriage is the basis of making a family. Men and women have the right to marriage, and no restrictions stemming from race, colour or nationality shall prevent them from exercising this right.

(b) The society and the State shall remove all obstacles to marriage and facilitate it, and shall protect the family and safeguard its welfare.

**ARTICLE 6:**

(a) Woman is equal to man in human dignity, and has her own rights to enjoy as well as duties to perform, and has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her name and lineage.

(b) The husband is responsible for the maintenance and welfare of the family.

**ARTICLE 7:**

(a) As of the moment of birth, every child has rights due from the parents, the society and the state to be accorded proper nursing, education and material, hygienic and moral care. Both the fetus and the mother must be safeguarded and accorded special care.

(b) Parents and those in such like capacity have the right to choose the type of education they desire for their children, provided they take into consideration the interest and future of the children in accordance with ethical values and the principles of the Shari'ah.

(c) Both parents are entitled to certain rights from their children, and relatives are entitled to rights from their kin, in accordance with the tenets of the shari'ah.

**ARTICLE 8:**

Every human being has the right to enjoy a legitimate eligibility with all its prerogatives and obligations in case such eligibility is lost or impaired, the person shall have the right to be represented by his/her guardian.

**ARTICLE 9:**

(a) The seeking of knowledge is an obligation and provision of education is the duty of the society and the State. The State shall ensure the availability of ways and means to acquire education and shall guarantee its diversity in the interest of the society so as to enable man to be acquainted with the religion of Islam and uncover the secrets of the Universe for the benefit of mankind.

(b) Every human being has a right to receive both religious and worldly education from the various institutions of teaching, education and guidance, including the family, the school, the university, the media, etc., and in such an integrated and balanced manner that would develop human personality, strengthen man's faith in Allah and promote man's respect to and defence of both rights and obligations.

**ARTICLE 10:**

Islam is the religion of true unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of pressure on man or to exploit his poverty or ignorance in order to force him to change his religion to another religion or to atheism.

**ARTICLE 11:**

(a) Human beings are born free, and no one has the right to enslave, humiliate, oppress or exploit them, and there can be no subjugation but to Allah the Almighty.

(b) Colonialism of all types being one of the most evil forms of enslavement is totally prohibited. Peoples suffering from colonialism have the full right to freedom and self-determination. It is the duty of all States peoples to support the struggle of colonized peoples for the liquidation of all forms of and occupation, and all States and peoples have the right to preserve their independent identity and control over their wealth and natural resources.

**ARTICLE 12:**

Every man shall have the right, within the framework of the Shari'ah, to free movement and to select his place of residence whether within or outside his country and if persecuted, is entitled to seek asylum in another country. The country of refuge shall be obliged to provide protection to the asylum-seeker until his safety has been

attained, unless asylum is motivated by committing an act regarded by the Shari'ah as a crime.

**ARTICLE 13:**

Work is a right guaranteed by the State and the Society for each person with capability to work. Everyone shall be free to choose the work that suits him best and which serves his interests as well as those of the society. The employee shall have the right to enjoy safety and security as well as all other social guarantees. He may not be assigned work beyond his capacity nor shall he be subjected to compulsion or exploited or harmed in any way. He shall be entitled - without any discrimination between males and females - to fair wages for his work without delay, as well as to the holidays allowances and promotions which he deserves. On his part, he shall be required to be dedicated and meticulous in his work. Should workers and employers disagree on any matter, the State shall intervene to settle the dispute and have the grievances redressed, the rights confirmed and justice enforced without bias.

**ARTICLE 14:**

Everyone shall have the right to earn a legitimate living without monopolization, deceit or causing harm to oneself or to others. Usury (riba) is explicitly prohibited.

**ARTICLE 15:**

(a) Everyone shall have the right to own property acquired in a legitimate way, and shall be entitled to the rights of ownership without prejudice to oneself, others or the society in general. Expropriation is not permissible except for requirements of public interest and upon payment of prompt and fair compensation.

(b) Confiscation and seizure of property is prohibited except for a necessity dictated by law.

**ARTICLE 16:**

Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary, artistic or technical labour of which he is the author, and he shall have the right to the protection of his moral and material interests stemming therefrom, provided it is not contrary to the principles of the Shari'ah.

**ARTICLE 17:**

(a) Everyone shall have the right to live in a clean environment, away from vice and moral corruption, that would favour a healthy ethical development of his person and it is incumbent upon the State and society in general to afford that right.

(b) Everyone shall have the right to medical and social care, and to all public amenities provided by society and the State within the limits of their available resources.

(c) The States shall ensure the right of the individual to a decent living that may enable him to meet his requirements and those of his dependents, including food, clothing, housing, education, medical care and all other basic needs.

**ARTICLE 18:**

(a) Everyone shall have the right to live in security for himself, his religion, his dependents, his honour and his property.

(b) Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his private affairs, in his home, among his family, with regard to his property and his relationships. It is not permitted to spy on him, to place him under surveillance or to besmirch his good name. The State shall protect him from arbitrary interference.

(c) A private residence is inviolable in all cases. It will not be entered without permission from its inhabitants or in any unlawful manner, nor shall it be demolished or confiscated and its dwellers evicted.

**ARTICLE 19:**

(a) All individuals are equal before the law, without distinction between the ruler and the ruled.

(b) The right to resort to justice is guaranteed to everyone.

(c) Liability is in essence personal.

(d) There shall be no crime or punishment except as provided for in the Shari'ah.

(e) A defendant is innocent until his guilt is proven in a fast trial in which he shall be given all the guarantees of defence.

**ARTICLE 20:**

It is not permitted without legitimate reason to arrest an individual, or restrict his freedom, to exile or to punish him. It is not permitted to subject him to physical or psychological torture or to any form of maltreatment, cruelty or indignity. Nor is it permitted to subject an individual to medical or scientific experiments without his consent or at the risk of his health or of his life. Nor is it permitted to promulgate emergency laws that would provide executive authority for such actions.

**ARTICLE 21:**

Taking hostages under any form or for any purpose is expressly forbidden.

**ARTICLE 22:**

(a) Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari'ah.

1.. Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and warn against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Shari'ah.

(c) Information is a vital necessity to society. It may not be exploited or misused in such a way as may violate sanctities and the dignity of Prophets, undermine moral and ethical Values or disintegrate, corrupt or harm society or weaken its faith.

(d) It is not permitted to excite nationalistic or doctrinal hatred or to do anything that may be an incitement to any form or racial discrimination.

**ARTICLE 23:**

(a) Authority is a trust; and abuse or malicious exploitation thereof is explicitly prohibited, in order to guarantee fundamental human rights.

(b) Everyone shall have the right to participate, directly or indirectly in the administration of his country's public affairs. He shall also have the right to assume public office in accordance with the provisions of Shari'ah.

**ARTICLE 24:**

All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah.

**ARTICLE 25:**

The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.

**Asia*****Asian Human Rights Charter***

proclamata a Kwangju (Corea del Sud) il 17 maggio 1998

**PREAMBLE**

For long, especially during the colonial period, the peoples of Asia suffered from gross violations of their rights and freedoms. Today large sections of our people continue to be exploited and oppressed and many of our societies are torn apart by hatred and intolerance.

Increasingly the people realize that peace and dignity are possible only when the equal and inalienable rights of all persons and groups are recognised and protected. They are determined to secure peace and justice for themselves and the coming generations through the struggle for human rights and freedoms. Towards that end they adopt this Charter as an affirmation of the desire and aspirations of the peoples of Asia to live in peace and dignity.

**BACKGROUND TO THE CHARTER**

1.1 The Asian struggle for rights and freedoms has deep historical roots, in the fight against oppression in civil society and the political oppression of colonialism, and subsequently for the establishment or restoration of democracy. The reaffirmation of rights is necessary now more than ever before. Asia is passing through a period of rapid change, which affects social structures, political institutions and the economy. Traditional values are under threat from new forms of development and technologies, as well as political authorities and economic organizations that manage these changes.

1.2 In particular the marketization and globalization of economies are changing the balance between the private and the public, the state and the international community, and worsening the situation of the poor and the disadvantaged. These changes threaten many valued aspects of life, the result of the dehumanizing effects of technology, the material orientation of the market, and the destruction of the community. People have decreasing control over their lives and environment, and some communities do not have protection even against eviction from their traditional homes and grounds. There is a massive exploitation of workers, with wages that are frequently inadequate for even bare subsistence and low safety standards that put the lives of workers in constant danger. Even the most elementary of labour rights and laws are seldom enforced.

1.3 Asian development is full of contradictions. There is massive and deepening poverty in the midst of growing affluence of some sections of the people. Levels of health, nutrition and education of large numbers of our people are appalling, denying the dignity of human life. At the same time valuable resources are wasted on armaments, Asia being the largest purchaser of arms of all regions. Our governments claim to be pursuing development directed at increasing levels of production and welfare but our natural resources are being depleted most irresponsibly and the environment is so degraded that the quality of life has worsened immeasurably, even for the better off among us. Building of golf courses has a higher priority than the care of the poor and the disadvantaged.

1.4 Asians have in recent decades suffered from various forms of conflict and violence, arising from ultra-nationalism, perverted ideologies, ethnic differences, and fundamentalism of all religions. Violence emanates from both the state and sections of civil society. For large masses, there is little security of person, property or community. There is massive displacement of communities and there are an increasing number of refugees.

1.5 Governments have arrogated enormous powers to themselves. They have enacted legislation to suppress people's rights and freedoms and colluded with foreign firms and groups in the plunder of national resources. Corruption and nepotism are rampant and there is little accountability of those holding public or private power. Authoritarianism has in many states been raised to the level of national ideology, with the deprivation of the rights and freedoms of their citizens, which are denounced as foreign ideas inappropriate to the religious and cultural traditions of Asia. Instead there is the exhortation of spurious theories of "Asian Values" which are a thin disguise for their authoritarianism. Not surprisingly, Asia, of all the major regions of the world, is without a regional official charter or other regional arrangements for the protection of rights and freedoms.

1.6 In contrast to the official disregard or contempt of human rights in many Asian states, there is increasing awareness among their peoples of the importance of rights and freedoms. They realize the connections between their poverty and political powerlessness and the denial to them of these rights and freedoms. They believe that political and economic systems have to operate within a framework of human rights and freedoms to ensure economic justice, political participation and accountability, and social peace. There are many social movements that have taken up the fight to secure for the people their rights and freedoms.

1.7 Our commitment to rights is not due to any abstract ideological reasons. We believe that respect for human rights provides the basis for a just, humane and caring society. A regime of rights is premised on the belief that we are all inherently equal and have an equal right to live in dignity. It is based on our right to determine our destiny through participation in policy making and administration. It enables us to develop and enjoy our culture and to give expression to our artistic impulses. It respects diversity. It recognizes our obligations to future generations and the environment they will inherit. It establishes standards for assessing the worth and legitimacy of our institutions and policies.

**GENERAL PRINCIPLES**

2.1 It is possible from specific rights and the institutions and procedures for their protection to draw some general principles which underlie these rights and whose acceptance and implementation facilitates their full enjoyment. The principles, which are discussed below, should provide the broad framework for public policies within which we believe rights would be promoted.

### **UNIVERSALITY AND INDIVISIBILITY OF RIGHTS**

2.2 We endorse the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other international instruments for the protection of rights and freedoms. We believe that rights are universal, every person being entitled to them by virtue of being a human being. Cultural traditions affect the way in which a society organizes relationships within itself, but they do not detract from the universalism of rights which are primarily concerned

with the relationship of citizens with the state and the inherent dignity of persons and groups. We also believe that rights and freedoms are indivisible and it is a fallacy to suppose that some types of rights can be suppressed in the name of other rights.

Human beings have social, cultural and economic needs and aspirations that cannot be fragmented or compartmentalised, but are mutually dependent. Civil, political and cultural rights have little meaning unless there are the economic resources to exercise and enjoy them. Equally, the pursuit and acquisition of material wealth is sterile and self-defeating without political freedoms, the opportunity to develop and express one's personality and to engage in cultural and other discourses.

2.3 Notwithstanding their universality and indivisibility, the enjoyment and the salience of rights depend on social, economic and cultural contexts. Rights are not abstractions, but foundations for action and policy. Consequently we must move from abstract formulations of rights to their concretization in the Asian context by examining the circumstances of specific groups whose situation is defined by

massive violations of their rights. It is only by relating rights and their implementation to the specificity of the Asian situation that the enjoyment of rights will be possible. Only in this way will Asia be able to contribute to the world-wide movement for the protection of rights.

2.4 Widespread poverty, even in states which have achieved a high rate of economic development, is a principal cause of the violation of rights. Poverty deprives individuals, families, and communities of their rights and promotes prostitution, child labour, slavery, sale of human organs, and the mutilation of the body to enhance the capacity to beg. A life of dignity is impossible in the midst of poverty. Asian states must direct their development policies towards the elimination of poverty through more equitable forms of development.

### **THE RESPONSIBILITY FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS**

2.5 The responsibility for the protection of rights is both international and domestic. The international community has agreed upon norms and institutions that should govern the practice of human rights. The peoples of Asia support international measures for the protection of rights. State sovereignty cannot be used as an excuse

to evade international norms or ignore international institutions. The claim of state sovereignty is justified only when a state fully protects the rights of its citizens.

2.6 On the other hand, international responsibility cannot be used for the selective chastisement or punishment of particular states; or for the privileging of one set of rights over others. Some fundamental causes of the violation of human rights lie in the inequities of the international world economic and political order. The radical transformation and democratization of the world order is a necessary condition for the global enjoyment of human rights. The logic of the universalism and equality of rights is the responsibility of the international community for the social and economic welfare of all people throughout the world, and consequently the obligation to ensure a more equitable distribution of resources and opportunities across the world.

2.7 The primary responsibility for the promotion of human rights rests with states. The rights of states and peoples to just economic, social, political and cultural development must not be negated by global processes. States must establish open political processes in which rights and obligations of different groups are acknowledged and the balance between the interests of individuals and the community is achieved. Democratic and accountable governments are the key to the promotion and protection of rights.

2.8 The capacity of the international community and states to promote and protect rights has been weakened by processes of globalization as more and more power over economic and social policy and activities has moved from states to business corporations. States are increasingly held hostage by financial and other corporations to implement narrow and short sighted economic policies which cause so much misery to so many people, while increasing the wealth of the few. Business corporations are responsible for numerous violations of rights,

particularly those of workers, women and indigenous peoples. It is necessary to strengthen the regime of rights by making corporations liable for the violation of rights.

### **SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT**

2.9 Economic development must be sustainable. We must protect the environment against the avarice and depredations of commercial enterprises to ensure that the quality of life does not decline just as the gross national product increases. Technology must liberate, not enslave human beings. Natural resources must be used in a manner consistent with our obligation to future generations. We must never forget that we are merely temporary custodians of the resources of nature. Nor should we forget that these resources are given to all human kind, and consequently we have a joint responsibility for their responsible, fair and equitable use.

### **RIGHTS**

3.1 We endorse all the rights that are contained in international instruments. It is unnecessary to restate them here. We believe that these rights need to be seen in a holistic manner and that

individual rights are best pursued through a broader conceptualization which forms the basis of the following section.

### **THE RIGHT TO LIFE**

3.2 Foremost among rights is the right to life, from which flow other rights and freedoms. The right to life is not confined to mere physical or animal existence but includes the right to every limb or faculty through which life is enjoyed. It signifies the right to live with basic human dignity, the right to livelihood, the right to a habitat or home, the right to education and the right to a clean and healthy environment for without these there can be no real and effective exercise or enjoyment of the right to life. The state must also take all possible measures to prevent infant mortality, eliminate malnutrition and epidemics, and increase life expectancy through a clean and healthy environment and adequate preventative as well as curative medical facilities. It must make primary education free and compulsory.

3.3 Yet in many parts of Asia, wars, ethnic conflicts, cultural and religious oppression, corruption of politics, environmental pollution, disappearances, torture, state or private terrorism, violence against women, and other acts of mass violence continue to be a scourge to humanity resulting in the loss of thousands of innocent human lives.

3.4 To ensure the right to life, propagation of war or ethnic conflict or incitement to hatred and violence in all spheres of individual or societal or national or international life should be prohibited.

3.5 The state has the responsibility to thoroughly investigate cases of torture, disappearances and custodial deaths, rapes and sexual abuses and to bring culprits to justice.

3.6 There must be no arbitrary deprivation of life. States should take measures not only to prevent and mete out punish for the deprivation of life by criminal acts and terrorist acts but also prevent arbitrary disappearances and killings by their own security forces. The law must strictly control and limit the circumstances in which a person may be deprived of his or her life by state authorities or officials.

3.7 All states must abolish the death penalty. Where it exists, it may be imposed only rarely for the most serious crimes. Before a person can be deprived of life by the imposition of the death

penalty, he or she must be ensured a fair trial before an independent and impartial tribunal with full opportunity of legal representation of his or her choice, adequate time for preparation of defence, presumption of innocence and the right to review by a higher tribunal. Execution should never be carried out in public or otherwise exhibited in public.

### **THE RIGHT TO PEACE**

4.1 All persons have the right to live in peace so that they can fully develop all their capacities, physical, intellectual, moral and spiritual, without being the target of any kind of violence. The peoples of Asia have suffered great hardships and tragedies due to wars and civil conflicts which have caused many deaths, mutilation of bodies, external or internal displacement of persons, break up of families, and in general the denial of any prospects of a civilized or peaceful existence. Both the state and civil society have in many countries become heavily militarized in which all scores are settled by force and citizens have no protection against the intimidation and terror of state or private armies.

4.2 The duty of the state to maintain law and order should be conducted under strict restraint on the use of force in accordance with standards established by the international community, including humanitarian law. Every individual and group is entitled to protection against all forms of state violence, including violence perpetrated by its police and military forces.

4.3 The right to live in peace requires that political, economic or social activities of the state, the corporate sector and the civil society should respect the security of all peoples, especially of vulnerable groups. People must be ensured security in relation to the natural environment they live in, the political, economic and social conditions which permit them to satisfy their needs and aspirations without recourse to oppression, exploitation, violence, and without detracting from all that is of value in their society.

4.4 In fighting fascist invasion, colonialism, and neo-colonialism, Asian states played a crucial role in creating conditions for their peoples to live in peace. In this fight, they had justifiably stressed the importance of national integrity and nonintervention by hegemonic powers. However, the demands of national integrity or protection against the threats of foreign domination cannot now be used as a pretext for refusing to the people their right to personal security and peaceful existence any more than the suppression of people's rights can be justified

as an excuse to attract foreign investments. Neither can they justify any refusal to inform the international community about the individual security of its people. The right of persons to live in peace can be guaranteed only if the states are accountable to the international community.

4.5 The international community of states has been deeply implicated in wars and civil conflicts in Asia. Foreign states have used Asian groups as surrogates to wage wars and have armed groups and governments engaged in internal conflicts. They have made huge profits out of the sale of armaments. The enormous expenditures on arms have diverted public revenues from programmes for the development of the country or the well-being of the people. Military bases and other establishments (often of foreign powers) have threatened the social and physical security of the people who live in their vicinity.

### **THE RIGHT TO DEMOCRACY**

5.1 Colonialism and other modern developments significantly changed the nature of Asian political societies. The traditional systems of accountability and public participation in affairs of state as well as the relationship of citizens to the government were altered fundamentally. Citizens became subjects, while the government became more pervasive and powerful. Colonial laws and authoritarian habits and style of administration persisted after independence. The state has become the source of corruption and the oppression of the people. The democratization and humanization of the state is a pre-condition for the respect for and the protection of rights.

5.2 The state, which claims to have the primary responsibility for the development and well-being of the people, should be humane, open and accountable. The corollary of the respect for human rights is a tolerant and pluralistic system, in which people are free to express their views and to seek to persuade others and in which the rights of minorities are respected. People

must participate in public affairs, through the electoral and other decision-making and implementing processes, free from racial, religious or gender discriminations.

### **THE RIGHT TO CULTURAL IDENTITY AND THE FREEDOM OF CONSCIENCE**

6.1 The right to life involves not only material but also the moral conditions which permit a person to lead a meaningful existence. This meaning is not only individually determined but is also based on shared living with other human beings. The Asian traditions stress the importance of common cultural identities. Cultural identities help individuals and communities to cope with the pressures of economic and social change; they give meaning to life in a period of rapid transformation. They are the source of pride and security. There are many vulnerable communities in Asia as elsewhere whose cultures are threatened or derided. Asian peoples and governments must respect the cultures and traditions of its diverse communities.

6.2 The plurality of cultural identities in Asia is not contrary to the universality of human rights but rather as so many cultural manifestations of human dignity enriching universal norms. At the same time we Asian peoples must eliminate those features in our cultures which are contrary to the universal principles of human rights. We must transcend the traditional concept of the family based on patriarchal traditions so as to retrieve in each of our cultural traditions, the diversity of family norms which guarantee women's human rights. We must be

bold in reinterpreting our religious beliefs which support gender inequality. We must also eliminate discriminations based on caste, ethnic origins, occupation, place of origin and others, while enhancing in our respective cultures all values related to mutual tolerance and mutual support. We must stop practices which sacrifice the individual to the collectivity or to the powerful, and thus renew our communal and national solidarity.

6.3 The freedom of religion and conscience is particularly important in Asia where most people are deeply religious. Religion is a source of comfort and solace in the midst of poverty and oppression. Many find their primary identity in religion. However religious fundamentalism is also a cause of divisions and conflict. Religious tolerance is essential for the enjoyment of the right of conscience of others, which includes the right to change one's belief.

### **THE RIGHT TO DEVELOPMENT AND SOCIAL JUSTICE**

7.1 Every individual has the right to the basic necessities of life and to protection against abuse and exploitation. We all have the right to literacy and knowledge, to food and clean water, shelter and to medical facilities for a healthy existence. All individuals and human groups are entitled to share the benefits of the progress of technology and of the growth of the world economy.

7.2 Development, for individuals and states, does not mean merely economic development. It means the realization of the full potential of the human person. Consequently they have the right to artistic freedom, freedom of expression and the cultivation of their cultural and spiritual capacities. It means the right to participate in the affairs of the state and the community. It implies that states have the right to determine their own economic, social and cultural policies free from hegemonic pressures and influences.

### **RIGHTS OF VULNERABLE GROUPS**

8.1 Asian states should formulate and implement public policies within the above general framework of rights. We believe that in this way we will establish fair and humane conditions for our individual and corporate lives and ensure social justice. However, there are particular groups who for historical or other reasons are weak and vulnerable and consequently require special protection for the equal and effective enjoyment of their human rights. We discuss the situation of several such groups, but we recognize that there are also other groups who suffer from discrimination and oppression. They include people who through civil conflict, government policies or economic hardships are displaced from their homes and seek refuge in other places internally or in foreign lands. Our states and societies have become less tolerant of minorities and indigenous people, whose most basic rights are frequently violated. Many of our societies still discriminate against gays and lesbians, denying them their identity and causing them great anguish and misery. Various economic groups, like peasants and fishing communities, suffer from great deprivation and live in constant fear of threats to their livelihood from landlords and capitalist enterprises. All these groups deserve special attention. We urge states and communities to give the highest priority to the amelioration of their social and economic conditions.

### **WOMEN**

9.1 In most Asian societies women suffer from discrimination and oppression. The cause of their oppression lies in both history and contemporary social and economic systems.

9.2 The roots of patriarchy are systemic and its structures dominate all institutions, attitudes, social norms and customary laws, religions and values in Asian societies, crossing the boundaries of class, culture, caste and ethnicity. Oppression takes many forms, but is most evident in sexual slavery, domestic violence, trafficking in women and rape. They suffer discrimination in both public and private spheres. The increasing militarization of many societies in Asia has led to the increase of violence against women in situations of armed conflict, including mass rape, forced labour, racism, kidnapping and displacement from their homes. As female victims of armed conflict are often denied justice, rehabilitation, compensation and reparation of the war crimes committed against them, it is important to emphasize that systematic rape is a war crime and a crime against humanity.

9.3 To end discrimination against women in the field of employment and the right to work, women should be given the right to employment opportunities, the free choice of profession, job security, equal remuneration, the right to compensation in respect of domestic work, the right to protection of health and safe working conditions, especially in safeguarding of the function of reproduction and special protection in times of pregnancy from work that may be harmful. Women should be given the full right to control their sexual and reproductive health, free from discrimination or coercion, and be given access to information about sexual and reproductive health care and safe reproductive technology.

9.4 There are few legal provisions to protect women against violations of their rights within the domestic and patriarchal realm. Their rights in public law are seldom observed. Affirmative measures should be taken to ensure full and equal participation of women in the political and public life of the society. A considerable increase in the presence of women in the various institutions of state power and in the fields of business, agriculture and land ownership must be provided for by way of affirmative action. The political, social and economic empowerment of women is essential for the defence of their legal rights.

#### **CHILDREN**

10.1 As with women, their oppression takes many forms, the most pervasive of which are child labour; sexual slavery; child pornography; the sale and trafficking of children; prostitution; sale of organs; conscription into drug trafficking; the physical, sexual and psychological abuse of children within families; discrimination against children with HIV/AIDS; forced religious conversion of children; the displacement of children with and without their families by armed conflicts; discrimination; and environmental degradation. An increasing number of children are forced to live on the streets of Asian cities and are deprived of the social and economic support of families and communities.

10.2 Widespread poverty, lack of access to education and social dislocation in rural areas are among the causes of the trends which increase the vulnerability of children. Long-established forms of exploitation and abuse, such as bonded labour or the use of children for begging or sexual gratification are rampant. Female infanticide due to patriarchal gender preference and female genital mutilation are widely practised in some Asian countries.

10.3 Asian states have failed dismally to look after children and provide them with even the bare means of subsistence or shelter. We call on Asian states to ratify and implement the Convention on the Rights of the Child. We also call on communities to take the responsibility for monitoring violations of children's rights and to press for the implementation of the UN Convention in appropriate ways in their own social contexts.

#### **DIFFERENTLY ABLED PERSONS**

11.1 Traditionally Asian societies cared for those who were physically or mentally handicapped. Increasingly our communal values and structures, under the pressure of new forms of economic organizations, have become less tolerant of such persons. They suffer enormous discrimination in access to education, employment and housing. They are unable to enjoy many of their human rights due to prejudice against them and the absence of provisions responding to their special demands. Their considerable abilities are not properly recognized and they are forced into jobs which offer low pay and little prospects of promotion. They have the right to provisions which enable them to live in dignity, with security and respect, and to have opportunities to realize their full potential.

11.2 The need to treat such persons with respect for their human rights is apparent in the dismal way Asian states treat those with HIV or AIDS. They are the victims of gross discrimination. A civilized society which respects human rights would recognize their right to live and die with dignity. It would secure to them the right to adequate medical care and to be protected from prejudice, discrimination or persecution.

#### **WORKERS**

12.1 The rapid industrialization of Asian societies has undermined traditional forms of the subsistence economy and has destroyed possibilities of the livelihood of large sections of the rural people. Increasingly they and other groups are forced into wage employment, often in industry, working under appalling conditions. For the majority of the workers there is little or no protection from unfair labour laws. The fundamental rights to form trade unions and bargain collectively are denied to many. Their wages are grossly inadequate and working conditions are frequently grim and dangerous. Globalization adds to the pressures on workers as many Asian states seek to reduce the costs of production, often in collusion with foreign corporations and international financial institutions.

12.2 A particularly vulnerable category of workers are migrant workers. Frequently separated from their families, they are exploited in foreign states whose laws they do not understand and are afraid to invoke. They are often denied rights and conditions which local workers enjoy. They slog without access to adequate accommodation, health care, or legal protection. In many cases migrants suffer racism and xenophobia, and domestic helpers are subjected to humiliation and sometimes, sexual abuse.

#### **STUDENTS**

13.1 Students in Asia struggled against colonialism and fought for democratization and social justice. As a result of their fearless commitment to social transformation they have often suffered from state violence and repression and remain as one of the key targets for counter-insurgency operations and internal security laws and operations. Students are frequently denied the right to academic freedom and to the freedoms of expression and association.

#### **PRISONERS AND POLITICAL DETAINEES**

14.1 In few areas is there such a massive violation of internationally recognized norms as in relation to prisoners and political detainees.

14.2 Arbitrary arrests, detention, imprisonment, ill-treatment, torture, cruel and inhuman punishment are common occurrences in many parts of Asia. Detainees and prisoners are often forced to live in unhygienic conditions, are denied adequate food and health care and are prevented from having communication with, and support from, their families.

Different kinds of prisoners are frequently mixed in one cell, with men, women and children kept in proximity. Prison cells are normally overcrowded. Deaths in custody are common. Prisoners are frequently denied access to lawyers and the right to fair and speedy trials.

14.3 Asian governments often use executive powers of detention without trial. They use national security legislation to arrest and detain political opponents. It is notable that, in many countries in Asia, freedom of thought, belief and conscience have been restricted by administrative limits on freedom of speech and association.

#### **THE ENFORCEMENT OF RIGHTS**

15.1 Many Asian states have guarantees of human rights in their constitutions, and many of them have ratified international instruments on human rights. However, there continues to be a wide gap between rights enshrined in these documents and the abject reality that denies people their rights. Asian states must take urgent action to implement the human rights of their citizens and residents.

### **PRINCIPLES FOR ENFORCEMENT**

15.2 We believe that systems for the protection of rights should be based on the following principles.

15.2a Human rights are violated by the state, civil society and business corporations. The legal protection for rights has to be extended against violations by all these groups. It is also necessary to reform these groups by strengthening their ethical foundations and values and inculcating in them a sense of their responsibility towards the disadvantaged and the oppressed.

15.2b The promotion and enforcement of rights is the responsibility of all groups in society, although the primary responsibility is that of the state. The enjoyment of many rights, especially social and economic, requires a positive and proactive role of governments. There is a clear and legitimate role for NGOs in raising consciousness of rights, formulating standards, and ensuring their protection by governments and other groups. Professional groups like lawyers and doctors have special responsibilities connected with the nature of their work to promote the enforcement of rights and prevent abuses of power.

15.2c Since rights are seriously violated in situations of civil strife and are strengthened if there is peace, it is the duty of the state and other organizations to find peaceful ways to resolve social and ethnic conflicts and to promote tolerance and harmony. For the same reasons no state should seek to dominate other states and states should settle their differences peacefully.

15.2d Rights are enhanced if democratic and consensual practices are followed and it is therefore the responsibility of all states and other organisations to promote these practices in their work and in their dealings with others.

15.2e Many individuals and groups in Asia are unable to exercise their rights due to restrictive or oppressive social customs and practices, particularly those related to caste, gender, or religion. Therefore the immediate reform of these customs and practices is necessary for the protection of rights. The reforms must be enforced with vigour and determination.

15.2f A humane and vigorous civil society is necessary for the promotion and protection of human rights and freedoms, for securing rights within civil society and to act as a check on state institutions. Freedoms of expression and association are necessary for the establishment and functioning of institutions of civil society.

15.2g It is necessary to curb the exploitative practices of business corporations and to ensure that they do not violate rights of workers, consumers and the public.

### **STRENGTHENING THE FRAMEWORK FOR RIGHTS**

15.3a It is essential to secure the legal framework for rights. All states should include guarantees of rights in their constitutions, which should be constitutionally protected against erosion by legislative amendments. They should also ratify international human rights instruments. They should review their legislation and administrative practices against national and international standards with the aim of repealing provisions which contravene these standards, particularly legislation carried over from the colonial period.

15.3b Knowledge and consciousness of rights should be raised among the general public, and state and civil society institutions. Awareness of the national and international regime of rights should be promoted. Individuals and groups should be acquainted with legal and administrative procedures whereby they can secure their rights and prevent abuse of authority. NGOs should be encouraged to become familiar with and deploy mechanisms, both national and international, for monitoring and review of rights. Judicial and administrative decisions on the protection of rights should be widely disseminated, nationally and in the Asian region. Governments, NGOs and educational institutions should co-operate in disseminating information about the importance and content of human rights.

15.3c Numerous violations of rights occur while people are in custody and through other activities of security forces. Sometimes these violations take place because the security forces do not respect the permissible scope of their powers or do not realise that the orders under which they are acting are unlawful. Members of the police, prison services and the armed forces should be provided training in human rights norms.

### **THE MACHINERY FOR THE ENFORCEMENT OF RIGHTS**

15.4a The judiciary is a major means for the protection of rights. It has the power to receive complaints of the violation of rights, to hear evidence, and to provide redress for violations, including punishment for violators. The judiciary can only perform this function if the legal system is strong and well organized. The members of the judiciary should be competent, experienced and have a commitment to human rights, dignity and justice. They should be independent of the legislature and the executive by vesting the power of their appointment in a judicial service commission and by constitutional safeguards of their tenure. Judicial institutions should fairly reflect the character of the different sections of the people by religion, region, gender and social class. This means that there must be a restructuring of the judiciary and the investigative machinery. More women, more underprivileged categories and more of the Pariahs of society must by deliberate State action be lifted out of the mire and instilled in judicial positions with necessary training. Only such a measure will command the confidence of the weaker sector whose human rights are ordinarily ignored in the traditional societies of Asia.

15.4b The legal profession should be independent. Legal aid should be provided for those who are unable to afford the services of lawyers or have access to courts, for the protection of their rights. Rules which unduly restrict access to courts should be reformed to provide a broad access. Social and welfare organizations should be authorised to bring legal action on behalf of individuals and groups who are unable to utilize the courts.

15.4c All states should establish Human Rights Commissions and specialized institutions for the protection of rights, particularly of vulnerable members of society. They can provide easy, friendly and inexpensive access to justice for victims of

human rights violations. These bodies can supplement the role of the judiciary. They enjoy special advantages: they can help establish standards for the implementation of human rights norms; they can disseminate information about human rights; they can investigate allegations of violation of rights; they can promote conciliation and mediation; and they can seek to enforce human rights through administrative or judicial means. They can act on their own initiative as well on complaints from members of the public.

15.4d Civil society institutions can help to enforce rights through the organization of People's Tribunals, which can touch the conscience of the government and the public. The establishment of People's Tribunals emphasizes that the responsibility for the protection of rights is wide, and not a preserve of the state. They are not confined to legal rules in their adjudication and can consequently help to uncover the moral and spiritual foundations of human rights.

#### **REGIONAL INSTITUTIONS FOR THE PROTECTION OF RIGHTS**

16.1 The protection of human rights should be pursued at all levels, local, national, regional and international. Institutions at each level have their special advantages and skills. The primary responsibility for the protection of rights is that of states, therefore priority should be given to the enhancement of state capacity to fulfil this obligation.

16.2 Asian states should adopt regional or sub-regional institutions for the promotion and protection of rights. There should be an inter-state Convention on Human Rights, formulated in regional forums with the collaboration of national and regional NGOs. The Convention must address the realities of Asia, particularly the obstacles that impede the enjoyment of rights. At the same time it must be fully consistent with international norms and standards. It should cover violations of rights by groups and corporations in addition to state institutions. An independent commission or a court must be established to enforce the Convention. Access to the commission or the court must be open to NGOs and other social organizations.

## Organizzazione degli Stati Americani (Osa)

### *Convención Americana sobre Derechos Humanos*

adottata a San José (Costa Rica) il , entrata in vigore 18 luglio 1978

#### **PREAMBULO**

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,

Han convenido en lo siguiente:

## **PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS**

### **CAPÍTULO I - ENUMERACIÓN DE DEBERES**

#### **Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos**

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

#### **Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno**

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

### **CAPÍTULO II - DERECHOS CIVILES Y POLITICOS**

#### **Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica**

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

#### **Artículo 4. Derecho a la Vida**

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en

cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

#### **Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal**

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

#### Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzados, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluso.

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;

b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél;

c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y

d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

#### Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

#### Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a. derecho del inculcado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b. comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada;

c. concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d. derecho del inculcado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculcado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculcado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculcado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

#### Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

#### Artículo 10. Derecho a Indemnización

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

#### Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias o esos ataques.

#### **Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión**

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

#### **Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión**

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

#### **Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta**

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

#### **Artículo 15. Derecho de Reunión**

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

#### **Artículo 16. Libertad de Asociación**

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

#### **Artículo 17. Protección a la Familia**

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

4. Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

#### **Artículo 18. Derecho al Nombre**

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

#### **Artículo 19. Derechos del Niño**

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

#### **Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad**

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

#### **Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada**

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

#### **Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia**

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

#### **Artículo 23. Derechos Políticos**

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

#### **Artículo 24. Igualdad ante la Ley**

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

#### **Artículo 25. Protección Judicial**

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

### **CAPÍTULO III - DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

#### **Artículo 26. Desarrollo Progresivo**

Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

### **CAPÍTULO IV - SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN**

#### **Artículo 27. Suspensión de Garantías**

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la

suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

#### **Artículo 28. Cláusula Federal**

1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.

3. Cuando dos o más Estados partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención.

#### **Artículo 29. Normas de Interpretación**

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y

d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

#### **Artículo 30. Alcance de las Restricciones**

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.

#### **Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos**

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.

### **CAPÍTULO V - DEBERES DE LAS PERSONAS**

#### **Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos**

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

### **PARTE II - MEDIOS DE LA PROTECCIÓN**

## **CAPÍTULO VI - DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES**

#### **Artículo 33**

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta Convención:

a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y

b. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.

## **CAPÍTULO VII - LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**

### **Sección 1. Organización**

#### **Artículo 34**

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.

#### **Artículo 35**

La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados americanos.

#### **Artículo 36**

1. Los miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros.

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.

#### **Artículo 37**

1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros.

2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado.

#### **Artículo 38**

Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal del mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión.

#### **Artículo 39**

La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio Reglamento.

#### **Artículo 40**

Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional especializada que forma parte de la Secretaría General de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión.

### **Sección 2. Funciones**

#### **Artículo 41**

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:

a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;

b. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;

c. preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;

d. solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;

e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;

f. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y

g. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

#### **Artículo 42**

Los Estados partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

#### **Artículo 43**

Los Estados partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención.

#### Sección 3. Competencia

#### **Artículo 44**

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.

#### **Artículo 45**

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención.

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal declaración.

3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o para casos específicos.

4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización.

#### **Artículo 46**

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:

a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, onforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;

b. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;

c. que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y

d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.

2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:

a. no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;

b. no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y

c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

#### **Artículo 47**

La Comisión declarará inadmisibles toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:

a. falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;

b. no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;

c. resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y

d. sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional.

#### Sección 4. Procedimiento

#### **Artículo 48**

1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:

a. si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso;

b. recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente;

c. podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes;

d. si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias;

e. podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;

f. se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.

#### **Artículo 49**

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del artículo 48 la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible.

#### **Artículo 50**

1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48.

2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo.

3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas.

#### **Artículo 51**

1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada.

3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.

## **CAPÍTULO VIII - LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**

### Sección 1. Organización

#### **Artículo 52**

1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.

2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

#### **Artículo 53**

1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.

2. Cada uno de los Estados partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.

#### **Artículo 54**

1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de tres años. Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces.

2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el período de éste.

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.

#### **Artículo 55**

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados partes en el caso sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo.

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.

4. El juez *ad hoc* debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.

5. Si varios Estados partes en la Convención tuvieran un mismo interés en el caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá.

#### **Artículo 56**

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.

#### **Artículo 57**

La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.

#### **Artículo 58**

1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organización, los Estados partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados partes en la Convención pueden, en la Asamblea General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.

2. La Corte designará a su Secretario.

3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella celebre fuera de la misma.

#### **Artículo 59**

La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario General de la Organización, en consulta con el Secretario de la Corte.

#### **Artículo 60**

La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su Reglamento.

Sección 2. Competencia y Funciones

#### **Artículo 61**

1. Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.

#### **Artículo 62**

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.

#### **Artículo 63**

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida

o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

#### **Artículo 64**

1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en los que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.

#### **Artículo 65**

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.

Sección 3. Procedimiento

#### **Artículo 66**

1. El fallo de la Corte será motivado.

2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.

#### **Artículo 67**

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

#### **Artículo 68**

1. Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.

2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.

#### **Artículo 69**

El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la Convención.

### **CAPÍTULO IX - DISPOSICIONES COMUNES**

#### **Artículo 70**

1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones.

2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión

por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.

#### **Artículo 71**

Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos.

#### **Artículo 72**

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de viaje será fijados en el programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, por conducto de la Secretaría General. Esta última no podrá introducirle modificaciones.

#### **Artículo 73**

Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea General de la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos. Para dictar una resolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organización en el caso de los miembros de la Comisión y, además, de los dos tercios de los votos de los Estados partes en la Convención, si se tratare de jueces de la Corte.

### **PARTE III - DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS**

#### **CAPÍTULO X - FIRMA, RATIFICACIÓN, RESERVA, ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA**

##### **Artículo 74**

1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.

2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.

3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en vigor de la Convención.

##### **Artículo 75**

Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.

##### **Artículo 76**

1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden someter

a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención.

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados partes en esta Convención. En cuanto al resto de los Estados partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

##### **Artículo 77**

1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.

2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los Estados partes en el mismo.

##### **Artículo 78**

1. Los Estados partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes.

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.

### **CAPÍTULO XI - DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

#### **Sección 1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

##### **Artículo 79**

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.

##### **Artículo 80**

La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban menor número de votos.

#### **Sección 2. Corte Interamericana de Derechos Humanos**

##### **Artículo 81**

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético

de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados partes por lo menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.

**Artículo 82**

La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos

que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que determinen los Estados partes, a los candidatos que reciban menor número de votos.

(Il materiale della TERZA PARTE è tratto da <http://www.amnesty.it/edu/progettazione/mhrhw/manuale/index.php3>)

### Approccio giuridico alle emergenze complesse

Gli obiettivi di questa scheda sono:

**contribuire a costituire un legame tra il lavoro quotidiano sul campo e le azioni di promozione e tutela dei diritti umani;**

- proporre un quadro **giuridico** nell'ambito del quale sia possibile confrontarsi e progettare nell'interesse dei beneficiari

### Nozioni di diritto e di diritto internazionale pubblico

#### Diritto e contratto sociale

Nell'ambito del pensiero illuminista si sviluppa un importante dibattito e vengono elaborate diverse teorie relative all'idea di Stato, a quella di potere e alle diverse forme in cui possa realizzarsi il governo degli uomini. Si fa strada il concetto della limitazione e della separazione del potere quale migliore forma di controllo sull'operato dei governanti. L'unica garanzia contro gli abusi dei governanti è che "il potere arresti il potere", ovvero la divisione dei tre poteri fondamentali (il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario), che debbono essere affidati a mani diverse, in modo che ciascuno di essi possa impedire all'altro di esorbitare dai suoi limiti convertendosi in abuso dispotico. La riunione di questi poteri nelle stesse mani, siano esse quelle del popolo o del despota, significherebbe la negazione della libertà poiché annullerebbe quella "bilancia dei poteri" che costituisce l'unica salvaguardia o "garanzia" costituzionale in cui risiede la libertà effettiva.

Il pensiero illuminista si sviluppa, si evolve e dà vita a riflessioni importanti sulla formazione delle società.

L'uomo sceglie di rinunciare alla sua libertà originaria, lo stato di natura, per costituire insieme ad altri uomini una società organizzata al fine di garantire la sua sicurezza e quella dei suoi beni. Si sviluppa il concetto di *contratto sociale*.

Il contratto in Rousseau è il momento in cui gli individui giungono consapevolmente e liberamente a costruire la società attraverso un patto di associazione e non di sottomissione, dato che ogni individuo nel cedere alla comunità la propria sovranità diviene automaticamente sovrano di sé stesso. L'atto costitutivo della comunità

avviene sul piano di una assoluta uguaglianza: in tal modo non esiste nessun rapporto di dipendenza fra gli individui, ma soltanto un legame di ciascuno con la realtà politico - associativa, cioè un legame con sé stessi. L'autorità sovrana viene preservata e perpetuata grazie alla **Costituzione**, qualora sia valida ed in grado di mantenere l'equilibrio sovrano - governo. Col termine "sovrano" si intende colui che riesce "*nel far guidare la forza comune dalla volontà generale*". Questi è, quindi, il depositario del principio di sovranità, che possiede due diversi attributi: inalienabilità ed indivisibilità. La sovranità non può essere alienata poiché essa è in stretta relazione con un'altra realtà, per sua natura inalienabile: la volontà generale.

Una Costituzione in grado di assolvere ai propri compiti è quella che costringe il governo ad adempiere al proprio compito primario: l'applicazione delle leggi e soltanto delle leggi. Le leggi, infatti, sono l'espressione diretta e più autentica della volontà generale.

Sulla base di queste teorie e di queste concezioni politiche si sono sviluppati i moderni Stati. La maggioranza delle Costituzioni degli Stati è costruita in due parti: la prima, generalmente il preambolo, enuncia i valori del modello di organizzazione politica scelta; la seconda, descrive le modalità di distribuzione del potere, vale a dire il modo in cui si raggiunge l'equilibrio e si sviluppa l'interazione tra il potere esecutivo, il legislativo e il giudiziario. La decolonizzazione e l'implosione di alcuni grandi Stati federali hanno condotto alla creazione di nuovi stati, un gran numero dei quali fanno esplicito riferimento, nella loro Costituzione, alla Dichiarazione universale dei diritti umani.

#### Stato, stato di diritto e gerarchia delle norme giuridiche

La definizione dello Stato comprende 3 elementi:

una popolazione : tale concetto, peraltro, si complica alquanto allorché si prenda in considerazione la questione delle minoranze, che sono spesso presenti in più Stati e quindi difficilmente classificabili come nazionali dell'uno o altro Stato (ad esempio, il popolo curdo);

un territorio : tuttavia, le frontiere internazionalmente riconosciute non coprono sempre le zone di insediamento di una data popolazione;

un sistema di governo organizzato, la cui natura e le cui forme possono essere molto varie: unitario o federale, monarchico, parlamentare, repubblicano, a regime presidenziale, ecc.

Dal punto di vista **giuridico**, lo Stato è il titolare della sovranità ed ha, dunque, il monopolio dell'uso della forza. Secondo la teoria democratica, la sovranità nazionale (il potere) è esercitata dalla popolazione, attraverso dei rappresentanti scelti in occasione di elezioni libere e regolari. L'espressione Stato di diritto indica il concetto di uno Stato in cui il diritto positivo incarna in modo soddisfacente i valori di giustizia e di sicurezza che sono funzione del

diritto e trova, in questi valori, la forza necessaria per contenere il potere e la libertà. E questo problema si cala nella pratica, fondamentalmente, per trovare come, mediante una o diverse tecniche concrete che cercano di realizzare questo principio, il potere pubblico, l'amministrazione dello Stato e i suoi funzionari, possono essere obbligati a rispettare il diritto. Il diritto è costituito da un insieme di regole giuridiche (leggi costituzionali, decreti, regolamenti, leggi parlamentari, ecc.) di valore diverso, classificate secondo un principio gerarchico. È quindi essenziale accertare che ogni norma non sia in contraddizione con quelle gerarchicamente superiori. A livello nazionale, questo controllo viene svolto dal giudice interno e in ultima istanza da una giurisdizione superiore (ad esempio la Corte Costituzionale), restando la Costituzione il testo di riferimento più importante. Il primo livello di applicazione dei diritti umani è sempre il livello nazionale o interno. Infatti, una delle grandi sfide in materia di diritti umani è l'introduzione di norme internazionali all'interno degli ordinamenti nazionali. Inoltre, le procedure internazionali di ricorso individuale non sono accessibili se non previo esaurimento dei ricorsi interni. Questo significa che la vittima della violazione dovrà dapprima rivolgersi alla giurisdizione di primo grado nel suo paese.

#### Il diritto internazionale

Con questo termine si indicano una varietà di regole scritte e non scritte, in alcuni casi applicabili a tutta la comunità internazionale e in altri ai soli soggetti che le hanno volontariamente accettate. A livello internazionale esiste un sistema di fonti ben distinto da quello dei singoli ordinamenti nazionali; il collegamento tra i due ordinamenti si realizza tramite lo strumento del rinvio e il ricorso a procedure di adattamento.

Tali fonti sono:

*jus cogens*;

consuetudini;

trattati;

atti derivati;

Statuto della Corte internazionale di giustizia, regolamento delle controversie tra Stati, esempi di decisioni.

#### Fonti del diritto internazionale pubblico

##### Il diritto consuetudinario

È la fonte primaria dell'ordinamento internazionale. Si forma attraverso la ripetizione costante nel tempo di un dato comportamento da parte di un certo numero di Stati, con la convinzione di ottemperare ad un obbligo **giuridico**. Le norme consuetudinarie, non scritte, assumono la forma scritta attraverso il processo di codificazione, che realizza il principio di promozione dello sviluppo progressivo del diritto internazionale. Queste norme, scritte o meno, obbligano l'intera comunità degli Stati.

##### Il diritto "pattizio"

È costituito da trattati, accordi, convenzioni, ecc., strumenti che non hanno tutti lo stesso valore **giuridico** e che vincolano solo le parti contraenti. L'accordo è un incontro delle manifestazioni di volontà di due o più Stati, che accettano di obbligarsi reciprocamente in materie ritenute degne di tutela da parte dell'ordinamento internazionale.

La **Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati** (1969) disciplina dettagliatamente la materia e prevede la possibilità per gli Stati di apporre riserve ai trattati, qualora questi ultimi prevedano tale possibilità o qualora esse rientrino tra quelle previste dal trattato e sempre se siano compatibili con lo scopo e l'oggetto del trattato.

##### Atti derivanti da accordi

Non sono altro che gli atti delle organizzazioni internazionali. Gli Stati possono accettare, nel sottoscrivere trattati istitutivi di organizzazioni internazionali (le Nazioni Unite, l'Unione Europea, ecc.), che gli organi di queste ultime emettano atti vincolanti per gli Stati stessi. Tali atti prendono il nome di decisioni, risoluzioni, direttive, ecc. ed assumono un diverso valore: ad esempio, le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno un valore **giuridico** cogente, al contrario di quelle dell'Assemblea Generale. In relazione agli atti ed **alle** risoluzioni dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è importante sottolineare il ruolo ricoperto dalla volontà politica di mettere in atto tali decisioni. Basti pensare **alle** numerose risoluzioni relative alla *questione palestinese*, nelle quali da molti anni si enuncia l'obbligo per lo Stato di Israele di ritirarsi dai Territori occupati e che non sono state però mai pienamente applicate.

##### Il diritto giurisprudenziale

È l'insieme delle decisioni e della pratica giurisprudenziale. Il diritto, infatti, si interpreta ed è proprio il giudice attraverso le sue decisioni a svolgere questa funzione. Le sentenze possono essere dichiarative, nel qual caso il giudice adatta il diritto esistente ad una fattispecie concreta, o di accertamento, nel senso che producono diritto poiché non esistono norme applicabili alla fattispecie in esame e il giudice è tenuto ad innovare interpretando il diritto.

### Sovranità e ingerenza negli affari interni di uno stato

L'articolo 2, paragrafo 7 della Carta delle Nazioni Unite afferma che: *"Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i membri a sottoporre tali questioni a una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del Capitolo VII"*. Il problema è sapere se le situazioni di violazioni massicce dei diritti, che generano o sono prodotte da situazioni di emergenza complessa, sono da considerare una minaccia contro la pace e la sicurezza internazionale, circostanza che legittimerebbe il ricorso alla forza. La definizione dell'applicabilità delle misure previste dal Capitolo VII della Carta è lasciata alla discrezionalità di un organo politico: il Consiglio di Sicurezza.

### Il ruolo dell'individuo nel sistema giuridico internazionale

Il riconoscimento dell'individuo nell'ordinamento internazionale si ripercuote inevitabilmente sulla sovranità dello Stato; questo, avendo una competenza personale e territoriale, ha la piena sovranità nel trattamento dei propri cittadini o degli stranieri presenti sul proprio territorio. È quindi lo Stato ad avere competenza primaria nell'assicurare protezione ai diritti del cittadino, mentre la normativa internazionale svolge una funzione complementare.

Tuttavia, anche se lo status **giuridico** degli individui è definito in via di principio dal diritto nazionale, esistono oggi numerosi elementi di diritto internazionale che conferiscono uno status giuridico internazionale agli individui. Questi elementi si ricavano dal diritto internazionale dei diritti umani e dal diritto internazionale

umanitario. Lo status **giuridico** internazionale degli individui si manifesta tramite l'esistenza:

di norme internazionali obbligatorie relative sia ai diritti umani in generale che al trattamento di gruppi specifici di persone. Queste norme aprono per gli individui la possibilità di essere, sebbene in modo limitato, titolari di diritti;

di vie di ricorso individuale o statale, giudiziario o non giudiziario, dinanzi ad un organismo internazionale, in caso di violazione di norme di diritto internazionale concernenti il trattamento degli individui.

Il posto occupato dall'individuo nell'ordinamento internazionale varia a seconda che lo si analizzi in funzione di un sistema gerarchico basato sulle competenze dei soggetti principali del diritto internazionale oppure di una gerarchia stabilita in base ai valori che animano la comunità internazionale. In effetti, i settori nei quali vi è un coinvolgimento diretto dell'individuo sono limitati, poiché egli non dispone di una grande facilità nel far applicare i suoi diritti. I diritti umani possono essere analizzati come un'espressione della volontà dello Stato, nel senso che si rivolgono all'individuo all'interno dello Stato, al cittadino, più che all'individuo in quanto persona appartenente all'Umanità. Utilizzare il concetto di individuo nell'Umanità equivale a porlo al centro delle preoccupazioni della comunità internazionale e farne il fulcro dell'edificio **giuridico** internazionale, come soggetto nella sua interezza. Ciò suppone una nuova classificazione gerarchica dei valori che dovrebbe affermare il primato delle considerazioni relative all'Umanità su quelle legate all'espressione della sovranità statale.

Il quadro dell'intervento umanitario può essere una situazione d'emergenza complessa dove lo Stato nazionale si è disgregato e nel quale l'attore umanitario perde i suoi riferimenti pubblici. È necessario valutare attentamente la situazione, onde mantenere neutralità e imparzialità.

### Diritti umani, diritto internazionale dei diritti umani

Per **diritti umani** si intende quell'insieme di norme e principi dalla cui realizzazione dipende il soddisfacimento dei bisogni essenziali dell'individuo e lo sviluppo della persona umana, nel rispetto della sua dignità.

Secondo la concezione delle democrazie liberali, i diritti umani, proprio per la loro natura, precedono e superano l'esistenza dello Stato, che deve proteggerli non solo rispetto ai fini ma anche rispetto ai mezzi.

### Classificazione dei diritti umani

Le diverse "generazioni"

Questa distinzione si opera tra i *diritti della prima generazione*, ossia i diritti politici e civili che sono stati formulati anteriormente, i *diritti della seconda generazione*, ovvero i diritti economici, sociali e culturali e i *diritti detti della terza generazione* come il diritto alla pace o il diritto allo sviluppo, che sono diritti collettivi. La differenza sostanziale risiede nella difficile applicabilità dei diritti di seconda e terza generazione. Mentre i primi prevedono in capo allo Stato degli obblighi di astenersi da comportamenti che ledano o limitino la realizzazione dei diritti degli individui (obblighi di *non fare*), gli altri comportano un attivo coinvolgimento dello Stato nella creazione delle condizioni per cui essi possano essere realizzati (obblighi di *fare*, dunque, come nel caso del diritto al lavoro, ad un adeguato tenore di vita, ecc.)

La derogabilità

Il modo in cui viene formulato il contenuto di un principio in diritto è fondamentale. Infatti, sebbene nell'ordinamento internazionale odierno le norme relative alla tutela dell'individuo assumano un valore molto alto, queste possono essere

formulate prevedendo la possibilità di sospenderle o derogarvi in particolari circostanze e cioè in caso di emergenza, di ordine pubblico o per motivi di sicurezza dello Stato. È il caso, appunto, dei conflitti armati.

Questi diritti così formulati possono dunque subire forti limitazioni proprio in circostanze nelle quali essi dovrebbero essere maggiormente tutelati. Al contrario, esistono una serie di diritti inderogabili, quali il diritto alla vita, l'interdizione assoluta della tortura e degli altri trattamenti inumani o degradanti, la riduzione in schiavitù, ecc. che non possono essere sospesi in alcuna circostanza.

Sopravvivenza, protezione, partecipazione e sviluppo

Una classificazione dei diritti umani particolarmente funzionale al lavoro umanitario è quella che ripartisce l'insieme dei diritti umani nelle quattro categorie sopra citate.

I diritti della sopravvivenza ricoprono i grandi settori dell'assistenza umanitaria: nutrizione e aiuto alimentare, acqua e smaltimento delle acque sporche, rifugio e centri d'accoglienza, servizi medici.

I diritti della protezione hanno una dimensione più politica, essendo l'insieme dei diritti che devono garantire il rispetto dell'integrità fisica delle persone, la libertà di non essere oggetto di arresti o detenzioni arbitrarie, il diritto ad un equo e giusto processo, ecc.

I diritti della partecipazione permettono **alle** persone di poter partecipare alla vita politica e alla conduzione degli affari pubblici del proprio paese attraverso il diritto di riunione, di associazione, di voto, ecc.

I diritti che rientrano nella categoria sviluppo sono molto vari e vanno oltre i diritti economici, sociali e culturali. Infatti, lo sviluppo umano e durevole è un processo complesso e trasversale.

### **Il sistema internazionale di protezione dei diritti umani**

Esso comprende una serie di atti di carattere universale o regionale, attraverso i quali si realizza la protezione dei diritti umani.

#### A. Il sistema delle Nazioni Unite

La Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) è un testo non vincolante che enuncia i diritti fondamentali della persona. La Dichiarazione ha costituito una spinta alla formazione di norme consuetudinarie in materia di diritti umani, che pertanto vincolano tutti gli Stati membri della comunità internazionale. Dopo il 1948 la Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite ha promosso la stesura e la firma di accordi che vincolassero le parti contraenti. Alcuni di questi strumenti contengono importanti meccanismi di controllo e di attuazione. Di particolare rilievo è, soprattutto, la possibilità prevista per gli individui, in alcuni accordi, di presentare ricorso in caso di violazioni dei diritti umani. È necessario operare una distinzione tra le procedure convenzionali che concernono solo gli Stati firmatari di convenzioni e patti e le procedure non convenzionali della Commissione dei diritti umani.

#### **Le procedure convenzionali**

Alcuni degli strumenti giuridici elaborati in seno **alle** Nazioni Unite danno competenza a particolari organi di ricevere ed esaminare *comunicazioni interstatali e comunicazioni individuali*. I principali organi di controllo sono il Comitato dei diritti umani, il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne, il Comitato contro la tortura e il Comitato per i diritti del fanciullo. Le procedure d'esame delle comunicazioni interstatali mirano a cercare una soluzione amichevole della controversia, attraverso l'azione di buoni uffici che i rispettivi Comitati mettono a disposizione degli Stati in questione. Allo stesso tempo, le decisioni prese da questi organismi non hanno carattere giurisdizionale ovvero non vincolano gli Stati ma hanno la forma di raccomandazioni. Tuttavia, gli Stati membri delle Nazioni Unite, essendosi impegnati a cooperare per il rispetto dei diritti umani, sono tenuti ad agire in maniera conforme a tali raccomandazioni.

#### **Patto sui diritti civili e politici (1966)**

È uno strumento vincolante, che enuncia i principali diritti civili e politici. Prevede i seguenti meccanismi di controllo:  
*comunicazioni interstatali*: qualora uno Stato riscontri violazioni degli obblighi previsti dal Patto da parte di un altro Stato;

*comunicazioni individuali*: qualora un individuo ritenga di aver subito violazioni dei diritti previsti nel Patto da parte di uno Stato contraente.

#### **Patto sui diritti economici, sociali e culturali (1966)**

È uno strumento vincolante, che enuncia i principali diritti economici, sociali e culturali. Prevede il seguente meccanismo di controllo:

*presentazione di rapporti periodici*: gli Stati contraenti hanno l'obbligo di presentare al Comitato rapporti sullo stato di applicazione delle disposizioni del Patto.

#### **Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti (1984)**

Stabilisce il divieto internazionale di tortura e prevede i seguenti meccanismi di controllo:

*comunicazioni interstatali*: qualora uno Stato riscontri violazioni degli obblighi previsti dalla Convenzione da parte di un altro Stato;

*comunicazioni individuali*: qualora un individuo ritenga di aver subito violazioni dei diritti previsti nella Convenzione da parte di uno Stato contraente.

**Convenzione per l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione razziale (1965)**

Prevede i seguenti meccanismi di controllo:

*comunicazioni interstatali* : qualora uno Stato riscontri violazioni degli obblighi previsti dalla Convenzione da parte di un altro Stato;

*comunicazioni individuali* : qualora un individuo ritenga di aver subito violazioni dei diritti previsti nella Convenzione da parte di uno Stato contraente.

**Convenzione per l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne (1979)**

Prevede il seguente meccanismo di controllo:

*comunicazioni individuali* : qualora un individuo ritenga di aver subito violazioni dei diritti previsti nella Convenzione da parte di uno Stato contraente.

**Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)**

Prevede i seguenti meccanismi di controllo:

*presentazione di rapporti periodici*: gli Stati contraenti hanno l'obbligo di presentare al Comitato per i diritti del fanciullo, o questo può autonomamente richiederli, rapporti sullo stato di applicazione delle disposizioni della Convenzione.

**Le procedure non convenzionali della Commissione dei diritti umani**

Fin dalla sua creazione, sono state portate a conoscenza della Commissione numerose violazioni dei diritti umani commesse dagli Stati, senza che l'organismo avesse la possibilità di adottare alcuna misura. Pertanto, nel 1967 e nel 1970 sono state adottate due risoluzioni, la n. 1235 e la n. 1503, dalle quali prendono il nome le due procedure oggi utilizzate dalla Commissione.

Le procedure sono essenzialmente politiche e condizionate dai rapporti di forza e dagli equilibri tra le Nazioni Unite. Esse non istituiscono un sistema di ricorso individuale né apportano alcuna soluzione al problema delle violazioni dei diritti degli individui, ma esaminano violazioni dei diritti umani aventi carattere generale.

Tuttavia, esaminare la situazione dei vari paesi nell'ambito di queste procedure, può avere un grande impatto politico. A questo riguardo le Organizzazioni non governative (Ong) ricoprono un ruolo fondamentale, in quanto importanti strumenti di pressione e di informazione: esse possono usare tutta la loro influenza in questi consessi affinché le violazioni dei diritti umani siano esaminate e condannate.

**Procedura 1235: procedura pubblica**

Le violazioni dei diritti umani riscontrate nel mondo possono essere esaminate in sedute pubbliche, **alle** quali è permesso l'accesso anche **alle** Ong e **alle** delegazioni governative. Al termine del dibattito, la Commissione può adottare delle risoluzioni nei confronti dello Stato in questione o intraprendere indagini approfondite.

**Procedura 1503: procedura confidenziale**

La Commissione si riunisce in seduta privata per esaminare i casi portati alla sua attenzione, confermare o meno la loro ricevibilità e determinare situazioni di violazioni flagranti e sistematiche che meritano un esame approfondito. Lo Stato in questione può essere chiamato ad assistere e ad esprimere commenti ed obiezioni. Con il consenso di quest'ultimo, la Commissione può anche aprire un'inchiesta.

**B. Il sistema regionale****Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1950)**

Questo testo, elaborato in seno al Consiglio d'Europa, enuncia i principali diritti civili e politici dell'individuo. All'epoca, la scelta fu quella di fare oggetto della Convenzione i diritti "giustiziabili", onde permetterne una maggiore applicabilità. Le disposizioni della Convenzione sono state in seguito modificate con l'introduzione di vari protocolli. Essa prevede il seguente meccanismo di controllo:

Corte europea dei diritti umani: con l'entrata in vigore, nel 1998, del Protocollo n. 11, i due organi inizialmente previsti dalla Convenzione, la Commissione e la Corte, sono stati unificati. La Corte è un organo giudiziario le cui decisioni hanno carattere obbligatorio per lo Stato cui si indirizzano; essa siede in permanenza ed è competente ad esaminare ricorsi presentati dagli Stati nonché da individui; può fissare un risarcimento economico.

**Convenzione americana sui diritti umani (1969)**

Enuncia i fondamentali diritti civili e politici, nonché i diritti economici, sociali e culturali. Prevede il seguente meccanismo di controllo:

*Corte interamericana dei diritti umani* : ha una competenza giurisdizionale, subordinata all'accettazione da parte degli Stati contraenti. Prende decisioni vincolanti per gli Stati in questione, nelle quali stabilisce l'avvenuta violazione dei diritti enunciati nella Convenzione; può ordinare che venga ristabilito il godimento del diritto violato e può fissare un risarcimento economico.

**I grandi dibattiti****Interdipendenza e universalità**

L'articolo 5 della Dichiarazione e del Programma d'azione adottati dalla Conferenza di Vienna (25 giugno 1993) afferma che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interrelati. La comunità internazionale

deve prendere in considerazione l'intera gamma dei diritti umani in maniera giusta ed equa, allo stesso modo e con la stessa enfasi. Mentre devono essere tenuti in debita considerazione i *background* storici, culturali e religiosi, è dovere di tutti gli Stati, a prescindere dai loro sistemi politici, economici e culturali, promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali.

#### Rispetto e sanzioni

La comunità internazionale si è dotata di un largo numero di strumenti giuridici internazionali destinati a proteggere i diritti umani. È importante però sottolineare che la debolezza del sistema risiede proprio nella loro applicazione e nella sanzione in caso di mancato rispetto delle norme. Essendo, infatti, la comunità internazionale, una comunità di tipo orizzontale, senza cioè una struttura gerarchica preordinata, non esiste un sistema sanzionatorio ben definito.

Frontiere e accesso alle vittime: l'assenza del principio di sussidiarietà a scopi umanitari

Ancora oggi la comunità internazionale non è concorde nel riconoscere l'esistenza di un *diritto di ingerenza umanitaria*. Tralasciando i casi di azioni intraprese sotto l'egida delle Nazioni Unite in base **alle** disposizioni del Capitolo VII dello Statuto, è infatti sempre necessario che lo Stato sul cui territorio si svolge la situazione di crisi dia il proprio consenso a ricevere e garantire lo svolgimento delle operazioni di assistenza umanitaria.

#### Diritti umani e situazioni d'emergenza

Fornire assistenza umanitaria è uno dei modi di realizzare i bisogni di base per la dignità umana. Il contesto **giuridico** nel quale le agenzie umanitarie sviluppano il proprio lavoro in situazioni di emergenza complessa è composto dalle norme del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto umanitario e del diritto internazionale dei rifugiati.

Il diritto all'assistenza umanitaria, che comprende il diritto di accesso per permetterne la fornitura e il diritto di riceverla, sono frequentemente negati, come accade ad esempio in Burundi e in Angola. Il verificarsi di esecuzioni di massa di civili durante un conflitto (come ad esempio il massacro nel campo profughi di Kibeho in Ruanda o nella safe area di Srebrenica in Bosnia), costituisce un ulteriore e gravissimo problema.

L'assistenza umanitaria perde significato quando ai beneficiari viene negato il rispetto dei fondamentali diritti umani. L'integrazione di una più grande attenzione per i diritti umani nel lavoro umanitario passa attraverso la presa in considerazione della protezione durante la fase di valutazione iniziale dei progetti di assistenza umanitaria, di riabilitazione, di ricostruzione e di sviluppo. Qualunque sia il contesto o il paese oggetto dell'intervento, l'abuso dei diritti umani rappresenta una delle cause fondamentali dello svilupparsi di crisi umanitarie parallele o conseguenti ai nuovi tipi di conflitti. L'ampia gamma dei diritti umani può, quindi, essere "usata" come chiave di lettura delle situazioni d'emergenza al fine di elaborare una risposta umanitaria che rappresenti un intervento integrato, consapevole delle radici profonde delle circostanze in cui si opera, con metodologia partecipativa ed obiettivi rivolti alla sostenibilità.

### ***Diritto internazionale dei diritti umani e diritto internazionale umanitario***

#### **Assistenza e protezione**

Non esiste ancora un consenso unanime sulla definizione delle nozioni di assistenza e di protezione da parte di tutti gli attori coinvolti.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Icrc)

È un'organizzazione neutrale, imparziale ed indipendente la cui esclusiva missione umanitaria è di salvaguardare la vita e la dignità delle vittime della guerra e della violenza interna e di fornire loro assistenza. L'Icrc dirige e coordina le attività internazionali di assistenza umanitaria condotte dal Movimento in situazioni di conflitto. Esso cerca inoltre di prevenire le sofferenze umane promuovendo e rafforzando il diritto umanitario e i principi umanitari universali. Costituito nel 1863, l'Icrc ha dato vita alla Croce Rossa

Internazionale e al Movimento della Mezzaluna Rossa. L'Icrc non è un'organizzazione internazionale costituita da Stati e i governi non hanno alcuna diretta influenza sulle sue attività. Il suo mandato è internazionale e il suo campo di azione è l'umanità intera. L'Icrc opera attraverso i suoi delegati. I suoi finanziamenti vengono da contributi volontari degli Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra, dalle Società nazionali della Croce Rossa e da donatori privati. Per sottolineare il suo particolare ruolo, le Nazioni Unite hanno conferito all'Icrc lo status di osservatore permanente in seno **alle** Nazioni Unite.

Per il Comitato internazionale della Croce Rossa (Icrc), la **protezione** comprende: la visita regolare ai detenuti in contesti di conflitti armati o altre situazioni di tensione, il ristabilimento dei legami tra i membri delle famiglie separate, la ricerca delle persone disperse, i ricongiungimenti familiari, la liberazione e il rimpatrio dei prigionieri di guerra.

L'**assistenza** include l'aiuto materiale e tecnico nei settori della medicina preventiva e curativa (soprattutto in materia di chirurgia di guerra e di apparecchiature ortopediche), la produzione e distribuzione d'acqua potabile, la ristrutturazione delle infrastrutture nel settore ospedaliero e in quello sanitario, il ristabilimento delle capacità della produzione agricola così come l'aiuto alla sopravvivenza, grazie alla distribuzione di viveri, vestiario, alloggi e altri soccorsi. Spesso

l'assistenza e la protezione sono viste come due materie separate, quando in realtà l' **assistenza è un elemento della protezione** .

Quello della protezione è un concetto più ampio, in quanto comprende l'intera gamma dei bisogni delle vittime di un'emergenza e l'insieme degli aiuti umanitari che devono essere forniti. Il problema non è quindi relativo al dovere di fornire protezione nelle crisi umanitarie, bensì **alle** modalità. Elementi di protezione possono essere inclusi, ad esempio, nella formazione degli operatori umanitari, attraverso i programmi di ricongiungimento familiare, in progetti educativi, in campagne di promozione dei diritti di gruppi vulnerabili o nei progetti di rafforzamento delle strutture della società civile.

Nel mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), protezione e assistenza sono entrambe presenti. Sebbene il mandato originario continui a riguardare la protezione dei rifugiati e la ricerca di soluzioni giuridiche ai loro problemi, quali la concessione dell'asilo e la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali, l'organizzazione ha dovuto progressivamente ampliare il proprio campo d'azione.

Mentre nei primi tempi operava soprattutto per facilitare il reinsediamento dei rifugiati, a mano a mano che è intervenuta in altre parti del mondo è stata coinvolta in altre attività. Fra queste vi è la fornitura di assistenza umanitaria, cioè di aiuti materiali sotto forma ad esempio di viveri e di alloggi di fortuna, ma anche di assistenza medica, istruzione e altri servizi sociali. Il concetto di **protezione** comprende tutte le attività che hanno lo scopo di ottenere il pieno rispetto dei diritti degli individui, in accordo con lo spirito e il testo degli strumenti giuridici nazionali e internazionali pertinenti. Proteggere significa riconoscere che gli individui hanno dei diritti e che le autorità che esercitano dei poteri su di essi hanno degli obblighi. Significa difendere la dignità umana attraverso la protezione dell'esistenza giuridica delle persone così come di quella biologica. Significa aggiungere alla catena del soccorso l'anello della responsabilità giuridica, garanzia di sopravvivenza degli individui. Nel caso degli attori umanitari, la protezione comprende una serie di attività che hanno l'obiettivo di garantire la sopravvivenza delle popolazioni vittime delle situazioni di emergenza e di prevenire il verificarsi o il ripetersi di violazioni dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario o del diritto dei rifugiati. Le attività di raccolta delle informazioni e delle testimonianze, in vista di una loro trasmissione **alle** istituzioni competenti, fanno parte integrante della protezione.

### **Diritti umani e diritto umanitario**

L'obiettivo del diritto internazionale umanitario è di limitare gli effetti della guerra sulle persone e sui beni e di proteggere alcuni gruppi particolarmente vulnerabili.

Sebbene nell'ordinamento internazionale esista il divieto dell'uso della forza, le guerre sono una realtà del mondo contemporaneo. Gli Stati mantengono il diritto all'autodifesa, individuale o collettiva e il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite prevede la possibilità dell'uso della forza in azioni collettive per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Inoltre, il divieto dell'uso della forza, riferendosi a conflitti di carattere internazionale, non comprende l'eventualità di conflitti armati interni agli Stati.

Mentre il diritto internazionale dei diritti umani è applicabile sia in tempo di pace che in tempo di guerra, esso prevede la possibilità per gli Stati di derogare o sospendere l'applicazione di alcune norme in caso di emergenza. Al contrario, il diritto internazionale umanitario non prevede tali limitazioni. Le due branche del diritto internazionale sono complementari poiché si integrano. Il diritto internazionale dei diritti umani offre un'ulteriore protezione per i diritti degli individui.

Il diritto internazionale umanitario comprende una serie di dettagliati strumenti internazionali. Oltre a diverse regole d'origine consuetudinaria, le Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli addizionali del 1977 ne costituiscono la principale espressione.

Esiste una convergenza naturale tra gli obiettivi del diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario. Entrambi mirano a limitare il potere delle autorità statali, allo scopo di salvaguardare i diritti fondamentali dell'individuo. I trattati relativi ai diritti umani arrivano in modo ampio a raggiungere questo obiettivo poiché coprono praticamente tutti gli aspetti della vita umana. Le regole che essi enunciano devono essere applicate a ogni persona e devono essere rispettate in ogni circostanza (tuttavia, nelle situazioni d'emergenza, l'applicazione di certi diritti può essere sospesa e subire delle restrizioni: vedi sopra, cap. 2, derogabilità).

Dal canto suo il diritto internazionale umanitario non si applica che in tempo di conflitto armato. Le sue disposizioni sono formulate in modo tale da prendere in considerazione le circostanze particolari della guerra.

Nelle situazioni di conflitti armati interni, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani si applicano simultaneamente. In altri termini, il diritto internazionale umanitario costituisce un insieme speciale delle regole che rilevano dal diritto internazionale dei diritti umani, adattate in modo specifico **alle** situazioni di conflitto armato.

Un certo numero delle sue disposizioni non ha equivalenti nella legislazione dei diritti umani: è il caso, in particolare, delle norme che regolano la condotta delle ostilità o l'uso delle armi. Al contrario, il diritto internazionale dei diritti umani copre certi settori che sfuggono al diritto internazionale umanitario, come la protezione dei diritti politici o di quelli economici e sociali. A dispetto delle sovrapposizioni esistenti, diritto internazionale dei diritti umani e diritto internazionale umanitario costituiscono comunque due branche separate del diritto internazionale pubblico.

Nei casi di conflitto armato non internazionale, possono essere applicate solo alcune disposizioni del diritto internazionale umanitario: si tratta dell' Articolo 3 comune **alle** Quattro Convenzioni di Ginevra.

Articolo 3 comune alle Quattro Convenzioni di Ginevra

"Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

Le persone che non partecipano direttamente **alle** ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferite, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

la cattura di ostaggi;

gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;

le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi **alle** Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto **giuridico** delle Parti in conflitto".

|                          | diritto internazionale dei diritti umani  | Diritto internazionale umanitario   |
|--------------------------|---|---|
| Campo di applicazione    | Diritti individuali (l'applicazione di alcuni diritti può subire delle restrizioni o delle limitazioni per motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico - vedi sopra, cap. 2, derogabilità)   | Conflitti armati internazionali<br>Conflitti armati non internazionali  |
| Norme principali         | Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)<br>Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948)<br>Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966)<br>Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965)<br>Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (1979)<br>Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1984)<br>Convenzione sui diritti del fanciullo (1989) | Quattro Convenzioni di Ginevra (1949)<br>Protocolli aggiuntivi (1977)<br>Articolo 3 comune <b>alle</b> Quattro Convenzioni di Ginevra |
| Meccanismi di attuazione | Tribunali e meccanismi di mediazione dell'ordinamento <b>giuridico</b> interno<br>Sistemi regionali di protezione dei diritti umani<br>Sistema di protezione dei diritti umani delle Nazioni Unite  | Alte potenze protettrici<br>Stati<br>Icr: ha diritto d'iniziativa e può stabilire commissioni d'inchiesta                             |
| Dilemma                  | La via giudiziaria, post-facto, non deve essere l'unico strumento di messa in atto  | Confidenzialità   |

**L'approccio giuridico alle situazioni di emergenza: quale diritto applicabile ?**

**Vantaggi dell'approccio giuridico**

Un corretto **approccio giuridico alle emergenze complesse** fornisce:

maggior responsabilità nell'identificazione di doveri specifici e di obblighi nel processo di assistenza umanitaria e nei temi legati alla protezione in situazioni d'emergenza complessa. In questo modo l'assistenza umanitaria e la protezione si muovono dalla realtà dell'assistenza a quella dell'obbligo;

maggior capacità decisionale e una libera, significativa e attiva partecipazione, in grado di coinvolgere anche i beneficiari degli aiuti nella gestione dell'assistenza umanitaria e della protezione;

maggior chiarezza in merito ai dettagli normativi, forniti da strumenti internazionali e da interpretazioni autorevoli dei trattati e dei meccanismi sui diritti umani, che elencano e definiscono il contenuto dell'assistenza umanitaria e della protezione, inclusa la richiesta di progetti legati all'acqua, all'assistenza medica, al cibo e all'alloggio. Gli standard internazionali in forma di trattati, dichiarazioni o linee guida sono strumenti pubblici e facilmente accessibili che descrivono nel dettaglio i requisiti per la garanzia dei vari diritti;

maggior facilità nel raggiungimento del consenso, maggior trasparenza e minore dimensione politica nel processo di assistenza umanitaria. Gli indicatori e i progetti possono basarsi sugli standard universali degli strumenti internazionali in materia di diritti umani ed assistenza umanitaria;

una più completa e razionale struttura di analisi e di lavoro, in cui i settori dell'assistenza umanitaria rispecchino i diritti enunciati nella struttura dei diritti umani;

salvaguardia integrata contro danni non intenzionali provocati dai progetti di assistenza umanitaria; un'analisi più efficace e completa. Un'analisi basata sui diritti umani rivela ulteriori preoccupazioni in termini di protezione, partecipazione, sostenibilità e responsabilità. Un'analisi approfondita conduce a migliori risposte e migliori risultati;

una base più autorevole per la difesa e per i reclami sulle risorse, con obblighi giuridici internazionali e impegno nazionale che rafforzino i difensori dell'assistenza umanitaria nella loro richiesta, ad esempio, di avere lo sblocco delle merci in dogana o l'accesso **alle** vittime.

### **Dai diritti alla pratica: il legame tra i principi e il lavoro sul campo**

Può essere utile considerare alcuni casi concreti con cui gli operatori sul campo devono confrontarsi in situazioni di conflitto armato o di violenza endemica. Per migliorare la capacità di risposta è importante conoscere gli strumenti giuridici internazionali applicabili.

### **Divieto di prestare assistenza umanitaria**

L'assistenza materiale viene impedita o bloccata e/o al personale umanitario non è consentito, o lo è in modo limitato, di accedere **alle** popolazioni vulnerabili:

diritto internazionale umanitario:

un'agenzia umanitaria imparziale, come l'Icrc, può offrire la sua assistenza **alle** parti in conflitto;

speciale protezione e diritto all'assistenza per feriti, malati e bambini;

l'utilizzo della fame come metodo di combattimento è proibito;

divieto di attaccare o distruggere obiettivi indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile;

con il consenso delle parti, dovrebbe essere consentita l'assistenza umanitaria imparziale a favore della popolazione civile;

diritto internazionale dei diritti umani:

libertà di movimento per tutti, incluso il personale umanitario;

diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo, compresi cibo, trattamento medico ed alloggio.

### **Movimenti forzati di popolazione**

Un gruppo etnico, religioso o politico oppure un gruppo minoritario è costretto con l'uso della forza a lasciare le proprie case:

diritto internazionale umanitario:

divieto di spostamenti forzati di popolazione;

diritto internazionale dei diritti umani:

libertà di movimento, che implica il diritto di rimanere, partire e tornare e che non può essere soggetta a restrizioni basate su discriminazioni dovute a motivi di razza, sesso, lingua, religione;

divieto di separare arbitrariamente i bambini dalle loro famiglie.

### **Esecuzioni arbitrarie, uccisioni sistematiche di civili**

I civili sono sottoposti ad esecuzioni o sono uccisi senza un giudizio finale emesso da una corte competente; si verificano esecuzioni sommarie di civili nei propri villaggi:

diritto internazionale umanitario:

divieto di commettere atti di violenza contro la vita e la persona, divieto di esecuzioni arbitrarie;

diritto internazionale dei diritti umani:

diritto alla vita, divieto di uccisioni arbitrarie;

divieto di infliggere gravi punizioni su gruppi nazionali, etnici o religiosi, con l'intento di eliminare il gruppo.

**Tortura, mutilazioni, violenza sessuale**

La popolazione civile è sottoposta a trattamenti inumani o degradanti, le donne e i bambini subiscono violenze sessuali, vengono praticate mutilazioni:

diritto internazionale umanitario:

divieto di infliggere trattamenti crudeli, inumani o degradanti o violenza sessuale;

diritto internazionale dei diritti umani:

divieto di tortura, di infliggere trattamenti crudeli, inumani o degradanti o violenza sessuale.

**Arresti e detenzioni arbitrarie, cattura di ostaggi**

I civili vengono arrestati o presi in ostaggio e sottoposti a detenzione prolungata senza procedimenti giudiziari:

diritto internazionale umanitario:

divieto di catturare ostaggi e di emettere sentenze arbitrarie;

diritto internazionale dei diritti umani:

divieto di arresti arbitrari e detenzione prolungata.

**Arruolamento forzato di bambini**

I bambini vengono sottratti **alle** proprie famiglie o dai campi di accoglienza e costretti a prendere parte **alle** ostilità:

diritto internazionale dei diritti umani:

i bambini di età inferiore ai 15 anni non dovrebbero prendere parte **alle** ostilità;

divieto di separare arbitrariamente i bambini dalle proprie famiglie.

**Trasformazione del personale umanitario in bersagli da colpire**

Il personale umanitario subisce intimidazioni, attacchi e violenze, o viene preso in ostaggio o sottoposto a detenzioni arbitrarie:

diritto internazionale umanitario:

divieto di commettere atti di violenza contro la vita e la persona, di infliggere trattamenti inumani e degradanti, di catturare ostaggi, ecc.;

diritto internazionale dei diritti umani:

divieto di tortura, arresti, detenzioni o esecuzioni arbitrarie, ecc.

**Il ruolo degli operatori umanitari nell'applicare i diritti umani in situazione d'emergenza**

I 30 articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani (per il testo vedi scheda 7, capitolo 3) enunciano una serie di principi che sono definiti in modo più preciso in altri strumenti giuridici internazionali, trattati e convenzioni.

L'attuazione dei diritti è garantita da una grande varietà di attori: lo Stato, la società civile nazionale, le organizzazioni intergovernative. E in situazioni di crisi, dall'azione degli attori umanitari. È in questo campo che gli operatori umanitari giocano un ruolo fondamentale: essi sono gli attori sul terreno dell'attuazione concreta dei diritti dei beneficiari e, tramite la loro creatività nella ricerca di soluzioni, contribuiscono a definire il contenuto delle norme nella loro traduzione pratica. Se le organizzazioni umanitarie hanno il dovere di rispettare i diritti garantiti **alle** vittime da numerosi strumenti giuridici pertinenti, esse hanno anche la possibilità di scegliere di rendere manifeste le violazioni dei diritti umani verificate nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli operatori umanitari, infatti, essendo presenti sul campo e a stretto contatto con comunità e persone beneficiarie dell'assistenza che possono essere state vittime di gravi violazioni dei diritti umani, si trovano spesso nella condizione, a volte casuale, di ascoltare e raccogliere testimonianze drammatiche.

L'articolo 3 ( *"Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona"* ) e l'articolo 25, comma 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani ( *"Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà"* ) sono espressi in maniera approfondita anche in altri trattati e convenzioni internazionali riguardanti la protezione dei diritti umani e sono realizzati sul campo da una grande varietà di attori, tra i quali gli operatori umanitari che ne fanno una traduzione concreta nella pratica quotidiana.

Gli attori umanitari devono verificare che le differenti decisioni prese dagli Stati, dalle organizzazioni internazionali e dai donatori siano compatibili con il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale dei rifugiati. I responsabili delle agenzie umanitarie possono vegliare affinché si faccia riferimento ai principi e diritti summenzionati in occasione delle diverse azioni di soccorso o di accordi operativi.

## Diritti umani e assistenza umanitaria

### Glossario

#### Alimentazione

Il diritto all'alimentazione è generalmente previsto nel diritto nazionale come obbligo alimentare tra i membri della famiglia. È presente, con dei contenuti diversi, in numerosi testi internazionali. In situazioni di conflitto, il diritto umanitario vieta l'utilizzo dell'arma alimentare e organizza i soccorsi alla popolazione civile. Esso vieta, tra l'altro:

- l'utilizzo della fame come strumento di guerra;
- la distruzione delle culture e dei beni essenziali alla sopravvivenza della popolazione;
- la sottrazione di beni essenziali alla sopravvivenza della popolazione. Il diritto umanitario inoltre impone:
- il libero passaggio dei rifornimenti nelle zone assediate, in particolare quelli destinati a donne, bambini e anziani;
- il libero passaggio degli aiuti alimentari quando la popolazione soffre di privazioni eccessive;
- la fornitura di alimenti sufficiente per le persone detenute o internate.

Non esiste alcuno strumento nazionale o internazionale che garantisca il "diritto all'acqua". In situazioni di conflitto le Convenzioni di Ginevra e i Protocolli aggiuntivi non menzionano specificatamente questo diritto. L'acqua viene inclusa, in termini generali, nel regime di alimentazione e di approvvigionamento. Essa gode, per questo, della protezione accordata dal diritto umanitario ai beni essenziali alla sopravvivenza della popolazione.

#### Assistenza imparziale

Assistenza fornita esclusivamente in funzione dei bisogni, senza considerazioni relative a razza, credo politico e religioso, nazionalità, sesso, età, incapacità fisica o mentale dei beneficiari.

#### Assistenza umanitaria

Realizzazione delle condizioni di base per rispondere ai bisogni delle persone, in termini di approvvigionamento di acqua, aiuti alimentari, fornitura di alloggi, servizi sanitari e cure mediche sufficienti.

#### Crimini contro l'umanità

In base allo Statuto della Corte penale internazionale, approvato nel 1998, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso intenzionalmente nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili:

- a) omicidio;
- b) sterminio;
- c) riduzione in schiavitù;
- d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- f) tortura;
- g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata ed altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
- h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale;
- i) sparizione forzata di persone;
- j) *apartheid*;
- k) altri atti inumani di analogo carattere, diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

#### Crimini di guerra

In base allo Statuto della Corte penale internazionale, per crimine di guerra s'intende uno dei seguenti atti, in particolar modo quando commesso come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala:

- a) gravi violazioni delle Quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti, posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle predette Convenzioni:
  - omicidio premeditato;

- tortura o maltrattamenti inumani, compresi gli esperimenti medici;
  - cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni al corpo o alla salute;
  - distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
  - costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
  - privare deliberatamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del diritto ad un equo e regolare processo;
  - deportazione, trasferimento o detenzione illegale di civili protetti;
  - cattura di ostaggi;
- b) altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati interna-zionali, quali:
- dirigere intenzionalmente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
  - dirigere intenzionalmente attacchi contro proprietà civili, cioè proprietà che non siano obiettivi militari;
  - dirigere intenzionalmente attacchi contro personale, installazioni materiali, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevista dal diritto inter-nazionale dei conflitti armati;
  - dirigere intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
  - attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;
  - uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;
  - fare uso improprio della bandiera bianca, delle bandiere o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;
  - effettuare il trasferimento, diretto od indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
  - dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
  - infliggere a coloro che si trovano in potere del nemico mutilazioni fisiche o sottoporli ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici né compiuti nel loro interesse, che cagionino la morte di tali persone o ne danneggino gravemente la salute;
  - uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;
  - dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
  - distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalla necessità della guerra;
  - dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;
  - costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;
  - saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
  - utilizzare veleno o armi velenose;
  - utilizzare gas asfissianti, tossici o simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;
  - utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano;
  - utilizzare, in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare danni non necessari o sofferenze inutili, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato, a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato annesso allo Statuto della Corte penale internazionale;
  - violare la dignità delle persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

- stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
  - utilizzare la presenza di civili o di altre persone protette per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;
  - dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità o mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
  - ridurre alla fame intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili, privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
  - reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
- c) in ipotesi di conflitto armato di carattere non internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle Quattro Convenzioni di Ginevra, vale a dire uno degli atti di seguito elencati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle forze armate che hanno depresso le armi e coloro i quali non sono in grado di combattere a causa di malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:
- commettere atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
  - violare la dignità personale, in particolare con trattamenti umilianti e degradanti;
  - prendere ostaggi;
  - emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, davanti ad un tribunale regolarmente costituito, che offra tutte le garanzie giuridiche generalmente riconosciute come indispensabili;
- d) altre violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, ovvero uno dei seguenti atti:
- dirigere intenzionalmente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
  - dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità o mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità col diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
  - dirigere intenzionalmente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevista dal diritto internazionale dei conflitti armati;
  - dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
  - saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
  - stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
  - reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
  - disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
  - uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
  - dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
  - infliggere a coloro che si trovano in potere del nemico mutilazioni fisiche o sottoporli ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici né compiuti nel loro interesse, che cagionino la morte di tali persone o ne danneggino gravemente la salute;
  - distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.

### Diritto internazionale pubblico

Il diritto internazionale può essere definito come il diritto (o ordinamento) della "comunità degli Stati". Tale complesso di norme si forma al di sopra dello Stato, scaturendo dalla cooperazione con gli altri Stati e lo Stato stesso con proprie norme, anche di rango costituzionale, s'impegna a rispettarlo (vedi ad esempio l'art. 10, 1° comma, della Costituzione italiana). Si dice pure che il diritto internazionale regola i "rapporti tra Stati": intendendo descrivere, con tale espres-

sione, solo un dato formale e precisamente il fatto che le norme inter-nazionali s'indirizzano in linea di massima agli Stati, creando cioè diritti ed obblighi per questi ultimi.

La caratteristica più rilevante del diritto internazionale odierno è che esso non regola solo materie attinenti a rapporti interstatali ma, pur indirizzandosi fondamentalmente agli Stati, tende a disciplinare materie attinenti a rapporti interindividuali, cioè a rapporti interni alle comunità statali. Simili rapporti interni erano un tempo di quasi esclusiva pertinenza dell'ordinamento statale, mentre il diritto internazionale si occupava prevalentemente di materie esterne come ad esempio immunità diplomatiche, alleanze, condotta della guerra, ecc.

Il diritto internazionale è detto anche *diritto internazionale pubblico* in contrapposizione al diritto internazionale privato. Non si tratta di due rami del medesimo ordinamento, ma di norme che appartengono ad ordinamenti totalmente diversi: quello della comunità degli Stati il primo, quello statale il secondo.

### **Diritto internazionale dei diritti umani**

Nel *diritto internazionale consuetudinario* non rinveniamo norme concernenti i diritti umani: infatti, siffatta categoria normativa è sempre stata codificata all'interno di ogni singola entità statale in quanto riguardante una di quelle sfere, come il trattamento dei sudditi prima, dei cittadini poi, appartenente al suo dominio riservato.

Diversa, invece, appare la situazione concernente il *diritto internazionale pattizio*: infatti, le flagranti violazioni commesse nel periodo della Seconda guerra mondiale e l'effetto delle stesse provocato nell'opinione pubblica internazionale hanno fatto emergere il problema in tutta la sua gravità. La comunità internazionale ha dato vita, dal 1945 in poi, a tutta una serie di convenzioni, dichiarazioni, patti per la tutela dei diritti umani. Sono così stati elaborati atti di grande rilievo, tra i quali la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 (una dichiarazione di principi non vincolante), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1959, la Convenzione inter-nazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965, i due Patti internazionali delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Convenzione americana sui diritti umani del 1969, la Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degra-danti del 1984, la Carta africana dei diritti umani e dei popoli del 1986 e la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.

### **Diritto internazionale umanitario**

Conosciuto anche come "diritto dei conflitti armati", è una branca molto vecchia del diritto internazionale che si è sviluppata progressi-vamente attraverso gli usi e consuetudini degli Stati nei conflitti armati ed attraverso le diverse convenzioni o trattati internazionali.

Il *diritto internazionale umanitario* si divide nel cosiddetto "diritto dell'Aia" e "diritto di Ginevra". Il primo è formato da diverse dichiara-zioni e convenzioni del 1899 e del 1907 che fissano le regole di condotta delle ostilità. Il secondo è costituito dalle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, elaborate e promosse dal Comitato internazionale della Croce Rossa, e dai Protocolli aggiuntivi del 1977, che stabiliscono

il trattamento che deve essere accordato alle diverse categorie di persone protette:

- Prima Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate di terra;
- Seconda Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate di mare;
- Terza Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
- Quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra.
- In particolare le Convenzioni stabiliscono:
  - chi può legittimamente compiere atti di violenza bellica;
  - quali mezzi e metodi di guerra sono vietati;
  - le persone, i beni ed i luoghi nei confronti dei quali non può essere esercitata la violenza bellica;
  - quale protezione debba essere assicurata alle vittime della violenza bellica;
  - in quale modo e con quale scopo i belligeranti possano stipulare convenzioni fra di loro;
  - le norme che regolano la condotta dei belligeranti verso i neutrali;
  - l'obbligo della diffusione del diritto di guerra;
  - l'obbligo di reprimere le violazioni delle norme del diritto di guerra.

L'opera della Croce Rossa si basa su sette Principi fondamentali, adottati nel 1965 a Vienna, nel corso della XX Conferenza internazionale dell'organizzazione

#### Umanità

La Croce Rossa si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli.

**Imparzialità**

La Croce Rossa non opera alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica. Essa interviene per lenire le umane sofferenze dando priorità ai casi più gravi.

**Neutralità**

Allo scopo di conservare la fiducia di tutti, la Croce Rossa si astiene dal partecipare alle ostilità ed alle controversie di ordine politico, razziale e religioso.

**Indipendenza**

La Croce Rossa è indipendente, ausiliaria dei pubblici poteri nelle loro attività umanitarie. È sottoposta alle leggi dei rispettivi paesi. Le Società nazionali devono, nondimeno, conservare un'autonomia che permetta loro di agire sempre sulla base dei principi della Croce Rossa.

**Volontariato**

La Croce Rossa è un'istituzione di soccorso volontaria e disinteressata.

**Unità**

In uno stesso paese non vi può essere che una sola Società della Croce Rossa aperta a tutti e competente ad estendere la sua azione umanitaria all'interno del territorio.

**Universalità**

La Croce Rossa è un'istituzione universale in seno alla quale tutte le Società nazionali hanno diritti uguali e il dovere di aiutarsi reciprocamente.

**Diritto dei rifugiati**

Il rifugiato è una persona che, a causa di un fondato timore di persecuzione, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica, si trova al di fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può, oppure, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese (Convenzione sullo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951).

Diritti dei rifugiati e principi regolatori di base sono i seguenti:

- il principio di *non-refoulement* (non respingimento): prevede il divieto di espulsione o ritorno forzato nel proprio paese delle persone che hanno lo status di rifugiato e il diritto a non essere rimpatriato con la forza (art. 33 della Convenzione, divenuto norma di diritto internazionale consuetudinario);
- il diritto ad un esame individuale ed attento della domanda di asilo;
- il godimento di tutti i diritti umani fondamentali nel paese d'asilo;
- diritti civili (libertà e sicurezza della persona, libertà di espressione, libertà di religione, ecc.);
- diritto di non discriminazione;
- diritti economici, sociali e culturali (diritto al lavoro, all'istruzione, ad un adeguato standard di vita);
- il diritto al rimpatrio volontario, che deve avvenire in condizioni di sicurezza e dignità.

**Genocidio**

Secondo la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, approvata a New York il 9 dicembre 1948 e lo Statuto della Corte penale internazionale, per genocidio s'intende ciascuno dei seguenti atti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso e precisamente:

- uccisione dei membri del gruppo;
- inflizione di gravi danni all'attività fisica o mentale di membri del gruppo;
- sotmissione deliberata del gruppo a condizioni di vita miranti a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- misure tese a impedire nascite all'interno del gruppo;
- trasferimento forzato di bambini da un gruppo ad un altro.

**Impunità**

Il termine impunità si riferisce all'assenza di un'effettiva punizione o sanzione di una violazione di una regola o norma stabilita. L'impunità può dipendere da una disfunzione o dall'assenza di un apparato giudiziario. Nel diritto internazionale, l'impunità deriva essenzialmente dall'assenza di un apparato giudiziario di tipo sanzionatorio *super partes* idoneo a giudicare le violazioni del diritto internazionale. Attualmente, infatti, sono i tribunali nazionali che si assumono l'incarico di perseguire e sanzionare penalmente i crimini commessi o all'interno del proprio territorio o a

carico di un cittadino di stessa nazionalità. In base allo Statuto della Corte penale internazionale, questa eserciterà la propria competenza limitatamente ai crimini più gravi e ciò costituisce motivo di allarme per l'intera comunità internazionale.

### **Principio umanitario**

Prevenzione e riduzione della sofferenza; protezione della vita e della salute; rispetto della dignità umana.

### **Protezione**

Questo concetto significa riconoscere che gli individui hanno dei diritti e che le istituzioni che esercitano la loro autorità su di essi hanno dei doveri. Significa proteggere l'esistenza legale e biologica delle persone. La protezione comprende tutte le misure concrete perché le persone in pericolo possano beneficiare dei diritti e dell'assistenza previste dalle norme internazionali. In ogni circostanza, l'assistenza deve fondarsi sui diritti previsti nell'interesse della persona protetta e difenderli in modo concreto. In mancanza di questo, le azioni di assistenza possono contribuire ad indebolire il quadro della protezione giuridica internazionale prevista nell'interesse delle persone in pericolo.

Nelle situazioni di conflitto, le organizzazioni umanitarie non devono mai separare assistenza e protezione. Esse devono rispettare i diritti riconosciuti dal diritto umanitario alle vittime e rendere conto delle violazioni riscontrate nell'esercizio della propria missione. La protezione degli individui si situa nel punto d'incontro tra i diritti individuali e le restrizioni dovute a motivi di sicurezza e ordine pubblico. Per questo motivo, lo status giuridico nazionale degli individui è rafforzato da elementi di diritto internazionale che attribuiscono loro diritti specifici in situazioni di emergenza e conflitto. È pericoloso confondere protezione e sicurezza fisica. Solo le istituzioni che dispongono dell'utilizzo della forza pubblica possono assicurare la sicurezza degli individui.

Il diritto internazionale umanitario autorizza e regola le azioni concrete di assistenza nell'interesse delle persone protette, sviluppate dal Comitato internazionale della Croce Rossa o dalle organizzazioni umanitarie imparziali. Le parti in conflitto sono tuttavia sempre responsabili delle popolazioni protette. Esse non sono autorizzate ad interrompere le operazioni di soccorso e non possono limitarsi ad usufruire di queste iniziative esterne per garantire la sopravvivenza delle popolazioni sotto il loro controllo. Le azioni di assistenza rientrano nel quadro generale della responsabilità nei confronti della popolazione.

Le organizzazioni umanitarie devono conoscere e garantire la parte di responsabilità di loro competenza, ma devono anche richiamare le autorità politiche e militari nazionali alle proprie responsabilità.

### **Ratifica**

Il procedimento normale di formazione di un accordo si chiude con la firma da parte dei plenipotenziari, i quali, di solito, sono organi (o comunque agiscono su mandato) del potere esecutivo. La firma non comporta alcun vincolo per gli Stati: essa ha fini di autenticazione del testo che è così predisposto in forma definitiva e potrà, quindi, subire nuove modifiche solo in seguito all'apertura di nuovi negoziati. La manifestazione di volontà con cui lo Stato s'impegna, si ha invece con la fase successiva della ratifica. La competenza a ratificare è disciplinata da ogni singolo Stato con proprie norme costituzionali. Essa rientra nelle attribuzioni del Capo dello Stato, ma la competenza di quest'organo concorre sia con quella del potere esecutivo (salva l'ipotesi che il Capo dello Stato sia anche Capo del Governo) sia, per ampie categorie di trattati, quali ad esempio i trattati di natura politica o modificativi di leggi, con quella degli organi legislativi. Per quanto concerne l'ordinamento italiano, l'art. 87, comma 8, della Costituzione dispone che il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere: questa, in base all'art. 80, è necessaria e va data con legge, quando si tratti di trattati che hanno natura politica, o prevedono regolamenti giudiziari, o comportano variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze o modifiche di leggi. Le due norme vanno poi combinate con l'art. 89 secondo cui "nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità". È, infine, opinione comune che la ratifica rientri tra quegli atti che il Presidente della Repubblica non possa rifiutarsi di sottoscrivere una volta intervenuta la delibera governativa, ma di cui possa soltanto sollecitare il riesame prima della sottoscrizione, il che dimostra che in Italia il potere di ratifica è, quanto al contenuto, nelle mani dell'esecutivo e, per le categorie sopra menzionate, insieme del potere esecutivo e di quello legislativo.

### **Responsabilizzazione**

È la responsabilità di dimostrare alle persone coinvolte, in primo luogo alle vittime, che l'assistenza umanitaria viene garantita nel rispetto delle norme stabilite.

### **Sfollati**

Gli sfollati interni (indicati anche con l'acronimo Idp, *internally displaced persons*) sono persone che sono state costrette a lasciare le loro case a seguito di un conflitto armato, di situazioni di violenza diffusa, violazioni di diritti umani o disastri naturali, rimanendo all'interno dei confini del proprio paese. Gli Idp sono privi di uno status giuridico specifico. Nel 1998 la Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite ha elaborato dei Principi guida sull'esodo interno, che indicano un sistema di protezione basato su norme di diritto internazionale umanitario, dei diritti umani e di diritto interno già esistenti.

Essi delineano una triplice protezione:

- protezione dallo sfollamento:
- divieto di sfollamento se basato su pratiche di *apartheid*, pulizia etnica o altre pratiche mirate ad alterare la composizione religiosa, etnica, linguistica, ecc. della popolazione;
- protezione durante lo sfollamento:
- divieto di trattamento inumano, crudele e degradante;
- divieto di rientro forzato in zone a rischio;
- rapida riunione di famiglie separate;
- diritto di ricevere documenti di identità in nome del principio del rico-noscimento della persona di fronte alla legge;
- garanzia di una speciale attenzione verso i gruppi vulnerabili, donne e bambini;
- diritto di ricevere assistenza umanitaria:
- divieto di utilizzare la riduzione alla fame come mezzo di guerra;
- diritto di fare ritorno a casa in condizioni di sicurezza e dignità;
- diritto di sistemarsi in qualsiasi parte del paese;
- diritto alla tutela delle proprietà e dei beni lasciati.

### **Sviluppo umano sostenibile**

Consiste nel migliorare la qualità della vita delle persone senza danneggiare le risorse della terra. Comprende anche il concetto di equità, cioè il superamento della disparità fra paesi ricchi e paesi poveri.

Gli indicatori di uno sviluppo umano sostenibile sono:

- la partecipazione diretta e attiva delle comunità locali;
- l'auto-organizzazione;
- l'autonomia delle comunità;
- la democrazia;
- la riduzione della povertà e della discriminazione sociale;
- le pari opportunità tra uomini e donne.

*Linee guida: come raccogliere la testimonianza di una vittima di violazioni dei diritti umani*

### **Premessa**

Gli operatori umanitari, essendo presenti sul campo e a stretto contatto con comunità e individui traumatizzati in seguito al verificarsi di gravi violazioni dei diritti umani, si trovano spesso nella condizione, a volte casuale, di ascoltare e raccogliere testimonianze drammatiche. Il nostro obiettivo è quello di fornire delle linee guida che permettano agli operatori umanitari di affrontare queste circostanze nel modo più corretto, attraverso l'utilizzo di determinati parametri. Non essendo, il più delle volte, gli operatori umanitari specializzati nel supporto psicologico, si consiglia:

- in caso di contatto con persone seriamente traumatizzate e affette da disturbi, indirizzare le vittime ad un'apposita e specifica struttura di sostegno psicologico, che dovrà essere predisposta già nella fase della progettazione dell'intervento;
- in caso di raccolta di testimonianze spontanee, seguire appositi parametri e regole di condotta.

### **Regole fondamentali per raccogliere in modo adeguato una testimonianza**

Gli operatori umanitari sono spesso "scelti" spontaneamente dalle vittime per essere resi partecipi delle violenze o dei traumi subiti. In questi casi è opportuno seguire regole basilari:

Approccio nei confronti della comunità:

- informare l'insieme della comunità traumatizzata sull'andamento del campo e sui successivi eventi, in particolare su tempi di completamento delle strutture e dell'allestimento del campo, di fornitura e distribuzione degli aiuti e di realizzazione dei bisogni materiali degli ospiti del campo;
- coinvolgere le vittime nelle decisioni e nell'organizzazione.

Sicurezza:

- creare un ambiente che sia "emotivamente" sicuro per la vittima, soprattutto rispetto al contatto personale: questo è un prerequisito fondamentale perché essa riesca a ricostruire e raccontare gli eventi dolorosi, realizzando che l'esperienza traumatica è ormai finita;
- non lasciare che i rumori e gli elementi di disturbo del campo sonoro e visivo distruggano la sua attenzione;
- garantire la confidenzialità, grazie a un ambiente tranquillo e sicuro da interferenze.

Controllo:

- rispettare i desideri della vittima e assicurarla che è lei a mantenere il controllo della situazione;
- non imporle di fare niente che non voglia e permetterle di interrompere il racconto in qualsiasi momento;
- lasciare emergere i sentimenti nascosti e le emozioni repressi, ad esempio la rabbia e l'aggressività generate dall'essersi sentita priva di aiuto.

Partecipazione:

- informare la vittima su qualsiasi azione o movimento si sta per compiere: annunciare qualsiasi atto successivo può contribuire a ristabilire la sua fiducia nel comportamento umano.

Contatto fisico:

- ricordare che il contatto fisico con le vittime è molto intimo;
- non utilizzare mai gesti fisici per colmare l'incapacità di dire o fare qualcosa;
- se uomo, non toccare mai una donna e non avvicinarsi mai troppo a lei mentre sta parlando.

Empatia:

- cercare di comprendere i sentimenti e i pensieri della vittima;
- farle vedere che state capendo e seguendo il suo racconto;
- mostrare attenzione, sedendosi di fronte e guardandola negli occhi;
- spiegare che i suoi sintomi e le sue sensazioni sono normali reazioni ad un'esperienza traumatica.

Onestà:

- prestare attenzione ai propri sentimenti;
- ricordare che se non si capisce o non si accetta una vittima, questa se ne renderà conto;
- sentirsi libero di fare domande se si è confusi o se qualcosa è poco chiaro;
- cercare di essere trasparente.

Conclusione della seduta:

- prima di concludere, informare la vittima che l'incontro sta per terminare chiedendole, ad esempio, se si sente bene, cosa ne pensa di tornare agli alloggi, ecc;
- alla fine del racconto, cercare di riportarla alla realtà con voce calma e rassicurante e, prima che si allontanano, assicurarsi che sia tranquilla e cosciente.

Un approccio specifico deve essere utilizzato nel raccogliere la testimonianza di:

Bambini:

- tener presente che lo stato mentale del bambino riflette spesso quello degli adulti, e in particolare di quelli che lo circondano e si prendono cura di lui;
- essere calmo e rassicurante;
- essere chiaro, utilizzando e ripetendo spesso espressioni semplici;
- descrivere tutto ciò che si fa e si sta per fare;
- prestare attenzione allo stato fisico del bambino e indirizzarlo verso servizi sanitari specifici, qualora necessario;
- cercare di stabilizzare la sua realtà confermando ciò che è reale;
- considerare le sue reazioni e i suoi sentimenti;
- ascoltarlo con attenzione;
- non pensare che egli debba dimenticare tutto.

Vittime di stupro:

- trattare le informazioni in modo discreto e confidenziale, considerando tutte le specifiche questioni etiche, morali e religiose che possono essere implicate nella sessualità e nell'abuso sessuale;
- ove possibile, lavorare in team con donne della stessa cultura;
- non porre mai questioni dirette, ma domande discrete e indirette;
- non prendere appunti e non chiedere nomi;
- in caso di malattie trasmesse sessualmente o gravidanze, indirizzare la vittima a un centro medico;
- mostrarle il proprio sostegno e la massima comprensione e non emettere mai un giudizio morale;
- permetterle di parlare quando sente di potersi fidare;

- spiegarle che lo stupro non è un atto sessuale bensì un atto di violenza di cui non porta alcuna responsabilità.

Gli operatori umanitari dovrebbero sempre fare riferimento alle linee guida delle organizzazioni di appartenenza relative alle modalità di gestione delle informazioni relative a violazioni ed abusi dei diritti umani.

### **Consigli per l'operatore che ha raccolto una testimonianza**

Affrontare lo stress e i propri sentimenti:

- prendere cura di se stessi e non superare i propri limiti;
- prendere tempo per pensare e affrontare lo stress;
- cercare di fare qualcosa che faccia stare bene;
- scrivere o parlare con una persona fidata dei propri sentimenti e delle proprie preoccupazioni;
- prestare attenzione ai propri sentimenti e al proprio stato d'animo, anche attraverso le reazioni del corpo e lo stato fisico.

Debriefing:

Per aiutare un collega che chiede assistenza, chiedergli di descrivere:

- i fatti;
- i pensieri;
- le emozioni;
- i sintomi.

Parlare con la vittima di un trauma è una grande sfida per tutti. È necessario assicurarsi di essere preparati ad affrontare la situazione e di essere emotivamente pronti a sostenerne le conseguenze. C'è bisogno del giusto approccio, di una guida, di sostegno e di supervisione.

### **Siti per saperne di più**

<http://www.un.org/rights/>

sezione del sito dell'Onu dedicata ai diritti umani

[www.commissioner.coe.int](http://www.commissioner.coe.int)

sito dell'ufficio della Commissione per i Diritti Umani, agenzia indipendente prevista all'interno del Consiglio d'Europa

[www.amnesty.it](http://www.amnesty.it)

sito della Sezione italiana di Amnesty International, movimento internazionale per la difesa dei diritti umani

[www.studiperlapace.it](http://www.studiperlapace.it)

sito del centro di ricerca Studi per la Pace nato in Italia nel 1999 per analizzare e diffondere conoscenze documentate del diritto internazionale dei conflitti e dei diritti umani

<http://www.cepadu.unipd.it/centro.htm>

sito del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui Diritti della persona e dei Popoli dell'Università di Padova

<http://www.grisnet.it/filb/>

sito della Fondazione Internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli

[www.laneta.apc.org/cdhbcasas](http://www.laneta.apc.org/cdhbcasas)

sito del Centro messicano per i diritti umani intitolato a Bartolomeo de Las Casas

[www.uniurb.it/Dirumani/home.htm](http://www.uniurb.it/Dirumani/home.htm)

sportello dei diritti umani dell'Università di Urbino (in italiano)

[www.iidh.ed.cr/](http://www.iidh.ed.cr/)

sito dell'Istituto Interamericano di Diritti umani

[www1.umn.edu/humanrts/](http://www1.umn.edu/humanrts/)

portale sui diritti umani con ricca biblioteca di documenti on-line, a cura dell'Università del Minnesota

<http://www.humanrights-it.org/index.html>

sito dedicato in particolare alla conoscenza delle violazioni dei diritti fondamentali in Africa e in America (in italiano)

[www.law-lib.utoronto.ca/Diana/](http://www.law-lib.utoronto.ca/Diana/)

indice ragionato delle risorse sui diritti umani delle donne a cura dell'Università di Toronto

[www.derechos.org/nizkor/](http://www.derechos.org/nizkor/)

sito di Equipo Nizkor, organizzazione sudamericana per la tutela dei diritti umani

<http://www.hrw.org/>

sito dell'associazione Human Rights Watch che si dedica alla protezione dei diritti umani in tutto il mondo.

## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I DIRITTI UMANI NELLA BIBBIA</b><br><i>Armando Rizzi</i>  | <b>3</b>  |
| <b>LA DICHIARAZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’UOMO</b><br><i>A. Messineo S.J.</i>  | <b>7</b>  |
| <b>DALLA <i>PACEM IN TERRIS</i></b>  | <b>12</b> |
| <b>DALLA <i>GAUDIUM ET SPES</i></b>  | <b>15</b> |
| <b>LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO VIA VERSO LA PACE</b><br><i>Paolo VI, messaggio Giornata della Pace 1969</i>                      | <b>24</b> |
| <b>VERSO UNA CONCEZIONE “COMUNE” DEI DIRITTI UMANI</b><br><i>Giovanni Paolo II</i>   | <b>26</b> |
| <b>NEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI IL SEGRETO DELLA PACE VERA</b><br><i>Giovanni Paolo II, messaggio Giornata della Pace 1999</i>         | <b>28</b> |
| <b>LA CHIESA E I DIRITTI</b><br><i>card. F. Nguyen Van Thuan</i>   | <b>33</b> |
| <b>RESPONSABILITÀ E GRAZIA. LA DIGNITÀ PERSONALE E I DIRITTI UMANI NELL’INSEGNAMENTO DELLA CHIESA</b><br><i>Card. Dionigi Tettamanzi</i> | <b>34</b> |
| <b>L’UNIVERSALITÀ E L’INDIVISIBILITÀ DEI DIRITTI DELL’UOMO NELL’INSEGNAMENTO SOCIALE DELLA CHIESA</b><br><i>G. Filibeck S.J.</i>         | <b>38</b> |
| <b>I 50 ANNI DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO</b><br><i>H. Delétraz S.J.</i>   | <b>43</b> |
| <b>CONSENSO ETICO TRA CULTURE</b><br><i>P.C. Bori</i>  | <b>50</b> |

## I DIRITTI UMANI NELLA BIBBIA

di Armido Rizzi

(...) Come ogni testo religioso, la Bibbia parla un linguaggio in cui si è depositato un livello di significato che pretende di essere l'orizzonte del senso. Così che è improprio cercarle una fondazione argomentativa; l'argomentazione ne viene sollecitata a modo di ripresa riflessiva: non alle spalle della sua parola ma dentro di essa, affidandosi alla sua capacità di generare conoscenza. La Bibbia parla con narrazioni, profezie, preghiere, legislazioni; e, in ognuno di questi generi letterari, è il simbolo a disegnare linguisticamente il senso della realtà che vi viene annunciato. Perciò l'intelligenza del mondo biblico passa attraverso l'interpretazione del simbolo nelle sue articolazioni: narrativa, profetica, orante, legislativa.

Questo vale anche dei diritti dell'uomo. Chi cercasse nella Bibbia uno svolgimento di questo tema affidandosi a una ricerca lessicale, otterrebbe un ben magro risultato. Troverebbe certamente qualche termine che può essere tradotto con «diritto»; ma questo diritto è altra cosa dai diritti individuali, è la legge come insieme delle relazioni comunitarie; più specificamente - e in riferimento a *shapat*, la radice di più ampio uso - è «un'azione attraverso la quale viene ristabilito l'ordine di una comunità (di diritto) che era stato turbato»<sup>1</sup>.

Eppure la Bibbia parla da capo a fondo dei diritti umani; e (...) si differenzia dalla nozione a noi familiare non solo per la modalità espressiva ma perché nutre e veicola una concezione che, messa a confronto con la moderna, presenta non meno dissonanze di quanto vi appaiano assonanze.

Mi limito ad alcuni colpi di sonda.

**Un storia archetipica: Caino e Abele (Genesi 4)**

La vicenda di Caino e Abele ha particolare importanza perché non è un singolo fatto storico ma un racconto archetipico: ci dice che nella storia umana la violenza è da sempre presente e tuttavia non è strutturale ma nasce da libere decisioni - consentimento a cattive mozioni - e trova nella giustizia e misericordia di Dio il suo antidoto.

Quando Caino uccide Abele, la storia del loro conflitto sembra conclusa, sepolta come il cadavere del fratello. E invece proprio da quella terra dove egli è sepolto spunta una seconda storia: Caino s'è illuso di liberarsi dal fratello uccidendolo, mentre l'ha trasformato nel proprio implacabile accusatore: «La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo» (*Gen 4, 10*). Un incubo da dissipare con una cinica autoanalisi? Per il racconto biblico quell'incubo è Dio stesso, il suo «orecchio» che ha udito il grido del sangue, la sua voce che ora ne chiede conto a Caino. Senza quell'orecchio,

<sup>1</sup> E. Jenni-C. Westermann, *Dizionario teologico dell'Antico Testamento*, volume secondo, Marietti, Casale Monferrato 1982, p.903 (la voce è di G. Liedke).

la partita sarebbe chiusa in termini di rapporti di forza o di astuzia: il forte e il furbo vincono, il debole e l'ingenuo soccombono<sup>2</sup>. A meno che non vi sia, a riaprirli, un «vendicatore del sangue» più forte o più astuto dell'omicida<sup>3</sup>.

Ma l'orecchio di Dio che coglie il grido muto della vittima trasforma l'orizzonte della relazione: il debole non è materia inerte disponibile all'intervento del forte; la dimensione della forza o dell'astuzia, o di qualunque altra attitudine umana (potrebbe anche essere il plagio o la seduzione) viene attraversata da quella della giustizia: ciò che hai fatto è ingiusto. E la giustizia è una forza di diversa e paradossale qualità, che sta dalla parte del debole, e una sapienza che demistifica l'astuzia, è una luce che fa apparire la vittima per ciò che più veramente è: protetta da Dio, che ne è il guardiano» fedele e infallibile<sup>4</sup>.

Protezione vana, si dirà, visto che non giunge a tempo per salvare Abele. Ma essa giunge a tempo per ottenere il riconoscimento della propria colpa da parte di Caino: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? [...] Mi dovrò nascondere lontano da te, sarò ramingo e fuggiasco sulla terra» (v. 13). Non solo: in maniera inattesa, ora che Caino è la possibile vittima della vendetta, la protezione divina si posa su di lui: il segno che Dio gli impone non è di maledizione ma di difesa dalla vendetta da parte di terzi; esso vuol dire: la vita di Caino appartiene a me, non toccarla.

Il racconto vuol dunque annunciare, in forma di storia delle origini, la costante di Dio nel rapporto con gli esseri umani, quella che si potrebbe chiamare la sua essenza operativa: egli è sempre dalla parte del debole, difende la sua causa: prima come protettore e poi come accusatore e infine anche come protettore del colpevole accusato.

Quelli che noi chiamiamo diritti umani la Bibbia chiama orecchio di Dio che ascolta il grido della vittima, bocca di Dio che convoca l'aggressore, mano di Dio che traccia il segno di proprietà per sottrarlo alla vendetta. Sono i diritti di Dio come signore della vita umana che, avvolgendo questa vita, ne diventano difesa e custodia, diventano il diritto a non essere negata e ad essere promossa.

**Un testo legislativo: il diritto del debole (Deuteronomio 24)**

<sup>2</sup> Perciò quando nella Bibbia lo «stolto» (cioè il furbo smascherato) dice: «Dio non c'è», non si tratta di una affermazione teorica sulla inesistenza di Dio ma di una dichiarazione pratico-esistenziale sul suo disinteresse per le faccende umane.

<sup>3</sup> Il «vendicatore del sangue» è un parente della vittima cui la comunità affida il compito di «fare giustizia» all'offesa mortale ricevuta nella persona dell'ucciso.

<sup>4</sup> In contrappunto alla risposta evasiva di Caino: «Sono forse 9 guardiani di mio fratello?» (v. 9).

«Non lederai il diritto dello straniero e dell'orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova, ma ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore tuo Dio; perciò ti comando di fare questa cosa. Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimenticato qualche mazzetto, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova, perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornerai indietro a ripassare i carni: saranno per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare: sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto; perciò ti comando di fare questa casa» (Deut 24, 17-22).

Il valore e la grazia di questo testo è che vi sono condensati motivi ricorrenti in molte pagine dei codici legislativi di Israele. Il più forte è il richiamo - che ricorre due volte in pochi versetti - all'esperienza della schiavitù in Egitto e della liberazione. Un richiamo dove la memoria («ti ricorderai...»: vv. 17 e 24), aldilà di ogni funzione psicologica (del genere: non maltrattare lo straniero, tu che hai provato cosa vuol dire essere stranieri, senza diritti), assume il compito teologico di coniugare il comandamento divino attuale con l'intervento divino del passato: ti ho liberato, perciò ti prescrive di fare altrettanto. La signoria di YHWH su Israele basterebbe a motivare la richiesta di un'obbedienza senza riserve alla sua parola («Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore...»: Deut 6, 4ss.); ma il ricordo delle sue gesta liberatrici duplica l'obbedienza al comandamento con l'onore della imitazione della divina liberalità: *servire Deo regnare est*, perché è riprodurre la sua regale iniziativa.

Di questa iniziativa sono oggi (nell'«oggi» che suona ripetutamente nel Deuteronomio) destinatari e fruitori «lo straniero, l'orfano e la vedova», cioè le categorie più deboli all'interno del corpo sociale; mentre l'israelita in posizione forte (il maschio adulto e libero) è destinatario del comandamento di mantenerla viva. Adottando la terminologia diventata familiare: colui a cui Dio rivolge la sua parola viene costituito soggetto di dovere: di quel dovere fondamentale che è l'aiuto ai deboli; mentre costoro sono, di conseguenza, costituiti come soggetti di diritti: del diritto di ricevere aiuto e di essere promossi nella loro elementare umanità (Potremmo dire: il dovere viene affermato *in recto*, il diritto *in obliquo*).

Elementare umanità significa che a essere investiti dell'intenzionalità dei diritti sono i bisogni di base, che attengono alla sussistenza, e che, sul versante dei doveri, toccano il principio della proprietà. La cosa è detta con forza e bellezza nella triplice ripetizione della raccolta dei beni agricoli: il grano, l'olio, il vino, cioè la ricchezza della natura e della cultura mediterranee. Così natura e cultura vengono avvolte in quel livello di significato ulteriore e definitivo che è l'etica della condivisione come *imitatio Dei*<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> A proposito dei beni mediterranei, la loro condivisione a favore dei più bisognosi è il

### **Gli «occhi di Dio»: un simbolo antropomorfo**

Presente in tutti i generi della scrittura biblica, il simbolo degli occhi di Dio è particolarmente fitto nella preghiera di Israele, nel libro dei salmi. Essi vi svolgono due funzioni diverse e, a prima vista, reciprocamente autonome: sono fonte di giudizio, cui nessuno può sfuggire, e sorgente di vita, da cui nessuno è escluso. Da un lato: «Signore, tu mi scruti e mi conosci..., penetri da lontano i miei pensieri... nemmeno le tenebre per te sono oscure» (Sal 139, 1-4; Cf. Sal 11, 4-5; 18, 25; 51, 6; ecc.); dall'altro: «Il Signore nostro Dio si china a guardare sulla terra: solleva l'indigente dalla polvere» (Sal 113, 5-6; cf., Sal 13, 2; 33, 18; ecc.).

Ma, osservati con attenzione, questi due occhi non muovono in direzioni diverse e integrative; essi si intrecciano posandosi su quella elementare situazione umana che è la relazione: l'occhio che giudica è rivolto a ognuno in quanto soggetto agente, l'occhio provvido vigila su ognuno in quanto soggetto paziente. L'incrociarsi degli occhi divini sulle relazioni umane vuol dire questo: Dio ti chiede conto del male che fai al fratello o del bene che gli neghi, così come chiede conto a lui del male che fa a te o del bene che ti nega. «Dio che fai giustizia, Signore / Dio che fai giustizia, mostrati! / Alzati, giudice della terra / rendi la ricompensa ai superbi. / Uccidono la vedova e il forestiero / danno la morte agli orfani. / Dicono: il Signore non vede / il Dio di Giacobbe non se ne cura. / Chi ha plasmato l'occhio forse non guarda?» (Sal 94, 1-2, 6-7, 9; Cf. 53, 3, 5; 68, 21s.; ecc.).

Non illuderti, come Caino o come lo «stolto», di poter sfuggire allo sguardo divino giudice quando sei in condizione di poter disporre della vita altrui (dei suoi beni o del suo buon nome o del suo bisogno di affetto e di protezione); non disperare di essere seguito dalla sguardo divino sollecito e provvido quando hai bisogno di difesa, di soccorso o di riconoscimento.

---

compimento dell'atto con cui il Dio creatore fa crescere «il vino elle allieta il cuore dell'uomo,/l'olio che fa brillare il suo volto,/il pane che sostiene il suo vigore» (Sal 104, v 15).

Dovrebbe essere chiaro che, in quanto codice legislativo, il Deuteronomio deve piegare la sua prospettiva *utopica* della centralità delle categorie deboli coniugandola con il *realismo* delle situazioni e delle possibilità concrete. Un esempio eloquente ne è il cap.15: «Non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi» (v.4); «se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia nel bisogno» (v.7); «poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese» (v.11). Per una presentazione della legislazione biblica in chiave di diritto comparato: Nicola Jaeger, *Il diritto nella Bibbia, Giustizia individuale e sociale nell'Antico e nel Nuovo Testamento*, Pro Civitate Christiana, Assisi 1960.

### Una visione escatologica: il giudizio universale (Matteo 25)

Il testo notissimo del giudizio finale e del ruolo che vi sarà svolto da Gesù può essere detto «escatologico» in duplice accezione. Anzitutto: l'ultimalità cronologica della fine dei tempi è metafora dell'ultimalità sostanziale del fine dell'essere umano, della sua verità esistenziale; ma ancora: la fine dei tempi aggiunge alla dimensione di verità quella di efficacia: il giudizio divino, rimasto finora sospeso nell'ordine delle dichiarazioni di principio, passa ora all'esecuzione effettiva: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno... Lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno...»).

La coscienza di Israele ha maturato, negli ultimi secoli avanti Cristo, la convinzione che la storia umana non è il luogo esecutivo della giustizia divina ma il tempo (l'«eone») della sua pazienza; perciò, da parte umana, il tempo della semina e dell'attesa. L'occhio di Dio continua a scrutare l'agire dell'uomo e a formulare il giudizio di verità, ma il suo braccio non interviene per far trionfare questa verità. L'intervento è rinviato all'altro «eone», dove «la giustizia sarà mondo e il mondo giustizia» (Beauchamp), dove l'ideale diverrà realtà e il reale sarà a misura dell'ideale.

La comunità cristiana investe ambedue i momenti di valenza cristologica: allora Gesù sarà giudice glorioso e re, ma già ora è presenza nascosta. E il giudizio di allora non sarà che lo svelarsi di questa presenza: criterio del giudizio finale sarà infatti il comportamento adottato verso gli ultimi, perché la loro apparente insignificanza è l'involucro dello Sconosciuto decisivo. Ci si può chiedere se la presenza cristologica nei «piccoli» (vv. 40.45) aggiunga qualcosa a quella dignità che è loro conferita dallo sguardo di Dio che li protegge. Credo che rispondere appellandosi all'Incarnazione sia legittimo soltanto se non si intende questa in chiave metafisica (unione ipostatica delle due nature - divina e umana - nella persona del Verbo) ma la si mantiene dentro quello spazio assiologico che lo sguardo divino instaura. Allora l'Incarnazione è la presenza ormai indefettibile di questo sguardo, perché in Gesù «tutte le promesse di Dio sono diventate «sì»» (1 Cor 1,20), e dunque anche la promessa di essere per sempre presente a tutti coloro che sono segnati dalla pena di vivere. L'immanenza di Gesù negli ultimi non può essere giocata contro la trascendenza dello sguardo di Dio; ne è, invece, l'ancoraggio irrevocabile alla carne indigente: quello sguardo ti fissa ormai da dentro le ferite dell'umanità, coniugando debolezza e potenza, diventando implorazione senza nulla perdere della forza imperativa, e restando assolutezza dell'imperativo ma calata dentro la fragilità del bisogno<sup>6</sup>. Così che la

presa dello sguardo divino giudicante sul soggetto umano agente non è più soltanto risveglio della coscienza etica nella sua perentorietà ma, in quanto implorazione - gridata o muta -, sollecitazione affettiva della compassione, della tenerezza ferita dalle ferite della carne sofferente.

### Diritti e doveri: portare a compimento la modernità capovolgendola

Il linguaggio della Bibbia per parlare dei diritti umani non è quello della concezione moderna: la Bibbia parla dell'uomo parlando di Dio, parla di doveri e diritti umani parlando di occhi e di orecchio (e di bocca e di braccio) di Dio. È stata questa l'osservazione preliminare alla nostra ricerca. Ma pur nella sua brevità - tra l'assaggio e l'allusione - questa ha evidenziato che la differenza tra Bibbia e modernità non è soltanto di linguaggio (simbolico-religioso l'uno, razionale-secolarizzato l'altro), è di sostanza. Se la visione dei diritti umani ha in comune, nei due casi, il riconoscimento dell'individuo come fine-in-sé, ben diversa ne è la configurazione. Da un lato questo fine-in-sé si determina come fine-di-sé, come un trovare ognuno nella propria realizzazione l'originaria destinazione e definizione dell'umano. L'individuo moderno, attestatosi come soggettività e come libertà, è autoreferenziale, è il circolo chiuso della cura-di-sé, dove l'altro è presente come limite e la responsabilità nei suoi confronti si riduce al non-nuocere (vedi l'art. 4 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789), al non invadere il campo della sua simmetrica autoreferenzialità. Concretamente, questo ha significato difesa e affermazione del «potere», di quell'elementare potere che è la capacità di progettare e di agire, di realizzare e di realizzarsi, a partire dall'ambito dell'economia. E malgrado i successivi allargamenti e le sempre più estese inclusioni (diritti dei lavoratori, delle donne, dei bambini, dei neri, dei malati...), ne restano di fatto ampiamente esclusi i più deboli, come testimoniano le disumane condizioni di esistenza di buona parte dell'umanità.

Nella visione biblica la libertà non è lo spazio dei diritti ma dei doveri: della responsabilità, della cura dell'altro, dell'accoglienza, della condivisione; mentre lo spazio dei diritti è il bisogno, è la povertà di ogni genere che attende di essere accolta e curata. Nell'ottica biblica i diritti sono tanto più profondi e intensi quanto minore è la capacità di rivendicarli: i primi diritti sono quelli dei senza voce, perché Dio stesso se ne fa voce chiedendo di non calpestarli e, positivamente, di promuoverli.

Vi si delinea una concezione dell'uomo che rimane ampiamente disattesa non soltanto dalle pratiche ma

passione di ogni uomo e di ogni donna). Ognuno dei due aggettivi trattiene, si può dire, l'altro, dalla possibile deriva: di una trascendenza come pura esteriorità, come imposizione di una semplice volontà di comando, e di un'immanenza come immersione identificante e monistica.

<sup>6</sup> In un articolo di ampia risonanza, Theo Preiss, teologo calvinista svizzero, proponeva mezzo secolo fa la categoria di «presenza giuridico-mistica» per interpretare l'unione di Gesù, il Crocifisso-Risorto, con ogni uomo. L'aggettivo «giuridico» esprime la dimensione di trascendenza (in terminologia protestante: del Dio «extra nos»), il «mistico» dice l'immanenza (il coinvolgimento di Dio nella storia di

dalla stessa teoria della modernità. Per la Bibbia l'uomo è, insieme, l'affamato e chi è chiamato a dargli pane, lo straniero e chi è invitato ad accoglierlo, la vittima e chi è tenuto a difenderla, la vedova e chi è sollecitato a sostenerla..... Su ambedue i versanti si profila la dignità della persona, ma secondo due distinte e correlate accezioni. L'affamato e lo straniero, la vittima e la vedova, sono persona perché nella negatività della loro indigenza si annida la suprema positività della presenza divina; chi è chiamato a dare pane e accoglienza, difesa e sostegno è persona perché la presenza divina è, in quanto appello all'intervento, il costitutivo della sua identità ideale. Il bisogno degli *ultimi* è il *sensu ultimo* della libertà di ognuno. Detto in altri termini: sul versante del bisogno,

l'uomo è persona in quanto portatore di «diritti», sul versante della libertà, in quanto soggetto di «doveri». Il fine immanente alla libertà è la fraternità (parente povero della Rivoluzione Francese e di quanto ne è seguito).

Non stupisce di ritrovare questa visione in Lévinas: «Libertà nella fraternità, dove si afferma la responsabilità dell'uno-per-l'altro, attraverso cui, *nel concreto*, i diritti umani si manifestano alla coscienza come diritti altrui, di cui debbo rispondere. Manifestarsi originariamente come diritti dell'altro uomo e come dovere per un io, come miei doveri, nella fraternità: è questa la fenomenologia dei diritti umani». Ma poiché io sono, in prima (e insostituibile) persona, il luogo della manifestazione dei diritti altrui, sono pure, in forza di questa manifestazione, «eletto come unico e incomparabile. La mia libertà e i miei diritti, prima di mostrarsi nella mia contestazione della libertà e dei diritti dell'altro uomo, si mostreranno sotto forma di responsabilità, nella fraternità umana»<sup>7</sup>. Come a dire che il diritto della responsabilità è inalienabile: nessuna istanza gli è superiore, come nessun bisogno è superiore a quello elementare della vita, la vita dell'altro, cui la mia responsabilità è vincolata. Questo vincolo che annoda vita e responsabilità è quella realtà che la Bibbia chiama Dio.

---

<sup>7</sup> E. Lévinas, *I diritti umani e i diritti altrui* in: *Fuori dal soggetto*, Marietti, Genova 1992, 123-131 (qui 130 s.).

DA "CIVILTÀ CATTOLICA", 1949, VOL. II, QUAD. 2374

## La Dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo

di A. Messineo S.J.

La celebre e ben nota dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, votata dall'assemblea costituente francese, il 26 agosto 1789, alla quale si ricollega idealmente quella più recentemente approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stata presentata, particolarmente dalla storiografia liberale, come una conquista del pensiero e dello spirito umano, ottenuta dalle correnti agnostiche dell'illuminismo che tennero a culla la rivoluzione, e come una svolta storica decisiva, dopo la quale il soggetto umano si sarebbe collocato al centro dell'organizzazione politica come valore autonomo, metro e criterio della vita sociale. I diritti dell'uomo allora proclamati, dopo tanti secoli di assolutismo, avrebbero finalmente eretto delle barriere protettive intorno all'individuo, assicurandogli il libero dispiegamento della propria personalità, in una società destinata a riconoscerli e a proteggerli legalmente.

Senza negare l'importanza della dichiarazione francese e l'influsso posteriormente da essa esercitato sull'elaborazione delle costituzioni europee, cultori della storia meno prevenuti dei precedenti, hanno riconosciuto che le linee essenziali del pensiero, lungo le quali essa si muove, e il nucleo fondamentale dei diritti, che essa proclama, non erano cose nuove, ma principi affermati per lunghi secoli dalla tradizione cristiana, che per prima aveva rivalutato l'uomo, fondandone la nobiltà sul concetto della sua derivazione divina e della conseguente relazione ontologica col suo fattore supremo, e proclamandone la libertà di fronte ai poteri dello Stato, subordinati al fine trascendente della persona.

Non è facile contestare l'esattezza di questa tesi. Quanti hanno voluto far rimontare il movimento in favore delle libertà fondamentali della persona umana o al calvinismo, come il De Ruggiero, o alla riforma protestante, come il Cassirer, o all'illuminismo francese, come le correnti liberali, hanno commesso l'errore, poco scusabile sul campo storico, di lasciarsi dominare da ben discernibili preconcetti ideologici, che hanno ad essi impedito di condurre a termine l'indagine, per raggiungere e scoprire le fonti, dalle quali è sgorgato il nuovo concetto dell'uomo e il sentimento della sua alta dignità, che ha poi permesso di proclamare intangibili alcuni suoi diritti.

Nel fatto nè il calvinismo fu liberale e mostrò rispetto alla persona umana, come la storia dell'intolleranza calvinista dimostra; nè il protestantesimo poteva inalberare la bandiera della nobiltà del soggetto umano, ridotto dalla sua teologia a un essere radicalmente viziato nella natura e privo di vera e propria libertà; nè l'illuminismo era capace di fondare saldamente i diritti dell'uomo, a causa del suo razionalismo etico e agnosticismo religioso, che cancellava dalla sua fronte il più

evidente sigillo della sua eminente dignità, rompendo la relazione che lo lega alla causa trascendente.

Invece, solo rimontando indietro nei secoli agli albori della moderna civiltà, al tempo in cui cominciò a diffondersi nel mondo greco-romano il messaggio evangelico, si possono scoprire le vene genuine di quella novella linfa vitale, che venne prima a trasformare e poi ad alimentare il pensiero occidentale, orientandolo verso un'ancora sconosciuta valutazione dell'uomo, dalla quale scaturivano in modo spontaneo e il valore preminente della persona, nella gerarchia degli esseri visibili e nell'ordine invisibile del soprannaturale, e i diritti di libertà connessi con la sua natura di soggetto razionale.

L'eguaglianza, la libertà e la fratellanza, che furono il motto di battaglia della rivoluzione francese e costituirono la nota centrale della dichiarazione dei diritti, non erano nè termini nuovi, nè concetti sconosciuti al pensiero cristiano, che per primo affermò senza attenuazioni l'essenziale eguaglianza di tutti gli uomini, come portatori della medesima natura fatta a immagine e somiglianza di Dio, figli dello stesso Padre celeste e redenti dal medesimo sacrificio cruento dell'Uomo-Dio; per primo ne proclamò la libertà di fronte ai poteri assorbenti dello Stato pagano, spezzando, con una distinzione oggi pacifica, ma allora del tutto insolita, tra potere politico e religioso, i vincoli che lo rendevano schiavo dello Stato; per primo ancora fondò sopra un concetto più alto e più puro della divinità e delle sue relazioni con l'uomo sua fattura quella fratellanza universale, che il pensiero stoico aveva intuito, senza tuttavia riuscire a dare all'individuo umano una vera e propria personalità, distinta dal logos immanente, anima e ragione dell'evoluzione del mondo.

La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dell'ormai lontano 1789 e la più recente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite hanno attinto a questo sempre vivo patrimonio di pensiero, diventato nel medioevo patrimonio comune dell'Europa civile e dal vecchio continente trasmesso ai popoli del nuovo. Però i compilatori dell'una e dell'altra dichiarazione hanno perduto il contatto con la precedente tradizione, distaccando così il concetto dell'uomo come i suoi diritti fondamentali, naturali e inalienabili, dall'anello trascendente, al quale li aveva legati la dottrina cristiana, e perciò stesso, abbassando la creatura razionale al piano della pura natura, considerata razionalisticamente come valore autonomo, toglievano ogni base solida e resistente ai diritti di libertà, concepiti come semplice dettato della ragione umana e da essa derivati come da fonte ultima.

La sorte toccata alla prima dichiarazione, viziata internamente dall'agnosticismo, potrà farci indovinare

quale sia per essere quella della seconda. Non si può certamente negare alla rivoluzione francese e al movimento ideologico, che la precedette e la seguì, il merito di aver contribuito a suo modo alla diffusione e più profonda penetrazione nella coscienza collettiva, particolarmente tra i popoli europei, del concetto e del principio che l'uomo possiede dei diritti originari e inalienabili, di fronte ai quali deve arrestarsi il potere dello Stato, la cui missione è quella di proteggerli legalmente. Tali diritti, inseriti nella costituzione del 1791 e mantenuti nelle successive rielaborazioni costituzionali della Repubblica francese, penetrarono lentamente in quasi tutte le costituzioni posteriori dei popoli civili, dalle quali ottennero protezione legale. Anzi l'evoluzione stessa della vita sociale ha portato a estenderne il raggio, facendo includere tra i classici diritti di libertà, ai quali la legge concede la protezione, un nucleo di nuovi diritti, quali sono quelli sociali ignorati dalle costituzioni più antiche. Questo progresso riguardo all'estensione della carta dei diritti dell'uomo si scorge con tutta evidenza nella più recente costituzione francese e in quella quasi contemporanea della Repubblica italiana.

Questo obiettivo riconoscimento non deve però impedire di volgere lo sguardo alla realtà, quale si profila dinanzi alla mente dello studioso, che esamina il comportamento dei poteri politici durante il periodo che va dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo ai nostri giorni. E' un dato di fatto incontrovertibile che né quella dichiarazione, né l'inserzione dei diritti da essa proclamati nelle varie costituzioni, hanno impedito gli arbitri del potere, tanto nei così detti regimi liberali quanto nei regimi assoluti e totalitari.

Nessuno, crediamo, potrà negare o mettere in dubbio, se per poco rispetta il responso della storia, come presso i regimi liberali, più vicini allo spirito che generò la dichiarazione dei diritti dell'uomo, la loro affermazione teorica e legale nelle costituzioni sia stata accompagnata da odiose discriminazioni pratiche, dettate dal radicalismo del pensiero laico. Mentre, infatti, tanto in Francia quanto in Italia, il liberalismo concedeva ampia libertà di espressione a tutte le opinioni e cittadinanza a tutte le tendenze e associazioni, anche se pericolose e dissolvitrici, comprimeva sistematicamente con leggi eversive l'autonomia della Chiesa e delle sue associazioni, spogliandole dei beni, chiudendone le istituzioni e mettendole ai margini della vita civile. I diritti di libertà, per i quali il liberalismo diceva di aver combattuto, esistevano nella vita concreta soltanto per coloro che si fossero allineati col pensiero moderno, rinunciando più o meno alla propria fede con un atto di leale conformismo al nuovo idolo dello Stato laico.

Nei regimi assoluti e totalitari, che emersero nei paesi della vecchia Europa con la disfatta del liberalismo, libertario di nome e persecutore di fatto, l'ipocrisia teorica e pratica, fino allora ritenuta abile arte di governo, scomparve in parte. Le varie dittature, fessatamente ostili allo Stato borghese, definito fiacco e inconcludente, non fecero mistero del loro disprezzo verso i diritti dell'uomo, che assorbirono senza residuo nello Stato, come cellula del tutto da esso

dipendente. I diritti di libertà rimasero ancora scritti in qualche carta costituzionale, come in quella italiana, ma l'ermeneutica giuridica s'incaricò di rovesciarne il senso e il contenuto, con un'interpretazione che equivalse a una negazione.

Questa del resto non fu nemmeno inventata dai teorici assolutisti, ai quali bastò attingere alle opere dei pubblicisti liberali, per avere tutti gli elementi della costruzione già squadrate e tornite. Pochi crediamo siano stati di sentimento liberale quanto l'Orlando, esimio maestro di diritto costituzionale. E tuttavia, quando egli accettava in pieno e diffondeva in Italia, avallandola con la sua approvazione la teoria del Jellinek, secondo la quale non esisterebbe diritto soggettivo, che non proceda dall'unica fonte di ogni diritto, la volontà perfettamente autonoma dello Stato, si metteva teoricamente in aperta contraddizione col liberalismo, attribuendo allo Stato quel potere illimitato sull'uomo, che poi ebbe ad arrogarsi.

E' chiaro, infatti, che un diritto soggettivo, la cui esistenza dipenda dalla norma posta da una volontà perfettamente libera e autonoma in ogni sua determinazione, non è più una garanzia efficace per la persona umana, potendo quella medesima volontà ad ogni istante, non solo sopprimere questo o quel diritto soggettivo, ma togliere persino la base di ogni diritto, togliendo al soggetto umano la personalità giuridica. Lo stesso si dica del Croce, liberale anche lui a suo modo, il cui immanentismo porta in seno il più intollerante ed esteso assolutismo di Stato, con la deificazione del potere politico e la pratica soppressione dell'individualità umana, sommersa nello spirito universale come suo fenomeno contingente. L'esemplificazione potrebbe ancora protrarsi per lunghe pagine e arricchirsi di citazioni attinte alle opere dei democratici contemporanei, i quali, mentre levano al cielo la democrazia e la tutela dei diritti dell'uomo, sanciti dalla costituzione, ne deformano poi il senso e il contenuto con le loro costruzioni teoriche. Quale meraviglia può recare, dunque, se di fatto il periodo, che ha visto con più insistenza affermati tali diritti, abbia poi assistito inerte alla loro dimenticanza da parte dei poteri politici, con una frequenza e un'estensione non certamente inferiori a quella degli oscuri tempi dell'assolutismo di vecchio stampo?

Da questa riflessione si vuol concludere e si conclude, se la logica non fa difetto, che una dichiarazione dei diritti dell'uomo tanto vale agli effetti pratici quanto valgono le concezioni più generali sulla natura umana e sull'essenza del diritto, sulle quali essa viene appoggiata. Se l'ultima guerra, come generalmente si ammette, ha inghiottito l'uomo dentro il suo turbine, travolgendolo come entità senza valore e accumulando su di lui le atroci raffinatezze di una barbarie armata delle più moderne invenzioni tecniche, ciò non è stata conseguenza dell'ignoranza dei suoi diritti o della poca diffusione ottenuta dai principi di libertà, ma unicamente l'effetto della corruzione di quei principi generali, operata dal pensiero contemporaneo in opposizione alla tradizione cristiana, dai quali solamente il diritto può ricevere il sigillo dell'inviolabilità.

La conclusione è di palmare evidenza per chi studia la storia in modo da scoprire le cause più remote e più profonde degli avvenimenti di cui s'intesse, e ci può servire per valutare la più recente dichiarazione dei diritti dell'uomo, senza tuttavia ancora entrare nel merito dei suoi articoli e del suo contenuto. La stampa italiana, occupata in questioni di più immediato interesse nazionale e particolarmente turbata dal passo inglese, che mise per un momento in serio pericolo le nostre colonie, prestò scarsa attenzione all'avvenimento, che pur meritava di essere messo in qualche rilievo, se non altro come rinnovata affermazione di una tradizione morale, la quale appartiene indubbiamente al nostro migliore patrimonio culturale; giacchè ogni proclamazione dei diritti dell'uomo riecheggia, in tutto o in parte, dei temi cari al pensiero cristiano.

La stampa, invece, delle così dette grandi democrazie, diede alla dichiarazione collettiva delle Nazioni Unite la massima diffusione, intrecciandovi attorno ditirambi e apologie, come se una nuova era, luminosa di importanti conquiste, fosse finalmente spuntata sul nostro pianeta, dopo la notte scura del periodo bellico, tale da determinare una decisiva svolta storica per il futuro dell'umanità. Qualche spirito alquanto spregiudicato ha voluto vedere in questo coro di lodi un tentativo per coprire il totale fallimento, col quale in tutti gli altri campi l'Assemblea delle Nazioni Unite aveva chiuso i suoi lavori. Il rilievo mordace ha indubbiamente un fondo di verità. La nuova organizzazione internazionale delle Nazioni Unite non ha certamente costellato il suo cammino di successi positivi. Nei pochi anni della sua vita ha dimostrato la propria inefficienza, non portando a conclusione nessuno dei gravi problemi della pace, che continuamente ritornano in discussione nelle sue assemblee generali e in ciascuna di esse non fanno un passo in avanti, come è avvenuto ancora una volta nella tornata parigina. Era naturale che i suoi maggiori sostenitori si affrettassero a mettere in grande rilievo la dichiarazione dei diritti dell'uomo uno dei pochi risultati concreti della sua azione, e così dimostrare che essa non era stata colpita da paralisi totale.

Nondimeno, per quella cura dell'obiettività che ogni studioso di problemi internazionali deve avere nell'esame degli avvenimenti, non ci sentiamo di far nostro un giudizio del tutto negativo sull'opera compiuta dal comitato dei diritti dell'uomo in tre anni di lavoro e di discussioni e condotta finalmente a termine a Parigi con la promulgazione di una carta internazionale. L'evento è da salutarsi, se non come una conquista che cambierà di punto in bianco le idee e la prassi del mondo contemporaneo, almeno come riaffermazione di alcuni principi morali e di alcuni valori umani, fermento di ogni verace civiltà, che potrà avere un influsso benefico sulla coscienza dei popoli, per muoverli ad una più efficace difesa della persona umana contro ogni indebita ingerenza dei poteri dello Stato. L'importanza di una dichiarazione collettiva dei diritti dell'uomo, non più sul piano interno ma su quello internazionale, non può essere esclusa particolarmente da chi è a conoscenza delle difficoltà di ordine teorico e

pratico, che ha dovuto superare, per arrivare in porto e raccogliere intorno a sé il consenso di così gran numero di nazioni, essendo stata accettata da 48 di esse con nessuna contraria e otto soltanto astenute.

Ammissa lealmente l'importanza della dichiarazione, come era doveroso ammettere, non si può tuttavia distogliere la mente da certi dubbi, che le si presentano in modo spontaneo, dopo quanto è stato precedentemente notato a proposito della più antica dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. La nuova dichiarazione internazionale, innanzi tutto, porta evidente il contrassegno del compromesso, che ne ha accompagnato la nascita. Essa non rappresenta una netta posizione presa dalle nazioni, che l'hanno approvata, di fronte al problema grave e fondamentale per la vita sociale del trattamento dovuto alla persona umana; una posizione inequivoca dedotta da alcuni principi teorici, pacificamente ammessi con la viva persuasione della loro insuperabile verità; ma è un testo spremuto con la tortura di interminabili e prolisse discussioni durate ben tre lunghi anni, e formulato in modo da conciliare i pareri, sovente troppo contrastanti, delle varie rappresentanze. Un compromesso, dunque, come sogliono essere le convenzioni internazionali riguardanti altra materia.

Questa sua natura non solleverebbe alcuna obiezione, se non manifestasse una radicale differenza di vedute, dalla quale può essere minacciata la base stessa della dichiarazione. Chi accetta, infatti, alcune norme superiori di giustizia, non perchè sia intimamente convinto del loro valore e della loro obbligatorietà, ma perchè in modo approssimativo si avvicinano a quanto egli pensa e vorrebbe ottenere, non sarà mai un fedele esecutore dell'impegno morale assunto mediante l'atto di accettazione, ma cercherà di girargli all'intorno, interpretandolo con un criterio del tutto soggettivo.

Indubbiamente in un'assemblea di nazioni, i cui rappresentanti derivano le proprie concezioni da ambienti culturali diversissimi, non si può praticamente spingere oltre il limite del compromesso il successo di un'iniziativa. Ciò non toglie tuttavia che la dichiarazione dei diritti dell'uomo, approvata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia debole e poco sicura in quanto alla sua efficacia pratica. Tanto più che essa non è una convenzione, che possa generare degli impegni giuridici nelle nazioni di fronte alle altre e alla società internazionale; ma, come è stato espressamente rilevato in seno all'Assemblea soltanto una raccomandazione, l'indicazione di una linea comune di condotta buona a seguirsi, un suggerimento che non lega lo Stato se non moralmente a conformarvi la propria azione nella politica interna. La convenzione collettiva sarà il secondo passo, che le Nazioni Unite si propongono di fare, in conformità del programma previsto per attuare in questa materia le prescrizioni dello Statuto, al quale dovrebbe seguirne un terzo con la determinazione di sanzioni appropriate contro i trasgressori e la creazione di organi collettivi, che assicurino una specie di tutela internazionale ai diritti dell'uomo.

Se questi sviluppi programmatici si attueranno nel futuro non è facile prevedere. Allo stato presente delle

cose, una dichiarazione che non genera nessun obbligo positivo di attenersi alle sue enunciazioni, ha tanta efficacia quanta sarà la buona volontà dei singoli signatari e l'influsso che su tale volontà sarà esercitato dai principi più generali, ai quali si ispirerà la loro politica. Quando, ad esempio, un rappresentante degli Stati arabi osservava che la dichiarazione, in tutto modellata sul pensiero e la tradizione occidentale, non teneva conto delle differenze profonde che passano tra l'occidentale e l'oriente manifestava un dissenso, che non riguardava il tenore o il contenuto dell'uno o dell'altro articolo messo in votazione, ma la sostanza stessa dei diritti dell'uomo. Non errerebbe, quindi, chi interpretasse l'accettazione da parte dei rappresentanti nutriti di altra cultura come un atto esterno di convenienza diplomatica, non accompagnato da quella interna convinzione, che solo può vivificare le lettere altrimenti morte di una carta, anche se votata a grande maggioranza in un consesso internazionale. Nè andrebbe molto lontano dalla verità chi ne deducesse che questi paesi scivoleranno facilmente fuori dell'orbita della dichiarazione, continuando a mantenere inalterate tutte quelle forme di disparità sociali, ad esempio tra i sessi, e forme di governo tutt'altro che democratiche, che sono ad essi tradizionali, come senza dubbio alcuno vi scivoleranno fuori anche quelli di cultura occidentale, se per poco dissentono dai fondamenti razionali, morali e giuridici, sui quali può essere solamente appoggiato il rispetto ai diritti dell'uomo.

Senza pertanto negare l'utilità generica della dichiarazione, non è davvero il caso di abbandonarsi ad eccessivi ottimismo come è stato fatto. L'ottimismo sarebbe stato in parte legittimo e fondato se avessimo potuto notare un comune modo di sentire, di concepire la vita umana e il diritto almeno presso i popoli, che si gloriano di appartenere all'area della cultura occidentale. Quale varietà, invece, presso di essi, e varietà che tocca persino il fondamento ontologico dei diritti umani, e quindi gli stessi diritti nel loro valore intrinseco e in quel carattere sacro, che li rende intangibili da parte di qualsiasi potere, compreso il potere dello Stato!

E' noto, infatti, come, tanto in seno al comitato incaricato di redigere lo schema da sottoporre alla discussione dell'Assemblea generale quanto in seno all'Assemblea stessa, sia stata avanzata da qualche rappresentante di Stato cattolico la proposta di mettere i diritti fondamentali dell'uomo, che le nazioni si accingevano a riconoscere in modo solenne, sotto l'egida della divinità, aprendo la dichiarazione con l'invocazione del nome di Dio. La proposta, anche a guardarla unicamente sotto l'aspetto politico, era conforme al costume seguito da molte costituzioni degli Stati rappresentati in seno all'Assemblea delle Nazioni Unite, particolarmente da quelle delle repubbliche dell'America del Sud e dalla costituzione degli Stati Uniti. Nondimeno essa non riuscì a farsi accogliere, e non per la prevedibile e ormai scontata opposizione dei paesi dominati dall'ateismo materialista della Russia sovietica, ma per la contrarietà manifestata, insieme con altri delegati, dai

rappresentanti della Francia e dell'Inghilterra, che si trincerarono dietro l'inopportunità di mettere in discussione l'esistenza di Dio in un consesso internazionale.

Motivo futile che serve di copertura ad altri più significativi. Non è da escludersi che questa posizione sia stata presa nell'intento di non urtare la suscettibilità dell'ateismo russo e così indurre i satelliti del blocco orientale a dare il loro consenso; ma il movente principale deve essere ricercato in quel deleterio laicismo agnostico, di cui dette prova in varie occasioni il delegato francese, e che è stato il cancro roditore della vita sociale moderna. Ora se i popoli stessi occidentali non riescono a mettersi d'accordo sull'opportunità di invocare il nome dell'Essere supremo, per consacrare col sigillo religioso le loro determinazioni, in quale altra verità di ordine sociale e giuridico potranno essi convenire?

La morale e il diritto, l'ordine sociale e la giustizia hanno come fondamento ultimo l'essenza dell'essere supremo e la sua alta volontà, l'ordine eterno che regna nell'indefettibile e perfettissima natura di Dio, del quale è un riflesso l'ordine cosmico e particolarmente l'ordine umano. Se dunque la confusione delle idee e delle lingue regna intorno a questo caposaldo, essa si estenderà a oscurare la visione dei principi più particolari, togliendo ogni possibilità di concordia nelle applicazioni pratiche. La dichiarazione dei diritti dell'uomo, recentemente approvata a Parigi, esprime conseguentemente soltanto una convergenza superficiale di intenti umanitari, mentre lascia sussistere la discordia sostanziale sull'essenza dell'uomo e sulla natura del diritto.

I diritti umani da essa proclamati rimangono al più agganciati alla nuda ragione, il che equivale a dire che sono sospesi nel vuoto; giacchè la nuda ragione, senza il necessario riferimento alla fonte trascendente delle norme di condotta, che essa detta e impone come leggi emergenti dalla natura umana creata da Dio, non può dare nessuna stabile efficacia ai diritti, che tali norme tutelano e circondano di barriere protettive. Di fronte ad una politica, che si ispira al razionalismo agnostico, tali barriere sono fragili come vetro, poichè nessun potere superiore all'umano sta a loro guardia, per imporne categoricamente il rispetto.

“Dove è negata la dipendenza del diritto umano dal diritto divino, scriveva Pio XII nella *Summi Pontificatus*, dove non si fa appello che ad una malsicura idea di autorità meramente terrena e si rivendica un'autonomia fondata soltanto sopra una morale utilitaria, quivi lo stesso diritto umano perde giustamente nelle sue applicazioni più gravose la forza morale, che è la condizione essenziale per essere riconosciuto e per esigere anche dei sacrifici”.

Ci sembra, pertanto, di poter concludere che la dichiarazione collettiva dei diritti dell'uomo è destinata a rimanere una carta senza efficacia pratica nel comportamento degli Stati, se non avverrà un mutamento radicale nelle concezioni più universali, che riguardano l'uomo e la fonte ultima della moralità e delle leggi di giustizia; e questo affermiamo anche nell'ipotesi che alla dichiarazione già approvata dalle

Nazioni Unite sia per seguire una convenzione internazionale, com'è da augurarsi. La storia, infatti, insegna come le più solenni convenzioni stipulate dagli Stati perdono ogni valore e ogni carattere sacro, se non sono accompagnate e sorrette da più universali principi di morale e di giustizia, sottratti all'interpretazione soggettiva dell'uomo, e questi possono solamente essere derivati da una concezione spiritualistica della vita individuale e sociale culminante nel riconoscimento dell'Essere supremo, la cui volontà e legge s'impone in modo categorico alla volontà creata. Fuori di questo ambito luminoso tutto rimane avvolto nelle tenebre, l'uomo con i suoi diritti, la vita sociale con le sue leggi, alle quali facilmente si sovrapporrà l'arbitrio di chi possiede la forza.

Una dimostrazione di quanto asseriamo viene fornita dalle convenzioni sulla condotta della guerra, debitamente a suo tempo accettate e ratificate dalle nazioni in ripetute conferenze tenute all'Aja e a Ginevra per umanizzare le ostilità. L'ultimo conflitto mondiale più di ogni altro ha mostrato qual conto ne abbiano tenuto le potenze belligeranti, le quali, sospinte dal terribile egoismo nazionale e dall'odio, sono cinicamente passate sopra, non solo alle particolari prescrizioni del diritto di guerra, dalle convenzioni mentovate stabilito, ma hanno calpestato le più elementari leggi d'umanità, imprimendo alla lotta un'andatura spietata.

L'uomo superficiale dirà che questa degenerazione nell'uso della forza è intrinseca alla guerra, lotta fuori del diritto per il sopravvento del più forte: ma l'uomo pensoso scorgerà al fondo della rinata barbarie l'influsso di principi rovinosi, i quali dalla negazione di ogni fede in Dio avanzano, con logica ineluttabile, alla negazione della dignità umana. L'ateismo e l'agnosticismo possono condurre ad altro termine.

Se non bastasse l'insegnamento del passato a rendere chiara l'ineluttabilità di questo processo involutivo dell'umanità distaccata da Dio, l'atteggiamento dei paesi, soffocati sotto il giogo dell'ateismo militante, di fronte alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, potrebbe giovare ad aprire gli occhi a chi si ostina a non vederla. I sei delegati appartenenti al blocco orientale, visti falliti i tentativi di mandare a monte una conclusione positiva rispetto alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, si sono astenuti dalla votazione. La loro astensione equivale evidentemente ad un voto contrario, sebbene non lo sia nella forma, e manifesta ancora una volta come i diritti dell'uomo rimangono senza senso e privi di qualsiasi valore di fronte a una mentalità, che ha soppresso Dio dall'orizzonte della vita umana individuale e sociale.

La posizione, tuttavia, assunta in seno all'Assemblea delle Nazioni Unite dai paesi bolscevici o forzatamente bolscevizzati non è stata così incoerente, come incoerente invece è stata quella di alcune potenze occidentali. Ammesso un principio, bisogna accettarne le ultime conseguenze: ammesso pertanto l'agnosticismo religioso, che è un larvato ma sostanziale ateismo, sarebbe stato più logico negare i diritti dell'uomo, perchè senza ragione di essere e senza fondamento. Questo non hanno visto molti delegati

delle Nazioni Unite, ai quali si offriva l'opportunità di segnare con una linea ancora più rilevata la differenza corre tra la civiltà spiritualistica dell'occidente e la pseudo-civiltà materialistica dell'oriente sovietico.

Nonostante questa grave deficienza, l'opposizione tra i paesi del blocco occidentale e quelli del blocco orientale è emersa lo stesso, sebbene non perfetta e totale come si sarebbe richiesto, dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo dagli uni accettata all'unanimità e dagli altri rigettata, ed è un'opposizione che si traduce in uno stile differente di vita. I paesi di cultura occidentale tengono ancora fede ad alcuni valori spirituali, che hanno formato sempre l'essenza della loro civiltà, e si propongono di tutelarli nella loro politica interna. Oltre la cortina di ferro, nell'area oggi occupata dal bolscevismo, essi vengono invece e teoricamente negati e praticamente soppressi. Ideologia e pratica, si corrispondono perfettamente: l'uomo, considerato come una pura materia organica alquanto più perfettamente scompaginata, diventa un oggetto di cui il potere si serve discrezionalmente come strumento per i suoi fini.

Questa è stata la tesi apertamente sostenuta dal delegato sovietico con gli emendamenti proposti agli articoli della dichiarazione e dalla maggioranza invariabilmente respinti. Con essi egli intendeva far penetrare tra le linee della dichiarazione una interpretazione del tutto positivista dei diritti dell'uomo, subordinandone l'esistenza alle leggi dello Stato, e così spogliarli di quel valore originario, che li rende sacri e intangibili. Ciò dovrebbe far meditare quanti nell'inquadrare sistematicamente nel diritto le facoltà naturali dell'uomo si attardano ancora sulle posizioni del positivismo giuridico, che invano tentano di conciliare con il loro sentimento di libertà. Tale conciliazione è logicamente impossibile: se lo Stato, come il delegato sovietico ha sostenuto, è l'unica fonte del diritto, si precipita inevitabilmente nell'abisso dell'assolutismo oppressore, quale oggi regna e impera nella Russia e negli Stati suoi forzati satelliti, dove l'uomo sottoposto a un regime di polizia capillare, è schiavo e mancipio del potere politico.

Le potenze occidentali, non accettando la tesi russa, hanno chiaramente condannato questo sistema di governo e la dittatura, che cancella ogni vestigio di nobiltà dalla fronte della persona umana: non hanno però avuto l'avvedutezza di portare la scure alla radice, mediante la quale la pianta della dittatura trae il succo di cui si alimenta, la negazione di Dio e di un ordine superiore divino, che è anche ordine umano regolatore della vita individuale e sociale.

Queste considerazioni per ora generiche sulla dichiarazione dei diritti umani, approvata nella sessione parigina dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, sebbene critiche, non intendono escludere il progresso, che essa segna nella vita internazionale, alla quale l'uomo finalmente si affaccia come titolare di diritti, riconosciuti dalle nazioni come diritti innati e inalienabili. Un quadro storico retrospettivo darà quanto prima ai nostri lettori la visione di tale progresso.

dall'enciclica *Pacem in terris*

## I - L'ORDINE TRA GLI ESSERI UMANI

*Ogni essere umano è persona, soggetto di diritti e di doveri*

5. In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura: diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili (cf. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1942).

Che se poi si considera la dignità della persona umana alla luce della rivelazione divina, allora essa apparirà incomparabilmente più grande, poiché gli uomini sono stati redenti dal sangue di Gesù Cristo, e con la grazia sono divenuti figli e amici di Dio e costituiti eredi della gloria eterna.

### I diritti

*Il diritto all'esistenza e ad un tenore di vita dignitoso*

6. Ogni essere umano ha il diritto all'esistenza, all'integrità fisica, ai mezzi indispensabili e sufficienti per un dignitoso tenore di vita, specialmente per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario, l'abitazione, il riposo, le cure mediche, i servizi sociali necessari; ed ha quindi il diritto alla sicurezza in caso di malattia, di invalidità, di vedovanza, di vecchiaia, di disoccupazione, e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà (cf. enc. Divini Redemptoris di Pio XI).

*Diritti riguardanti i valori morali e culturali*

7. Ogni essere umano ha il diritto al rispetto della sua persona; alla buona reputazione; alla libertà nella ricerca del vero, nella manifestazione del pensiero e nella sua diffusione, nel coltivare l'arte, entro i limiti consentiti dall'ordine morale e dal bene comune; e ha il diritto all'obiettività nella informazione.

Scaturisce pure dalla natura umana il diritto di partecipare ai beni della cultura, e quindi il diritto ad un'istruzione di base e ad una formazione tecnico-professionale adeguata al grado di sviluppo della propria comunità politica. Ci si deve adoperare perché sia soddisfatta l'esigenza di accedere ai gradi superiori dell'istruzione sulla base del merito; cosicché gli esseri umani, nei limiti del possibile, nella vita sociale coprano posti e assumano responsabilità conformi alle loro attitudini naturali e alle loro capacità acquisite (cf. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1942).

*Il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza*

8. Ognuno ha il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza; e quindi il diritto al culto di Dio privato e pubblico. Infatti, come afferma con chiarezza Lattanzio: "Siamo stati creati allo scopo di rendere a Dio creatore il giusto onore che gli è dovuto, di riconoscere lui solo e di seguirlo. Questo è il vincolo di pietà che a lui ci stringe e a lui ci lega, e dal quale deriva il nome stesso di religione" (Divinae institutionis, lib. IV, c. 28, 2 PL, 6,535). Ed il nostro predecessore di i. m. Leone XIII così si esprime: "Questa libertà vera e degna dei figli di Dio, che mantiene alta la dignità dell'uomo, è più forte di qualunque violenza ed ingiuria, e la Chiesa la reclamò e l'ebbe carissima ognora. Siffatta libertà rivendicarono con intrepida costanza gli apostoli, la sancirono con gli scritti gli apologisti, la consacrarono gran numero di martiri col proprio sangue" (Enc. Libertas praestantissimum di Leone XIII).

*Il diritto alla libertà nella scelta del proprio stato*

9. Gli esseri umani hanno il diritto alla libertà nella scelta del proprio stato; e quindi il diritto di creare una famiglia, in parità di diritti e di doveri fra uomo e donna; come pure il diritto di seguire la vocazione al sacerdozio o alla vita religiosa (cf. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1942).

La famiglia, fondata sul matrimonio contratto liberamente, unitario e indissolubile, è e deve essere considerata il nucleo naturale ed essenziale della società. Verso di essa vanno usati i riguardi di natura economica, sociale, culturale e morale che ne consolidano la stabilità e facilitano l'adempimento della sua specifica missione.

I genitori posseggono un diritto di priorità nel mantenimento dei figli e nella loro educazione (cf. enc. Casti connubii di Pio XI).

*Diritti attinenti il mondo economico*

10. Agli esseri umani è inerente il diritto di libera iniziativa in campo economico e il diritto al lavoro (cf. Radiomessaggio di Pentecoste di Pio XII, 10).

A siffatti diritti è indissolubilmente congiunto il diritto a condizioni di lavoro non lesive della sanità fisica e del buon costume, e non intralcianti lo sviluppo integrale degli esseri umani in formazione; e, per quanto concerne le donne, il diritto a condizioni di lavoro conciliabili con le loro esigenze e con i loro

doveri di spose e di madri (cf. enc. Rerum novarum di Leone XIII).

Dalla dignità della persona scaturisce pure il diritto di svolgere le attività economiche in attitudine di responsabilità (cf. enc. Mater et magistra di Giovanni XXIII). Va inoltre e in modo speciale messo in rilievo il diritto ad una retribuzione del lavoro determinata secondo i criteri di giustizia, e quindi sufficiente, nelle proporzioni rispondenti alla ricchezza disponibile, a permettere al lavoratore ed alla sua famiglia, un tenore di vita conforme alla dignità umana. In materia, il nostro predecessore Pio XII così si esprimeva: "Al dovere personale del lavoro imposto dalla natura corrisponde e consegue il diritto naturale in ciascun individuo a fare del lavoro il mezzo per provvedere alla vita propria e dei figli: tanto altamente è ordinato per la conservazione dell'uomo l'impero della natura" (cf. Radiomessaggio di Pentecoste di Pio XII). Scaturisce pure dalla natura dell'uomo il diritto di proprietà privata sui beni anche produttivi: "diritto che costituisce un mezzo idoneo all'affermazione della persona umana e all'esercizio della responsabilità in tutti i campi, un elemento di consistenza e di serenità per la vita familiare e di pacifico e ordinato sviluppo nella convivenza" (Enc. Mater et magistra di Giovanni XXIII).

Torna opportuno ricordare che al diritto di proprietà privata è intrinsecamente inerente una funzione sociale (cf. *ivi*, p.t 430).

#### *Diritto di riunione e di associazione*

11. Dalla intrinseca socialità degli esseri umani fluisce il diritto di riunione e di associazione; come pure il diritto di conferire alle associazioni la struttura che si ritiene idonea a perseguire gli obiettivi delle medesime; e il diritto di muoversi nell'interno di esse di propria iniziativa e sulla propria responsabilità per il concreto perseguimento di detti obiettivi (cf. enc. Rerum novarum di Leone XIII).

Nell'enciclica Mater et magistra a ragione è detto che la creazione di una ricca gamma di associazioni o corpi intermedi per il perseguimento di obiettivi che i singoli esseri umani non possono efficacemente perseguire che associandosi, si rivela un elemento necessario e insostituibile perché sia assicurata alla persona umana una sfera sufficiente di libertà e di responsabilità (cf. enc. Mater et magistra di Giovanni XXIII).

#### *Diritto di emigrazione e di immigrazione*

12. Ogni essere umano ha il diritto alla libertà di movimento e di dimora nell'interno della comunità politica di cui è cittadino; ed ha pure il diritto, quando legittimi interessi lo consiglino, di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi in esse (cf. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1952). Per il fatto

che si è cittadini di una determinata comunità politica, nulla perde di contenuto la propria appartenenza, in qualità di membri, alla stessa famiglia umana; e quindi l'appartenenza, in qualità di cittadini, alla comunità mondiale.

#### *Diritti a contenuto politico*

13. Dalla dignità della persona scaturisce il diritto di prender parte attiva alla vita pubblica e addurre un apporto personale all'attuazione del bene comune. "L'uomo, come tale, lungi dall'essere l'oggetto e un elemento passivo nella vita sociale, ne è invece e deve esserne e rimanerne il soggetto, il fondamento e il fine" (cf. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1944).

Fondamentale diritto della persona è pure la tutela giuridica dei propri diritti: tutela efficace, imparziale, informata a criteri obiettivi di giustizia.

"Dall'ordinamento giuridico, voluto da Dio, promana l'inalienabile diritto dell'uomo alla sicurezza giuridica, e con ciò stesso ad una sfera concreta di diritti, protetta contro ogni arbitrario attacco" (cf. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1942).

#### **I doveri**

##### *Indissolubile rapporto fra diritti e doveri nella stessa persona*

14. I diritti naturali testé ricordati sono indissolubilmente congiunti, nella stessa persona che ne è il soggetto, con altrettanti rispettivi doveri; e hanno entrambi nella legge naturale, che li conferisce o che li impone, la loro radice, il loro alimento, la loro forza indistruttibile.

Il diritto, ad esempio, di ogni essere umano all'esistenza è connesso con il suo dovere di conservarsi in vita; il diritto ad un dignitoso tenore di vita con il dovere di vivere dignitosamente; e il diritto alla libertà nella ricerca del vero è congiunto con il dovere di cercare la verità, in vista di una conoscenza della medesima sempre più vasta e profonda.

##### *Reciprocità di diritti e di doveri fra persone diverse*

15. Nella convivenza umana ogni diritto naturale in una persona comporta un rispettivo dovere in tutte le altre persone: il dovere di riconoscere e rispettare quel diritto. Infatti ogni diritto fondamentale della persona trae la sua forza morale insopprimibile dalla legge naturale che lo conferisce, e impone un rispettivo dovere. Coloro pertanto che, mentre rivendicano i propri diritti, dimenticano o non mettono nel debito rilievo i rispettivi doveri, corrono il pericolo di costruire con una mano e distruggere con l'altra.

*Nella mutua collaborazione*

16. Gli esseri umani, essendo persone, sono sociali per natura. Sono nati quindi per convivere e operare gli uni a bene degli altri. Ciò richiede che la convivenza umana sia ordinata, e quindi che i vicendevoli diritti e doveri siano riconosciuti ed attuati; ma richiede pure che ognuno porti generosamente il suo contributo alla creazione di ambienti umani, in cui diritti e doveri siano sostanzati da contenuti sempre più ricchi.

Non basta, ad esempio, riconoscere e rispettare in ogni essere umano il diritto ai mezzi di sussistenza: occorre pure che ci si adoperi, secondo le proprie forze, perché ogni essere umano disponga di mezzi di sussistenza in misura sufficiente.

La convivenza fra gli esseri umani, oltre che ordinata, è necessario che sia per essi feconda di bene. Ciò postula che essi riconoscano e rispettino i loro vicendevoli diritti ed adempiano i rispettivi doveri, ma postula pure che collaborino tra loro nelle mille forme e gradi che l'incivilimento acconsente, suggerisce, reclama.

*In attitudine di responsabilità*

17. La dignità di persona, propria di ogni essere umano, esige che esso operi consapevolmente e liberamente. Per cui nei rapporti della convivenza, i diritti vanno esercitati, i doveri vanno compiuti, le mille forme di collaborazione vanno attuate specialmente in virtù di decisioni personali; prese cioè per convinzione, di propria iniziativa, in attitudine di responsabilità, e non in forza di coercizioni o pressioni provenienti soprattutto dall'esterno.

Una convivenza fondata soltanto su rapporti di forza non è umana. In essa infatti è inevitabile che le persone siano coartate o compresse, invece di essere facilitate e stimolate a sviluppare e perfezionare se stesse.

*Convivenza nella verità, nella giustizia, nell'amore, nella libertà*

18. La convivenza fra gli esseri umani è quindi ordinata, feconda e rispondente alla loro dignità di persone, quando si fonda sulla verità, conformemente al richiamo dell'apostolo Paolo: "Via dunque da voi la menzogna e parli ciascuno col suo prossimo secondo verità, poiché siamo membri gli uni degli altri" (Ef 4,25). Ciò domanda che siano sinceramente riconosciuti i reciproci diritti e vicendevoli doveri. Ed è inoltre una convivenza che si attua secondo giustizia o nell'effettivo rispetto di quei diritti e nel leale adempimento dei rispettivi doveri; che è vivificata e integrata dall'amore, atteggiamento d'animo che fa sentire come propri i bisogni e le esigenze altrui, rende partecipi gli altri dei propri beni e mira a rendere sempre più vivida la comunione nel mondo dei valori spirituali; ed è attuata nella libertà, nel modo cioè che

si addice alla dignità di esseri portati dalla loro stessa natura razionale ad assumere la responsabilità del proprio operare.

19. La convivenza umana, venerabili fratelli e dilette figlie, deve essere considerata anzitutto come un fatto spirituale: quale comunicazione di conoscenze nella luce del vero; esercizio di diritti e adempimento di doveri; impulso e richiamo al bene morale; e come nobile comune godimento del bello in tutte le sue legittime espressioni; permanente disposizione ad effondere gli uni negli altri il meglio di se stessi; anelito ad una mutua e sempre più ricca assimilazione di valori spirituali: valori nei quali trovano la loro perenne vivificazione e il loro orientamento di fondo le espressioni culturali, il mondo economico, le istituzioni sociali, i movimenti e i regimi politici, gli ordinamenti giuridici e tutti gli altri elementi esteriori, in cui si articola e si esprime la convivenza nel suo evolversi incessante.

*Ordine morale che ha per fondamento oggettivo il vero Dio*

20. L'ordine tra gli esseri umani nella convivenza è di natura morale. Infatti, è un ordine che si fonda sulla verità; che va attuato secondo giustizia; domanda di essere vivificato e integrato dall'amore; esige di essere ricomposto nella libertà in equilibri sempre nuovi e più umani.

Senonché l'ordine morale - universale, assoluto ed immutabile nei suoi principi - trova il suo oggettivo fondamento nel vero Dio, trascendente e personale. Egli è la prima Verità e il sommo Bene; e quindi la sorgente più profonda da cui soltanto può attingere la sua genuina vitalità una convivenza fra gli esseri umani ordinata, feconda, rispondente alla loro dignità di persone (cf. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1942). In materia, con chiarezza si esprime san Tommaso: "La ragione umana è norma della volontà, di cui misura pure il grado di bontà, per il fatto che deriva dalla legge eterna, che si identifica con la stessa ragione divina... È quindi chiaro che la bontà della volontà umana dipende molto più dalla legge eterna che non dalla ragione umana" (Summa Theol., I-II, q. 19, a. 4; cf a. 9).[...]

*dato a Roma, presso S. Pietro, l'11 aprile 1963.*

**GIOVANNI XXIII**

dalla costituzione conciliare *Gaudium et spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo

## LA CHIESA E LA VOCAZIONE DELL'UOMO

### CAPITOLO I

#### LA DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA

##### 12. *L'uomo ad immagine di Dio.*

Credenti e non credenti sono generalmente d'accordo nel ritenere che tutto quanto esiste sulla terra deve essere riferito all'uomo, come a suo centro e a suo vertice.

Ma che cos'è l'uomo?

Molte opinioni egli ha espresso ed esprime sul proprio conto, opinioni varie ed anche contrarie, secondo le quali spesso o si esalta così da fare di sé una regola assoluta, o si abbassa fino alla disperazione, finendo in tal modo nel dubbio e nell'angoscia.

Queste difficoltà la Chiesa le sente profondamente e ad esse può dare una risposta che le viene dall'insegnamento della divina Rivelazione, risposta che descrive la vera condizione dell'uomo, dà una ragione delle sue miserie, ma in cui possono al tempo stesso essere giustamente riconosciute la sua dignità e vocazione.

La Bibbia, infatti, insegna che l'uomo è stato creato « ad immagine di Dio » capace di conoscere e di amare il suo Creatore, e che fu costituito da lui sopra tutte le creature terrene quale signore di esse, per governarle e servirsene a gloria di Dio.

« Che cosa è l'uomo, che tu ti ricordi di lui? o il figlio dell'uomo che tu ti prenda cura di lui? »

L'hai fatto di poco inferiore agli angeli, l'hai coronato di gloria e di onore, e l'hai costituito sopra le opere delle tue mani. Tutto hai sottoposto ai suoi piedi » (Sal8,5).

Ma Dio non creò l'uomo lasciandolo solo: fin da principio « uomo e donna li creò » (Gen1,27) e la loro unione costituisce la prima forma di comunione di persone.

L'uomo, infatti, per sua intima natura è un essere sociale, e senza i rapporti con gli altri non può vivere né esplicare le sue doti.

Perciò Iddio, ancora come si legge nella Bibbia, vide « tutte quante le cose che aveva fatte, ed erano buone assai » (Gen1,31).

##### 13. *Il peccato.*

Costituito da Dio in uno stato di giustizia, l'uomo però, tentato dal Maligno, fin dagli inizi della storia abusò della libertà, erigendosi contro Dio e bramando di conseguire il suo fine al di fuori di lui.

Pur avendo conosciuto Dio, gli uomini « non gli hanno reso l'onore dovuto... ma si è ottenebrato il loro cuore insipiente »... e preferirono servire la creatura piuttosto che il Creatore.

Quel che ci viene manifestato dalla rivelazione divina concorda con la stessa esperienza.

Infatti l'uomo, se guarda dentro al suo cuore, si scopre inclinato anche al male e immerso in tante miserie, che non possono certo derivare dal Creatore, che è buono.

Spesso, rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, l'uomo ha infranto il debito ordine in rapporto al suo fine ultimo, e al tempo stesso tutta l'armonia, sia in rapporto a se stesso, sia in rapporto agli altri uomini e a tutta la creazione.

Così l'uomo si trova diviso in se stesso.

Per questo tutta la vita umana, sia individuale che collettiva, presenta i caratteri di una lotta drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre.

Anzi l'uomo si trova incapace di superare efficacemente da sé medesimo gli assalti del male, così che ognuno si sente come incatenato.

Ma il Signore stesso è venuto a liberare l'uomo e a dargli forza, rinnovandolo nell'intimo e scacciando fuori « il principe di questo mondo » (Gv12,31), che lo teneva schiavo del peccato.

Il peccato è, del resto, una diminuzione per l'uomo stesso, in quanto gli impedisce di conseguire la propria pienezza. Nella luce di questa Rivelazione trovano insieme la loro ragione ultima sia la sublime vocazione, sia la profonda miseria, di cui gli uomini fanno l'esperienza.

##### 14. *Costituzione dell'uomo.*

Unità di anima e di corpo, l'uomo sintetizza in sé, per la stessa sua condizione corporale, gli elementi del mondo materiale, così che questi attraverso di lui toccano il loro vertice e prendono voce per lodare in

libertà il Creatore. Non è lecito dunque disprezzare la vita corporale dell'uomo.

Al contrario, questi è tenuto a considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno.

E tuttavia, ferito dal peccato, l'uomo sperimenta le ribellioni del corpo.

Perciò è la dignità stessa dell'uomo che postula che egli glorifichi Dio nel proprio corpo e che non permetta che esso si renda schiavo delle perverse inclinazioni del cuore.

L'uomo, in verità, non sbaglia a riconoscersi superiore alle cose corporali e a considerarsi più che soltanto una particella della natura o un elemento anonimo della città umana.

Infatti, nella sua interiorità, egli trascende l'universo delle cose: in quelle profondità egli torna, quando fa ritorno a se stesso, là dove lo aspetta quel Dio che scruta i cuori là dove sotto lo sguardo di Dio egli decide del suo destino. Perciò, riconoscendo di avere un'anima spirituale e immortale, non si lascia illudere da una creazione immaginaria che si spiegherebbe solamente mediante le condizioni fisiche e sociali, ma invece va a toccare in profondo la verità stessa delle cose.

### **15. Dignità dell'intelligenza, verità e saggezza.**

L'uomo ha ragione di ritenersi superiore a tutto l'universo delle cose, a motivo della sua intelligenza, con cui partecipa della luce della mente di Dio.

Con l'esercizio appassionato dell'ingegno lungo i secoli egli ha fatto certamente dei progressi nelle scienze empiriche, nelle tecniche e nelle discipline liberali. Nell'epoca nostra, poi, ha conseguito successi notevoli particolarmente nella investigazione e nel dominio del mondo materiale.

E tuttavia egli ha sempre cercato e trovato una verità più profonda.

L'intelligenza, infatti, non si restringe all'ambito dei soli fenomeni, ma può conquistare con vera certezza la realtà intelligibile, anche se, per conseguenza del peccato, si trova in parte oscurata e debilitata. Infine, la natura intelligente della persona umana può e deve raggiungere la perfezione. Questa mediante la sapienza attrae con dolcezza la mente a cercare e ad amare il vero e il bene; l'uomo che se ne nutre è condotto attraverso il visibile all'invisibile.

L'epoca nostra, più ancora che i secoli passati, ha bisogno di questa sapienza per umanizzare tutte le sue

nuove scoperte. È in pericolo, di fatto, il futuro del mondo, a meno che non vengano suscitati uomini più saggi. Inoltre va notato come molte nazioni, economicamente più povere rispetto ad altre, ma più ricche di saggezza, potranno aiutare potentemente le altre.

Col dono, poi, dello Spirito Santo, l'uomo può arrivare nella fede a contemplare e a gustare il mistero del piano divino.

### **16. Dignità della coscienza morale.**

Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire. Questa voce, che lo chiama sempre ad amare, a fare il bene e a fuggire il male, al momento opportuno risuona nell'intimità del cuore: fa questo, evita quest'altro.

L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la dignità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà giudicato. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità.

Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova il suo compimento nell'amore di Dio e del prossimo. Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere secondo verità numerosi problemi morali, che sorgono tanto nella vita privata quanto in quella sociale. Quanto più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i gruppi si allontanano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della moralità. Tuttavia succede non di rado che la coscienza sia erronea per ignoranza invincibile, senza che per questo essa perda la sua dignità.

Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare la verità e il bene, e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine del peccato.

### **17. Grandezza della libertà.**

Ma l'uomo può volgersi al bene soltanto nella libertà.

I nostri contemporanei stimano grandemente e perseguono con ardore tale libertà, e a ragione. Spesso però la coltivano in modo sbagliato quasi sia lecito tutto quel che piace, compreso il male.

La vera libertà, invece, è nell'uomo un segno privilegiato dell'immagine divina.

Dio volle, infatti, lasciare l'uomo « in mano al suo consiglio » che cerchi spontaneamente il suo Creatore e

giunga liberamente, aderendo a lui, alla piena e beata perfezione.

Perciò la dignità dell'uomo richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso cioè e determinato da convinzioni personali, e non per un cieco impulso istintivo o per mera coazione esterna. L'uomo perviene a tale dignità quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende al suo fine mediante la scelta libera del bene e se ne procura con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti. Questa ordinazione verso Dio, la libertà dell'uomo, realmente ferita dal peccato, non può renderla effettiva in pieno se non mediante l'aiuto della grazia divina.

Ogni singolo uomo, poi, dovrà rendere conto della propria vita davanti al tribunale di Dio, per tutto quel che avrà fatto di bene e di male.

### 18. Il mistero della morte.

In faccia alla morte l'enigma della condizione umana raggiunge il culmine.

L'uomo non è tormentato solo dalla sofferenza e dalla decadenza progressiva del corpo, ma anche, ed anzi, più ancora, dal timore di una distruzione definitiva.

Ma l'istinto del cuore lo fa giudicare rettamente, quando aborrisce e respinge l'idea di una totale rovina e di un annientamento definitivo della sua persona.

Il germe dell'eternità che porta in sé, irriducibile com'è alla sola materia, insorge contro la morte. Tutti i tentativi della tecnica, per quanto utilissimi, non riescono a calmare le ansietà dell'uomo: il prolungamento di vita che procura la biologia non può soddisfare quel desiderio di vita ulteriore, invincibilmente ancorato nel suo cuore. Se qualsiasi immaginazione vien meno di fronte alla morte, la Chiesa invece, istruita dalla Rivelazione divina, afferma che l'uomo è stato creato da Dio per un fine di felicità oltre i confini delle miserie terrene. Inoltre la fede cristiana insegna che la morte corporale, dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato, sarà vinta un giorno, quando l'onnipotenza e la misericordia del Salvatore restituiranno all'uomo la salvezza perduta per sua colpa. Dio infatti ha chiamato e chiama l'uomo ad aderire a lui con tutto il suo essere, in una comunione perpetua con la incorruttibile vita divina. Questa vittoria l'ha conquistata il Cristo risorgendo alla vita, liberando l'uomo dalla morte mediante la sua morte.

Pertanto la fede, offrendosi con solidi argomenti a chiunque voglia riflettere, dà una risposta alle sue ansietà circa la sorte futura; e al tempo stesso dà la possibilità di una comunione nel Cristo con i propri cari già strappati dalla morte, dandoci la speranza che essi abbiano già raggiunto la vera vita presso Dio.

### 19. Forme e radici dell'ateismo.

L'aspetto più sublime della dignità dell'uomo consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio. Fin dal suo nascere l'uomo è invitato al dialogo con Dio.

Se l'uomo esiste, infatti, è perché Dio lo ha creato per amore e, per amore, non cessa di dargli l'esistenza; e l'uomo non vive pienamente secondo verità se non riconosce liberamente quell'amore e se non si abbandona al suo Creatore. Molti nostri contemporanei, tuttavia, non percepiscono affatto o esplicitamente rigettano questo intimo e vitale legame con Dio: a tal punto che l'ateismo va annoverato fra le realtà più gravi del nostro tempo e va esaminato con diligenza ancor maggiore. Con il termine « ateismo » vengono designati fenomeni assai diversi tra loro.

Alcuni atei, infatti, negano esplicitamente Dio; altri ritengono che l'uomo non possa dir niente di lui; altri poi prendono in esame i problemi relativi a Dio con un metodo tale che questi sembrano non aver senso. Molti, oltrepassando indebitamente i confini delle scienze positive, o pretendono di spiegare tutto solo da questo punto di vista scientifico, oppure al contrario non ammettono ormai più alcuna verità assoluta. Alcuni tanto esaltano l'uomo, che la fede in Dio ne risulta quasi snervata, inclini come sono, a quanto sembra, ad affermare l'uomo più che a negare Dio.

Altri si creano una tale rappresentazione di Dio che, respingendolo, rifiutano un Dio che non è affatto quello del Vangelo. Altri nemmeno si pongono il problema di Dio: non sembrano sentire alcuna inquietudine religiosa, né riescono a capire perché dovrebbero interessarsi di religione. L'ateismo inoltre ha origine sovente, o dalla protesta violenta contro il male nel mondo, o dall'aver attribuito indebitamente i caratteri propri dell'assoluto a qualche valore umano, così che questo prende il posto di Dio. Perfino la civiltà moderna, non per sua essenza, ma in quanto troppo irretita nella realtà terrena, può rendere spesso più difficile l'accesso a Dio.

Senza dubbio coloro che volontariamente cercano di tenere lontano Dio dal proprio cuore e di evitare i problemi religiosi, non seguendo l'imperativo della loro coscienza, non sono esenti da colpa; tuttavia in questo campo anche i credenti spesso hanno una certa responsabilità.

Infatti l'ateismo, considerato nel suo insieme, non è qualcosa di originario, bensì deriva da cause diverse, e tra queste va annoverata anche una reazione critica contro le religioni, anzi in alcune regioni, specialmente contro la religione cristiana.

Per questo nella genesi dell'ateismo possono contribuire non poco i credenti, nella misura in cui, per aver trascurato di educare la propria fede, o per una presentazione ingannevole della dottrina, od anche per i difetti della propria vita religiosa, morale e sociale, si deve dire piuttosto che nascondono e non che manifestano il genuino volto di Dio e della religione.

### 20. *L'ateismo sistematico.*

L'ateismo moderno si presenta spesso anche in una forma sistematica, secondo cui, oltre ad altre cause, l'aspirazione all'autonomia dell'uomo viene spinta a un tal punto, da far ostacolo a qualunque dipendenza da Dio. Quelli che professano un tale ateismo sostengono che la libertà consista nel fatto che l'uomo sia fine a se stesso, unico artefice e demiurgo della propria storia; cosa che non può comporsi, così essi pensano, con il riconoscimento di un Signore, autore e fine di tutte le cose, o che almeno rende semplicemente superflua tale affermazione.

Una tale dottrina può essere favorita da quel senso di potenza che l'odierno progresso tecnico ispira all'uomo. Tra le forme dell'ateismo moderno non va trascurata quella che si aspetta la liberazione dell'uomo soprattutto dalla sua liberazione economica e sociale. La religione sarebbe di ostacolo, per natura sua, a tale liberazione, in quanto, elevando la speranza dell'uomo verso il miraggio di una vita futura, la distoglierebbe dall'edificazione della città terrena.

Perciò i fautori di tale dottrina, là dove accedono al potere, combattono con violenza la religione e diffondono l'ateismo anche ricorrendo agli strumenti di pressione di cui dispone il potere pubblico, specialmente nel campo dell'educazione dei giovani.

### 21. *Atteggiamento della Chiesa di fronte all'ateismo.*

La Chiesa, fedele ai suoi doveri verso Dio e verso gli uomini, non può fare a meno di riprovare, come ha fatto in passato, con tutta fermezza e con dolore, quelle dottrine e quelle azioni funeste che contrastano con la ragione e con l'esperienza comune degli uomini e che degradano l'uomo dalla sua innata grandezza. Si sforza tuttavia di scoprire le ragioni della negazione di Dio che si nascondono nella mente degli atei e, consapevole della gravità delle questioni suscitate dall'ateismo, mossa dal suo amore verso tutti gli uomini, ritiene che esse debbano meritare un esame più serio e più profondo. La Chiesa crede che il riconoscimento di Dio non si oppone in alcun modo alla dignità dell'uomo, dato che questa dignità trova proprio in Dio il suo fondamento e la sua perfezione. L'uomo infatti riceve da Dio Creatore le doti di intelligenza e di libertà ed è costituito nella società; ma soprattutto è chiamato alla comunione con Dio stesso in qualità di figlio e a partecipare alla sua stessa felicità. Inoltre la Chiesa insegna che la speranza escatologica non diminuisce

l'importanza degli impegni terreni, ma anzi dà nuovi motivi a sostegno dell'attuazione di essi.

Al contrario, invece, se manca la base religiosa e la speranza della vita eterna, la dignità umana viene lesa in maniera assai grave, come si constata spesso al giorno d'oggi, e gli enigmi della vita e della morte, della colpa e del dolore rimangono senza soluzione, tanto che non di rado gli uomini sprofondano nella disperazione. E intanto ciascun uomo rimane ai suoi propri occhi un problema insoluto, confusamente percepito. Nessuno, infatti, in certe ore e particolarmente in occasione dei grandi avvenimenti della vita può evitare totalmente quel tipo di interrogativi sopra ricordato.

A questi problemi soltanto Dio dà una risposta piena e certa, lui che chiama l'uomo a una riflessione più profonda e a una ricerca più umile. Quanto al rimedio all'ateismo, lo si deve attendere sia dall'esposizione adeguata della dottrina della Chiesa, sia dalla purezza della vita di essa e dei suoi membri. La Chiesa infatti ha il compito di rendere presenti e quasi visibili Dio Padre e il Figlio suo incarnato, rinnovando se stessa e purificandosi senza posa sotto la guida dello Spirito Santo.

Ciò si otterrà anzi tutto con la testimonianza di una fede viva e adulta, vale a dire opportunamente formata a riconoscere in maniera lucida le difficoltà e capace di superarle.

Di una fede simile hanno dato e danno testimonianza sublime moltissimi martiri.

Questa fede deve manifestare la sua fecondità, col penetrare l'intera vita dei credenti, compresa la loro vita profana, e col muoverli alla giustizia e all'amore, specialmente verso i bisognosi.

Ciò che contribuisce di più, infine, a rivelare la presenza di Dio, è la carità fraterna dei fedeli che unanimi nello spirito lavorano insieme per la fede del Vangelo e si presentano quale segno di unità. La Chiesa, poi, pur respingendo in maniera assoluta l'ateismo, tuttavia riconosce sinceramente che tutti gli uomini, credenti e non credenti, devono contribuire alla giusta costruzione di questo mondo, entro il quale si trovano a vivere insieme: ciò, sicuramente, non può avvenire senza un leale e prudente dialogo. Essa pertanto deplora la discriminazione tra credenti e non credenti che alcune autorità civili ingiustamente introducono, a danno dei diritti fondamentali della persona umana. Rivendica poi, in favore dei credenti, una effettiva libertà, perché sia loro consentito di edificare in questo mondo anche il tempio di Dio. Quanto agli atei, essa li invita cortesemente a volere prendere in considerazione il Vangelo di Cristo con animo aperto.

La Chiesa sa perfettamente che il suo messaggio è in armonia con le aspirazioni più segrete del cuore umano quando essa difende la dignità della vocazione umana, e così ridona la speranza a quanti ormai non osano più credere alla grandezza del loro destino.

Il suo messaggio non toglie alcunché all'uomo, infonde invece luce, vita e libertà per il suo progresso, e all'infuori di esso, niente può soddisfare il cuore dell'uomo: « Ci hai fatto per te », o Signore, « e il nostro cuore è senza pace finché non riposa in te ».

## 22. Cristo, l'uomo nuovo.

In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo.

Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro (Rm5,14) e cioè di Cristo Signore.

Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione.

Nessuna meraviglia, quindi, che tutte le verità su esposte in lui trovino la loro sorgente e tocchino il loro vertice. Egli è « l'immagine dell'invisibile Iddio » (Col1,15) è l'uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio, resa deforme già subito agli inizi a causa del peccato.

Poiché in lui la natura umana è stata assunta, senza per questo venire annientata per ciò stesso essa è stata anche in noi innalzata a una dignità sublime.

Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo.

Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con intelligenza d'uomo, ha agito con volontà d'uomo ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché il peccato. Agnello innocente, col suo sangue sparso liberamente ci ha meritato la vita; in lui Dio ci ha riconciliati con se stesso e tra noi e ci ha strappati dalla schiavitù del diavolo e del peccato; così che ognuno di noi può dire con l'Apostolo: il Figlio di Dio « mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me » (Gal2,20). Soffrendo per noi non ci ha dato semplicemente l'esempio perché seguiamo le sue orme ma ci ha anche aperta la strada: se la seguiamo, la vita e la morte vengono santificate e acquistano nuovo significato.

Il cristiano poi, reso conforme all'immagine del Figlio che è il primogenito tra molti fratelli riceve « le primizie dello Spirito » (Rm8,23) per cui diventa capace di adempiere la legge nuova dell'amore.

In virtù di questo Spirito, che è il « pegno della eredità » (Ef1,14), tutto l'uomo viene interiormente rinnovato, nell'attesa della « redenzione del corpo » (Rm8,23): « Se in voi dimora lo Spirito di colui che risuscitò Gesù da morte, egli che ha risuscitato Gesù Cristo da morte darà vita anche ai vostri corpi mortali, mediante il suo Spirito che abita in voi » (Rm8,11).

Il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere contro il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la morte; ma, associato al mistero pasquale, diventando conforme al Cristo nella morte, così anche andrà incontro alla risurrezione fortificato dalla speranza.

E ciò vale non solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina; perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale.

Tale e così grande è il mistero dell'uomo, questo mistero che la Rivelazione cristiana fa brillare agli occhi dei credenti. Per Cristo e in Cristo riceve luce quell'enigma del dolore e della morte, che al di fuori del suo Vangelo ci opprime. Con la sua morte egli ha distrutto la morte, con la sua risurrezione ci ha fatto dono della vita, perché anche noi, diventando figli col Figlio, possiamo pregare esclamando nello Spirito: Abba, Padre!

[...]

## CAPITOLO IV

### LA MISSIONE DELLA CHIESA NEL MONDO CONTEMPORANEO

#### 40. Mutua relazione tra Chiesa e mondo.

Tutto quello che abbiamo detto a proposito della dignità della persona umana, della comunità degli uomini, del significato profondo della attività umana, costituisce il fondamento del rapporto tra Chiesa e mondo, come pure la base del dialogo fra loro.

In questo capitolo, pertanto, presupponendo tutto ciò che il Concilio ha già insegnato circa il mistero della Chiesa, si viene a prendere in considerazione la medesima Chiesa in quanto si trova nel mondo e insieme con esso vive ed agisce.

La Chiesa, procedendo dall'amore dell'eterno Padre, fondata nel tempo dal Cristo redentore, radunata nello Spirito Santo, ha una finalità salvifica ed escatologica che non può essere raggiunta pienamente se non nel

mondo futuro. Ma essa è già presente qui sulla terra, ed è composta da uomini, i quali appunto sono membri della città terrena chiamati a formare già nella storia dell'umanità la famiglia dei figli di Dio, che deve crescere costantemente fino all'avvento del Signore. Unita in vista dei beni celesti e da essi arricchita, tale famiglia fu da Cristo « costituita e ordinata come società in questo mondo » e fornita di « mezzi capaci di assicurare la sua unione visibile e sociale ». Perciò la Chiesa, che è insieme « società visibile e comunità spirituale » cammina insieme con l'umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena; essa è come il fermento e quasi l'anima della società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio. Tale compenetrazione di città terrena e città celeste non può certo essere percepita se non con la fede; resta, anzi, il mistero della storia umana, che è turbata dal peccato fino alla piena manifestazione dello splendore dei figli di Dio.

Ma la Chiesa, perseguendo il suo proprio fine di salvezza, non solo comunica all'uomo la vita divina; essa diffonde anche in qualche modo sopra tutto il mondo la luce che questa vita divina irradia, e lo fa specialmente per il fatto che risana ed eleva la dignità della persona umana, consolida la compagine della umana società e conferisce al lavoro quotidiano degli uomini un più profondo senso e significato. Così la Chiesa, con i singoli suoi membri e con tutta intera la sua comunità, crede di poter contribuire molto a umanizzare di più la famiglia degli uomini e la sua storia.

Inoltre la Chiesa cattolica volentieri tiene in gran conto il contributo che, per realizzare il medesimo compito, hanno dato e danno, cooperando insieme, le altre Chiese o comunità ecclesiali.

Al tempo stesso essa è persuasa che, per preparare le vie al Vangelo, il mondo può fornirle in vario modo un aiuto prezioso mediante le qualità e l'attività dei singoli o delle società che lo compongono. Allo scopo di promuovere debitamente tale mutuo scambio ed aiuto, nei campi che in qualche modo sono comuni alla Chiesa e al mondo, vengono qui esposti alcuni principi generali.

#### **41. L'aiuto che la Chiesa intende offrire agli individui.**

L'uomo d'oggi procede sulla strada di un più pieno sviluppo della sua personalità e di una progressiva scoperta e affermazione dei propri diritti. Poiché la Chiesa ha ricevuto la missione di manifestare il mistero di Dio, il quale è il fine ultimo dell'uomo, essa al tempo stesso svela all'uomo il senso della sua propria esistenza, vale a dire la verità profonda sull'uomo.

Essa sa bene che soltanto Dio, al cui servizio è dedita, dà risposta ai più profondi desideri del cuore umano,

che mai può essere pienamente saziato dagli elementi terreni.

Sa ancora che l'uomo, sollecitato incessantemente dallo Spirito di Dio, non potrà mai essere del tutto indifferente davanti al problema religioso, come dimostrano non solo l'esperienza dei secoli passati, ma anche molteplici testimonianze dei tempi nostri.

L'uomo, infatti, avrà sempre desiderio di sapere, almeno confusamente, quale sia il significato della sua vita, della sua attività e della sua morte. E la Chiesa, con la sua sola presenza nel mondo, gli richiama alla mente questi problemi. Ma soltanto Dio, che ha creato l'uomo a sua immagine e che lo ha redento dal peccato, può offrire a tali problemi una risposta pienamente adeguata; cose che egli fa per mezzo della rivelazione compiuta nel Cristo, Figlio suo, che si è fatto uomo.

Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa anch'egli più uomo.

Partendo da questa fede, la Chiesa può sottrarre la dignità della natura umana al fluttuare di tutte le opinioni che, per esempio, abbassano troppo il corpo umano, oppure lo esaltano troppo.

Nessuna legge umana è in grado di assicurare la dignità personale e la libertà dell'uomo, quanto il Vangelo di Cristo, affidato alla Chiesa.

Questo Vangelo, infatti, annunzia e proclama la libertà dei figli di Dio, respinge ogni schiavitù che deriva in ultima analisi dal peccato onora come sacra la dignità della coscienza e la sua libera decisione, ammonisce senza posa a raddoppiare tutti i talenti umani a servizio di Dio e per il bene degli uomini, infine raccomanda tutti alla carità di tutti.

Ciò corrisponde alla legge fondamentale della economia cristiana.

Benché, infatti, il Dio Salvatore e il Dio Creatore siano sempre lo stesso Dio, e così pure si identifichino il Signore della storia umana e il Signore della storia della salvezza, tuttavia in questo stesso ordine divino la giusta autonomia della creatura, specialmente dell'uomo, lungi dall'essere soppressa, viene piuttosto restituita alla sua dignità e in essa consolidata.

Perciò la Chiesa, in forza del Vangelo affidatole, proclama i diritti umani, e riconosce e apprezza molto il dinamismo con cui ai giorni nostri tali diritti vengono promossi ovunque.

Questo movimento tuttavia deve essere impregnato dallo spirito del Vangelo e deve essere protetto contro ogni specie di falsa autonomia.

Siamo, infatti, esposti alla tentazione di pensare che i nostri diritti personali sono pienamente salvi solo quando veniamo sciolti da ogni norma di legge divina.

Ma per questa strada la dignità della persona umana non si salva e va piuttosto perduta.

#### **42. L'aiuto che la Chiesa intende dare alla società umana.**

L'unione della famiglia umana viene molto rafforzata e completata dall'unità della famiglia dei figli di Dio, fondata sul Cristo. Certo, la missione propria che Cristo ha affidato alla sua Chiesa non è d'ordine politico, economico o sociale: il fine, infatti, che le ha prefisso è d'ordine religioso.

Eppure proprio da questa missione religiosa scaturiscono compiti, luce e forze, che possono contribuire a costruire e a consolidare la comunità degli uomini secondo la legge divina.

Così pure, dove fosse necessario, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, anch'essa può, anzi deve suscitare opere destinate al servizio di tutti, ma specialmente dei bisognosi, come, per esempio, opere di misericordia e altre simili.

La Chiesa, inoltre, riconosce tutto ciò che di buono si trova nel dinamismo sociale odierno, soprattutto il movimento verso l'unità, il progresso di una sana socializzazione e della solidarietà civile ed economica. Promuovere l'unità corrisponde infatti alla intima missione della Chiesa, la quale è appunto « in Cristo quasi un sacramento, ossia segno e strumento di intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano ». Così essa mostra al mondo che una vera unione sociale esteriore discende dalla unione delle menti e dei cuori, ossia da quella fede e da quella carità, con cui la sua unità è stata indissolubilmente fondata nello Spirito Santo.

Infatti, la forza che la Chiesa riesce a immettere nella società umana contemporanea consiste in quella fede e carità effettivamente vissute, e non in una qualche sovranità esteriore esercitata con mezzi puramente umani. Inoltre, siccome in forza della sua missione e della sua natura non è legata ad alcuna particolare forma di cultura umana o sistema politico, economico, o sociale, la Chiesa per questa sua universalità può costituire un legame strettissimo tra le diverse comunità umane e nazioni, purché queste abbiano fiducia in lei e le riconoscano di fatto una vera libertà per il compimento della sua missione. Per questo motivo la Chiesa esorta i suoi figli, come pure tutti gli uomini, a superare, in questo spirito di famiglia proprio dei figli di Dio, ogni dissenso tra nazioni e razze, e a consolidare interiormente le legittime associazioni umane. Il Concilio, dunque, considera con grande rispetto tutto ciò che di vero, di buono e di giusto si

trova nelle istituzioni, pur così diverse, che la umanità si è creata e continua a crearsi. Dichiara inoltre che la Chiesa vuole aiutare e promuovere tutte queste istituzioni, per quanto ciò dipende da lei ed è compatibile con la sua missione.

Niente le sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune.

#### **43. L'aiuto che la Chiesa intende dare all'attività umana per mezzo dei cristiani.**

Il Concilio esorta i cristiani, cittadini dell'una e dell'altra città, di sforzarsi di compiere fedelmente i propri doveri terreni, facendosi guidare dallo spirito del Vangelo.

Sbagliano coloro che, sapendo che qui noi non abbiamo una cittadinanza stabile ma che cerchiamo quella futura, pensano che per questo possono trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che invece proprio la fede li obbliga ancora di più a compierli, secondo la vocazione di ciascuno.

A loro volta non sono meno in errore coloro che pensano di potersi immergere talmente nelle attività terrene, come se queste fossero del tutto estranee alla vita religiosa, la quale consisterebbe, secondo loro, esclusivamente in atti di culto e in alcuni doveri morali.

La dissociazione, che si costata in molti, tra la fede che professano e la loro vita quotidiana, va annoverata tra i più gravi errori del nostro tempo.

Contro questo scandalo già nell'Antico Testamento elevavano con veemenza i loro rimproveri i profeti e ancora di più Gesù Cristo stesso, nel Nuovo Testamento, minacciava gravi castighi.

Non si crei perciò un'opposizione artificiale tra le attività professionali e sociali da una parte, e la vita religiosa dall'altra. Il cristiano che trascura i suoi impegni temporali, trascura i suoi doveri verso il prossimo, anzi verso Dio stesso, e mette in pericolo la propria salvezza eterna.

Gioiscano piuttosto i cristiani, seguendo l'esempio di Cristo che fu un artigiano, di poter esplicare tutte le loro attività terrene unificando gli sforzi umani, domestici, professionali, scientifici e tecnici in una sola sintesi vitale insieme con i beni religiosi, sotto la cui altissima direzione tutto viene coordinato a gloria di Dio. Ai laici spettano propriamente, anche se non esclusivamente, gli impegni e le attività temporali. Quando essi, dunque, agiscono quali cittadini del mondo, sia individualmente sia associati, non solo rispetteranno le leggi proprie di ciascuna disciplina, ma si sforzeranno di acquistare una vera perizia in quei

campi. Daranno volentieri la loro cooperazione a quanti mirano a identiche finalità. Nel rispetto delle esigenze della fede e ripieni della sua forza, escogitino senza tregua nuove iniziative, ove occorra, e ne assicurino la realizzazione.

Spetta alla loro coscienza, già convenientemente formata, di inscrivere la legge divina nella vita della città terrena. Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza spirituale.

Non pensino però che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che, ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli gravi, essi possano avere pronta una soluzione concreta, o che proprio a questo li chiami la loro missione; assumano invece essi, piuttosto, la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del magistero.

Per lo più sarà la stessa visione cristiana della realtà che li orienterà, in certe circostanze, a una determinata soluzione. Tuttavia, altri fedeli altrettanto sinceramente potranno esprimere un giudizio diverso sulla medesima questione, come succede abbastanza spesso e legittimamente.

Ché se le soluzioni proposte da un lato o dall'altro, anche oltre le intenzioni delle parti, vengono facilmente da molti collegate con il messaggio evangelico, in tali casi ricordino essi che nessuno ha il diritto di rivendicare esclusivamente in favore della propria opinione l'autorità della Chiesa.

Invece cerchino sempre di illuminarsi vicendevolmente attraverso un dialogo sincero, mantenendo sempre la mutua carità e avendo cura in primo luogo del bene comune.

I laici, che hanno responsabilità attive dentro tutta la vita della Chiesa, non solo sono tenuti a procurare l'animazione del mondo con lo spirito cristiano, ma sono chiamati anche ad essere testimoni di Cristo in ogni circostanza e anche in mezzo alla comunità umana.

I vescovi, poi, cui è affidato l'incarico di reggere la Chiesa di Dio, devono insieme con i loro preti predicare il messaggio di Cristo in modo tale che tutte le attività terrene dei fedeli siano pervase dalla luce del Vangelo.

Inoltre i pastori tutti ricordino che essi con la loro quotidiana condotta e con la loro sollecitudine mostrano al mondo un volto della Chiesa, in base al quale gli uomini si fanno un giudizio sulla efficacia e sulla verità del messaggio cristiano. Con la vita e con la parola, uniti ai religiosi e ai loro fedeli, dimostrino che la Chiesa, già con la sola sua presenza, con tutti i doni

che contiene, è sorgente inesauribile di quelle forze di cui ha assoluto bisogno il mondo moderno.

Con lo studio assiduo si rendano capaci di assumere la propria responsabilità nel dialogo col mondo e con gli uomini di qualsiasi opinione.

Soprattutto però abbiano in mente le parole di questo Concilio: « Siccome oggi l'umanità va sempre più organizzandosi in unità civile, economica e sociale, è tanto più necessario che i sacerdoti, unendo sforzi e mezzi sotto la guida dei vescovi e del sommo Pontefice, eliminino ogni motivo di dispersione, affinché tutto il genere umano sia ricondotto all'unità della famiglia di Dio ».

Benché la Chiesa, per la virtù dello Spirito Santo, sia rimasta la sposa fedele del suo Signore e non abbia mai cessato di essere segno di salvezza nel mondo, essa tuttavia non ignora affatto che tra i suoi membri sia chierici che laici, nel corso della sua lunga storia, non sono mancati di quelli che non furono fedeli allo Spirito di Dio.

E anche ai nostri giorni sa bene la Chiesa quanto distanti siano tra loro il messaggio ch'essa reca e l'umana debolezza di coloro cui è affidato il Vangelo. Qualunque sia il giudizio che la storia dà di tali difetti, noi dobbiamo esserne consapevoli e combatterli con forza, perché non ne abbia danno la diffusione del Vangelo. Così pure la Chiesa sa bene quanto essa debba continuamente maturare imparando dall'esperienza di secoli, nel modo di realizzare i suoi rapporti col mondo.

Guidata dallo Spirito Santo, la madre Chiesa non si stancherà di «esortare i suoi figli a purificarsi e a rinnovarsi, perché il segno di Cristo risplenda ancor più chiaramente sul volto della Chiesa».

#### ***44. L'aiuto che la Chiesa riceve dal mondo contemporaneo.***

Come è importante per il mondo che esso riconosca la Chiesa quale realtà sociale della storia e suo fermento, così pure la Chiesa non ignora quanto essa abbia ricevuto dalla storia e dall'evoluzione del genere umano. L'esperienza dei secoli passati, il progresso della scienza, i tesori nascosti nelle varie forme di cultura umana, attraverso cui si svela più appieno la natura stessa dell'uomo e si aprono nuove vie verso la verità, tutto ciò è di vantaggio anche per la Chiesa.

Essa, infatti, fin dagli inizi della sua storia, imparò ad esprimere il messaggio di Cristo ricorrendo ai concetti e alle lingue dei diversi popoli; inoltre si sforzò di illustrarlo con la sapienza dei filosofi: e ciò allo scopo di adattare il Vangelo, nei limiti convenienti, sia alla comprensione di tutti, sia alle esigenze dei sapienti. E tale adattamento della predicazione della parola rivelata

deve rimanere la legge di ogni evangelizzazione. Così, infatti, viene sollecitata in ogni popolo la capacità di esprimere secondo il modo proprio il messaggio di Cristo, e al tempo stesso viene promosso uno scambio vitale tra la Chiesa e le diverse culture dei popoli. Allo scopo di accrescere tale scambio, oggi soprattutto, che i cambiamenti sono così rapidi e tanto vari i modi di pensare, la Chiesa ha bisogno particolare dell'apporto di coloro che, vivendo nel mondo, ne conoscono le diverse istituzioni e discipline e ne capiscono la mentalità, si tratti di credenti o di non credenti.

È dovere di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori e dei teologi, con l'aiuto dello Spirito Santo, ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari linguaggi del nostro tempo, e saperli giudicare alla luce della parola di Dio, perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa venir presentata in forma più adatta.

La Chiesa, avendo una struttura sociale visibile, che è appunto segno della sua unità in Cristo, può essere arricchita, e lo è effettivamente, dallo sviluppo della vita sociale umana non perché manchi qualcosa nella costituzione datale da Cristo, ma per conoscere questa più profondamente, per meglio esprimerla e per adattarla con più successo ai nostri tempi.

Essa sente con gratitudine di ricevere, nella sua comunità non meno che nei suoi figli singoli, vari aiuti dagli uomini di qualsiasi grado e condizione.

Chiunque promuove la comunità umana nell'ordine della famiglia, della cultura, della vita economica e sociale, come pure della politica, sia nazionale che internazionale, porta anche non poco aiuto, secondo il disegno di Dio, alla comunità della Chiesa, nella misura in cui questa dipende da fattori esterni.

Anzi, la Chiesa confessa che molto giovamento le è venuto e le può venire perfino dall'opposizione di quanti la avversano o la perseguitano.

#### **45. Cristo, l'alfa e l'omega.**

La Chiesa, nel dare aiuto al mondo come nel ricevere molto da esso, ha di mira un solo fine: che venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza dell'intera umanità. Tutto ciò che di bene il popolo di Dio può offrire all'umana famiglia, nel tempo del suo pellegrinaggio terreno, scaturisce dal fatto che la Chiesa è «l'universale sacramento della salvezza» che svela e insieme realizza il mistero dell'amore di Dio verso l'uomo. Infatti il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, si è fatto egli stesso carne, per operare, lui, l'uomo perfetto, la salvezza di tutti e la ricapitolazione universale. Il Signore è il fine della storia umana, « il punto focale dei desideri della storia e della civiltà », il centro del genere umano, la gioia d'ogni cuore, la pienezza delle loro aspirazioni. Egli è

colui che il Padre ha risuscitato da morte, ha esaltato e collocato alla sua destra, costituendolo giudice dei vivi e dei morti. Vivificati e radunati nel suo Spirito, come pellegrini andiamo incontro alla finale perfezione della storia umana, che corrisponde in pieno al disegno del suo amore: « Ricapitolare tutte le cose in Cristo, quelle del cielo come quelle della terra » (Ef 1,10). Dice il Signore stesso: « Ecco, io vengo presto, e porto con me il premio, per retribuire ciascuno secondo le opere sue. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e il fine » (Ap 22,12-13). [...]

dal sito della Chiesa cattolica [www.vatican.va](http://www.vatican.va)

**GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 1969**  
**LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO VIA VERSO LA PACE**

MESSAGGIO DI PAOLO VI

*A tutti gli uomini di buona volontà, a tutti i responsabili circa il corso della storia di oggi e di domani;*  
*alle guide perciò della politica, dell'opinione pubblica, dell'orientamento sociale, della cultura, della scuola;*  
*a tutta la gioventù, che insorge nell'ansia d'un rinnovamento mondiale,*  
*con umile e libera voce, che viene dal deserto d'ogni terreno interesse,*  
 noi ancora annunciamo l'implorante e solenne parola: Pace.

La Pace è oggi intrinsecamente collegata al riconoscimento ideale e all'instaurazione effettiva dei Diritti dell'Uomo.

A questi fondamentali diritti corrisponde un fondamentale dovere; ch'è appunto la Pace.

La Pace è un dovere.

Tutto quello che il mondo contemporaneo viene commentando sullo sviluppo delle relazioni internazionali, sull'interdipendenza degli interessi dei Popoli, sull'accesso dei nuovi Stati alla libertà e all'indipendenza, su gli sforzi che la civiltà va facendo per avviarsi ad un'organizzazione giuridica unitaria e mondiale, sui pericoli d'incalcolabili catastrofi nell'eventualità di nuovi conflitti armati, sulla psicologia dell'uomo moderno desideroso di prosperità indisturbata e di rapporti umani universali, sul progresso dell'ecumenismo e del reciproco rispetto delle libertà personali e sociali, ci persuade che la Pace è un bene supremo della vita dell'uomo sulla terra, un interesse di primo grado, un'aspirazione comune, un ideale degno dell'umanità padrona di sé e del mondo, una necessità per mantenere le conquiste raggiunte e per raggiungerne altre, una legge fondamentale per la circolazione del pensiero, della cultura, dell'economia, dell'arte, un'esigenza ormai insopprimibile nella visione dei destini umani. Perché la Pace è la sicurezza, la Pace è l'ordine. Un ordine giusto e dinamico, diciamo, da costruire continuamente. Senza la Pace nessuna fiducia, senza fiducia nessun progresso. Una fiducia, diciamo, radicata nella giustizia e nella lealtà. Solo nel clima della Pace si attesta il diritto, progredisce la giustizia, respira la libertà. Se questo è il senso della Pace, se questo è il valore della Pace, la Pace è un dovere.

È il dovere della storia presente. Chi sa riflettere sugli insegnamenti che la storia passata ci dà, conclude subito per dichiarare assurdo il ritorno alle guerre, alle lotte, alle stragi, alle rovine generate dalla psicologia delle armi e delle forze contrastanti fino alla morte di uomini cittadini della terra, patria comune della nostra vita nel tempo. Chi possiede il senso dell'uomo non può non essere un fautore della Pace. Chi riflette sulle cause dei conflitti fra gli uomini deve riconoscere ch'esse denunciano carenze dell'animo umano, non virtù autentiche per la sua morale grandezza. La

necessità della guerra poteva avere una giustificazione solo in condizioni eccezionali e deprecabili di fatto e di diritto, che non dovrebbero mai più verificarsi nella società mondiale moderna. La ragione, non la forza deve decidere delle sorti dei popoli. L'intesa, la trattativa, l'arbitrato, non l'oltraggio, il sangue o la schiavitù, devono intercettare nei difficili rapporti fra gli uomini. E nemmeno una tregua precaria, un equilibrio instabile, un terrore di rappresaglia e di vendetta, una sopraffazione ben riuscita, una prepotenza fortunata possono essere garanzia di Pace degna di tal nome. La Pace bisogna volerla. La Pace bisogna amarla. La Pace bisogna produrla. Dev'essere un risultato morale; deve scaturire da spiriti liberi e generosi. Un sogno, essa può sembrare; un sogno che diventa realtà, in virtù d'una concezione umana nuova e superiore.

Un sogno diciamo, perché l'esperienza di questi ultimi anni e l'insorgenza di recenti torbide correnti di cattivi pensieri: sulla contestazione radicale ed anarchica, sulla violenza lecita e necessaria in ogni caso, sulla politica di potenza e di dominazione, sulla gara degli armamenti e la fiducia nei metodi dell'insidia e dell'inganno, sulla ineluttabilità delle prove di forza, ecc., sembrano soffocare la speranza nell'ordinamento pacifico del mondo. Ma questa speranza rimane, perché deve rimanere. È la luce del progresso e della civiltà. Il mondo non può rinunciare al suo sogno di Pace universale. E proprio perché la Pace è sempre in divenire, perché è sempre incompleta, perché è sempre fragile, perché è sempre insidiata, perché è sempre difficile noi la proclamiamo. Come un dovere. Un dovere inderogabile. Un dovere dei responsabili della sorte dei Popoli. Un dovere d'ogni cittadino del mondo: perché tutti devono amare la Pace; tutti devono concorrere a produrre quella mentalità pubblica, quella coscienza comune che la rende auspicabile e possibile. La Pace dev'essere dapprima negli animi, affinché poi sia negli avvenimenti.

Sì, la Pace è un dovere universale e perenne. Per ricordare questo assioma della civiltà moderna, noi invitiamo il mondo a celebrare anche per l'anno incipiente 1969 la «Giornata della Pace», il primo gennaio. È un augurio, è una speranza, è un impegno: il primo sole dell'anno nuovo deve irradiare sulla terra la luce della Pace.

Noi osiamo sperare che fra tutti siano i giovani ad afferrare questo invito come un richiamo capace d'interpretare ciò che di nuovo, ciò che di vivo, ciò che di grande si agita nei loro animi esacerbati, perché la Pace esige la revisione degli abusi e coincide con la causa della giustizia.

Quest'anno infatti una circostanza favorisce per tutti la nostra proposta: si è ora ricordato il XX anniversario della proclamazione dei Diritti dell'Uomo. È questo un

avvenimento che riguarda tutti gli uomini: individui, famiglie, gruppi, associazioni, Nazioni. Nessuno lo deve dimenticare, nessuno trascurare, perché tutti esso richiama a quel fondamentale riconoscimento d'una degna e piena cittadinanza d'ogni uomo sulla terra. E nasce da questo riconoscimento il titolo primigenio alla Pace: ecco il tema della Giornata mondiale della Pace, il quale suona appunto così: «La promozione dei Diritti dell'Uomo, via verso la Pace». Affinché all'uomo sia garantito il diritto alla vita, alla libertà, all'eguaglianza, alla cultura, al godimento dei beni della civiltà, alla dignità personale e sociale, occorre la Pace, dove questa perde il suo equilibrio e la sua efficienza i Diritti dell'Uomo diventano precari e compromessi; dove non vi è Pace il diritto perde il suo volto umano. Là dove non vi è rispetto, difesa, promozione dei Diritti dell'Uomo, - là dove si fa violenza, o frode alle sue inalienabili libertà, dove si ignora o si degrada la sua personalità, dove si esercitano la discriminazione, lo schiavismo, l'intolleranza, - non vi può essere vera Pace. Perché Pace e Diritto sono reciprocamente causa ed effetto uno dell'altro; la Pace favorisce il Diritto; e, a sua volta, il Diritto la Pace.

Vogliamo sperare che queste ragioni siano valide per ogni persona, per ogni gruppo di persone, per ogni Nazione; e che la trascendente importanza della causa della Pace ne diffonda la riflessione e ne promuova l'applicazione. Pace e Diritti dell'Uomo, ecco l'oggetto dei pensieri con cui Noi vorremmo che gli uomini inaugurassero l'anno nascente. Il nostro invito è sincero, e non nasconde alcun altro fine che il bene dell'umanità. La nostra voce è debole, ma chiara; essa è quella d'un amico, che vorrebbe vederla ascoltata non tanto per chi la proferisce, ma per quello che dice. È al mondo che essa si rivolge; al mondo che pensa, al mondo che può, al mondo che cresce, al mondo che lavora, al mondo che soffre, al mondo che aspetta. Oh! non vada dispersa! La Pace è un dovere!

Questo nostro messaggio non può mancare della forza che gli viene dal Vangelo di cui noi siamo ministri, il Vangelo di Cristo.

A tutti nel mondo, come appunto il Vangelo, ancora esso si rivolge.

Ma più direttamente a voi, venerati Fratelli nell'Episcopato, a voi, Figli e Fedeli carissimi della Chiesa cattolica, noi ripetiamo l'invito a celebrare la «Giornata della Pace»: l'invito diventa un precetto, non nostro, ma del Signore, il Quale ci vuole convinti e solerti operatori della pace come condizione d'essere fra i beati insigniti del nome di figli di Dio (*Mt. 5, 9*). A voi si rivolge la nostra voce: essa diventa un grido, perché per noi credenti la pace assume un significato ancora più profondo e misterioso, per noi acquista valore di pienezza spirituale e di salvezza personale, oltre che collettiva e sociale; la Pace terrestre e temporale per noi è riflesso e preludio di Pace celeste ed eterna.

La Pace per noi Cristiani non è soltanto un equilibrio esteriore, un ordine giuridico, un complesso di rapporti pubblici disciplinati; per noi la Pace è innanzi tutto il risultato dell'attuazione del disegno di sapienza e d'amore, con cui Dio ha voluto instaurare relazioni

soprannaturali con l'umanità. La Pace è il primo effetto di questa nuova economia divina, che chiamiamo la grazia; «grazia e pace» ripete l'Apostolo; è un dono di Dio, che diventa stile della vita cristiana, è una fase messianica, che riflette la sua luce e la sua speranza anche sulla città temporale, e che conforta con le sue più alte ragioni quelle su cui essa fonda la propria Pace. Alla dignità dei cittadini del mondo la Pace di Cristo aggiunge quella di figli del Padre celeste; all'eguaglianza naturale degli uomini aggiunge quella della fraternità cristiana; alle contese umane, che sempre compromettono e violano la Pace, quella di Cristo svigorisce i pretesti e contesta i motivi, prospettando i vantaggi d'un ordine morale, ideale e superiore, e svela la prodigiosa virtù religiosa e civile del perdono generoso; all'insufficienza dell'arte umana di produrre una solida e stabile Pace, quella di Cristo presta il soccorso del suo inesauribile ottimismo; alla fallacia della politica del prestigio orgoglioso e dell'interesse materiale la Pace di Cristo suggerisce la politica della carità; alla giustizia troppo sovente imbelli e impaziente, che sostiene le sue esigenze col furore delle armi, la Pace di Cristo infonde l'energia invitta del diritto derivato dalle profonde ragioni della natura umana e del trascendente destino dell'uomo. E non è paura della forza e della resistenza la Pace di Cristo, la quale deriva il suo spirito dal sacrificio che redime; e non è viltà transigente alle sventure e alle deficienze degli uomini senza fortuna e senza difesa la Pace di Cristo, che ha l'intelligenza del dolore e dei bisogni umani e sa trovare amore e dono per i piccoli, per i poveri, per i deboli, per i diseredati, per i sofferenti, per gli umiliati, per i vinti. Cioè la Pace di Cristo è, più d'ogni altra formula umanitaria, sollecita dei Diritti dell'Uomo.

Questo, Fratelli e Figli tutti, noi vorremmo che voi aveste a ricordare e ad annunciare nella «Giornata della Pace», nel cui segno si apre l'anno nuovo, nel nome di Cristo Re della Pace, vindice d'ogni autentico umano diritto.

E ciò sia con la nostra Benedizione Apostolica.

da "Il Regno Documenti", 1/1999  
**VERSO UNA "CONCEZIONE COMUNE" DEI DIRITTI  
 UMANI**

MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II  
 NEL 50° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE  
 UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

*Il 10.12.1998 ricorreva il 50° anniversario dell'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. In tale occasione, Giovanni Paolo II ha indirizzato al presidente della 53ª sessione dell'Assemblea generale, D. Operti Badán, il seguente messaggio. (OR 11.12.1998, 5)*

*A sua eccellenza signor Didier Operti Badán, presidente della 53ª sessione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.*

Sono particolarmente lieto di unirmi con questo messaggio alla celebrazione del cinquantesimo anniversario della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, depositaria di uno dei documenti più preziosi e più significativi della storia del diritto.

Lo faccio ancora più volentieri in quanto, in una costituzione solenne del concilio Vaticano II, la chiesa cattolica non ha esitato ad affermare che, condividendo "le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi", anch'essa chiede che venga "superato ed eliminato, come contrario al disegno di Dio... ogni genere di discriminazione nei diritti fondamentali della persona" (*Gaudium et spes*, nn. 1 e 29; EV 1/1319.1410).

Proclamando un certo numero di diritti fondamentali che appartengono a tutti i membri della famiglia umana, la *Dichiarazione* ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del diritto internazionale, ha interpellato le legislazioni nazionali e permesso a milioni di uomini e di donne di vivere più degnamente.

Tuttavia, colui che osserva il mondo di oggi non può non constatare che questi diritti fondamentali proclamati, codificati e celebrati sono ancora oggetto di violazioni gravi e continue. Questo anniversario è dunque per tutti gli stati che fanno volentieri riferimento al testo del 1948 un appello a un esame di coscienza.

Troppo spesso, in effetti, si afferma la tendenza di alcuni a scegliere in base alle proprie convenienze un certo diritto trascurando quelli che si oppongono ai loro interessi del momento. Altri non esitano a isolare dal loro contesto diritti particolari per agire meglio a loro piacere, confondendo spesso libertà e licenza, o per assicurarsi vantaggi che tengono poco conto della solidarietà umana. Simili atteggiamenti minacciano senza alcun dubbio la struttura organica della *Dichiarazione*, che associa ogni diritto ad altri diritti, ad altri doveri e limiti, richiesti da un ordine sociale equo. Inoltre, essi conducono a volte a un individualismo esacerbato che può spingere i più forti a dominare i deboli e indebolire così il vincolo solidalmente stabilito dal testo fra libertà e giustizia sociale. Evitiamo dunque che, con il trascorrere degli

anni, questo testo fondante non diventi un monumento da ammirare o, peggio ancora, un documento di archivio!

Ecco perché desidero ripetere ciò che ho detto durante la mia prima visita presso la sede della vostra Organizzazione, il 2 ottobre 1979: "Se le verità e i principi contenuti in questo documento venissero dimenticati, trascurati perdendo la genuina evidenza di cui rifulgevano al momento della nascita dolorosa, allora la nobile finalità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite potrebbe trovarsi di fronte alta minaccia di una nuova rovina" (n. 9; EV 6/1732). Non deve dunque destare in voi meraviglia il fatto che la Santa Sede si associ volentieri alla dichiarazione del segretario generale, il quale ha di recente affermato che questo anniversario fornisce l'occasione per "chiedersi non solo come la *Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo* possa tutelare i nostri diritti, ma come noi possiamo tutelare adeguatamente la *Dichiarazione*" (Kofi Annan alla Commissione dei diritti dell'uomo, Ginevra 23.3.1998).

La lotta per i diritti dell'uomo pertanto costituisce ancora una sfida da raccogliere ed esige da parte di tutti perseveranza e creatività. Se, ad esempio, il testo del 1948 è riuscito a relativizzare una concezione rigida della sovranità dello stato che lo dispenserebbe dal rendere conto del suo comportamento nei confronti dei cittadini, non si può oggi negare che sono apparse altre forme di sovranità. In effetti, oggi sono molti gli attori internazionali, persone o organizzazioni, che in realtà beneficiano di una sovranità paragonabile a quella di uno stato e che influenzano in modo decisivo il destino di milioni di uomini e donne. Sarebbe dunque opportuno trovare i mezzi adeguati per essere sicuri che anch'essi applichino i principi detta *Dichiarazione*.

Cinquant'anni fa, il contesto politico del dopoguerra inoltre non permise agli autori della *Dichiarazione* di dotarla di una base antropologica e di punti di riferimento morale espliciti; tuttavia essi sapevano bene che i principi proclamati avrebbero presto perso valore se la comunità internazionale non avesse cercato di radicarli nelle diverse tradizioni nazionali, culturali e religiose. È forse questo il compito che abbiamo ora per servire fedelmente l'unità della loro visione e promuovere una legittima pluralità nell'esercizio delle libertà proclamate da questo testo, assicurando al contempo l'universalità e l'indivisibilità dei diritti a cui esso le associa.

Promuovere questa "concezione comune" alla quale fa riferimento il Preambolo della *Dichiarazione* e permetterle di divenire sempre più il punto di riferimento ultimo in cui la libertà umana e la solidarietà fra le persone e le culture s'incontrano e si fecondano a vicenda: è questa la sfida da raccogliere. Mettere in dubbio l'universalità, ossia l'esistenza, di alcuni principi fondamentali equivarrebbe perciò a minare tutto l'edificio dei diritti dell'uomo.

In questo fine anno 1998 vediamo intorno a noi troppi fratelli e sorelle in umanità afflitti dalle calamità naturali, decimati dalle malattie, prostrati

nell'ignoranza e nella povertà o vittime di guerre crudeli e interminabili. Accanto a essi, altre persone più provviste sembrano al riparo dalla precarietà e beneficiano, a volte con ostentazione, del necessario e del superfluo. Cosa ne è stato del diritto "a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa *Dichiarazione* possano essere pienamente realizzati" (art. 28)? La dignità, la libertà e la felicità non saranno mai completi senza la

solidarietà. È ciò che ci insegna la storia tormentata di questi ultimi cinquant'anni.

Raccogliamo dunque questa preziosa eredità e soprattutto rendiamola feconda per la felicità di tutti e per l'onore di ognuno di noi!

Pregando con fervore affinché la fraternità e la concordia fra i popoli che rappresentate crescano, invoco su tutti l'abbondanza delle benedizioni di Dio.

**GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 1999**  
**NEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI IL SEGRETO DELLA PACE VERA**  
 MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II

1. Nella prima Enciclica *Redemptor hominis*, che ho rivolto quasi vent'anni fa a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, già sottolineavo l'importanza del rispetto dei diritti umani. La pace fiorisce quando tali diritti vengono osservati integralmente, mentre la guerra nasce dalla loro violazione e diventa poi causa di ulteriori violazioni anche più gravi.(1)

Alle porte di un nuovo anno, l'ultimo prima del Grande Giubileo, vorrei soffermarmi ancora una volta su questo tema di capitale importanza con tutti voi, uomini e donne di ogni parte del mondo, con voi, responsabili politici e guide religiose dei popoli, con voi, che amate la pace e volete consolidarla nel mondo. Ecco la convinzione che, in vista della Giornata Mondiale della Pace, mi sta a cuore condividere con voi: quando la promozione della dignità della persona è il principio-guida a cui ci si ispira, quando la ricerca del bene comune costituisce l'impegno predominante, allora vengono posti solidi e durevoli fondamenti all'edificazione della pace. Quando invece i diritti umani sono ignorati o disprezzati, quando il perseguimento di interessi particolari prevale ingiustamente sul bene comune, allora vengono inevitabilmente seminati i germi dell'instabilità, della ribellione e della violenza.

***Rispetto della dignità umana, patrimonio dell'umanità***

2. La dignità della persona umana è un valore trascendente, sempre riconosciuto come tale da quanti si sono posti alla sincera ricerca della verità. L'intera storia dell'umanità, in realtà, va interpretata alla luce di questa certezza. Ogni persona, creata ad immagine e somiglianza di Dio (cfr *Gn* 1, 26-28) e, pertanto, radicalmente orientata verso il suo Creatore, è in costante relazione con quanti sono rivestiti della medesima dignità. La promozione del bene dell'individuo si coniuga così con il servizio al bene comune, là dove i diritti e i doveri si corrispondono e si rafforzano a vicenda.

La storia contemporanea ha evidenziato in modo tragico il pericolo che deriva dal dimenticare la verità sulla persona umana. Sono dinanzi ai nostri occhi i frutti di ideologie quali il marxismo, il nazismo, il fascismo, o anche di miti quali la superiorità razziale, il nazionalismo e il particolarismo etnico. Non meno perniciosi, anche se non sempre così evidenti, sono gli effetti del consumismo materialistico, nel quale l'esaltazione dell'individuo e il soddisfacimento egocentrico delle aspirazioni personali diventano lo scopo ultimo della vita. In questa ottica, le conseguenze negative sugli altri sono ritenute del tutto irrilevanti. Occorre ribadire, invece, che nessun affronto alla dignità umana può essere ignorato, qualunque ne sia la sorgente, la forma di fatto assunta, il luogo dove accade.

***Universalità e indivisibilità dei diritti umani***

3. Il 1998 ha segnato il 50° anniversario dell'adozione della «Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo». Essa fu deliberatamente collegata con la Carta delle Nazioni Unite, con cui condivide una comune ispirazione. La Dichiarazione ha come premessa basilare l'affermazione secondo cui il riconoscimento dell'innata dignità di tutti i membri della famiglia umana, come pure dell'uguaglianza ed inalienabilità dei loro diritti, è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.(2) Tutti i successivi documenti internazionali sui diritti umani ribadiscono questa verità, riconoscendo ed affermando che essi derivano dalla dignità e dal valore inerenti alla persona umana.(3)

La Dichiarazione Universale è chiara: riconosce i diritti che proclama, non li conferisce; essi, infatti, sono inerenti alla persona umana ed alla sua dignità. Conseguenza di ciò è che nessuno può legittimamente privare di questi diritti un suo simile, chiunque egli sia, perché ciò significherebbe fare violenza alla sua natura. Tutti gli esseri umani, senza eccezione, sono eguali in dignità. Per la stessa ragione, tali diritti riguardano tutte le fasi della vita e ogni contesto politico, sociale, economico o culturale. Essi formano un insieme unitario, orientato decisamente alla promozione di ogni aspetto del bene della persona e della società.

I diritti umani vengono tradizionalmente raggruppati in due ampie categorie comprendenti, da una parte, i diritti civili e politici e, dall'altra, quelli economici, sociali e culturali. Accordi internazionali garantiscono, anche se in grado diverso, ambedue le categorie; i diritti umani, infatti, sono strettamente intrecciati tra loro, essendo espressione di dimensioni diverse dell'unico soggetto, che è la persona. La promozione integrale di tutte le categorie dei diritti umani è la vera garanzia del pieno rispetto di ogni singolo diritto.

La difesa dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani è essenziale per la costruzione di una società pacifica e per lo sviluppo integrale di individui, popoli e nazioni. L'affermazione di questa universalità e indivisibilità non esclude, di fatto, legittime differenze di ordine culturale e politico nell'attuazione dei singoli diritti, purché risultino rispettati in ogni caso i livelli fissati dalla Dichiarazione Universale per l'intera umanità.

Avendo ben presenti questi presupposti fondamentali, vorrei ora porre in evidenza alcuni specifici diritti, che appaiono oggi particolarmente esposti a più o meno aperte violazioni.

***Il diritto alla vita***

4. Primo fra questi è il fondamentale diritto alla vita. La vita umana è sacra ed inviolabile dal suo concepimento al suo naturale tramonto. « Non uccidere » è il comandamento divino che segna un estremo limite oltre al quale non è mai lecito andare. « L'uccisione diretta e

volontaria di un essere umano innocente è sempre gravemente immorale ».(4)

Il diritto alla vita è inviolabile. Ciò implica una scelta positiva, una scelta per la vita. Lo sviluppo di una cultura orientata in questo senso si estende a tutte le circostanze dell'esistenza ed assicura la promozione della dignità umana in ogni situazione. Una vera cultura della vita, come garantisce il diritto di venire al mondo a chi non è ancora nato, così protegge i neonati, particolarmente le bambine, dal crimine dell'infanticidio. Ugualmente, essa assicura ai portatori di handicap lo sviluppo delle loro potenzialità, e ai malati e agli anziani cure adeguate.

Dai recenti sviluppi nel campo dell'ingegneria genetica emerge una sfida che suscita profonde inquietudini. Perché la ricerca scientifica in questo ambito sia al servizio della persona, occorre che l'accompagni ad ogni stadio l'attenta riflessione etica, che ispiri adeguate norme giuridiche a salvaguardia dell'integrità della vita umana. Mai la vita può essere degradata ad oggetto.

Scegliere la vita comporta il rigetto di ogni forma di violenza: quella della povertà e della fame, che colpisce tanti esseri umani; quella dei conflitti armati; quella della diffusione criminale delle droghe e del traffico delle armi; quella degli sconsiderati danneggiamenti dell'ambiente naturale.(5) In ogni circostanza, il diritto alla vita dev'essere promosso e tutelato con le opportune garanzie legali e politiche, poiché nessuna offesa contro il diritto alla vita, contro la dignità di ogni singola persona, è irrilevante.

#### **La libertà religiosa, cuore dei diritti umani**

5. La religione esprime le aspirazioni più profonde della persona umana, ne determina la visione del mondo, ne guida il rapporto con gli altri: offre, in fondo, la risposta alla questione del vero significato dell'esistenza nell'ambito sia personale che sociale. La libertà religiosa costituisce, pertanto, il cuore stesso dei diritti umani. Essa è talmente inviolabile da esigere che alla persona sia riconosciuta la libertà persino di cambiare religione, se la sua coscienza lo domanda. Ciascuno, infatti, è tenuto a seguire la propria coscienza in ogni circostanza e non può essere costretto ad agire in contrasto con essa.(6) Proprio per questo, nessuno può essere obbligato ad accettare per forza una determinata religione, quali che siano le circostanze o le motivazioni.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo riconosce che il diritto alla libertà religiosa include quello di manifestare le proprie credenze sia individualmente sia con altri, in pubblico o in privato.(7) Nonostante questo, esistono tutt'oggi luoghi in cui il diritto di riunirsi per motivi di culto o non è riconosciuto o è limitato ai membri di una sola religione. Questa grave violazione di uno dei fondamentali diritti della persona è causa di enormi sofferenze per i credenti. Quando uno Stato concede uno statuto speciale ad una religione, ciò non può avvenire a detrimento delle altre. E' noto invece che vi sono nazioni in cui individui, famiglie ed interi gruppi

continuano ad essere discriminati e marginalizzati a causa del loro credo religioso.

Né va sottaciuto un altro problema indirettamente collegato con la libertà religiosa. Talvolta, comunità o popoli di convinzioni e culture religiose diverse maturano tra loro tensioni crescenti che, a ragione delle forti passioni coinvolte, finiscono per trasformarsi in violenti conflitti. Il ricorso alla violenza in nome del proprio credo religioso costituisce una deformazione degli insegnamenti stessi delle maggiori religioni. Come tante volte vari esponenti religiosi hanno ripetuto, anch'io ribadisco che l'uso della violenza non può mai trovare fondate giustificazioni religiose né promuovere la crescita dell'autentico sentimento religioso.

#### **Il diritto di partecipare**

6. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita della propria Comunità: è convinzione, questa, oggi generalmente condivisa. Questo diritto, tuttavia, viene vanificato quando il processo democratico è svuotato della sua efficacia attraverso favoritismi e fenomeni di corruzione, che non soltanto impediscono la legittima partecipazione alla gestione del potere, ma ostacolano lo stesso accesso ad un'equa fruizione dei beni e dei servizi comuni. Persino le elezioni possono venire manipolate al fine di assicurare la vittoria di certi partiti o persone. Si tratta di un affronto alla democrazia che comporta serie conseguenze, poiché i cittadini, oltre al diritto, hanno anche la responsabilità di partecipare: quando ne vengono impediti, perdono la speranza di poter intervenire efficacemente e si abbandonano ad un atteggiamento di passivo disimpegno. Lo sviluppo di un sano sistema democratico diviene così praticamente impossibile.

Di recente sono state adottate diverse misure per assicurare legittime elezioni in Stati che con difficoltà cercano di passare da una forma di totalitarismo ad un regime democratico. Per quanto utili ed efficaci in situazioni di emergenza, queste iniziative non possono, tuttavia, dispensare dallo sforzo che comporta la creazione nei cittadini di una piattaforma di convincimenti condivisi, grazie ai quali la manipolazione del processo democratico venga definitivamente rifiutata.

Nell'ambito della comunità internazionale, nazioni e popoli hanno il diritto di partecipare alle decisioni che spesso modificano profondamente il loro modo di vivere. La specificità tecnica di certi problemi economici provoca la tendenza a limitarne la discussione a circoli ristretti, con il conseguente pericolo di concentrazioni del potere politico e finanziario in un numero limitato di governi o di gruppi di interesse. La ricerca del bene comune nazionale e internazionale esige una fattiva attuazione, anche in campo economico, del diritto di tutti a partecipare alle decisioni che li concernono.

#### **Una forma particolarmente grave di discriminazione**

7. Una delle forme più drammatiche di discriminazione consiste nel negare a gruppi etnici e minoranze nazionali il fondamentale diritto ad esistere come tali.

Ciò viene attuato attraverso la loro soppressione o il brutale trasferimento, o anche il tentativo di indebolirne l'identità etnica così da renderli non più identificabili. Si può rimanere in silenzio di fronte a così gravi crimini contro l'umanità? Nessuno sforzo deve essere considerato eccessivo, quando si tratta di porre termine a simili aberrazioni, indegne della persona umana.

Segno positivo della crescente volontà degli Stati di riconoscere la propria responsabilità nella protezione delle vittime di simili crimini e nell'impegno di prevenirli è la recente iniziativa di una Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite: con specifica deliberazione, essa ha approvato lo Statuto di una Corte Penale Internazionale, destinata ad individuare le colpe e a punire i responsabili di crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità, di crimini di guerra e di aggressione. Questa nuova istituzione, se costituita su buone basi giuridiche, potrebbe contribuire progressivamente ad assicurare su scala mondiale l'efficace tutela dei diritti umani.

### ***Il diritto alla propria realizzazione***

8. Ogni essere umano possiede native capacità che attendono di essere sviluppate. Ne va della piena realizzazione della sua personalità ed anche del conveniente inserimento nel contesto sociale del proprio ambiente. Per questo è innanzitutto necessario provvedere all'adeguata educazione di quanti s'affacciano alla ribalta della vita: da ciò dipende la loro futura riuscita.

Da questo punto di vista, come non preoccuparsi vedendo che in alcune regioni tra le più povere del mondo le opportunità di formazione vanno in realtà diminuendo, specialmente per quanto concerne l'istruzione primaria? Ciò è dovuto a volte alla situazione economica del Paese, che non permette di corrispondere il salario agli insegnanti. In altri casi, il denaro sembra disponibile per progetti di prestigio o per l'educazione secondaria, ma non per quella primaria. Quando si limitano le opportunità formative, specialmente per le bambine, si predispongono strutture di discriminazione capaci di incidere sull'intero sviluppo della società. Il mondo finirebbe per risultare diviso secondo un nuovo criterio: da una parte, Stati e individui dotati di tecnologie avanzate, e dall'altra Paesi e persone con conoscenze e abilità estremamente limitate. Come è facile intuire, questo non farebbe che rafforzare le già acute disparità economiche esistenti non solo tra gli Stati, ma anche al loro stesso interno. Educazione e formazione professionale devono essere in prima linea sia nei piani dei Paesi in via di sviluppo che nei programmi di rinnovamento urbano e rurale dei popoli economicamente più avanzati.

Un altro fondamentale diritto, dal cui soddisfacimento dipende il conseguimento di un degno livello di vita, è quello al lavoro. Come provvedere altrimenti al cibo, agli indumenti, alla casa, all'assistenza medica e alle tante altre necessità della vita? La mancanza di lavoro è oggi, però, un grave problema: innumerevoli sono le persone che in tante parti del mondo si trovano

coinvolte nel devastante fenomeno della disoccupazione. E necessario ed urgente da parte di tutti e, in particolare, da parte di chi ha nelle mani le leve del potere politico o economico, fare quanto è possibile per porre rimedio ad una situazione tanto penosa. Non ci si può limitare a pur doverosi interventi di emergenza in caso di disoccupazione, malattia o simili circostanze che sfuggono al controllo del singolo individuo,<sup>(8)</sup> ma ci si deve adoperare perché i disoccupati siano messi in grado di assumersi la responsabilità delle loro proprie esistenze, emancipandosi da un regime di umiliante assistenzialismo.

### ***Progresso globale nella solidarietà***

9. La rapida corsa verso la globalizzazione dei sistemi economici e finanziari rende, a sua volta, chiara l'urgenza di stabilire chi deve garantire il bene comune globale e l'attuazione dei diritti economici e sociali. Il libero mercato da solo non può farlo, dato che, in realtà, esistono numerosi bisogni umani che non hanno accesso al mercato. « Prima ancora della logica dello scambio degli equivalenti e delle forme di giustizia che le sono proprie, esiste un qualcosa che è dovuto all'uomo perché è uomo, in forza della sua eminente dignità ».<sup>(9)</sup>

Gli effetti delle recenti crisi economiche e finanziarie hanno avuto pesanti ricadute su innumerevoli persone, ridotte in condizioni di povertà estrema. Molte di loro erano giunte soltanto da poco ad una situazione che giustificava confortanti speranze per il futuro. Senza alcuna loro responsabilità, esse hanno visto tali speranze crudelmente infrante con tragiche conseguenze per se stessi e per i propri figli. E come ignorare gli effetti delle fluttuazioni dei mercati finanziari? Urge una nuova visione di progresso globale nella solidarietà, che preveda uno sviluppo integrale e sostenibile della società, tale da consentire ad ogni suo membro di realizzare le proprie potenzialità.

In questo contesto, rivolgo un pressante appello a quanti hanno responsabilità nei rapporti finanziari a livello mondiale, perché prendano a cuore la soluzione del preoccupante problema del debito internazionale delle nazioni più povere. Istituzioni finanziarie internazionali hanno avviato, a questo riguardo, un'iniziativa concreta degna di apprezzamento. Faccio appello a quanti sono coinvolti in questo problema, specialmente alle nazioni più ricche, perché forniscano il supporto necessario per assicurare all'iniziativa pieno successo. Si richiede uno sforzo tempestivo e vigoroso per consentire al maggior numero possibile di Paesi, in vista dell'anno 2000, di uscire da una ormai insostenibile situazione. Il dialogo tra le istituzioni interessate, se animato da volontà d'intesa, condurrà, ne sono certo, ad una soddisfacente e definitiva soluzione. In tal modo, per le Nazioni più disagiate si renderà possibile uno sviluppo durevole ed il millennio che ci sta dinanzi diventerà anche per esse un tempo di rinnovata speranza.

**Responsabilità nei confronti dell'ambiente**

10. Con la promozione della dignità umana si coniuga il diritto ad un ambiente sano, poiché esso pone in evidenza la dinamica dei rapporti tra individuo e società. Un insieme di norme internazionali, regionali e nazionali sull'ambiente sta dando gradualmente forma giuridica a tale diritto. Le misure giuridiche, tuttavia, non bastano da sole. Il pericolo di danni gravi alla terra e al mare, al clima, alla flora ed alla fauna, richiede un cambiamento profondo nello stile di vita tipico della moderna civiltà dei consumi, particolarmente nei Paesi più ricchi. Né va sottovalutato un altro rischio, anche se meno drastico: spinti dalla necessità, quanti vivono miseramente nelle aree rurali possono giungere a sfruttare oltre il limite la poca terra di cui dispongono. Va pertanto favorita una formazione specifica che insegni loro come armonizzare la coltivazione della terra con il rispetto dell'ambiente.

Il presente ed il futuro del mondo dipendono dalla salvaguardia del creato, perché esiste una costante interazione tra la persona umana e la natura. Porre il bene dell'essere umano al centro dell'attenzione per l'ambiente è, in realtà, la maniera più sicura per salvaguardare la creazione; in tal modo, infatti, viene stimolata la responsabilità di ciascuno nei confronti delle risorse naturali e del loro giudizioso utilizzo.

**Il diritto alla pace**

11. La promozione del diritto alla pace assicura in certo modo il rispetto di tutti gli altri diritti, poiché favorisce la costruzione di una società all'interno della quale ai rapporti di forza subentrano rapporti di collaborazione, in vista del bene comune. L'attualità prova ampiamente il fallimento del ricorso alla violenza come mezzo per risolvere i problemi politici e sociali. La guerra distrugge, non edifica; sviscerisce i fondamenti morali della società e crea ulteriori divisioni e durevoli tensioni. Eppure la cronaca continua a registrare guerre e conflitti armati con vittime senza numero. Quante volte i miei Predecessori e io stesso abbiamo invocato la fine di questi orrori! Continuerò a farlo fino a quando non si comprenderà che la guerra è il fallimento di ogni autentico umanesimo.(10)

Grazie a Dio, non sono pochi i passi compiuti in alcune regioni verso il consolidamento della pace. Grande merito va riconosciuto a quei politici coraggiosi che hanno l'audacia di proseguire il negoziato anche quando la situazione sembra renderlo impossibile. Al tempo stesso, però, come non denunciare i massacri che proseguono in altre regioni, con lo sradicamento di interi popoli dalle loro terre e la distruzione di case e raccolti? Dinanzi alle vittime ormai senza numero, mi rivolgo ai responsabili delle nazioni ed agli uomini di buona volontà, affinché si muovano in soccorso di quanti sono coinvolti, specialmente in Africa, in atroci conflitti, ispirati talvolta da interessi economici esterni, e li aiutino a porvi fine. Un passo concreto in tal senso è sicuramente l'abolizione del traffico di armi verso i Paesi in guerra e il sostegno ai responsabili di quei popoli nel ricercare la via del dialogo. Questa è la via degna dell'uomo, questa è la via della pace!

Il mio pensiero accorato va a chi vive e cresce in un contesto di guerra, a chi non ha conosciuto altro che conflitti e violenze. Quanti sopravvivono porteranno per il resto dei loro anni le ferite di una simile terribile esperienza. E che dire dei soldati bambini? Si può mai accettare che si rovinino così esistenze appena sbocciate? Addestrati ad uccidere e spesso spinti a farlo, questi bambini non potranno non avere gravi problemi nel loro successivo inserimento nella società civile. Si interrompe la loro educazione e si mortificano le loro capacità di lavoro: quali conseguenze per il loro futuro! I bambini hanno bisogno di pace; ne hanno il diritto.

Al ricordo di questi bambini vorrei unire quello dei fanciulli vittime delle mine antiuomo e di altri ordigni di guerra. Nonostante gli sforzi già compiuti per lo sminamento, si assiste ora ad un incredibile e inumano paradosso: disattendendo la volontà chiaramente espressa da governi e popoli di porre termine definitivamente all'uso di un'arma così perfida, non si è smesso di seminare altre mine anche in luoghi già bonificati.

Germi di guerra vengono pure diffusi dalla proliferazione massiccia e incontrollata di armi piccole e leggere che, a quanto pare, passano liberamente da un'area di conflitto ad un'altra, alimentando violenza lungo il loro tragitto. Tocca ai governi adottare misure appropriate per il controllo circa la produzione, la vendita, l'importazione e l'esportazione di questi strumenti di morte. Solo in questo modo è possibile affrontare efficacemente nel suo insieme il problema del massiccio traffico illecito di armi.

**Una cultura dei diritti umani, responsabilità di tutti**

12. Non è possibile in questa sede allargare ulteriormente il discorso. Vorrei, però, sottolineare che nessun diritto umano è sicuro, se non ci si impegna a tutelarli tutti. Quando si accetta senza reagire la violazione di uno qualsiasi dei diritti umani fondamentali, si pongono a rischio tutti gli altri. E indispensabile, pertanto, un approccio globale al tema dei diritti umani e un serio impegno a loro difesa. Solo quando una cultura dei diritti umani, rispettosa delle diverse tradizioni, diventa parte integrante del patrimonio morale dell'umanità, si può guardare con serena fiducia al futuro.

E, in effetti, come potrebbe esservi guerra, se ogni diritto umano fosse rispettato? L'osservanza integrale dei diritti umani è la strada più sicura per stringere relazioni solide tra gli Stati. La cultura dei diritti umani non può essere che cultura di pace. Ogni loro violazione contiene in sé i germi di un possibile conflitto. Già il mio venerato Predecessore, il Servo di Dio Pio XII, alla fine della seconda Guerra mondiale, poneva la domanda: « Quando un popolo è schiacciato con la forza, chi avrebbe il coraggio di promettere sicurezza al resto del mondo nel contesto di una pace durevole? ».(11)

Per promuovere una cultura dei diritti umani che investa le coscienze, è necessaria la collaborazione di ogni forza sociale. Vorrei fare specifico riferimento al ruolo dei mass-media, tanto importanti nella

formazione dell'opinione pubblica e, di conseguenza, nell'orientamento dei comportamenti dei cittadini. Come non si potrebbe negare una loro responsabilità in violazioni dei diritti umani che avessero la loro matrice nell'esaltazione della violenza da essi eventualmente coltivata, così è doveroso attribuire loro il merito di quelle nobili iniziative di dialogo e di solidarietà che sono maturate grazie ai messaggi da essi diffusi in favore della comprensione reciproca e della pace.

### **Tempo di scelte, tempo di speranza**

13. Il nuovo millennio è alle porte ed il suo avvicinarsi ha alimentato nei cuori di molti la speranza di un mondo più giusto e solidale. E un'aspirazione che può, anzi, che deve essere realizzata!

E in questa prospettiva che mi rivolgo ora in particolare a voi, cari Fratelli e Sorelle in Cristo, che nelle varie parti del mondo assumete a norma di vita il Vangelo: fatevi araldi della dignità dell'uomo! La fede ci insegna che ogni persona è stata creata ad immagine e somiglianza di Dio. Dinanzi al rifiuto dell'uomo, l'amore del Padre celeste rimane fedele; il suo è un amore senza confini. Egli ha inviato il Figlio Gesù per redimere ogni persona, restituendole piena dignità. (12) Dinanzi a tale atteggiamento, come potremmo escludere qualcuno dalle nostre cure? Al contrario, dobbiamo riconoscere Cristo nei più poveri e marginalizzati, che l'Eucaristia, comunione al corpo e al sangue di Cristo offerti per noi, ci impegna a servire. (13) Come la parabola del ricco, che rimarrà per sempre senza nome, e del povero chiamato Lazzaro indica chiaramente, « nello stridente contrasto tra ricchi insensibili e poveri bisognosi di tutto, Dio sta dalla parte di questi ultimi ». (14) Da questa parte dobbiamo schierarci anche noi.

Il terzo e ultimo anno di preparazione al Giubileo è segnato da un pellegrinaggio spirituale verso il Padre: ciascuno è invitato ad un cammino di autentica conversione, che comporta l'abbandono del male e la positiva scelta del bene. Alla soglia ormai dell'Anno 2000, è nostro dovere tutelare con impegno rinnovato la dignità dei poveri e degli emarginati e riconoscere concretamente i diritti di coloro che non hanno diritti. Eleviamo insieme la voce per loro, vivendo in pienezza la missione che Cristo ha affidato ai suoi discepoli! È questo lo spirito del Giubileo ormai imminente. (15) Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio col nome di Padre, *Abbà*, rivelandoci così la profondità del nostro

rapporto con lui. Infinito ed eterno è il suo amore per ogni persona e per tutta l'umanità. Eloquenti sono in proposito le parole di Dio nel libro del profeta Isaia:

« Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio del suo seno?

Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai.

Ecco, io ti ho disegnato

sulle palme delle mie mani » (49, 15-16).

Accettiamo l'invito a condividere questo amore! In esso sta il segreto del rispetto dei diritti di ogni donna e di ogni uomo. L'alba del nuovo millennio ci troverà così più disposti a costruire insieme la pace.

---

(1) Cfr *Redemptor hominis* (4 marzo 1979), 17: *AAS* 71 (1979), 296.

(2) Cfr *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, Preambolo, primo comma.

(3) Si veda in particolare la *Dichiarazione di Vienna* (25 giugno 1993), Preambolo, 2.

(4) Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Evangelium vitae* (25 marzo 1995), 57: *AAS* 87 (1995), 465.

(5) Cfr *ibid.*, 10, *l.c.*, 412.

(6) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Dich. *Dignitatis humanae*, 3.

(7) Cfr art. 18.

(8) Cfr *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, art. 251.

(9) Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Centesimus annus* (1 maggio 1991), 34: *AAS* 83 (1991), 836.

(10) Cfr, a questo proposito, il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 2307-2317.

(11) Discorso ad una Commissione di Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America (21 agosto 1945): *Discorsi e Radiomessaggi di Pio XII*, VII (1945-1946), 141.

(12) Cfr Giovanni Paolo II, Lett. enc. *Redemptor hominis* (4 marzo 1979), 13-14: *AAS* 71 (1979), 282-286.

(13) Cfr *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1397.

(14) Giovanni Paolo II, Angelus del 27 settembre 1998: *L'Osservatore Romano*, 28-29 settembre 1998, p. 5.

(15) Cfr Giovanni Paolo II, Lett. ap. *Tertio millennio adveniente* (10 novembre 1994), 49-51: *AAS* 87 (1995), 35-36.

## I DIRITTI DELL'UOMO NELL'INSEGNAMENTO DELLA CHIESA

*Gli interventi riportati qui di seguito - rispettivamente di mons. Nguyen Van Thuan, allora presidente del Pontificio Consiglio Iustitia et Pax e della pace e recentemente scomparso, e del cardinale Dionigi Tettamanzi, allora arcivescovo di Genova e attualmente arcivescovo di Milano - sono stati pronunciati l'8 aprile 2002 in occasione della presentazione del vol. **I diritti dell'uomo nell'insegnamento della Chiesa. Da Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II** (a cura di G. Filibeck, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2002), che raccoglie i testi magisteriali più significativi in tema di diritti umani.*

da "Il Regno Attualità", 12/2002

## LA CHIESA E I DIRITTI

Il volume raccoglie i testi più significativi del magistero della Chiesa cattolica (1958-1998) sul tema dei diritti dell'uomo. Per lungo tempo campo di polemiche e di scontro tra la Chiesa e la cultura moderna, oggi i diritti dell'uomo diventano terreno d'incontro per chiunque, credente o non credente, voglia impegnarsi a difendere e a promuovere la dignità umana. I testi contenuti nel volume mostrano chiaramente che la sollecitudine della Chiesa per i diritti dell'uomo non è dettata da un interesse pro domo sua o dal desiderio di recuperare tardivamente un tema di attualità dal quale era stata esclusa, ma è una conseguenza diretta della sua missione nel mondo: la "buona notizia" della salvezza abbraccia tutti gli esseri umani, perché ogni uomo è stato creato a immagine di Dio e redento da Gesù Cristo. Pertanto, esiste una fondamentale uguaglianza in dignità tra tutti gli uomini e la Chiesa si sente custode di tale eminente dignità. Il rispetto dei diritti dell'uomo è una condizione imprescindibile per instaurare un'autentica pace e garantire un effettivo sviluppo.

La Chiesa riconosce nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dalle Nazioni Unite nel 1948, una "pietra miliare" nella storia dell'umanità ed è convinta che tali diritti abbiano le caratteristiche dell'universalità e dell'indivisibilità, in quanto appartengono a ogni uomo per il solo fatto di essere uomo e tutti insieme concorrono inscindibilmente a comporre il quadro della sua dignità.

In una prima parte, il vol. presenta i valori che, nella visione della Chiesa, orientano l'esercizio dei diritti dell'uomo – bene comune, verità, giustizia, amore, libertà, uguaglianza, – e raggruppa i testi che sottolineano aspetti di speciale rilevanza: pace, sviluppo, ambiente, democrazia, bioetica. In una seconda parte, sono riuniti i testi che trattano di alcuni diritti in particolare – alla vita, all'integrità fisica e psichica; a non essere oggetto di discriminazione; alla proprietà; alla libertà di religione, di espressione, d'informazione; di associazione; all'iniziativa economica; al lavoro; all'abitazione; all'educazione – nonché i diritti di alcuni soggetti collettivi come le famiglie, le minoranze, i popoli, le nazioni.

Dai testi emerge la duplice sfida che i diritti dell'uomo devono affrontare all'inizio di questo nuovo millennio: da un lato impedire che la deriva verso una concezione radicalmente individualista vanifichi il senso della dignità umana, dall'altro assicurare che tali diritti non siano solo un lusso della parte più ricca dell'umanità

ma siano al servizio della promozione umana integrale di chi si trova maggiormente nel bisogno.

In tale contesto, da un lato saluto con speranza l'iniziativa presa dall'Unione Europea d'impegnarsi in un cammino "costituente", con una "Convenzione" incaricata di elaborare un testo costituzionale in cui i diritti umani avranno certamente un posto di rilievo: mi auguro che tra essi, in particolare, il diritto alla libertà di religione sia pienamente riconosciuto anche nella sua dimensione comunitaria e istituzionale.

Da un altro lato, non posso non guardare con ansia crescente alla tragica situazione che sconvolge la Terra santa, con un turbine di terrore e di violenza e che rende sempre più ardua la via della riconciliazione e della pace. Il punto di partenza di tale via resta comunque il rispetto della giustizia e dei diritti dell'uomo e dei popoli, anche di quello palestinese, da troppo tempo in attesa del riconoscimento delle sue legittime aspirazioni.

*Francois-Xavier Nguyen Van Thuan*

**RESPONSABILITÀ E GRAZIA  
LA DIGNITÀ PERSONALE E I DIRITTI UMANI  
NELL'INSEGNAMENTO DELLA CHIESA**

La prima impressione che suscita in me il volume curato da G. Filibeck su *I diritti dell'uomo nell'insegnamento della Chiesa. Da Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II*, Roma 2001 è quella della mole: non tanto del volume come tale, che la carta d'india mantiene in termini di normalità, quanto degli interventi del magistero della Chiesa sui diritti umani. Nel volume in questione essi si distendono sull'arco di quarant'anni, dal 1958 con Giovanni XXIII al 1998 con Giovanni Paolo II (messaggio per la giornata mondiale per la pace del capodanno 1999).

È una mole, peraltro, volutamente incompleta, come dice il prof. Filibeck: *"Non sono stati inseriti tutti i testi in cui i diritti dell'uomo si trovano trattati, ma si è cercato di identificare quelli più significativi, limitandosi agli aspetti che hanno maggiormente attirato l'attenzione del magistero"* (p. 9).

Ora questa mole di interventi dice il grande interesse del magistero della Chiesa sull'argomento e insieme la continuità di questo stesso interesse nell'arco del tempo.

A uno sguardo ancora esteriore risulta immediatamente l'ordine strutturale secondo cui sono stati raccolti e disposti gli interventi della Chiesa sui diritti umani. La raccolta si divide in due parti: la prima presenta i concetti chiave, la seconda presenta i diritti specifici. Tra i concetti chiave va sottolineato in particolare quello della dignità personale come fondamento dei diritti umani. Il card. R. Etcheberry, nella prefazione al volume, ci offre al riguardo l'immagine suggestiva dell'albero. Riferendosi ai diritti umani scrive: *"Si tratta di un grande albero, di cui si scoprono sempre più rami, ma le cui radici affondano nel mistero dell'uomo"* (7).

Già la semplice lettura dei titoli delle due parti del volume risulta quanto mai significativa, in quanto mette in luce come gli interventi del magistero da un lato spaziano in tutto il vastissimo orizzonte dei diritti umani, e dall'altro lato scendono nel dettaglio individuando in modo minuzioso tutti i diversi e singoli diritti.

### **Il Vangelo e i diritti umani**

Un terzo sguardo al volume cade sul soggetto degli interventi: la Chiesa nel suo insegnamento, e dunque in termini più precisi la Chiesa gerarchica e questa nell'ambito particolare dell'esercizio del suo magistero. Questo sguardo è il più interessante, in quanto fa sorgere l'interrogativo radicale del "perché" il magistero della Chiesa interviene sui diritti umani: interrogativo necessario e irrinunciabile, questo, dal momento che non mancano obiezioni, critiche, rifiuti pesanti anche nell'attuale situazione sociale e culturale nei riguardi degli interventi della Chiesa sui diritti umani (in termini concreti, nei riguardi della legittimità di una dottrina sociale della Chiesa e della legittimità di

un impegno dei cristiani come tale nel sociale e nel politico).

La nostra è una cultura assai pluralistica e variegata, che, tra l'altro, presenta queste due linee (a mo' d'esempio):

– la linea di chi enfatizza e persino assolutizza la dimensione religiosa-teologica ed escatologica della Chiesa: la Chiesa, secondo costoro, deve parlare di Dio e non dell'uomo, deve parlare dell'al di là e non dell'al di qua. Indebito o comunque secondario e marginale è lo spazio riservato ai diritti umani;

– la linea di quanti leggono la missione della Chiesa in chiave prevalentemente, se non esclusivamente spiritualistica, intimistica e individualistica: la Chiesa, secondo costoro, deve preoccuparsi dell'anima, della coscienza, dell'individuo, e non del corpo, dell'agire della società.

Queste due linee, com'è noto, si ritrovano presso i laici/laicisti, ma anche presso alcune fasce di credenti: questi ultimi temono che l'eccessiva insistenza sugli aspetti sociali e politici (appunto sui diritti umani), conduca la Chiesa a una deriva terrenistica e sociologica con grave perdita del senso del "mistero".

Di fronte a queste due linee sta l'insegnamento della Chiesa, che soprattutto con Giovanni Paolo II collega la sua dottrina sociale e pertanto i diritti umani con l'evangelizzazione quale suo compito proprio e specifico. È una linea di pensiero che in modo esplicito troviamo, tra l'altro, nelle due encicliche sociali *Sollicitudo rei socialis* e *Centesimus annus*, ma che pure risulta essere una linea costante dell'insegnamento della Chiesa. Da questo punto di vista ci sono pagine di grande interesse nell'esortazione postsinodale di Paolo VI *Evangelii nuntiandi*: là dove si tratta del molteplice rapporto esistente tra l'evangelizzazione e la promozione umana.

Personalmente, in perfetta fedeltà al contesto dell'evangelizzazione, ritengo assai utile raccordare tra loro, in termini più concreti e vivi, il Vangelo e i diritti umani. Di qui la domanda che sorge immediata, semplice e insieme quanto mai significativa: che cosa il Vangelo dice o può dire sui diritti umani?

La risposta a questa domanda può derivare solo dalla "specificità", cioè dalla natura propria e originale del Vangelo: solo sapendo che cosa è il Vangelo si può definire il suo rapporto e il suo contributo alla problematica dei diritti umani.

Proponiamo qui alcune riflessioni, più per accenni che non per sviluppi completi e approfonditi.

### **Un messaggio teologico-antropologico**

Il Vangelo contiene, anzi tutto, un messaggio propriamente religioso, teologico: è un "libro sacro" al quale è stata consegnata la "rivelazione divina", la Parola cioè che – in modo pieno e definitivo comunicata in Gesù Cristo – Dio ha rivolto agli uomini

per mostrate il suo "volto" e il suo "disegno di salvezza" nei riguardi dell'uomo e del mondo.

Ma questo messaggio religioso, teologico è anche un messaggio tipicamente umano, antropologico: infatti, il volto di Dio, che il Vangelo presenta, si riflette sul volto dell'uomo, così come il disegno divino di salvezza ha come termine vivo l'uomo e il mondo.

Più precisamente: si tratta di due messaggi non semplicemente accostati l'uno all'altro, ma intimamente congiunti tra loro, anzi così congiunti tra loro da essere un unico, indiviso e indivisibile messaggio religioso-umano, teologico-antropologico. E l'unità radicale si fonda sulla persona di Gesù Cristo, "il Verbo" che "*si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi*" (Gv 1,14).

È questo un punto decisivo della visione cristiana dei diritti umani: questi trovano la loro fondazione ultima non nell'umanità di un qualsiasi uomo, ma nell'umanità stessa del Figlio di Dio. La loro, dunque, è una fondazione "cristologica".

### La dignità personale dell'uomo

Riprendiamo il messaggio antropologico del Vangelo, per coglierne l'apporto specifico in riferimento alla *dignità personale dell'uomo, fondamento dei diritti umani*.

Non è difficile cogliere dalle pagine del Vangelo come l'uomo venga sempre considerato nella sua dignità personale: è presentato, infatti, come un essere ragionevole e libero, e pertanto come un soggetto, non invece come un oggetto, uno strumento, una cosa. Tra tutte le creature terrene, solo l'uomo è "persona" e proprio per questo è "centro e vertice" di tutto quanto esiste sulla terra (cf. *Gaudium et spes*, n. 12).

Come ha scritto Giovanni Paolo II nell'esortazione *Christifideles laici*, "*La parola di Gesù: "Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima?" (Mc 8, 36) implica una luminosa e stimolante affermazione antropologica: l'uomo vale non per quello che "ha" – possedesse pure il mondo intero! –, quanto per quello che "è". Contano non tanto i beni del mondo, quanto il bene della persona, il bene che è la persona stessa*" (*Christifideles laici*, n. 37; *EV* 11/1763).

Ma il Vangelo ha un suo messaggio specifico sulla dignità personale dell'uomo: questa trova il suo fondamento e la sua ragione nel fatto che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio in Gesù Cristo. È dunque questa singolarissima "parentela" che l'uomo ha con Dio in Gesù Cristo, e che biblicamente viene espressa con la categoria della "immagine", la fondazione prima e la spiegazione ultima della dignità della persona.

In un testo di grande efficacia espressiva, il concilio Vaticano II nella *Gaudium et spes* dice che di tutte le creature visibili soltanto l'uomo è "*capace di conoscere e di amare il proprio Creatore*" (n. 12; *EV* 1/1357), "*è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa*" (n. 24; *EV* 1/1395).

Ora è proprio questa dignità personale dell'essere umano la sorgente e la garanzia dei suoi *diritti e doveri*. Ne segue allora che si dà una *perfetta coestensione* tra la dignità personale e i diritti umani, nel senso che *là dove esiste la dignità personale, esistono perciò stesso i diritti umani*. Così, se tale dignità esiste nel nascituro, nel disabile, nell'anziano, nel morente ecc., perciò stesso esistono oggettivamente – e quindi sono soggettivamente da riconoscere – i diritti umani.

In termini ancora più chiari e forti, alla luce della visione evangelica, si deve affermare che la dignità personale è proprietà indistruttibile di *ogni essere umano*, in particolare a partire e in riferimento alla sua *unicità e irripetibilità*. Può sembrare, questa, un'affermazione elementare: in realtà, lo è. Ma proprio per questo è carica di una forza dirompente per le conseguenze che ne derivano. Ne deriva, ad esempio, che "*l'individuo è assolutamente irriducibile a tutto ciò che lo vorrebbe schiacciare e annullare nell'anonimato della collettività, dell'istituzione, della struttura, del sistema. La persona, nella sua individualità, non è un numero, non è un anello di una catena, né un ingranaggio di un sistema. L'affermazione più radicale ed esaltante del valore di ogni essere umano è stata fatta dal Figlio di Dio nel suo incarnarsi nel seno d'una donna*" (*Christifideles laici*, n. 37; cf. in particolare la bellissima nota apposta a questo numero; *EV* 11/1765).

### Il Vangelo e l'amore di predilezione per gli "ultimi"

C'è un altro aspetto del Vangelo in rapporto ai diritti umani che risulta di particolare interesse: un aspetto che emerge in continuità e in modo sorprendente dal comportamento di Gesù quale ci è testimoniato dalle pagine evangeliche.

Gesù esprime e vive un *amore di predilezione verso gli "ultimi"* della società del suo tempo. Di più, questo deve dirsi la linea nuova e qualificante l'opera e la missione di Gesù, che rivela e comunica all'uomo l'amore misericordioso e compassionevole del Padre. È vero, la prospettiva di Gesù è decisamente universalistica, perché Dio vuole la salvezza di tutti uomini, nessuno escluso: e dunque i destinatari del suo amore sono tutti. Ma è altrettanto vero che, all'interno di questa prospettiva universalistica, Gesù testimonia un'attenzione, una sensibilità, un amore preferenziali verso quanti, per le più diverse ragioni – economiche, sociali, culturali, religiose, spirituali – sono costretti a vivere ai margini della società, o addirittura vengono "scomunicati" e pertanto sono impossibilitati a partecipare alla vita religiosa della comunità.

È il caso dei bambini, delle donne, dei malati, dei peccatori, degli indemoniati: tutta una folla che costituisce il luogo dell'azione e della missione di salvezza di Gesù. Ora è naturale ritrovare in quest'amore di predilezione di Gesù verso gli "ultimi" il segno della sua stima e quindi del suo manifesto riconoscimento della dignità personale di ogni essere umano. L'episodio dell'adultera, di cui ci parla il Vangelo di Giovanni, è veramente emblematico al

riguardo: là dove la richiesta gridata dagli scribi e farisei sembra essere l'unica rivendicazione necessaria e irrinunciabile per essere nella giustizia secondo la legge di Mosè, in realtà solo la parola di Gesù, sintesi armoniosa di verità e di carità, costituisce la vera difesa della dignità personale della donna peccatrice (cf. Gv 8, 9-11).

Come si può immediatamente notare, con questo messaggio il Vangelo non si pone affatto in una linea di religiosità sentimentale o pauperistica. Entra piuttosto nel vivo dell'attuale situazione sociale e culturale con una *proposta alternativa e liberante*: il comportamento di Gesù, e pertanto dei suoi discepoli, testimonia nel modo più semplice e sconvolgente che *anche i cosiddetti "ultimi" sono persone, hanno dignità personale, sono soggetto di diritti e di doveri*. Ciò che è forse facile ad accettarsi in chiave teorica o di affermazione di principio, viene poi rifiutato o comunque reso problematico nell'ambito della cultura dominante e dei fatti quotidiani, che finiscono per muoversi nella logica della discriminazione.

Da questo punto di vista il Vangelo sprigiona un appello alla giustizia, al rispetto e alla promozione dei diritti di tutti e di ciascuno, a cominciare dagli "ultimi", nel segno dell'eguaglianza. È, ancora una volta, la dignità personale a costituire il fondamento dell'eguaglianza di tutti gli uomini tra loro, e pertanto a proclamare l'assoluta inaccettabilità di tutte le più svariate forme di discriminazione che continuano a dividere e a umiliare la famiglia umana. Discriminazione significa ingiustizia, in quanto disonora la dignità della persona: non solo la dignità di chi è vittima dell'ingiustizia, ma ancor più di chi quell'ingiustizia compie.

Per usare un'espressione alla quale più di una volta ho fatto riferimento, si deve dire che *i diritti dei deboli sono affatto diritti deboli*: sono diritti assolutamente eguali ai diritti dei non deboli e cioè dei forti nel senso più diversificato del termine.

### **Il Vangelo e la ragione umana**

Parlare di Vangelo significa parlare di parola di Dio non solo annunciata ma anche accolta, accolta dalla fede. Questo però non significa che soltanto chi ha fede può comprendere e accettare l'insegnamento della Chiesa sui diritti umani.

Infatti la fede, quale risposta intelligente e libera al Vangelo, non solo non si oppone all'uomo e alla sua dignità personale – fondamento dei diritti umani – ma costituisce la garanzia più solida di questi stessi diritti umani e la forza che li sostiene nella loro più piena realizzazione.

Con l'applicazione specifica ai diritti attinenti la vita umana, possiamo riascoltare un brano di Giovanni Paolo II che nell'enciclica *Evangelium vitae* scrive: *"Il Vangelo della vita non è esclusivamente per i credenti: è per tutti. La questione della vita e della sua difesa e promozione non è prerogativa dei soli cristiani. Anche se dalla fede riceve luce e forza straordinarie, essa appartiene a ogni coscienza umana che aspira alla*

*verità ed è attenta e pensosa per le sorti dell'umanità. Nella vita c'è sicuramente un valore sacro e religioso, ma in nessun modo esso interpella solo i credenti: si tratta, infatti, di un valore che ogni essere umano può cogliere anche alla luce della ragione e che perciò riguarda necessariamente tutti... Il Vangelo della vita è per la città degli uomini. Agire a favore della vita è contribuire al rinnovamento della società mediante l'edificazione del bene comune. Non è possibile, infatti, costruire il bene comune senza riconoscere e tutelare il diritto alla vita, su cui si fondano e si sviluppano tutti gli altri diritti inalienabili dell'essere umano..."* (n. 101; EV 14/2502.2504).

### **Il Vangelo, la Chiesa e gli "pseudodiritti"**

Il Vangelo, noi sappiamo, è stato consegnato da Cristo alla sua Chiesa e costituisce il contenuto della sua missione: la Chiesa, infatti, è voluta da Cristo ed esiste per annunciare il Vangelo, per celebrarlo e per testimoniarlo nella vita.

Così la Chiesa, non solo perché *"esperta di umanità"* (Paolo VI), ma anche e precisamente in forza della sua specifica missione di annuncio del Vangelo, è chiamata a salvaguardare *"il carattere trascendente della persona umana"* (*Gaudium et spes*, n. 76; EV 1/1580) e pertanto a difendere e a promuovere i diritti umani.

Questo la Chiesa fa, cercando le opportunità e superando le difficoltà legate ai diversi contesti storici, sociali e culturali. In particolare sono da rilevarsi qui alcune linee caratteristiche di cui è segnata l'attuale situazione, soprattutto in rapporto a una cultura antropologica dominante che costituisce una non facile sfida alla missione della Chiesa. È diffusa in profondità una lettura della realtà della persona – e quindi della sua dignità e dei suoi diritti e doveri – secondo i criteri valutativi dell'individualismo e del relativismo, della tirannia del desiderio a ogni costo, della libertà assoluta e arbitraria, al di fuori o contro la verità oggettiva raggiunta dalla retta ragione.

In questo contesto culturale si fa sempre più presente e forte la tendenza a *reclamare come "diritti" attese ed esigenze che devono invece dirsi solo pseudodiritti*: infatti, queste attese ed esigenze non sono coerenti con la verità integrale della persona e non derivano dalla sua struttura costitutiva, dai suoi dinamismi essenziali e dalle finalità fondamentali cui la persona è ordinata.

In questi casi, peraltro molto vari ma riguardanti soprattutto i problemi della sessualità, del matrimonio e della famiglia, della vita umana nel suo sorgere e concludersi, la Chiesa si comporta come *mater et magistra*, ossia da un lato comprende le situazioni umane personali spesso veramente difficili e complesse – non poche volte appesantite dai condizionamenti culturali – e professa sempre un grande rispetto e un grande amore per l'incomparabile dignità di ogni persona in qualunque condizione si trovi e qualunque scelta operi; ma dall'altro lato essa ripropone instancabilmente il vero bene della persona.

Per questo la Chiesa non può considerare come diritti veri e propri quelli che sono in realtà solo

"pseudodiritti": se equiparasse questi ultimi ai diritti veri e propri falsificherebbe la verità e perciò stesso tradirebbe la dignità delle persone e contrasterebbe il cammino della loro autentica libertà e felicità.

Anche se talvolta è incompresa e contestata la Chiesa rimane con la forza dello Spirito fedele al Vangelo, nell'umile e convinta consapevolezza che non c'è altra strada per servire il vero bene della persona.

### **Il Vangelo come lieta notizia**

Concludiamo con una breve riflessione che apre interessanti prospettive di *spiritualità evangelica*.

Il Vangelo non è una specie di "carta costituzionale" e neppure un "codice" di leggi e di precetti, anche se fonda un *ethos* della vita personale e sociale dell'uomo, e pertanto offre elementi quanto mai concreti e suggestivi per l'ambito del "diritto" e dei "diritti" umani.

Il Vangelo ha come sua identità specifica, come sua inconfondibile originalità di essere una *lieta notizia*, una *grazia*.

Ciò significa che esso offre una *luce nova* per il riconoscimento della dignità personale di ogni essere umano e dei diritti umani, e nello stesso tempo offre una *forza nuova* destinata a stimolare e a sostenere la responsabilità di tutti e di ciascuno nel riconoscimento effettivo di tale dignità e quindi nella difesa e nella promozione di tali diritti.

È questa la *novità sorprendente e confortante* del Vangelo in rapporto ai diritti umani: una novità donata come *grazia* e affidata come *responsabilità* a ciascuno di noi per il bene di tutti.

**Dionigi Tettamanzi**

da "Rivista Internazionale dei Diritti dell'Uomo", 1/1999

## L'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo nell'insegnamento sociale della Chiesa

di Giorgio Filibeck S.J.

### **Il 50° anniversario della Dichiarazione universale: speranze e ambiguità**

L'iniziativa presa dall'Università Cattolica del Sacro Cuore con questo Seminario giunge tempestiva e opportuna per mostrare l'interesse della Chiesa verso il tema dei diritti dell'uomo anche in un quadro accademico.

Consentitemi un'osservazione preliminare sul clima in cui si celebra l'anniversario che ci offre l'occasione d'incontro.

Un clima segnato in qualche modo dalla decisione del tribunale inglese della Camera dei Lords sul caso Pinochet. Tale decisione, secondo il parere di molti autorevoli commentatori, appare come un segno concreto dell'universalità dei diritti dell'uomo e s'inserisce nell'itinerario verso quella giurisdizione penale permanente, la cui tappa più importante è stata l'adozione dello statuto del Tribunale penale internazionale da parte della recente Conferenza diplomatica di Roma.

Un clima, tuttavia, non esente da qualche ambiguità, perché è lecito dubitare della reale volontà di perseguire ovunque e comunque tutti i responsabili dei crimini elencati nello statuto approvato a Roma.

Sappiamo che si tratta di un cammino lungo, ancora alla sua fase iniziale, sul quale per procedere speditamente è necessario l'unanime consenso dei membri della comunità internazionale, e in particolare quello dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, per ragioni diverse, non si è manifestato.

Bisogna rilevare, inoltre, che l'accento cade quasi sempre sulla repressione delle violazioni mentre raramente si agisce per la promozione dei diritti dell'uomo: un altro elemento che suscita preoccupazioni circa l'effettivo stato di salute in cui si trovano tali diritti nel 50° della loro Dichiarazione universale.

Quando poi pensiamo che permangono le resistenze all'accettazione degli essenziali principi dell'universalità e dell'indivisibilità, malgrado l'accordo ribadito nella Dichiarazione della Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo, tenutasi a Vienna nel 1993, è difficile condividere l'euforia con cui alcuni celebrano il 50° anniversario.

Purtroppo, se da un lato si è potuto registrare nel corso di questi, ultimi cinquant'anni una positiva crescita di sensibilità da parte dell'opinione pubblica verso le offese recate alla dignità della persona, d'altro lato vi sono i sintomi di un processo in senso contrario, quasi che le coscienze comincino ad essere "mitridatizzate" e divengano incapaci di reagire davanti al massiccio

dispiegamento di informazioni e di immagini le quali documentano, in modo spietato e al tempo stesso banalmente ripetitivo, l'estensione delle violazioni dei diritti dell'uomo ad ogni latitudine.

Il momento attuale richiede quindi un supplemento di lucidità e d'impegno per evitare un preoccupante "riflusso" nel movimento di sensibilizzazione e di pressione in favore di iniziative volte a difendere e a promuovere autenticamente i diritti dell'uomo. Si ripropone così, ancora una volta, l'importanza di un lavoro educativo in profondità, al quale la Chiesa è in grado di offrire un apporto specifico e significativo, alla luce del suo ricco insegnamento in campo sociale.

### **La Chiesa e i diritti dell'uomo: dallo scontro all'incontro**

Come è noto, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, approvata il 26 agosto 1789 dall'Assemblea nazionale francese, è il primo documento storico consacrato esplicitamente ai diritti dell'uomo, dei quali contiene una lista dettagliata in 17 articoli. L'approvazione del testo non provocò nessuna diretta reazione da parte del magistero pontificio. Del resto, obiezioni non furono neanche mosse alla Dichiarazione americana del 4 luglio 1776, nella quale pure sono evocati i diritti inalienabili dell'uomo. In seguito, la stessa Assemblea nazionale francese adottò la Costituzione civile del clero, in data 12 luglio 1790, con la quale si condizionava pesantemente la vita della Chiesa, e il decreto del 27 novembre con cui si imponeva al clero il giuramento di adempiere le disposizioni di tale Costituzione. Fu solo dopo i due provvedimenti che papa Pio VI firmò, in data 10 marzo 1791, in risposta ad una lettera che i vescovi presenti all'Assemblea nazionale francese gli avevano indirizzato il 10 ottobre 1790, il breve *Quod aliquantum*, nel quale si avanzano una serie di critiche alla Costituzione civile del clero e, indirettamente, a due articoli della Dichiarazione del 1789: il n. 10 riguardante la libertà di opinione, anche in campo religioso, e il n. 11, relativo alla libertà di espressione e di comunicazione.

Contrariamente a quanto i non specialisti della terminologia riguardante i documenti pontifici possono pensare, il "breve" è un documento abbastanza lungo, ben articolato, del quale sono citati in generale sempre e solo i pochi paragrafi che condannano il diritto alla libertà di pensiero, di opinione, di espressione e di religione, con un linguaggio che urta la nostra attuale sensibilità. Ad una lettura integrale del testo, le forti parole di Pio VI appaiono essenzialmente giustificate dalla preoccupazione di sostenere e difendere la libertà della Chiesa, l'indipendenza dei vescovi e il primato della Santa Sede in campo spirituale. Se è vero che da

tale primato derivavano allora alcune conseguenze in campo temporale oggi non più accettabili, soprattutto per quanto atteneva alla liceità della repressione delle dottrine considerate eretiche, è anche vero che la politica antiecclesiale del nuovo regime ostacolava non poco una comprensione più lucida dell'evento rivoluzionario e un discernimento più profondo tra le istanze soggiacenti alla rivendicazione dei diritti dell'uomo.

Riprendere in mano quel documento, ormai famigerato per l'opinione pubblica contemporanea, riserva però una sorpresa al lettore non prevenuto: il tono del Papa, tagliente quando respinge la pretesa dell'Assemblea nazionale di controllare la vita della Chiesa, si fa quasi accorato quando chiede ai vescovi suoi interlocutori di assisterlo con il loro consiglio per giudicare correttamente la situazione e adottare quindi le decisioni più appropriate per superare le tensioni. Se si tiene conto delle difficoltà di comunicazione esistenti in quel tempo, non solo possiamo capire meglio il dramma di quel pontefice chiamato a misurarsi con un avvenimento epocale come la Rivoluzione francese, sulla base di notizie tutto sommato incomplete, e a interpretare i fatti con settimane, se non addirittura mesi, di ritardo, ma possiamo anche ammirare la sua capacità di analisi nel diagnosticare i pericoli che avrebbero trovato dolorosa conferma nella persecuzione di cui la Chiesa fu vittima durante il secolo XIX, in patente contraddizione con quella libertà di religione proclamata dalla Rivoluzione francese.

Non si può non rilevare, inoltre, che la Costituzione civile del clero ha rappresentato un modello per tutti quei regimi che ancora nel nostro secolo vi si sono ispirati per sottoporre la Chiesa al giogo del loro potere, soffocando la libertà religiosa.

Il magistero pontificio rimase per circa un secolo bloccato su una posizione di rottura con i diritti dell'uomo: Gregorio XVI condannò in particolare la libertà di coscienza e di stampa (enciclica *Mirari vos*, 15 agosto 1832); Pio IX rifiutò complessivamente i principi di quel liberalismo politico che si fece l'alfiere di alcuni diritti dell'uomo (enciclica *Quanta cura* seguita dal *Syllabus*, 8 dicembre 1864).

L'atteggiamento comincia ad essere diverso con Leone XIII, il quale sottolinea il concetto dell'uguale dignità di ogni uomo quale figlio di Dio in contrapposizione all'uguaglianza affermata dalla dottrina socialista (enciclica *Quod apostolici numeris*, 28 dicembre 1878), un concetto su cui tornerà nell'enciclica *Rerum novarum* (15 maggio 1891) per difendere i lavoratori da un ingiusto sfruttamento.

Si può dire che è così avviato il cammino della Chiesa alla scoperta delle radici evangeliche della nozione dei diritti dell'uomo, una volta stemperato il contenzioso apparso al momento della loro formulazione storica.

La percezione non era, però, ancora del tutto depurata se in un testo dell'Apostolato della preghiera, in data 18 gennaio 1889, il centenario della Rivoluzione era considerato "odioso" e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo era definita "empia". Quale differenza, se si confronta tale testo con quello che commenta

l'intenzione generale di preghiera scelta da papa Giovanni Paolo II per il mese di marzo 1998, esplicitamente dedicata al rispetto dei diritti dell'uomo! Naturalmente non si è trattato di battezzare la Rivoluzione francese, ma di riconoscere semplicemente, come ha fatto Giovanni Paolo II nel corso della sua prima visita in Francia, che libertà, uguaglianza e fratellanza «sono in fondo idee cristiane» (Parigi, 1 giugno 1980).

Quanta strada ha compiuto il magistero a partire dalla rilettura di un principio come quello della dignità della persona umana creata a immagine di Dio e redenta da Cristo, dispiegandone progressivamente tutte le potenzialità, fino a ritenere l'impegno per la promozione e la difesa dei diritti dell'uomo quale parte della missione della Chiesa e, quindi, a identificare nella Chiesa stessa la gelosa custode della dignità umana e degli autentici diritti che ne derivano, contraddistinti dall'impronta dell'universalità e dell'indivisibilità.

### ***L'universalità dell'annuncio cristiano postula l'universalità dei diritti dell'uomo***

È noto che uno dei "padri redattori" della Dichiarazione del 1948, il giurista francese René Cassin, in una delle ultime riunioni della 3ª Commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, incaricata della revisione del progetto, durante l'esame del Preambolo propose un emendamento destinato ad essere il marchio d'origine del documento: la qualificazione della Dichiarazione come «universale». Una aggiunta piccola ma gravida di conseguenze, poiché per la prima volta si attribuiva a un testo elaborato in un ambito intergovernativo il carattere di universalità. Un simile attributo comportò il riconoscimento del valore sopranazionale dei diritti dell'uomo e la Dichiarazione del 1948, per quanto sia considerata da molti giuristi come un testo tecnicamente privo di effetti cogenti, è diventata col tempo una vera e propria fonte del diritto internazionale, ancor più di uno strumento giuridico vincolante per le parti contraenti, nel senso che fissa i parametri per misurare il grado di conformità di un ordinamento giuridico nazionale ai principi ispiratori della Carta delle Nazioni Unite.

Tale portata, direi quasi "trascendente", della Dichiarazione universale è riconosciuta anche dal magistero pontificio. Dall'apprezzamento espresso da Giovanni XXIII nella *Pacem in terris*, seppur assortito da «fondatte riserve», fino alle parole con cui Giovanni Paolo II ha ravvisato in tale documento «una pietra miliare posta sul lungo e difficile cammino del genere umano» (2 ottobre 1979) nonché «una delle più alte espressioni della coscienza umana nel nostro tempo» (5 ottobre 1995), la valutazione è senz'altro positiva.

Il silenzio mantenuto da Pio XII verso la Dichiarazione mostra, però, che le perplessità erano di carattere fondamentale. Non nei confronti dell'enunciazione dei diritti della persona umana, il cui rispetto era stato più volte chiesto da quel pontefice fin dagli anni bui della Seconda guerra mondiale (particolarmente nel

Radiomessaggio del Natale 1942); è piuttosto l'assenza del fondamento di tali diritti a preoccupare il magistero e a motivare la sua cautela.

Nella visione della Chiesa, è la base teologica a sostenere l'edificio dei diritti dell'uomo e a giustificare anzi una loro più ricca declinazione: la mancanza di un simile sostegno fa ritenere da papa Pacelli che la costruzione dei diritti dell'uomo nell'ambito delle Nazioni Unite sia incerta.

Nondimeno, l'universalità della dignità umana permette un approccio meno dogmatico ai diritti dell'uomo e fa identificare in essi un efficace strumento pastorale per la Chiesa. Un'apertura significativa in tal senso è venuta dalla *Pacem in terris*, il cui punto di partenza si situa su un piano "naturale", pienamente accessibile alla ragione. È utile rileggere le parole di papa Roncalli: «In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona, cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura: diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili. Che se poi si considera la dignità della persona umana alla luce della rivelazione divina, allora essa apparirà incomparabilmente più grande, poiché gli uomini sono stati redenti dal sangue di Gesù Cristo, e con la grazia sono divenuti figli e amici di Dio e costituiti eredi della gloria eterna».

In tal modo, la *Pacem in terris* salda il piano naturale della ragione con quello soprannaturale della grazia, in una coerente impostazione cristiana: nulla vieta, però, che sul primo livello possa coagularsi una convergenza, la più vasta possibile, con chi proviene da altri orizzonti, purché sia disposto a riconoscere in ogni essere umano quel tratto comune, peculiare e indelebile che è la sua dignità.

Un ulteriore passo sulla via tracciata da Giovanni XXIII l'ha compiuto il Concilio Vaticano II con la dichiarazione *Dignitatis humanae* sulla libertà religiosa (7 dicembre 1965), nella quale si afferma chiaramente che "in materia religiosa nessuno sia forzato di agire contro la sua coscienza", perché "la libertà religiosa ha il suo fondamento nella dignità stessa della persona umana, quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio e la ragione stessa": di conseguenza, «il diritto a tale immunità permane anche in coloro i quali non adempiono l'obbligo di cercare la verità e di aderirvi» (n. 2).

Una simile prospettiva ha impresso una svolta decisiva nel modo con cui la Chiesa guarda ai diritti dell'uomo ed è la prova di uno sguardo effettivamente universale. Vorrei notare, *en passant*, che è proprio sulla portata della libertà di religione che si incontrano difficoltà sostanziali nel dialogo con l'Islam, poiché la *Shar'ia* interdice a un musulmano il cambiamento della sua appartenenza religiosa se non vuole commettere un delitto di apostasia, punito con la pena capitale.

Sul solco del Concilio, sono avanzati Paolo VI e Giovanni Paolo II. Vorrei evocare una frase che è tratta dal Messaggio indirizzato da papa Montini alla Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Teheran, in

occasione del 20° anniversario della Dichiarazione universale, e che testimonia mirabilmente la sollecitudine del ministero petrino in favore della dignità umana: «Parlare dei diritti dell'uomo è affermare un bene comune dell'umanità, è lavorare a costruire una comunità fraterna, è operare per un mondo 'in cui ciascuno sia amato e aiutato come il proprio prossimo, il proprio fratello'» (15 aprile 1968).

Un analogo respiro universale anima il magistero di Giovanni Paolo II il quale, dopo aver rilevato che la Dichiarazione universale non presenta i fondamenti antropologici ed etici dei diritti dell'uomo proclamati, ha affermato che il valore sul quale si basa la nozione dei diritti dell'uomo «è una verità universale destinata ad essere sempre più recepita in tutte le aree culturali» (Discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, 9 gennaio 1989). Tale affermazione è corrispondente all'universalità dell'annuncio cristiano: «andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15); «non c'è più Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti» (Col 3,11).

Il problema dell'universalità dei diritti dell'uomo sembra essere un'aporia da un punto di vista filosofico, ma non può impedire il rispetto dovuto oggettivamente alla dignità umana. Viviamo in un tempo malato di relativismo, un argomento non sempre usato in buona fede, particolarmente nel continente asiatico. È interessante in proposito il parere del professor Amartya Sen, indiano, il quale è stato recentemente insignito del Premio Nobel per l'economia. In un intervento pubblicato l'anno scorso, egli ha affermato: «i così detti valori asiatici che sono invocati per giustificare l'autoritarismo non sono specialmente asiatici sotto nessun profilo significativo».

Giovanni Paolo II ci ha esortato, proprio all'inizio di quest'anno, a «respingere le critiche di chi tenta di sfruttare l'argomento della specificità culturale per coprire violazioni di diritti umani» e ci ha ricordato che l'universalità postula comunque «l'esigenza di radicare i diritti umani nelle diverse culture» (Messaggio per la Giornata mondiale della pace 1998, n. 2).

### ***L'indivisibilità dei diritti dell'uomo: sfida per il giurista, evidenza per il cristiano***

Con l'indivisibilità si tocca l'altra grande questione relativa ai diritti dell'uomo, specialmente sotto il profilo giuridico. Si sostiene, infatti, che la categoria dei diritti economici, sociali e culturali non sia 'giustiziabile', cioè non possa ricevere una tutela di tipo giudiziario.

Per altri, invece, l'indivisibilità è il presupposto logico dell'universalità: se tutti i diritti dell'uomo non sono assistiti dalle necessarie garanzie, allora essi riflettono solo criteri di ordine morale e la loro universalità è fittizia.

È importante mettere in rilievo che il riconoscimento dei diritti dell'uomo da parte della Chiesa è cominciato proprio dai diritti di natura sociale ed economica, al contrario di quanto è avvenuto nel mondo laico, dove

tali diritti sono stati infatti chiamati di 'seconda generazione', proprio perché la loro elaborazione è stata successiva a quella dei diritti civili e politici.

Alla luce di quanto prima esposto, ciò non deve stupire. Mentre i diritti cosiddetti della 'prima generazione' sono stati affermati anche in polemica con la Chiesa, quelli della 'seconda generazione' sono stati appoggiati dall'insegnamento sociale della Chiesa, il cui punto di partenza è sempre la dignità della persona umana.

V'è piuttosto da osservare che, su tale terreno, il magistero ha incontrato le dottrine socialiste e comuniste, di cui ha criticato fin dai loro inizi, con particolare chiarezza, gli errori di impostazione e di metodo.

Cento anni dopo la *Rerum novarum*, si è visto in modo stupefacente da quale parte fosse la verità. Oggi si può dire, senza alcun trionfalismo, non solo che la posizione del magistero pontificio è stata quella giusta, ma anche che la Chiesa è forse rimasta la sola forza a difendere tenacemente e coraggiosamente i diritti economici e sociali, al punto da essere talvolta derisa dai campioni di un neoliberalismo che si propone sempre più come il regolatore supremo della realtà economica e sociale, utilizzando a tale scopo la formidabile leva della globalizzazione finanziaria.

Come l'insegnamento della Chiesa non ha esitato cento anni fa a difendere i diritti dei lavoratori, oggi non esita a chiedere il rispetto del diritto dei poveri - persone e popoli - «di partecipare al godimento dei beni materiali e di mettere a frutto la loro capacità di lavoro» (enciclica *Centesimus annus*, n. 28).

Essenziale è non sacrificare la dignità di persone e popoli agli idoli divinizzati nel nostro secolo tormentato, che si tratti della razza, dello Stato, della nazione, del partito o del mercato.

Per Giovanni Paolo II chi nega consistenza giuridica ai diritti economici, sociali e culturali «impoverisce il concetto di dignità umana», mentre invece è necessario «approfondire il loro profilo giuridico per assicurarne il pieno rispetto» (Messaggio per la Giornata mondiale della pace 1998, n. 2). D'altronde, ogni diritto dell'uomo presenta una dimensione personale e sociale. Una rigida categorizzazione di tali diritti è discutibile come mostrano in particolare i diritti della cosiddetta 'terza generazione' - allo sviluppo, alla pace, a un ambiente sicuro - il cui titolare è al tempo stesso un soggetto individuale, la persona, e collettivo, un gruppo (minoranza, popolo, nazione...).

Tra i soggetti collettivi esplicitamente menzionati nella Dichiarazione universale, è bene ricordare la famiglia, «elemento naturale e fondamentale della società», la quale «ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato» (art. 16). È doveroso constatare che nella vasta fioritura di strumenti giuridici internazionali consacrati a sviluppare i diversi diritti enunciati dalla Dichiarazione universale, la famiglia è stata completamente trascurata. Da parte sua, la Santa Sede ha pubblicato, nel 1983, una Carta dei diritti della famiglia, che non ha avuto purtroppo riscontro nell'attività delle organizzazioni intergovernative.

Come esempio concreto dell'iniziativa della Chiesa per superare una falsa dicotomia nella tutela delle categorie

di diritti dell'uomo, si può citare il suggerimento avanzato dalla delegazione della Santa Sede al Comitato direttivo del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo, tendente a inserire nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo un protocollo sul diritto alla soddisfazione dei bisogni umani materiali elementari (nutrizione, alloggio, abbigliamento): in tal caso, un simile diritto sarebbe protetto convenzionalmente mediante la possibilità di ricorso alla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

### **Diritti dell'uomo o diritti in cerca di un uomo?**

Un quesito lancinante mi sembra sovrastare la celebrazione di questo 50° anniversario della Dichiarazione universale. Mi permetterei di parafrasare un passaggio del Vangelo: quando verrà il centesimo anniversario, i diritti dell'uomo troveranno ancora l'uomo sulla terra?

Non è mia intenzione sollevare interrogativi di ordine apocalittico, ma piuttosto antropologico. Quale essere umano sarà soggetto di diritti tra cinquant'anni? Alcuni parlano già oggi della necessità di riscrivere la Dichiarazione universale per adattarla alle nuove realtà del mondo contemporaneo. Personalmente, penso che si tratti di un esercizio non solo inutile, ma anche inopportuno. Del resto, l'impresa avrebbe ben poche possibilità di essere coronata da successo nell'attuale contesto delle Nazioni Unite.

Il punto è un altro: non si tratta tanto di elaborare nuovi diritti, quanto di precisare qual è il profilo del loro titolare.

Davanti alle accese discussioni sulla pretesa di consacrare come nuovi diritti dell'uomo quello di abortire o di farsi dare la morte, si resta sconcertati.

E che dire delle prospettive dischiuse dalle tecniche in campo genetico, il cui incontrollato sviluppo è ormai arrivato alla soglia dell'incrocio della specie umana con quella animale? La comparsa di un movimento per i diritti degli animali è forse un paradossale 'segno dei tempi'...

Allora, la domanda 'quale uomo per quali diritti' non mi sembra peregrina.

Nella costituzione pastorale *Gaudium et spes*, adottata dal Concilio Vaticano II il 7 dicembre 1965, si trova una frase lucida e profetica: «(...) la Chiesa, in forza del Vangelo affidatole, proclama i diritti umani, e riconosce e apprezza molto il dinamismo con cui ai giorni nostri tali diritti vengono promossi ovunque. Ma questo movimento deve essere impregnato dallo spirito del Vangelo, e dev'esser protetto contro ogni specie di falsa autonomia. Siamo tentati, infatti, di pensare che allora soltanto i nostri diritti personali sono pienamente salvi, quando veniamo sciolti da ogni norma di Legge divina. Ma per questa strada la dignità della persona umana, nonché salvarsi, piuttosto va perduta» (n. 41).

Trentatré anni dopo, le parole del Concilio sono ancora più pregnanti e l'uomo si trova sempre più nella drammatica situazione di essere tentato da quella 'falsa autonomia' che può condurlo verso l'autodistruzione.

Non vorrei passare per un 'profeta di sventura', il quale vuole gettare a tutti i costi una luce sinistra

sull'anniversario che stiamo celebrando. Credo che la consapevolezza dei diritti dell'uomo sia un segno di speranza, ma solo se l'uomo riuscirà ad essere all'altezza del suo destino trascendente. I diritti dell'uomo non sono una mitica utopia per anime belle, non sono un'arma politica per conflitti di potere, non sono una nuova religione per gli orfani di ideologia: sono il riflesso della verità sull'uomo e saranno veramente rispettati solo se l'uomo saprà riconoscerla. In definitiva, la sollecitudine della Chiesa per il rispetto della dignità umana è dettata dalla volontà di servire l'uomo per amore. Il Papa lo ha ricordato con parole luminose: «Se riscopriamo il senso genuino della carità pro-esistente, i diritti umani possono e devono esservi inclusi in nome, si può dire, del sacrificio pasquale di Cristo stesso» (Discorso alla Commissione teologica internazionale, 5 dicembre 1983).

da "Civiltà Cattolica", 1998, vol. II, quad. 3548

## I 50 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

di Hugues Delétraz S.J.

La Carta delle Nazioni Unite fu firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, meno di due mesi dopo la fine della seconda guerra mondiale, enuncia i principi di un nuovo ordine mondiale fondato sulla libertà, la giustizia e la pace. Infatti i Paesi firmatari si dichiaravano «risoluti a preservare le generazioni future dal flagello della guerra, che, per due volte nello spazio di una vita umana, ha inflitto all'umanità sofferenze indicibili; a proclamare nuovamente la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, come pure delle nazioni grandi e piccole; a creare le condizioni necessarie al mantenimento della giustizia e del rispetto degli obblighi nati dai trattati e da altre fonti del diritto internazionale; a favorire il progresso sociale e instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà».

Dal 1946 nell'ambito dell'ONU, esiste la Commissione dei diritti dell'uomo istituita con la Risoluzione 5 (I) dell'ECOSOC il 16 febbraio 1946 allo scopo di predisporre studi e sottomettere proposte e raccomandazioni relative ai diritti dell'uomo. Fra gli Atti fondamentali elaborati in materia, il primo fu la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale il 10 dicembre 1948 con 48 voti a favore, nessuno contrario e 8 astenuti, durante la terza sessione svoltasi a Parigi dal 21 settembre al 12 dicembre 1948.

Riconoscendo nel suo preambolo che «la dignità propria di tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo», la Dichiarazione nel primo articolo fa riferimento ai principi di libertà, uguaglianza e fraternità; quindi, in 30 articoli, espone il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Con la dizione generica *diritto alla vita* possiamo intendere il diritto all'esistenza dal concepimento alla morte naturale; il diritto al lavoro e alla sua libera scelta; il diritto a una renumerazione equa e, a parità di lavoro, all'uguaglianza di trattamento; il diritto a un livello di vita sufficiente per sé e per la propria famiglia (cibo, vestiario, casa, cure mediche...); il diritto al riposo e alle ferie (limitazione della durata del lavoro e vacanze pagate). Le *libertà fondamentali* comprendono la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di opinione e di espressione, la libertà di riunione e di associazione (specialmente il diritto di iscriversi a organizzazioni sindacali o di fondare sindacati), la libertà di circolazione, il diritto di formarsi una famiglia, il diritto all'istruzione, il diritto di accedere alle funzioni pubbliche e di partecipare alla direzione degli affari pubblici del proprio Paese, il diritto di partecipare alla vita culturale. Con la dizione generica *diritto alla sicurezza* possiamo intendere il diritto ad avere una nazionalità, il diritto ad avere una personalità giuridica, il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e al rispetto della propria vita privata, il diritto di asilo, il

durante la quale la dignità umana fu calpestata e i diritti dell'uomo furono pesantemente violati. Essa

Allo scopo di aggiungere maggiore efficacia vincolante, di natura anche pattizia, nel 1966 l'ONU ha approvato due Patti internazionali (uno sui diritti civili e politici, e l'altro su quelli economici, sociali e culturali), che sono all'origine di parecchi strumenti internazionali, si è dotata di organi di controllo incaricati di vigilare sul rispetto degli impegni presi dagli Stati firmatari della Dichiarazione<sup>9</sup>. Essa manifesta la sua fecondità con un gran numero di testi successivi, approvati dall'ONU, che sviluppano singoli aspetti dei diritti dell'uomo<sup>10</sup>, oltre a quelli di carattere regionale<sup>11</sup>, che dimostrano l'influsso della Dichiarazione sulla comunità internazionale.

---

diritto di proprietà, il diritto a una protezione sociale (il diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia...), il diritto a una protezione sindacale, il diritto a una protezione speciale delle famiglie e dei bambini.

<sup>9</sup> Per assicurare il controllo dell'effettivo rispetto dei diritti dell'uomo, l'ONU si è dotata degli Organi dei Trattati (Commissione della Condizione della donna [1946]; Comitato dei diritti dell'uomo [1977]; Comitato per l'eliminazione della discriminazione femminile [1982]; Comitato dei diritti economici, sociali e culturali [1987]; Comitato contro la tortura [1987]; Comitato dei diritti del bambino [1991]); della Commissione dei diritti dell'uomo (1946) e dell'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo (1994).

<sup>10</sup> Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione (dicembre 1949); Convenzione sullo statuto dei rifugiati (dicembre 1950); Convenzione sui diritti politici delle donne (dicembre 1952); Convenzione sulla lotta contro la discriminazione nell'ambito dell'insegnamento (dicembre 1960); Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (dicembre 1965); Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione femminile (novembre 1967); Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione femminile (dicembre 1979); Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (dicembre 1984); Dichiarazione sul diritto allo sviluppo (dicembre 1986); Convenzione sui diritti del bambino (novembre 1989); e altre ancora.

<sup>11</sup> Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950); Convenzione americana dei diritti dell'uomo (1969); Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (1975); Carta africana dei diritti dell'uomo (1990).

Qual è la situazione a distanza di 50 anni? Le convinzioni affermate nel preambolo della Dichiarazione sono universalmente condivise, e le intenzioni hanno raggiunto i loro obiettivi? Non devono forse affrontare le nuove sfide di un contesto culturale profondamente cambiato? Cercheremo di rispondere a queste domande esaminando l'indivisibilità dei diritti dell'uomo, la loro universalità, il loro fondamento, l'estensione del loro ambito di applicazione e le prospettive per il futuro. Insieme daremo uno sguardo storico e teologico all'evoluzione delle posizioni della Chiesa nei confronti dei diritti dell'uomo.

#### L'indivisibilità dei diritti dell'uomo

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo enuncia diritti sia economici, sociali e culturali, sia civili e politici. Questo insieme di diritti fondamentali forma un tutto indivisibile che riflette la dignità inalienabile dell'uomo, chiamato a godere di tali diritti per il solo fatto di appartenere al genere umano. In realtà i diritti fondamentali non formano l'insieme omogeneo voluto dalla Dichiarazione. Sembra largamente ammesso dalle democrazie occidentali che il rispetto delle libertà fondamentali è segno di una vita democratica sana; esse però si mostrano molto più reticenti a sottoscrivere impegni obbliganti circa i diritti economici e sociali.

In Europa i diritti civili e politici figurano nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (novembre 1950), mentre i diritti economici e sociali dipendono dalla Carta Sociale europea (ottobre 1961). Gli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione, dopo aver riconosciuto il diritto di ricorso individuale davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e aver accettato di sottostare alla sua giurisdizione, si mostrano poco solleciti nel firmare la Carta Sociale europea, il cui sistema di controllo è molto meno obbligante. Infatti quale Stato è disposto a garantire il diritto al lavoro nel contesto di una disoccupazione strutturale?

All'ONU i diritti civili e politici sono applicati immediatamente, mentre i diritti economici, sociali<sup>12</sup> e

culturali sono applicabili in funzione delle possibilità di ogni Stato. La realizzazione dei diritti economici e sociali, che si richiamano all'esercizio della solidarietà, sarebbe dunque più difficile dell'osservanza dei diritti civili e politici, che si richiamano al rispetto della libertà?

Storicamente i diritti civili e politici hanno formato nel sec. XVIII la prima generazione dei diritti dell'uomo, e sono formulati a partire dalla nozione di diritti naturali (J. Locke). Promuovendo le libertà fondamentali, i filosofi dei Lumi (C. de Montesquieu, J.-J. Rousseau ecc.) hanno posto le basi della democrazia moderna. Nel sec. XIX i filosofi socialisti (Ch. Fourier, K. Marx ecc.) criticarono la concezione liberale dei diritti dell'uomo, di cui stigmatizzavano il carattere formale, separato dall'ambiente sociale. Essi promossero una seconda generazione di diritti dell'uomo, quelli economici e sociali, rilevando come l'esercizio delle libertà fondamentali possa sembrare derisorio a chi è privo delle condizioni minime di sopravvivenza.

Appartenendo a due sistemi ideologici contrapposti, nel corso del sec. XX i diritti liberali e quelli sociali possono costituire un insieme indivisibile di diritti fondamentali all'interno di uno stesso sistema giuridico? La caduta dei regimi comunisti e il trionfo del neoliberalismo non rischiano forse di consacrare le libertà fondamentali a spese dei diritti economici e sociali? Ma i diritti fondamentali non possono essere divisi senza ferire la dignità umana, che è un tutto unico. L'alienazione di alcuni diritti basta per ferire la dignità di tutto l'uomo. Infatti una selezione tra i diritti fondamentali reca pregiudizio alla dignità dell'uomo a motivo non soltanto dei diritti trascurati, ma anche di quelli riconosciuti, che vengono stravolti perché avulsi dal paradigma che dà loro un senso. Una tale selezione fa prevedere un uso ideologico dei diritti fondamentali. Al di là delle considerazioni sulla possibilità di un'espressione giuridica unica e coerente dei diritti dell'uomo, sono in gioco il concetto di dignità dell'uomo e l'avvenire delle nostre società democratiche, anzi il futuro di tutte le società toccate dalla mondializzazione neoliberalistica di questo fine secolo.

#### L'universalità dei diritti dell'uomo

Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea generale dell'ONU proclamava «la presente Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo come l'ideale comune da raggiungere per tutti i popoli e tutte le nazioni».

L'universalità dei diritti dell'uomo che riconosceva a ogni uomo uguale dignità è il corollario della loro indivisibilità, che esprime l'inalienabile dignità di tutto l'uomo. L'universalità dei diritti dell'uomo non riguarda soltanto il loro riconoscimento da parte della comunità internazionale, ma anche la loro applicazione effettiva, che è ancora lontana dall'essere realizzata. Tuttavia il loro riconoscimento universale è sempre più ostacolato da quei Paesi che accusano l'Occidente di dare la precedenza ai diritti civili e politici individuali a scapito della dimensione sociale e collettiva. Alcuni di

<sup>12</sup> Nel campo dei diritti sociali vanno ricordati i testi dell'Organizzazione Internazionale del lavoro posteriori alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, come la Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (luglio 1949), la Convenzione sull'uguaglianza di salario (uomo-donna) (giugno 1951), la Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato (giugno 1957), la Convenzione sulla discriminazione (lavorativa e professionale) (giugno 1958), la Convenzione sulla politica occupazionale (luglio 1964), la Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori (giugno 1971), la Convenzione sui rapporti di lavoro nella funzione pubblica (giugno 1978), la Convenzione sulla promozione dell'occupazione e la protezione contro la disoccupazione (giugno 1988).

questi Paesi sospettano anzi le nazioni occidentali di usare i diritti dell'uomo per consolidare la propria egemonia culturale sul resto del mondo e, così, il loro dominio economico e politico<sup>13</sup>.

L'universalità dei diritti dell'uomo sarebbe dunque lo strumento ideologico di una mondializzazione occidentale, nella quale le libertà fondamentali sarebbero l'etica, e il neoliberalismo il vettore? Il fallimento dei Paesi socialisti, che davano la priorità ai diritti economici e sociali e interpretavano ideologicamente gli altri diritti, non spinge forse alcuni Paesi del Terzo mondo - che considerano la realizzazione dei diritti economici e sociali come necessaria all'esercizio dei diritti civili e politici - ad avvertire una sorta di neocolonialismo occidentale? Sottolineando l'importanza dello sviluppo come luogo della democrazia, questi Paesi rivendicano un diritto allo sviluppo<sup>14</sup>.

Sebbene provengano soprattutto da regimi autoritari o dittatoriali, specialmente asiatici (come la Birmania e la Cina), le critiche espresse alla Conferenza mondiale dell'ONU sui diritti dell'uomo, che si è tenuta a Vienna nel giugno 1993, sollevano il problema del carattere «universale» dei diritti elaborati in un contesto culturale specifico<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Nella sua dichiarazione alla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo (Vienna, giugno 1993), l'allora segretario generale dell'ONU, Boutros Boutros-Ghali, osservava che, «per loro natura, i diritti dell'uomo aboliscono la distinzione tradizionale tra l'ordine interno e l'ordine internazionale. Essi sono creatori di una permeabilità giuridica nuova». Nonostante l'affermazione del dovere di non ingerenza negli affari interni di uno Stato (Dichiarazione dell'ONU «Sulla inammissibilità dell'intervento negli affari interni degli Stati e la protezione della loro indipendenza e della loro sovranità», dicembre 1965), i diritti dell'uomo appaiono sempre più come uno strumento di politica estera, e a volte anche come una condizione posta alla conclusione di Accordi di cooperazione (cfr. la Dichiarazione di Barcellona del novembre 1995, che precisa i termini dell'Accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e i Paesi rivieraschi del Mediterraneo).

<sup>14</sup> Cfr la Dichiarazione dell'ONU (1986) sul diritto allo sviluppo definito come «un diritto inalienabile dell'uomo, in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare e contribuire a uno sviluppo economico, sociale, culturale e politico, nel quale tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali possono essere pienamente realizzati, e di beneficiare di tale sviluppo».

<sup>15</sup> La Dichiarazione delle Nazioni Unite adottata a Vienna (giugno 1993) precisa che «tutti i diritti dell'uomo sono universali, indissociabili, interdipendenti e intimamente legati. La Comunità internazionale deve trattare i diritti dell'uomo globalmente, in maniera equa ed equilibrata, su un piano di uguaglianza, accordando ad essi la stessa importanza. Anche se conviene non perdere di vista l'importanza dei particolarismi nazionali e regionali, e

La nozione di diritti dell'uomo è infatti radicata nella storia europea e nordamericana. La Gran Bretagna ne offre le primizie: la *Magna Charta* nel 1215, la *Petition of rights* nel 1629, l'*Habeas corpus* nel 1679, il *Bill of Rights* nel 1688. Ma soltanto alla fine del sec. XVIII la Dichiarazione americana di indipendenza del 1776 e la Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 le diedero l'espressione moderna. I concetti di libertà e di diritti fondamentali, tributari della tradizione giudeo-cristiana e delle filosofie della Grecia antica, portano il segno di una storia culturalmente situata<sup>16</sup>. La loro pretesa moderna dell'universalità non è un dato scontato.

Esistono inoltre due concezioni opposte dell'universalità: quella moderna della ragione critica e quella spirituale di un assoluto trascendente. In occasione dell'inaugurazione del Palazzo dei diritti dell'uomo a Strasburgo nel giugno 1995, Vaclav Havel, presidente in carica del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, pronunciò un importante discorso, che illustra singolarmente la nostra riflessione: «Se concepiamo i diritti dell'uomo come un semplice prodotto del contratto sociale, la risposta è chiara: non possiamo chiedere il loro rispetto a chi non ha accettato tale contratto o non ha partecipato alla sua creazione. Nessun gruppo può pretendere che quanto ha adottato sia valido automaticamente per tutti gli altri, e che quanto considera giusto sia veramente universale, dunque valido per tutti. Ma se ammettiamo che il rispetto dei diritti dell'uomo, in quanto rivendicazione o imperativo politico, non è che una espressione politica di impegni morali che nell'esperienza umana generale sono ancorati nell'assoluto, lo scetticismo relativista non ha più ragione d'essere. Nulla è ancora raggiunto, ma almeno si apre una strada: l'universalità dei diritti dell'uomo si può difendere con successo, se si cercano le sue vere radici spirituali universali». Vaclav Havel pone l'universalità della ragione critica a livello del contratto sociale? Vede l'universalità spirituale di un assoluto che è al di là dell'uomo? Bisogna riconoscere che le religioni che testimoniano tale assoluto sono anch'esse culturalmente situate e segnate da un relativismo che contraddice le loro pretese di universalità. Infatti la concezione del rapporto tra l'uomo e Dio, e tra l'uomo e la società, è diversa secondo le religioni; ad esempio, per l'islàm la solidarietà del gruppo ha la precedenza sulle libertà individuali. Tale rapporto tra l'universale e il particolare interpella anche la Chiesa cattolica circa i fondamenti dei diritti dell'uomo.

la diversità storica, culturale e religiosa, è dovere degli Stati, al di là dei loro sistemi politici, economici e culturali, promuovere e proteggere tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali».

<sup>16</sup> Cfr la comunicazione di J. Joblin, *La Chiesa e i diritti dell'uomo: uno sguardo storico e una prospettiva per il futuro*, al Colloquio internazionale organizzato dal Pontificio Consiglio Iustitia et Pax (Roma, 11-16 novembre 1988).

### La Chiesa cattolica e i fondamenti dei diritti dell'uomo

Nonostante figure emblematiche come il domenicano Bartolomé de Las Casas che, lottando contro la schiavitù, difese l'unità e l'uguale dignità della razza umana, e nonostante prese di posizioni del Magistero in favore della dignità dell'uomo<sup>17</sup>, bisogna constatare, come riconosce il documento su «La Chiesa e i diritti dell'uomo» pubblicato nel 1975 dall'allora Pontificia Commissione «Iustitia et Pax», che la Chiesa cattolica si è schierata tardivamente in difesa dei diritti dell'uomo. L'enciclica *Pacem in terris* di Giovanni XXIII, dell'aprile 1963, è il primo documento cattolico che, citando la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, presenta i diritti fondamentali civili, sociali e culturali come espressione di un ordine etico fondato sulla verità, la giustizia, l'amore e la libertà, e derivanti dalla stessa natura umana (cfr nn. 143-145). E nel Concilio Vaticano II la costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, promulgata da Paolo VI nel dicembre 1965, si pronuncia per l'impegno della Chiesa cattolica in favore dei diritti dell'uomo, descrivendo i diritti e i doveri degli individui e della comunità umana a ogni livello - familiare, municipale, nazionale, mondiale - e insistendo sulle condizioni etiche e giuridiche che deve soddisfare uno Stato di diritto<sup>18</sup>. Perché la Chiesa si è schierata tardi in difesa dei diritti dell'uomo, dopo un'opposizione risoluta?

Alla fine del sec. XVIII, nel contesto di una società civile che si emancipava dalla tutela religiosa, la proclamazione dei diritti dell'uomo, e in particolare della libertà religiosa, apparve agli occhi della Chiesa cattolica come una giustificazione laica per la creazione di uno spazio pubblico fuori se non contro di

essa. Di fronte a quello che avvertiva come l'emergere di un umanesimo ateo e come una contestazione della propria influenza su società in maggioranza cristiane, durante il sec. XIX la Chiesa cattolica riaffermò i diritti di Dio e i doveri dell'uomo verso Dio. Preoccupata dalla questione sociale e privilegiando un approccio organicista della società, ella insisteva anche sulla dimensione collettiva delle relazioni sociali di fronte all'individualismo che avvertiva nell'enunciazione dei diritti individuali. Nel sec. XX la Chiesa ha visto nell'affermazione delle libertà fondamentali una garanzia contro i regimi totalitari.

Dal momento in cui la Chiesa ha riconosciuto l'autonomia propria di uno spazio pubblico secolarizzato, di cui fa parte lo spazio giuridico dei diritti dell'uomo, e ha accettato di entrare in dialogo con la società moderna<sup>19</sup>, si è schierata risolutamente in difesa dei diritti dell'uomo<sup>20</sup>, riconoscendo in essi un'espressione secolarizzata della dignità umana e un fondamento per la pace. Tale allineamento tardivo dimostra come la lunga opposizione della Chiesa fu dettata da un dissenso circa il proprio posto e il proprio ruolo nella società moderna e l'influenza che intendeva esercitarvi, piuttosto che motivata da un disaccordo profondo sulla nozione stessa di diritti dell'uomo. La libertà di coscienza, da cui deriva la libertà di religione, è così diventata il punto di convergenza tra l'espressione delle libertà fondamentali nell'ambito pubblico e l'affermazione di una fede personale e responsabile nell'ambito religioso. Infatti la libertà di coscienza è costitutiva della fede cristiana, e questo ha conseguenze anche per la vita della Chiesa. Paolo VI, nel messaggio ai Padri sinodali nell'ottobre 1974, dichiarava: «Nel desiderio di convertirsi pienamente al

<sup>17</sup> Tra gli altri documenti pontifici come la Bolla *Veritas ipsa* di Paolo III (giugno 1537), che condannava la schiavitù degli indiani dell'America Latina, e l'enciclica *Rerum novarum* di Leone XIII (maggio 1891), che afferma la dignità degli operai, i loro diritti alla salute e al giusto salario, esprimono la sollecitudine della Chiesa per la dignità dell'uomo. Nella sua enciclica *Mit brennender Sorge* Pio XI (1937) afferma che «l'uomo, in quanto persona, possiede diritti dati da Dio, che devono essere tutelati da ogni attentato della comunità, che avesse per scopo di negarli, di abolirli e di impedirne l'esercizio». Sempre lo stesso anno 1937, nella sua enciclica *Divini Redemptoris*, egli affermava che «la società non può frodare l'uomo dei diritti personali che gli sono stati concessi dal Creatore». Nel discorso al sesto Congresso internazionale di diritto penale (ottobre 1953) Pio XII afferma il diritto a un processo equo e il diritto alla difesa, e condanna la tortura. Queste prese di posizione costituiscono segni che annunciano lo schieramento della Chiesa cattolica con coloro che difendono i diritti dell'uomo.

<sup>18</sup> «Ogni genere di discriminazione nei diritti fondamentali della persona, in campo sia sociale sia culturale, in ragione del sesso, della stirpe, del colore, della condizione sociale, della lingua o religione, dev'essere superato ed eliminato, come contrario al disegno di Dio» (*Gaudium et spes*, n. 29 b). «La Chiesa, in forza del Vangelo affidatole, proclama i diritti umani e riconosce e apprezza molto il dinamismo con cui ai giorni nostri tali diritti vengono promossi ovunque» (ivi, n. 41 c).

<sup>19</sup> L'enciclica *Pacem in terris* il primo documento con cui un Papa si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà.

<sup>20</sup> Ad esempio: PAOLO VI, Messaggio alla Conferenza dell'ONU nel XX anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo (Teheran, aprile 1968); id., messaggio nel XXV dell'ONU Per la giustizia e la pace l'unità di tutta la famiglia umana (ottobre 1970). Inoltre nel suo discorso (ottobre 1988) alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo, Giovanni Paolo II ha riaffermato «il profondo interesse che la Chiesa nutre per i problemi concernenti i diritti dell'uomo e la libertà», aggiungendo che «la Chiesa è l'alleata di tutti coloro che difendono le libertà fondamentali dell'uomo». Una riaffermazione dei diritti dell'uomo è contenuta anche nell'esortazione apostolica postsinodale *Christifideles laici* (n. 37). E sempre. Giovanni Paolo II, rivolgendosi (marzo 1984) ai partecipanti al V Colloquio Internazionale di Studi Giuridici, affermò: «L'azione della Chiesa nel campo dei diritti umani vuole rimanere sempre al servizio dell'uomo (...). Essa infatti non ha bisogno di ricorrere ai sistemi e ad ideologie per amare, per tutelare la libertà dell'uomo e per collaborarvi. E' al centro del Vangelo (...) che attinge l'ispirazione e i criteri per lavorare e far crescere la pace e la giustizia contro tutte le schiavitù, violenze, aggressioni all'uomo e ai suoi diritti. Non è quindi per opportunismo e per strumentalizzazione che la Chiesa "esperta in umanità" si erge a difesa dei diritti umani».

suo Signore e di compiere meglio il suo ministero, la Chiesa intende manifestare rispetto e cura dei diritti dell'uomo anche al proprio interno».

Tuttavia il sostegno dato dalla Chiesa cattolica alla causa dei diritti dell'uomo non significa una perfetta identità di vedute con i sostenitori di una concezione secolarizzata della dignità umana, come manifestano molti recenti dibattiti etici. Le differenze di valutazione: provengono da percezioni divergenti dei fondamenti normativi dei diritti dell'uomo. In particolare le posizioni della Chiesa si distaccano da una tendenza contemporanea ad attenuare l'esigenza etica di fronte alla ragione scientifica. Rileviamo alcuni aspetti antropologici e teologici di tali differenze.

L'uomo «moderno» è un soggetto pensante (R. Descartes: «Penso, dunque sono»), essere ragionevole ma finito (E. Kant: Critica della ragione pratica), promosso soggetto di diritto internazionale dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. L'uomo «cristiano», se ci si consente questa parafrasi, è un soggetto amante. Tale affermazione non toglie nulla alla precedente, salvo che pone il cuore in un'antiorità che la modernità riserva alla ragione e tocca i valori esplicitati nei diritti dell'uomo. Qual è il principio normativo?

Quando gli attentati contro la dignità dell'uomo provengono dal cuore, la ragione apre lo spazio giuridico che li mette in luce. I diritti dell'uomo esprimono così valori che, essendo stati violati, si presentano giustamente in termini di diritti. L'espressione giuridica dei diritti dell'uomo rende omaggio al ruolo insostituibile della ragione critica, che ne denuncia le violazioni, ne controlla l'osservazione e guida l'azione degli Stati. Tuttavia la proclamazione dei diritti dell'uomo non basta a garantirne il rispetto, perché i desideri, i propositi, i comportamenti nascono dal cuore. Come la trasgressione dei diritti dell'uomo, così anche il loro rispetto proviene dal cuore. Se non riconosce l'antiorità del cuore nell'applicazione del diritto, la ragione, che è essenziale nel suo compito di fondazione dei diritti dell'uomo in base alla legge naturale e nel suo compito di custode, si trova esposta alle deviazioni ideologiche, o anche totalitarie, della razionalità.

Soggetta a un'esigenza di coerenza, la ragione rischia di diventare ideologica se si chiude in una razionalità che ignora l'alterità della sua origine, e totalitaria se si chiude in una razionalità che si identifica con la sua origine. D'altra parte, l'assenza dell'istanza critica della ragione lascerebbe aperta la strada a tutti gli abusi possibili, come le gravi violazioni dei diritti dell'uomo che ha conosciuto il secolo XX. In tal senso, la formulazione del diritto è soggetta a una duplice esigenza etica, a livello di enunciato e a livello di statuto della ragione che lo enuncia. La prima è oggetto di discussione nelle assemblee competenti; la seconda invita a considerare il diritto come una mediazione al servizio dell'uomo e della società, e non come un assoluto. Assolutizzare la ragione che enuncia il diritto equivale a negare il diritto stesso e a strumentalizzarlo al servizio di una volontà di onnipotenza che agisce contro l'uomo e la società. Il rimedio a una ideologizzazione che può condurre a un disegno totalitario sta nel ricondurre la ragione al cuore come alla sua origine. Il cuore non è tuttavia l'espressione di un'origine assoluta. La ricerca del fondamento ci invita ad approfondire ulteriormente e ad affrontare i fondamenti teologici della concezione cristiana dei diritti dell'uomo.

Dal punto di vista teologico l'universalità dei diritti dell'uomo ha il suo fondamento nella creazione di ogni uomo a immagine di Dio (Gn 1,26-27) e nella salvezza proposta a ogni uomo attraverso la morte e la

risurrezione di Gesù Cristo (cfr *Pacem in terris*, n.10; *Gaudium et spes*, n.22). In questa prospettiva il testo dei diritti dell'uomo esprime in termini giuridici il comandamento dell'amore fraterno: «Amerai il prossimo tuo come te stesso» (Mt 22,39), che Gesù Cristo ha vissuto fino al dono della sua vita sulla croce. Il radicamento del diritto nell'amore interroga il rapporto dell'uomo con Dio, come è indicato dall'equivalenza tra il comandamento dell'amore fraterno e il primo comandamento: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente» (Mt. 22,37). Tale equivalenza non è concettuale ma reale, in quanto, prende corpo quando Gesù Cristo, Figlio di Dio, diventa uno di noi; essa esclude ogni opposizione tra diritti di Dio e diritti dell'uomo. Gesù Cristo con la sua Incarnazione si è identificato con l'uomo e, più particolarmente, con le vittime delle trasgressioni dei diritti fondamentali, tanto da affermare, a proposito del mancato rispetto di misure positive riguardanti i diritti sociali: «Ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me» (Mt 25,45). Dicendo così, Gesù Cristo, che è insieme Dio e uomo, ha identificato i diritti di Dio con quelli dell'uomo, facendo propria, fino a morire sulla croce, la causa dei diritti dell'uomo. Questo fondamento teologico illumina le posizioni etiche della Chiesa cattolica in materia di diritti dell'uomo, senza togliere nulla al ruolo critico della ragione, che, tenendo conto della complessità del contesto evolutivo dei problemi in discussione, ne regola l'espressione. La Chiesa cattolica intende così la sua partecipazione ai dibattiti etici contemporanei.

### **L'estensione dei diritti dell'uomo e le prospettive per il futuro**

Negli ultimi 50 anni il campo dei diritti dell'uomo si è considerevolmente esteso e diversificato, specialmente in Europa. Dopo i diritti civili e politici, e quelli economici e sociali, si sviluppano ora i diritti culturali<sup>21</sup>, in favore di gruppi culturalmente identificati, come i diritti delle minoranze o anche quelli delle nazioni. Giovanni Paolo II, nel discorso all'Assemblea dell'ONU nell'ottobre 1995, indicava così i diritti delle nazioni: «Diritto all'esistenza (...), diritto di conservare la propria lingua e la propria cultura (...), diritto di vivere secondo le proprie tradizioni, escludendo naturalmente ogni violazione dei diritti umani fondamentali, in particolare l'oppressione delle minoranze (...), diritto di costruire il proprio avvenire, dando una conveniente educazione alle giovani generazioni».

La diversificazione dei diritti corrisponde alla diversità delle situazioni che richiedono un intervento particolare; come la tortura (Convenzione europea, novembre 1987), lo sfruttamento dei minori (Convenzione europea, settembre 1995), la violenza negli stadi ecc., o ancora la comparsa di nuove

<sup>21</sup> Dal 1954 il Consiglio d'Europa ha adottato una Convenzione culturale europea; l'Unesco conduce uno studio sui diritti culturali.

tecnologie, come le biotecnologie (Convenzione europea, aprile 1997, completata da un protocollo aggiuntivo con il divieto della clonazione umana), gli strumenti informatici (Convenzione europea, gennaio 1981), i *media* (risoluzione del Consiglio d'Europa, Salonico, dicembre 1997) ecc.

Tale processo di estensione e di diversificazione dei diritti dell'uomo implica dibattiti etici, in preparazione della loro formulazione giuridica. Ecco quattro esempi:

- L'estensione del campo di applicazione dei diritti dell'uomo pone il problema dell'estensione dello spazio pubblico e della crescente permeabilità tra l'ordine internazionale e quello interno degli Stati. Così la protezione dei diritti del bambino, riconosciuto soggetto di diritto interno prima della sua maggiore età, pone il problema dell'intervento del diritto pubblico nella sfera privata della vita familiare. Perciò una riflessione sui diritti del bambino non si può condurre senza una riflessione sulla famiglia, che ha bisogno di essere sostenuta, e sulle responsabilità dei genitori, che hanno bisogno di essere incoraggiati.

- L'affinamento dei diritti dell'uomo richiede pure arbitrati etici tra diritti che vengono a trovarsi in opposizione, come ad esempio tra il diritto all'informazione e quello al rispetto della vita privata, o ancora tra la protezione delle fonti di informazione (diritto all'informazione) e l'accesso a tali fonti nell'ambito di inchieste giudiziarie (diritto a un processo giusto ed equo).

- L'espressione sempre più diversificata dei diritti dell'uomo risponde a situazioni sempre più varie. Al momento della formulazione dei diritti, specialmente culturali nel caso di minoranze minacciate, ma anche quando si tratta dell'uguaglianza di diritti tra la donna e l'uomo, il rispetto del principio di uguaglianza di tutti davanti alla legge può condurre a formulazioni giuridiche che si richiamano a una discriminazione positiva di diritto per correggere una disuguaglianza di fatto. Ne può risultare un'espressione dei diritti modulata in funzione di situazioni concrete.

- L'estensione del campo di applicazione dei diritti dell'uomo a corpi sociali intermedi tra l'individuo e lo Stato fa pensare a un esercizio collettivo di diritti individuali e anche di diritti collettivi (diritti della famiglia, diritti delle minoranze...). Così un protocollo aggiuntivo della Carta Sociale europea prevede un sistema di reclami collettivi in favore di organizzazioni nazionali e internazionali di imprenditori e di lavoratori, e di altre organizzazioni non governative accreditate presso il Consiglio d'Europa. I diritti collettivi, a condizione che non siano in opposizione con quelli individuali, ma che li completino e li rafforzino, possono rinsaldare la coesione sociale, dotando i corpi intermedi di capacità giuridica.

Cinquant'anni dopo la proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la grande sfida rimane sempre l'applicazione dei principi e dei diritti enunciati. Questi ultimi 50 anni, nonostante l'impegno degli Stati e, ancor più, di numerosi soggetti della società civile come le organizzazioni non governative, sono stati ancora testimoni di gravi e ripetute violazioni dei diritti dell'uomo. Ad esempio,

nonostante progressi come l'abolizione dell'*apartheid* nella Repubblica Sudafricana, il nazionalismo e razzismo sono ancora di attualità. E' ancora lunga la strada dalle intenzioni alle azioni. Anche le vecchie democrazie europee sono talvolta accusate di violazione dei diritti dell'uomo dalla Corte di Strasburgo. Il rispetto dei diritti dell'uomo è una battaglia che non finisce mai, sempre da riprendere e continuare.

La principale debolezza della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo risiede nella mancanza di un sistema di controllo obbligante. Soltanto la Convenzione europea dispone, con la Corte europea dei diritti dell'uomo, di un sistema giudiziario obbligante, con un diritto di ricorso individuale. La sua competenza si limita però ai diritti civili e politici, poiché i diritti economici e sociali della Carta Sociale europea non sono soggetti a tale controllo. Uno dei motivi della resistenza degli Stati a sottoscrivere impegni obbliganti è nel fatto che essi non riconoscono nella Dichiarazione del 1948 una espressione universale della dignità umana, ma essa continua ad essere vista come occidentale da culture che esprimono in altro modo la dignità dell'uomo e i suoi rapporti con la società.

Anche in Occidente sussistono divergenze importanti, ad esempio tra l'Europa e gli Stati Uniti. Mentre il Consiglio d'Europa ha abolito la pena di morte come contraria al rispetto della vita (Protocollo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) ed esige dai nuovi membri (Russia, Ucraina) che rispettino la moratoria sulle esecuzioni capitali, diversi Stati americani continuano a praticare la pena di morte. Analogamente, gli Stati Uniti hanno firmato soltanto nel febbraio 1995 la Convenzione relativa ai diritti del bambino adottata dall'ONU nel novembre 1989, ma non l'hanno ancora ratificata. D'altra parte, gli Stati Uniti si mostrano meno solleciti dei Paesi europei a impegnarsi internazionalmente per la difesa dell'ambiente, essendo in gioco i loro interessi economici (cfr Convenzione sulla diversità biologica [giugno 1992]; Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro).

In realtà tutte le culture riflettono aspetti della dignità dell'uomo. I diritti dell'uomo saranno considerati universali solamente quando esprimeranno tutto quello che, nelle diverse culture, può essere considerato come espressione di ciò che appartiene in modo inalienabile alla dignità dell'uomo. Tale esigenza di universalità concreta esige un certo numero di chiarimenti e, anzitutto, una chiara distinzione tra i diritti fondamentali e gli altri diritti. Soltanto quelli fondamentali, in particolare nell'ambito sociale e in quello culturale, potranno essere considerati universali. Esige poi una chiara affermazione che la dignità dell'uomo forma un tutto unico, cioè l'affermazione dell'indivisibilità dei diritti fondamentali. Perciò tutti i diritti fondamentali devono beneficiare di un trattamento giuridico identico, specialmente quanto al meccanismo di controllo.

Come già abbiamo osservato, l'espressione giuridica dei diritti fondamentali ha un ruolo insostituibile per la presa di coscienza e la promozione della dignità dell'uomo, ma non basta a garantirne il rispetto. È necessario tutto un insieme di misure di accompagnamento, come quelle di sensibilizzazione e di fiducia presso l'opinione pubblica, o ancora azioni di formazione attraverso sistemi educativi. Nella prospettiva cristiana sopra descritta è pure necessaria una conversione del cuore. Infatti l'espressione giuridica dei diritti dell'uomo potrebbe far credere che basti osservare la lettera del diritto per essere in regola in materia di diritti dell'uomo. Non è così. L'osservanza

del diritto richiede che si vada al di là del diritto e si giunga all'apertura del cuore, che permetta di entrare nel movimento dello Spirito, il quale raccoglie tutti gli uomini in una sola comunità solidale. Il rispetto e la promozione dei diritti dell'uomo hanno un costo e impegnano personalmente. Questo realismo autorizza le Chiese a testimoniare la loro speranza, a sapere che i diritti dell'uomo non sono un'utopia inaccessibile o soltanto un ideale da raggiungere, ma che sono un obiettivo realistico fondato sull'esperienza vissuta da Gesù Cristo. In questo senso le Chiese testimoniano la solidità della loro speranza nella realizzazione dei diritti dell'uomo. Tale speranza non toglie nulla alla responsabilità di tutti i soggetti impegnati nella promozione dei diritti dell'uomo, e in particolare delle religioni attente ai valori spirituali che fondano la dignità dell'uomo.

dal sito dei Circoli Dossetti [www.dossetti.com](http://www.dossetti.com)

### Consenso etico tra culture di Pier Cesare Bori

*L'intervento che segue è stato pronunciato in occasione di un corso di formazione alla politica promosso dai Circoli Dossetti nel corso del 2002 e dedicato ai temi della globalizzazione e della costruzione di un nuovo ordine mondiale. Il titolo dell'incontro fa riferimento al libro di Pier Cesare Bori, **Per un consenso tra culture**, Marietti, Casale Monferrato 1991 e 1995.*

Dal 1995 io ho praticato molto nell'insegnamento: io faccio una Filosofia Morale un po' particolare a Scienze politiche, senza essere proprio docente di Filosofia Morale. Ho chiesto di insegnare filosofia morale insieme a Storia della Teologia; ho insegnato a centinaia a migliaia di studenti perché la cosa piace moltissimo. In un libro edito da Carocci (*Per un percorso etico tra culture*, 1998) ho raccolto una sequenza di testi che illustra appunto questo percorso sapienziale attraverso le grandi culture, le grandi civiltà. Si comincia con Platone, la Caverna, la liberazione attraverso il sapere, si arriva al Simposio, Eros che cerca Sapienza, il bisogno di Sapienza; poi al mondo cinese, Confucio, alla Regola d'Oro, che è centrale (ho scoperto la rilevanza enorme della Regola d'Oro), poi leggiamo alcuni testi buddisti, il Deuteronomio, il Discorso della Montagna, alcune Sure del Corano, una parte della Sunna; chiudiamo con Seneca e MarcAurelio. Questo per dare un'idea di quale è il nostro orizzonte, un orizzonte costituito dal mondo greco-romano con al centro la Bibbia. Il discorso è che non si arriva a delle conclusioni, anche se la Regola d'Oro probabilmente è la scoperta più importante, ma ci si abitua appunto a percorrere. Si scopre che è possibile percorrere, è possibile esplorare questi mondi, è possibile comparare, è possibile classificare, è possibile giungere ad alcuni risultati, ad alcuni convincimenti etici fondamentali. Quindi una posizione, diciamo, radicalmente anti-relativistica, ma al tempo stesso, non è una ricerca di una sintesi ma è la possibilità di individuare alcuni temi, alcuni convincimenti fondamentali. Ecco, ho esplorato personalmente altri mondi cristiani, oltre al cattolicesimo. Mi sono accostato ad una realtà molto interessante, poco nota fra noi, che è la società degli Amici Quaccheri, che da 350 anni pratica un tipo di cristianesimo radicale, mistico ed umanistico.

Quando stavo facendo la seconda edizione del libro, stava finendo un'esperienza che abbiamo condotto a Bologna, il *Gruppo Simone Weil*, con Giancarlo Gaeta. Ci siamo riuniti per settimane, per serate interminabili, abbiamo tentato di portare nella sinistra il discorso delle culture e delle tradizioni, un discorso etico, pluralistico; con scarso successo. L'idea era questa: che occorre un radicamento secondo l'espressione della Weil.

Per questo la seconda edizione del libro porta una prima tesi in cui si parla dell'importanza del leggere, una tesi che non c'è nella prima.

Uno dei temi più importanti di questo libro è quello che bisogna provare a mettere in atto ciò che uno dice e se non ci riesce pazienza, perché siamo tutti inadeguati. Anche questa è una bellissima esperienza, di non riuscire a fare quello che uno vorrebbe. Il fare è sicuramente importante ed aiuta anche a capire. Mettersi nelle situazioni e cercare di provare ad attuarle: in questo modo si capisce meglio il problema, si capisce meglio se è vero. Io sono per una forte circolarità tra il pensare e il fare e anche per una forte limitazione del parlare, nella misura in cui non si è sperimentato. Parlare poco perché se poi non si vede che funziona, se non riesci a comunicarlo, a chi parli? Parli tra te e te, o parli tra pochi amici, ecco.

L'esperimento più forte che ho condotto negli ultimi tre anni è l'insegnamento di queste cose in carcere, come volontario. E' stata una cosa un po' più articolata del semplice andare lì e fare lezioni a qualcuno. E' un corso che io conduco insieme a un gruppo di studenti che si chiama "*Una via*". Il corso si chiama "*Passi verso un ethos condiviso*". Questo corso lo abbiamo già fatto 5 volte con i miei studenti. In primavera faremo la sesta cosa. I partecipanti sono quasi esclusivamente magrebini, detenuti di ascendenza islamica, nord-africana islamica. Io uso un po' anche l'arabo per questo. Ecco negli ultimi 10 anni ho lavorato molto sull'arabo. Il percorso è abbastanza simile a quello universitario. C'è un passo di Al Faharabi sulla città perfetta, la città virtuosa: la necessità del vivere comune; c'è un altro passo di Averroè sulla razionalità: ragione e fede che non sono due modi per dire la stessa cosa.... E poi la Regola d'Oro che di trova nella tradizione della *Summa* e si trova in molte altre culture. E' molto importante nella cultura cinese, che contiene chiarimenti molto interessanti.

La mia idea è che questa regola è fondamentale. Per Kant essa è banale. Sì! Naturalmente, se uno non l'approfondisce. Tra la dimensione della legalità e quella dell'attenzione della cura, la Regola d'Oro diventa uno strumento molto interessante.

Chiudo l'inciso sulla Regola d'Oro. La Regola d'Oro era già al centro della Dichiarazione delle Religioni per un ethos mondiale, promossa sopra tutto da Hans Kung nel 1994 (mi pare '94-'95) nell'anniversario del Congresso Mondiale delle Religioni. Non c'è pace senza la pace religiosa e si individua nella Regola d'Oro il principio fondamentale della giustizia e della pace.

L'ultima cosa che ho fatto è una certa riflessione sulla figura di Gesù. C'è una ricerca magnifica in atto su Gesù, con un forte contributo ebraico, critico e stimolante. Si è usciti dalla storia teologica e c'è stato un forte impulso allo studio antropologico, allo studio storico. Negli ultimi 20 anni c'è un meraviglioso sviluppo a partire da quel libretto di Thissen

"Gesù e il suo movimento" (1970). Ma adesso ci sono delle cose bellissime e affascinanti, soprattutto i lavori di Crossand. Viene fuori un movimento di Gesù che si delinea fortemente nella rottura con l'ascetismo separatistico del Battista e si esprime massimamente nella commensalità e nella cura, nella guarigione, come un movimento che attraversa il paese, portando comunione e liberazione, cioè commensalità e terapia nel senso più profondo.

E' molto bello soprattutto il libro di Crossand *"The birth of Cristianità"* (La nascita del Cristianesimo). Naturalmente la distanza rispetto alle istituzioni attuali è immensa, ma questa ovviamente non è una novità. Io traggo molta ispirazione da questo anche per il lavoro che sto sviluppando, che va oltre appunto al fatto dell'insegnamento in carcere. Io seguo questi detenuti man mano che escono o sono espulsi. Ho cominciato a visitare le famiglie degli immigrati stessi in Tunisia. Un'esperienza molto bella, molto arricchente, di cui non scrivo, non ho voglia di scrivere. Voglio godermela senza raccontare troppo.

Ieri guardavo un po' questo libro e dicevo: ma guarda quante cose ho messo! Ero impressionato da me stesso. C'è troppo, probabilmente. Forse la redazione breve è quella più interessante. Prendete in mano le tesi, e vi dico un po'.

La prima: volevo dire che ci vuole un'esegesi laica della Scrittura e che c'è pochissimo di questo. L'interprete, chi legge, ha la sua dignità. Ho portato avanti un assioma che ho appreso da Benedetto Calati, e che trovo sommatamente espresso nella tradizione degli amici quaccheri. La Scrittura va letta nello stesso spirito in cui fu scritta; anche il leggente è ispirato, e non solo il testo. Cioè c'è una dignità spirituale del leggente accanto alla dignità spirituale del testo. Ecco appunto Gregorio Magno che parla del carro trainato da animali, ma lo stesso spirito anima le ruote e gli esseri animati. Le ruote sono la Scrittura e chi tira sono i leggenti. Hanno lo stesso spirito e quando il leggente vola, anche la Scrittura vola e quando il leggente è a terra anche la Scrittura è terra terra; quando il leggente è un bravo ecclesiastico che vive nelle mura, la Scrittura risponde a queste sue esigenze. Il problema è appunto di provocare la Scrittura.

Ho una piccola esperienza di lettura del Qoelet o dell'Ecclesiaste che è molto significativa da questo punto di vista. Il libro è stato letto come vanità del mondo nella tradizione ecclesiastico-monastica, a parte Cernetti, che anche lui è a suo modo un asceta e un anacoreta. In realtà il Qoelet è un libro della vita, è un libro che dice che c'è la gioia e l'allegrezza nel cuore. Insomma c'è questo bisogno di un'esegesi laica della Scrittura e quello che vi dicevo del gesto di Gesù può essere illuminante con il Qoelet: un invito alla condivisione della semplice umanità. Bisogna tornare a questo. La mia prima tesi voleva dire questo: l'esegesi storico-critica in un certo senso è laica. Solo in un certo senso, perché vi sono sempre chierici e intellettuali che scrivono per i concorsi, ecc. Non c'è compiuta realizzazione di un'esegesi laica della Scrittura.

Il punto fondamentale è: è possibile leggere la Bibbia in modo che essa entri nel consenso etico? Perché se noi diciamo, per esempio, che il Cristianesimo non è una religione, come è possibile fare questo confronto? E' una cosa che io non dico più, mi sembra in fondo una formulazione apologetica e anche un po' presuntuosa. E poi ho trovato che lo dicono tutti: l'Islam non è una religione; tutte le altre sono religioni, loro solo non sono religione. E' un atto di arroganza in fondo... Il Cristianesimo è una religione se ha un'assolutezza per chi la vive; d'altro canto, invece, ha una sua relatività, che può essere comparata con le altre, se la si vede come una Sapienza.

Alla base del libro c'era il problema: possiamo mettere in sequenza la Bibbia con le altre culture? Possiamo comparare? Come possiamo cercare un consenso se l'universalismo consiste nel portare tutti a dire: sì la Bibbia è la rilevanza e il resto no! Certo è un universalismo, ma è un universalismo monistico, non pluralistico. Come può entrare invece la Bibbia in un contesto di universalismo pluralistico? Che tipo di lettura dobbiamo fare della Bibbia? Anzi tutto una lettura laica, a partire dal bisogno, a partire dalla vita concreta. Ma questo non basta.

C'è una seconda tesi, che è una tesi metodologica molto importante, che dice: universalità e particolarità non sono in contrasto. E' possibile, lavorando nel particolare, guardando nel particolare, scoprire in esso potenzialità universalistiche, corrispondenze e traducibilità. Nell'altra formulazione ho detto: operare dentro l'ineliminabile paradigma linguistico biblico, risvegliandovi la consapevolezza della pluralità delle lingue e delle culture e la loro traducibilità nelle continuità storiche che le collegano e della propria e altrui potenziale universalità. Quindi è possibile lavorare nell'ambito biblico. E' un ambito ineliminabile. Io non penso che possiamo uscire dal paradigma biblico, penso che fa parte del nostro linguaggio. Non dico che la nostra cultura è solo biblica, ci sono tante altre cose (prima citavo Platone, Aristotele...), ma bisogna lavorare nel testo biblico risvegliando in noi la consapevolezza della pluralità delle lingue e delle culture. Della traducibilità, dell'universalità potenziale: questo è il tipo di scelta, quindi una scelta anti-relativistica. Certo, un antirelativismo non ingenuo, non basta dire che ci sono delle verità universali.

E' complicato, lo so. L'antropologia insiste sulla relatività culturale, ecc. Tuttavia penso che all'interno del particolare sia possibile ravvisare l'universale. Qui c'è anche un discorso sul concetto di "natura". Non credo che si possa più parlare di "natura umana", però penso che sia possibile istituire, anche qui, un discorso sull' "umano" a partire dalla corporeità, a partire dalle emozioni. C'è un collegamento strano a quel libro, allora appena uscito, di Carlo Ginzburg sulla decifrazione del Sabbah. Egli scopre isomorfismi nelle fiabe, nelle storie, per esempio il monosandalismo, la zoppaggine, come costante culturale. Lo zoppo è sempre quello che ha delle risorse in più per entrare nel mondo soprannaturale. Un discorso che toccava la lingua sacra soggiacente, che rende traducibile. Perché si può tradurre un fenomeno straordinario? Come mai si può tradurre? Che cosa è che rende possibile?

Di qui la necessità di un'esegesi laica. La seconda tesi è quella di lavorare nel nostro particolare ma in direzione universalistica. Quindi un universalismo critico, consapevole delle alterazioni e delle difficoltà che possono sorgere.

La terza tesi è centrale ed è l'applicazione di questo alla Bibbia, ed è appunto l'idea che anche nella Bibbia è possibile ravvisare quella categoria che percorre tutto il mondo critico, le civiltà e le culture: la categoria di Sapienza. La

tradizione classica, in particolare quella socratica, la tradizione biblica, le tradizioni orientali, gli autori moderni distinguono tra un conoscere scisso e astratto ed un "sapienza" che cerca di cogliere il nesso tra parti e tutto, tra pensare e agire, e concordano nel considerare quest'ultima l'unica degna di essere perseguita e nell'indicare i testi fondamentali e i modi con cui interpretarli. Quindi se vogliamo stabilire una comparazione dobbiamo individuare uno strato della Bibbia, alcuni libri, ma anche un punto di vista della Bibbia presente da per tutto, che è il punto di vista sapienziale. Qui, nella seconda edizione, ho lavorato di più su questo tipo di proposizione.

Questa posizione a me viene dalle frequenze di una serie di autori: ho lavorato moltissimo con Lev Tolstoj, sopra tutto sul secondo Tolstoj. Tolstoj si convertì ad un cristianesimo critico universalistico alla fine degli anni '70. Su questo ho scritto un libro, "*L'altro Tolstoj*", che adesso esce anche in russo. Ho individuato proprio questo cristianesimo critico universalistico come punto fondamentale. Universalistico vuol dire che Tolstoj ravvisa le stesse idee di fondo nelle grandi culture. Non è un'etica annacquata, come vorrebbe il suo grande avversario Soloviev nel *Racconto dell'Anticristo*, in cui Tolstoj figura come un specie di Anticristo, testo amatissimo dal Cardinal Biffi. In realtà il cristianesimo di Tolstoj è un cristianesimo di resurrezione, un cristianesimo dei deboli, del discorso della Montagna, dei bambini. Non è un cristianesimo razionalistico, del secolo della Belle Époque. E' il perdere la vita per ritrovarla. Tolstoj trova questo nel Tao, nelle grandi tradizioni. Tolstoj espresse questo anche in una serie di libri di lettura che io ho curato, quando ho fatto la prefazione al libro per Einaudi. *Quattro libri di lettura* furono scritti negli anni dal 1900 al 1910. Io ho tradotto uno di questi, che si chiama "*Pensieri per ogni giorno*", Ed. Cultura della Pace. Ogni giorno due o tre pensieri. Poi sono diventati libri grossissimi. Ecco una ricerca sapienziale, per lui era una specie di Nuova Bibbia. Questa è una cosa che ho studiato molto: poi ho lavorato anche su "*Guerra e pace*".

Anche Simone Weil ha questa istanza universalistica. Poi ci sono gli altri autori, come i trascendentalisti americani dell'800. Trovo in loro cose bellissime. Anche lì vi è una forma di cristianesimo che va verso la natura. Non si può essere anti-americani, l'America è una cosa complicata.

Infine vorrei accennare ad un autore molto importante, tutto da scoprire, un gigante: Albert Schweitzer. E' difficile da studiare perché il nostro sguardo ne prende solo un pezzo: è un grande musicista, è un grande medico, è un teologo, un critico della cultura, insomma tutto. Schweitzer è un grande teologo. Con i suoi due libri, uno sul Gesù storico e l'altro su Paolo, afferma fortemente la sua adesione ad un cristianesimo di prassi. Capiamo ciò che vuol dire un cristianesimo paolino e quindi la possibilità di seguirlo attraverso l'irradiazione del corpo risorto. Contemporaneamente Schweitzer fa una grande riflessione sull'etica dell'occidente in una serie di libri non tradotti della fine degli anni '20. Egli si confronta anche col pensiero indiano sul tema del rispetto per la vita, come tema centrale della sua riflessione. Egli scandaglia il tema di un atteggiamento attivo verso l'esistenza che caratterizza l'occidente e la difficoltà di ravvisare questo in oriente, dove invece c'è un monismo mistico che ci può insegnare molto. Veramente una figura molto importante. Ho visto che gli studi più recenti sul Nuovo Testamento lo valorizzano molto, cioè è la sua ricerca su Gesù che viene esaltata. Ed è uno che effettivamente ha provato a mettere in pratica la resurrezione di Gesù, capiva attraverso la prassi.

Questa categoria è centrale anche per capire la Bibbia.

Poi ho capito che bisogna sviluppare anche il tema della profezia, cioè la coppia profezia e sapienza. La profezia è specifica biblica, la sapienza è universale. Nella Bibbia c'è l'una e l'altra. La sapienza non dice cose diverse dalla profezia. Il profeta parla dall'alto e riceve il comandamento dall'alto, ed è questa la specificità di Israele. Ciò è dimostrato bene dall'egittologo Jan Hasman che dice cose bellissime anche su questo tema nel bel libro su Mosè l'Egizio (Adelphi). L'ho conosciuto dopo la seconda edizione. La differenza fra Israele e le altre culture non sta nei comandamenti, questi ci sono anche in Egitto, ma nella modalità, quella appunto profetica: Dio parla direttamente al popolo. La visione egiziana, come quella mediterranea, è una visione cosmoteista in cui i comandamenti vengono ricavati dalla natura e dal mondo, o semmai vengono espressi da Colui che rappresenta la divinità, il Faraone. Nel mondo ebraico, invece, c'è veramente teocrazia: Dio governa direttamente il popolo ed esercita l'ira e la misericordia, che sono i grandi attributi del potere. Dio è sconosciuto nella sua essenza, noto nella sua volontà.

Questo è il nucleo dei monoteismi biblici. Il profeta è la figura centrale nell'Islam, nel Cristianesimo, nell'Ebraismo. Il profeta trasmette direttamente questo volere di Dio. Dio è conosciuto nella sua volontà etica, potremmo dire nella sua volontà morale, nei suoi imperativi, sconosciuto nella sua essenza. I cosmoteismi mediterranei ed orientali sono concentrati nella conoscenza della natura divina del mondo.

Nella Bibbia c'è un nucleo profetico a cui corrisponde una dimensione sapienziale che traduce i comandamenti biblici in esperienza, ridice dal basso ciò che viene detto dall'alto trovando conferma nelle tradizioni. Abbiamo nel libro dei *Proverbi* completamente riprodotto un intero libretto di sapienza egizia presa in blocco. Non si sapeva cosa fosse, poi si è trovato. Mentre Mosè è il profeta per eccellenza, che parla dall'alto, anzi che fa parlare Dio, Salomone è per antonomasia l'autore della Sapienza, con tutte le sue centinaia di mogli che gli venivano da tutto il mondo. C'è anche questa mediazione femminile del sapere. Nella Bibbia c'è questo importante filone. Gesù è profeta ma è anche sapiente. Il Nuovo Testamento è pieno di detti che sono detti di sapienza. La profezia è autoritaria, la sapienza è razionale. La Bibbia contiene l'una e l'altra e i contenuti sono, si può dire, identici, ma l'argomentazione è diversa. Questa è una cosa estremamente importante in ordine alla comunicazione di chi è in un contesto monoteistico. Pensate ai problemi degli integralismi: non si può dire, sì che si può dire! ma è rivelato, sì, certo, ma si può argomentare. Nella Bibbia c'è questo duplice linguaggio. In Gesù ci sono queste due facce. Io ravviso proprio nella sua discesa in mezzo alla gente un passaggio dal profetico al sapienziale. C'è un detto di Gesù molto bello: "voi dite che io sono un leone e un mangione".. La sapienza viene riconosciuta tra i suoi figli. Gesù realizza il grande banchetto della sapienza sulle strade, cioè quello

che era contemplato nel Libro dei Proverbi. Questo è il gesto messianico: la sapienza come commensalità. Che cosa è la Sapienza? E' il sapere essenziale per vivere che si può, non solo paragonare, ma porre nel prolungamento dell'atteggiamento di nutrimento della madre col bambino. La madre al bambino da cibo e poi parole che sono istruzioni per vivere. La sapienza, non solo biblica ma quella dei popoli, è questo.

La quarta tesi era sulla legge. Questa la sento un po' più lontana. Tu parli di Bibbia, di Profeti, ma non ci hai ancora chiesto se crediamo o no in Dio, eppure fai un discorso biblico. Devi cominciare prima dicendo Dio esiste, Dio si rivela, ecc.

Io dico: no! La Bibbia, ma anche l'Ebraismo, sono delle religioni del fare e non del pensare. Non suppongono una speculazione o una contemplazione della natura. C'è qualcuno che ti dice con forza: fa questo e vivrai. Dice "tu devi", che ha un'evidenza concreta. Tu devi fare, poi dopo capirai meglio che cosa c'è dietro questo ordine. Qui ci sono dei testi molto belli, per esempio quello di Tolstoj, "Confessione".

Adesso invecchiando e diventando sempre più cattivo, mi rendo conto che praticare è difficile e quindi anche capire è difficile. Mi per metto allora di dire qualcosa sulla Grazia: quando uno tocca il punto più basso, sia del capire che del fare, o dell'infedeltà, lì è il momento in cui capisce di più.... Il fallimento dell'opera può essere il momento dell'illuminazione. Mi pare che Gesù fosse su questa linea quando Lui si apre a tutti e lascia la compagnia del Battista per andare da per tutto e sopra tutto tra le persone poco per bene.

Il quinto punto era una riflessione, una critica sulla separazione dell'etica dalla politica. Non era tanto suggerita dalla questione morale, quanto da una convinzione molto profonda che mi viene dal fatto di avere una formazione legata alla conoscenza del mondo anglosassone. Non è affatto vero che lì le cose funzionano perché c'è una rigida separazione tra Chiesa e Stato, ma al contrario perché c'è una potente animazione etico-religiosa del politico; salvo che la dimensione etico-religiosa è molto meno eteronoma, cioè non c'è una Chiesa fortemente costituita che dà dei comandi; piuttosto tutto viene portato dentro. Il 90% degli americani prega.

Il libro di Harold Bloom "*La religione americana*" che esamina tutti i movimenti, dimostra che c'è una base comune, dai battisti del Sud, ai cattolici, ai mormoni, agli ebrei: l'idea di una luce interiore, di qualcosa che ti sostiene. Sono storie appunto di immigrati, ecc. Lì c'è questa dimensione religiosa profonda, non è una religione civile.. E' una religiosità profonda che deve sostenere l'etica.

Vi dirò ancora una cosa su questo. Eravamo nella sinistra, allora, c'era il P.D.S. Noi cercavamo di recuperare queste radici, le grandi tradizioni, al plurale, criticamente. Questa sinistra non capiva, c'era l'esigenza di distaccarsi dall'ideologia. Insomma noi eravamo fuori tempo. La nostra rivendicazione era quella che la Weil enuncia ne "*La prima radice*".

Di più rispetto a questo c'è la scoperta e il tema della Regola d'Oro come convincimento di fondo su cui si può lavorare. Io ho lavorato su Pico della Mirandola, ho scoperto che nella seconda metà del '400, si sono misurati per la prima volta con culture altre: sono arrivati i greci, c'erano gli ebrei, poi gli arabi, ci sono le scoperte geografiche, anche se Pico non ebbe modo di apprezzarne l'importanza. Allora ci fu veramente un momento in cui la questione del pluralismo fu affrontata e l'umanesimo dà proprio l'esempio di una soluzione possibile: praticare da un lato il proprio linguaggio biblico, ma praticare anche strenuamente il discorso filosofico. Nel discorso filosofico entra tutto, compresa la Bibbia, ma entra con tutto lo scibile, tutto il possibile sapere.

Finisco con quell'affermazione della Weil che dice che ogni religione è l'unica vera, come ogni statua greca e ogni quadro che io contemplo è l'unico bello. Bisogna avere l'atteggiamento di amore per la propria tradizione ma sapendo che gli altri, nei confronti della propria, hanno lo stesso atteggiamento. Questo suppone, in fondo, un duplice sguardo, un duplice linguaggio: io ho un mio linguaggio, però anche un metalinguaggio che mi permette di comunicare con l'altro e di immedesimarmi con lui e di capire perché e come funziona anche la sua tradizione. Quindi non un atteggiamento sincretistico e relativistico (è tutto uguale, è tutto falso, è tutto vero), ma la capacità di praticare insieme la realtà della propria storia e sapere nello stesso tempo che ci sono tante altre realtà. Qui c'è un'importante esperienza che è quella dell'umanesimo religioso.

## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>CONVERGENZE E DIVERGENZE TRA LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE<br/>DEI DIRITTI DELL’UOMO DEL 1948<br/>E LE RECENTI DICHIARAZIONI DEI DIRITTI DELL’UOMO</b><br><i>Maurice Borrmans</i> | <b>3</b>  |
| <b>L’ISLAM E IL DIBATTITO SUI DIRITTI DELL’UOMO</b><br><i>Andrea Pacini</i>  | <b>14</b> |
| <b>IL SISTEMA SOCIALE INDUISTICO</b><br><i>di Max Weber</i>  | <b>34</b> |

da «Rivista Internazionale dei Diritti dell'Uomo» (Milano),  
Anno XII, gennaio-aprile 1999: 44-59

### Convergenze e Divergenze tra la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e le Recenti Dichiarazioni dei Diritti dell'Uomo

di Maurice Borrmans

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Dudu) è stata approvata il 10 dicembre 1948 da quarantaquattro Stati. Da allora in poi numerosi sono gli Stati di recente indipendenza che hanno aderito alle Nazioni Unite e alla suddetta Dichiarazione, tant'è vero che la Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo di Vienna (Austria) del giugno 1993 ha raggruppato centosettantuno Stati<sup>22</sup>. Non sono mancate le Convenzioni internazionali in proposito, come quelle di New York nel 1966 sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti politici<sup>23</sup>. Nel frattempo molti Stati

la cui popolazione è prevalentemente musulmana hanno voluto armonizzare le loro politiche e hanno creato il Congresso del mondo musulmano (Wmc: World Muslim Conference), la Lega degli Stati arabi (Las: League of Arab States), la Lega del mondo musulmano (Mwl: Muslim World League) e l'Organizzazione della Conferenza islamica (Oic: Organization of the Islamic Conference)<sup>24</sup>.

Un crescente interesse da parte loro per i diritti dell'uomo, da una parte, e il desiderio di esprimerli secondo un approccio musulmano, dall'altra, hanno avuto come effetto la stesura di Dichiarazioni che fossero in armonia con la loro cultura e la loro religione. La presente relazione si propone: 1. di presentare queste Dichiarazioni nel loro contesto specifico; 2. di valutare le convergenze tra queste Dichiarazioni e la Dichiarazione universale del 1948; 3. di prendere in considerazione le divergenze tra le stesse Dichiarazioni e la Dichiarazione universale del 1948.

In conclusione, si potrebbe forse riflettere sulle possibilità di renderle più vicine l'una all'altra interrogandoci sulle «fonti» dei diritti dell'uomo secondo la filosofia del diritto.

#### 1. Le recenti Dichiarazioni dei diritti dell'uomo nell'Islam

spesso, poiché costituisce un documento di grande importanza per l'argomento qui trattato.

<sup>24</sup> Si ricorda che tre organizzazioni internazionali tendono oggi a rappresentare collegialmente i musulmani di tutto il mondo, dopo la soppressione del califfato fatta da Kemal Atatürk, il fondatore della Turchia moderna e laica, nel 1924: il *Congresso del mondo musulmano*, fondato nel 1926, che ha sede a Karachi e si occupa specialmente di coordinare le attività culturali e religiose fra i Paesi musulmani; la *Lega del mondo musulmano* o *râbita*, fondata nel 1962, che ha sede alla Mecca, si occupa di tutte le comunità musulmane minoritarie nel mondo ed è impegnata in molteplici attività missionarie di *da'wa*; l'*Organizzazione della Conferenza islamica*, fondata a Rabat nel 1969, con sede attualmente a Gedda, organismo intergovernativo a livello politico ed economico. Si veda *Etudes Arabes: Dossiers* (Pisai, Roma), *Les Organisations Islamiques Internationales*, n. 66, 1984-1, p. 121. Quanto alla Lega degli Stati arabi, essa fu creata in Egitto nel 1945; per la sua storia, i suoi testi fondatori e le sue varie attività e istituzioni, si veda *Etudes Arabes: Dossiers* (Pisai, Roma), *La Ligue des Etats Arabes*, n. 77, 1989-2, p. 151.

<sup>22</sup> Nella sua *Déclaration préliminaire* alla suddetta Conferenza, M. Boutros-Ghali, Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, confessava quanto segue: «Nel momento presente, mi sembra essere meno urgente definire nuovi diritti anziché indurre gli Stati ad adottare i testi esistenti e ad applicarli effettivamente. Alcune convenzioni sui Diritti dell'Uomo, di cui le Nazioni Unite sono depositarie, beneficiano di una percentuale importante di ratificazioni. Per cui, alla vigilia della nostra Conferenza, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale era stata ratificata da 135 Stati; la Convenzione sulla prevenzione e la punizione del delitto di genocidio è stata ratificata da 110 Stati; per quanto riguarda i due Patti del 1966, quello relativo ai diritti economici, sociali e culturali, era stato ratificato da 121 Stati, e quello riguardante i diritti civili e politici è stato ratificato da 118 Stati; inoltre, la Convenzione sull'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione contro le donne è stata ratificata da 123 Stati; e infine la Convenzione sui diritti del fanciullo è stata ratificata da 138 Stati. In compenso, il livello di ratificazioni di altre convenzioni è molto basso. Infatti, attualmente, solo 73 Stati hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti; la Convenzione internazionale contro l'*apartheid* nello Sport è stata ratificata solo da 55 Stati; il secondo Protocollo facoltativo riferentesi al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici mirante ad abolire la pena di morte, adottato il 15 dicembre 1989, è stato ratificato da soli 17 Stati; la Convenzione internazionale sulla protezione di tutti i lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale il 18 dicembre 1990, ha ricevuto una sola ratifica. Come Segretario generale delle Nazioni Unite, non posso dunque fare altro che incitare vivamente gli Stati a ratificare l'insieme degli strumenti giuridici relativi ai Diritti dell'Uomo. A questo fine, intendo aprire un dialogo con gli Stati membri per identificare gli ostacoli alla ratifica e tentare di sormontarli».

<sup>23</sup> Trattandosi di alcuni Stati arabi e musulmani, si troverà la lista degli Stati che hanno ratificato le suddette Convenzioni alla fine dell'articolo di Lucie Pruvost, *Déclaration universelle des droits de l'homme en Islam et Charte internationale des droits de l'homme*, in *Islamochristiana* (Pisai, Roma), 9 (1983), p. 141-159. Tutto il n. 9 della rivista è dedicato ai diritti dell'uomo nell'Islam: vi si ricorrerà

In seguito agli incontri svoltisi a Riad<sup>25</sup> e poi a Roma, Parigi, Ginevra e Strasburgo (dal 1974 al 1976)<sup>26</sup> tra esponenti sauditi e giuristi europei ed al colloquio sui diritti dell'uomo organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza del Kuwait nel dicembre 1980<sup>27</sup>, il Consiglio islamico d'Europa, la cui sede era allora a Londra, rese pubblico, nel settembre 1981, una sua Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nell'Islam (Dudu) nella sede parigina dell'Unesco, dopo aver proposto una sua Dichiarazione islamica universale, il 12 aprile 1980, e un Modello di costituzione islamica, il 10-12 dicembre 1980<sup>28</sup>. Nel frattempo l'Oic lavorava alla redazione di una Dichiarazione sua in tale materia: un primo progetto, Dichiarazione dei diritti e degli obblighi dell'uomo nell'Islam<sup>29</sup>, fu sostituito da un secondo<sup>30</sup>, il quale fu a lungo discusso in tante riunioni e vertici dell'Oic, in particolare a Teheran<sup>31</sup>, per vedersi

<sup>25</sup> Si veda il *Memorandum del Regno d'Arabia Saudita relativo al Dogma dei diritti dell'uomo in Islam e alla sua applicazione nel Regno*, indirizzato alle organizzazioni internazionali (pubblicato dal Ministero Saudita dell'Informazione insieme al *Colloquio di Riad fra un gruppo di giuristi e di canonisti dell'Arabia Saudita e un gruppo di giuristi e di intellettuali venuti dall'Europa sul Dogma musulmano e i diritti dell'uomo in Islam*, Riad 1972, p. 30), il quale formulava delle riserve precise su tre punti considerati «non accettabili»: la possibilità per un musulmano o una musulmana di cambiare religione, il diritto di sciopero e quello di costituire dei sindacati. La suddetta documentazione, si ritrova in *L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, Fondazione G. Agnelli, Torino 1998, p. 33-52.

<sup>26</sup> L'insieme dei testi sauditi del *Colloquio di Riad* e delle diverse visite e conferenze dei giuristi sauditi in Europa è stato pubblicato, in seguito, in arabo e in francese, da Dar al-kitāb al-lubnānī, Beirut s.d., p. 270.

<sup>27</sup> Organizzato dalla Commissione internazionale dei giuristi di Ginevra (CIG), dall'Unione degli avvocati arabi e dai professori interessati dell'Università del Kuwait, il colloquio vide sostenitori dei diritti dell'uomo e difensori della *Shar'ia* moltiplicare le relazioni di tipo critico o apologetico in materia. Le *Conclusioni* e le *Raccomandazioni* del colloquio sono state riprodotte in traduzione francese in *Islamochristiana*, 9 (1983), p. 78-91. Per la loro versione araba, si veda *Majallat al-huqūq* (Kuwait), 1983, n. 3, p. 385-398. La traduzione italiana delle *Conclusioni* e *Raccomandazioni* viene pubblicata in *L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, cit., p. 169-184.

<sup>28</sup> I due testi della *Dichiarazione islamica universale* e del *Modello di costituzione islamica* sono stati pubblicati in fascicoli separati, in arabo e in inglese, dalle Edizioni del suddetto Consiglio (Islamic Council of Europe, 16 Grosnevor Crescent, London SW1 7EP). Il testo arabo del *Modello di costituzione islamica* e la sua traduzione francese (M. Borrmans) sono stati pubblicati in *Etudes Arabes: Dossiers* (Pisai, Roma), *L'Islam, religion de l'Etat*, n. 72, 1987-1, p. 7-41.

<sup>29</sup> Il testo arabo di questo primo progetto (1979) è stato pubblicato tempestivamente nella rivista della *Rābīta* (muharram 1400/1979, p. 149-152) e tradotto in francese in *Islamochristiana*, 9 (1983), p. 92-96.

<sup>30</sup> La traduzione francese di questo secondo progetto (1981) è stata pubblicata in *Islamochristiana*, 9 (1983), p. 96-101.

<sup>31</sup> Il progetto elaborato a Teheran (1989) è stato pubblicato in traduzione italiana (F. Moroni) in *I diritti dell'uomo, cronache e battaglie* (Roma, ottobre 1990), p. 75-78.

finalmente proposto in forma definitiva al Cairo, il 4 agosto 1990, a seguito alla 19ma conferenza dei 45 Ministri degli esteri dell'Oic, con il titolo di Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'Islam (Ddui). Tale sforzo di integrazione dei diritti dell'uomo in un contesto islamico ha incoraggiato la creazione di Leghe a difesa dei diritti dell'uomo in molti Paesi arabi o musulmani, con pubblicazione di Carte. Dichiarazioni e Programmi in materia, ad imitazione delle Leghe corrispondenti creati in molti Paesi occidentali<sup>32</sup>. Da ultimo la Lega degli Stati arabi, in seguito al Colloquio dei giuristi arabi tenutosi a Siracusa (Italia)<sup>33</sup> in dicembre 1986 e dopo aver rimaneggiato progetti successivi, ha promulgato al Cairo, il 15 settembre 1994, la sua Carta araba dei diritti dell'uomo (Cadu). Solo queste tre Dichiarazioni di carattere internazionale, ufficiale o non ufficiale, saranno analizzate nella presente relazione. Si deve sapere, però, che molte Carte, Dichiarazioni o Programmi delle Leghe locali a difesa dei diritti dell'uomo si considerano molto vicini al testo o al contenuto della Dudu del 1948.

1.1 La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nell'Islam (Ddui) (1981)<sup>34</sup> è introdotta da un lungo

<sup>32</sup>Nel 1976 è nata, in Tunisia, la Lega tunisina dei diritti dell'uomo (Ltdu), riconosciuta dal governo il 7 maggio 1977 e poi dalla Federazione internazionale dei diritti dell'uomo (Fidu). Essa ha pubblicato la sua Carta (*Mithāq*) nel giugno 1985, il cui contenuto è molto simile a quello della Dudu del 1948 (se ne veda la traduzione francese in *Islamochristiana*, 13 (1987), p. 214-216). In Algeria sono apparse una Lega algerina dei diritti dell'uomo, riconosciuta dalla Fidu, e due altre che sono confluite nella Lega algerina di difesa dei diritti dell'uomo nel 1989, mentre il governo creava un Ministero dei diritti dell'uomo (1991) che divenne un Osservatorio nazionale dei diritti dell'uomo (1992), prima di scomparire a causa degli «eventi» dolorosi del Paese. In Marocco ogni partito politico ha creato la sua Associazione o Lega dei diritti dell'uomo. Dopo la creazione della Lega mauritana dei diritti dell'uomo (1986), ci fu il tentativo di creare un'Unione maghrebina dei diritti dell'uomo, ma senza successo. In Egitto, un'Associazione a difesa dei diritti dell'uomo continua ad operare a favore dei diritti nonostante la difficile «situazione» del Paese.

<sup>33</sup> Questo progetto di Carta dei diritti dell'uomo e del popolo nel mondo arabo, a cura del colloquio dei giuristi arabi, svoltosi a Siracusa (Italia), fu convalidato dal 16mo congresso degli avvocati arabi (Kuwait, 8-12 aprile 1987) e pubblicato in arabo in *Huqūq al-insān* (Beyrouth), 1988, vol. 1, p. 387-397. La sua traduzione francese si trova in Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, *Les Musulmans face aux droits de l'homme*, Verlag Dr. Dieter Winkler, (Bochum 1994), p. 509-514.

<sup>34</sup> Il testo arabo della suddetta Dichiarazione è riprodotto in esteso in *Islamochristiana*, 9 (1983), p. 1-19 arabe, mentre le traduzioni letterali in inglese (P. Johnstone) e in francese (M. Borrmans) sono proposte nello stesso numero (p. 103-120 e 121-140) e la traduzione italiana, anch'essa letterale (M. Borrmans), è stata pubblicata in *Studi in onore di Francesco Gabrieli nel suo ottantesimo compleanno* (Roma, Università «La Sapienza», 1984, p. 95-117). Uno studio critico ne è stato fatto da Lucie Pruvost nello stesso numero d'*Islamochristiana* (p. 141-159): *Déclaration universelle des droits de l'homme en Islam et Charte internationale des*

preambolo in cui si elencano le motivazioni che hanno indotto i suoi autori a redigerne il testo e in cui si delineano i caratteri della perfetta «società islamica». La Dichiarazione stessa viene composta da ventitré articoli che hanno tutti un titolo preciso. Alcuni sono lunghissimi (Part. 12 sulla libertà di pensiero, di credo e di parola, ha cinque paragrafi; Part. 15 sui diritti economici, ne ha sette; Part. 19 sul diritto di costituire una famiglia, nove), mentre altri sono brevissimi (Part. 13 sul diritto alla libertà religiosa viene riassunto in tre righe). Nella sua presentazione a Parigi, un testo francese e un testo inglese sono stati proposti al pubblico occidentale, senza che vi si trovino i riferimenti al Corano e alla *sunnah*, i quali si trovano abbondantemente citati nel testo arabo, sicché alcuni parlano di una doppia presentazione o interpretazione del suddetto documento, il quale insiste molto, tra l'altro, sul diritto alla giustizia (art. 4), sul diritto a un processo equo (art. 5), sul diritto di essere protetto contro ogni abuso di potere (art. 6) ecc. Se ne deve fare una lettura «islamica» o «laica-secolarizzata»? Molti commentatori esitano tra l'una e l'altra<sup>35</sup>.

1.2 La Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'Islam (Ddui) (1990)<sup>36</sup> si presenta in una forma più concisa e sembra aver tenuto conto del testo della Ddui del 1948. Frutto di dieci anni di continui rimaneggiamenti, dalla Carta di Ta'if al testo «ministeriale» del Cairo, passando da quello di Teheran, questa Dichiarazione ha un preambolo più tradizionalista di quanto lo era nei primi progetti e per questo ha un'impostazione «pretamente confessionalistica». I suoi venticinque articoli sono molto concisi e senza riferimento esplicito al Corano oppure alla *sunnah*, pur corrispondendo spesso, nella loro espressione, a quella del Corano stesso. L'art.

*droits de l'homme*. Quanto al testo francese semplificato, distribuito alla stampa, senza riferimento al Corano e alla *sunnah*, è stato pubblicato in *La Documentation Catholique*, n. 1949, 3 aprile 1983, p. 374-377: la sua traduzione italiana è stata pubblicata da *Il Regno* 5/1982, p. 174-177. La traduzione italiana del testo arabo integrale della DDUUI è stata ripresa e pubblicata in *L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, cit., p. 185-207, e la traduzione italiana del testo francese abbreviato, quale offerto alla stampa, nello stesso libro, p. 209-220.

<sup>35</sup> Ad ogni modo, questa Ddui ha proprio il proposito di ricordare ai musulmani quali sono i loro diritti «che nessun governo» commenta Habib Boularès «ha il diritto di violare, anche se ne ha l'effettivo potere», ed allo stesso tempo vuole indicare all'opinione pubblica occidentale che il Corano, ampiamente citato nel documento, non si oppone per niente alla concezione moderna dei diritti dell'uomo. «Testo contestatorio» nei confronti degli Stati islamici, questa Ddui, finora, impegna soltanto il solo Consiglio islamico per l'Europa, pur rimanendo l'espressione di tutta una corrente dell'Islam contemporaneo.

<sup>36</sup> Il testo arabo della Ddui è stato pubblicato in *Huqûq al-insân al-'arabî*, n. 24, dicembre 1990, p. 160-166. Una traduzione inglese è presentata in *Kaylan International* (30 dicembre 1989) e una traduzione francese è stata proposta in *Conscience et liberté* (Bern, Svizzera) n. 41, 1991, p. 110-115. La traduzione italiana della Ddui è stata anche pubblicata in *L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, cit., p. 221-228.

1 insiste sull'uguaglianza di tutti e l'art. 3 ricorda i diritti da rispettare in caso di guerra. Il colonialismo viene condannato dall'art. 11 e molti articoli insistono sulle dovute garanzie che esige un processo equo. Trattando dell'istruzione, l'art. 9 chiede allo Stato di prendere i mezzi per far conoscere «da religione islamica» da tutti, di organizzare l'educazione religiosa e profana affinché «da fede sia resa forte» e di garantire a tutti l'accesso al sapere ed alla cultura. Stranamente, l'art. 10 afferma che «d'Islam è la religione naturale dell'uomo» e che nessuna pressione potrebbe giustificare un «cambiamento di religione»<sup>37</sup>.

1.3 La Carta araba dei diritti dell'uomo (Cadu) (1994)<sup>38</sup> evoca nel suo preambolo «i principi eterni di fratellanza ed eguaglianza stabiliti dalla *Shar'ia* islamica e dalle altre religioni celesti», dando così al suo testo un carattere religioso, al quale non esita ad aggiungere un carattere più specificamente umano nel quadro della nazione araba, ricca di una lunga storia culturale e politica. Il testo si rivela frutto di un'elaborazione giuridica continua e coerente, presentandosi come uno strumento positivo che tende a fornire una specifica interpretazione araba dei diritti dell'uomo per farne una legge che vincola gli Stati che aderiscono alla Lega. La Carta è composta da quarantatré articoli distribuiti in quattro capitoli senza titolo. Il capitolo primo (art. 1) tratta dei diritti politici (autodeterminazione dei popoli) e condanna «il razzismo, il sionismo, l'occupazione e la dominazione straniera»: Il capitolo secondo (dall'art. 2 all'art. 39) è quello dei «diritti dell'uomo» alla vita, alla giustizia, alla libertà civile; culturale e religiosa, alla personalità giuridica e politica, alla possibilità di creare associazioni e sindacati, e soprattutto la famiglia, «unità fondamentale della società». Il capitolo terzo organizza la creazione di un Comitato di esperti di diritti dell'uomo e il capitolo quarto precisa le

<sup>37</sup> Come dice Milena Modica, in *Per una convergenza mediterranea sui diritti dell'uomo* (EuRoma, Roma 1997, vol. I, p. 158), «Tale testo - il solo che abbia avuto una sanzione ufficiale, anche se pur sempre solo a livello ministeriale - è dunque il frutto di dieci anni di continui rimaneggiamenti. Eppure vista la sua diretta derivazione dalla Carta di Ta'if - al cui preambolo e articoli corrispondono, sebbene in sequenza diversa, i 25 articoli del Cairo - la lunga vicenda dei suoi lavori preparatori, piuttosto che una ponderata riflessione sulla condizione dell'uomo e dei suoi diritti in ambito islamico, sta ad attestare la riluttanza e il travaglio degli Stati arabo-islamici al momento di codificare esplicitamente i diritti pur direttamente (e strettamente) dedotti dal Corano e dalla Sunna».

<sup>38</sup> Il testo arabo della Cadu si trova in *Huqûq al-insân*, Beirut 1988, vol. I, 387-390 e la sua traduzione francese (del testo non definitivo) è proposta in appendice nel libro di Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, *Les Musulmans face aux droits de l'homme*, cit., p. 505-508. Quanto alla traduzione italiana, essa è stata pubblicata in *Per una convergenza mediterranea sui diritti dell'uomo*, cit., p. 43-53. Essa è stata anche pubblicata in *L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, cit., p. 229-236.

condizioni di ratifica della Carta da parte degli Stati membri<sup>39</sup>.

## 2. Le convergenze tra queste Dichiarazioni e la Dichiarazione universale del 1948

### 2.1 Le convergenze che garantiscono «valori comuni»

Il principio fondamentale di libertà, uguaglianza e fratellanza dell'art. 1 della Dudu viene ripreso dalle Dichiarazioni islamiche (artt. 2 e 3 della Dudui, artt. 1 e 19 della Ddui, art. 2 della Cadu). L'assenza di discriminazione è proclamata, ma non è sempre assoluta (art. 2 della Dudu, art. 3 della Dudui, artt. 1 e 19 della Ddui e art. 2 della Cadu). È il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza che viene: riaffermato da tutte (art. 3 della Dudu, artt. 1 e 8 della Dudui, artt. 2, 3 e 20 della Ddui, art. 5 della Cadu). L'art. 4 della Dudu (niente schiavitù né servitù) non viene ripreso dalle Dichiarazioni qui studiate. La condanna di ogni tipo di tortura o trattamento degradante della Dudu (art. 5) è riaffermata da tutte (art. 7 della Dudui, art. 20 della Ddui e art. 13 della Cadu).

Quanto alla personalità giuridica, riconosciuta dall'art. 6 della Dudu, essa viene proclamata dall'art. 4 della Dudui, dagli artt. 8 e 19 della Ddui e dall'art. 18 della Cadu. Perciò tutti sono uguali davanti alla legge come afferma l'art. 7 della Dudu e ripetono gli artt. 4 e 5 della Dudui e l'art. 9 della Cadu. Tutti hanno anche il diritto di essere tutelati con equità di fronte ai tribunali: lo dicono gli artt. 8 e 10 della Dudu e lo affermano l'art. 5 della Dudui, l'art. 20 della Dudui e l'art. 16 della Cadu, la quale è l'unica Dichiarazione che si pronuncia in materia di pena di morte (artt. 10, 11 e 12). Nessun individuo può essere arbitrariamente arrestato o detenuto: lo dice l'art. 9 della Dudu e lo ripetono l'art. 6 della Dudui, l'art. 20 della Ddui e gli artt. 8 e 14 della Cadu. Vale adire che vige sempre la presunzione d'innocenza, come la proclama l'art. 11 della Dudu e la riconoscono l'art. 6 della Dudui, l'art. 19 della Ddui e gli artt. 6 e 7 della Cadu.

La vita privata viene protetta contro ogni tipo di interferenza o lesione dall'art. 12 della Dudu: le Dichiarazioni islamiche insistono tutte su questa tutela della persona umana (artt. 8 e 22 della Dudui, artt. 4 e 18 della Ddui, artt. 13, 15 e 17 della Cadu). La libertà di movimento sia nel proprio Paese sia altrove nel mondo, quale definita dall'art. 12 della Dudu, viene dettagliatamente riconosciuta dalle tre Dichiarazioni islamiche (artt. 9 e 23 della Dudui art. 12 della Ddui, artt. 20, 21 e 22 della Cadu). Ed è lo stesso per il diritto

<sup>39</sup> Come dice ancora Milena Modica in *Per una convergenza*, cit., «da complessiva struttura della Carta viene completamente modificata dal rilievo attribuito al diritto di autodeterminazione dei popoli. Contrariamente al precedente progetto del 1993, che lo integrava tra gli altri diritti e in particolare dopo la libertà personale, generalmente fulcro della protezione dei diritti (...), la Carta del 1994, riprendendo la configurazione adottata nel 1982, lo colloca ad apertura dell'intera dichiarazione e per di più lo separa dagli altri articoli in una apposita sezione costituita da tale unica disposizione che ritrova appieno la sua centralità».

d'asilo «in un altro Paese» come lo dice la Dudu (art. 14): lo riconoscono la Dudui (artt. 9 e 23), la Ddui (art. 12) e la Cadu (art. 23), la quale è l'unica a riconoscere anche un diritto alla cittadinanza (art. 24), come definito dalla Dudu (art. 15).

Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, «nucleo naturale e fondamentale della società», che dev'essere protetto dalla società e dallo stato, tale quale proclamato dall'art. 16 della Dudu, viene ripreso ed ampliato dalle tre Dichiarazioni (artt. 19 e 20 della Dudui, artt. 5 e 6 della Ddui e art. 38 della Cadu), anche se vi si trovano varie differenze tra i diritti del marito e quelli della moglie. Il diritto all'istruzione e poi all'educazione viene, anch'esso, riaffermato dalle suddette Dichiarazioni, con priorità riconosciuta ai genitori in tale materia: lo dice l'art. 26 della Ddui e lo ripetono le tre Dichiarazioni (art. 21 della Dudui, artt. 7 e 9 della Ddui, artt. 34 e 39 della Cadu). In tale campo, come lo definisce l'art. 27 della Dudu, il diritto di partecipare alla vita culturale della società ed al suo progresso scientifico è anche proclamato dagli artt. 9 e 17 della Ddui e dall'art. 36 della Cadu.

Per quanto riguarda la vita economica, il diritto alla proprietà privata, proclamato dall'art. 17 della Dudu, è pure riconosciuto dalle tre Dichiarazioni islamiche, in forma dettagliata (artt. 15 e 16 della Dudui, artt. 15 e 16 della Ddui, art. 25 della Cadu). Il diritto al lavoro e ad una remunerazione equa ed eguale, riconosciuto dall'art. 23 della Dudu, viene ripreso dalle tre Dichiarazioni (artt. 3, 15 e 17 della Dudui, art. 13 della Ddui, artt. 29, 30, 31 e 32 della Cadu), anche se non tutte approvano il paragrafo sul diritto di fondare dei sindacati. Quasi tutte però riprendono l'art. 25 della Dudu che proclama il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della famiglia (art. 18 della Dudui e art. 14 della Ddui). Quanto alla sicurezza sociale, sotto le sue varie forme, quale definita dall'art. 22 della Dudu, essa viene ripresa e precisata dalle tre Dichiarazioni (art. 15 della Dudui, artt. 13 e 17 della Ddui, art. 30 della Cadu).

Trattandosi delle libertà pubbliche, bisogna riconoscere che le suddette Dichiarazioni riprendono, non senza però alcune riserve, le affermazioni della Dudu. La libertà di opinione e di espressione, quale proposta dall'art. 19 della Dudu, viene riaffermata da tutte (art. 12 della Dudui, art. 22 della Ddui, art. 26 della Cadu). La libertà di riunione e di associazione, come definita dall'art. 20 della Dudu, viene assunta soltanto dalla Dudui (art. 14) e dalla Cadu (art. 28). Quanto all'art. 18 della Dudu che definisce «la libertà di pensiero, di coscienza e di religione», con «la libertà di cambiare di religione o di credo» e «di manifestare, isolatamente o in comune, la propria religione o il proprio credo», esso viene ripreso ma ridimensionato dalla Dudui (artt. 12 e 13) e dalla Cadu (art. 27). Ma la partecipazione alla vita pubblica nelle sue dimensioni culturali e politiche, quale definita dall'art. 21 della Dudu, viene riconosciuta come diritto dell'individuo dalla Dudui (art. 11), dalla Ddui (art. 23) e dalla Cadu (artt. 19 e 33).

### 2.2 Alcuni problemi di vocabolario giuridico

Se le convergenze appaiono così numerose in tanti settori della vita personale, familiare, sociale e politica degli individui tra le tre Dichiarazioni di carattere islamico ed il contenuto della Dichiarazione universale del 1948, rimane tuttavia il problema di una mancata precisazione nell'uso di alcuni vocaboli importanti in materia. Poiché manca il tempo per tentare un elenco completo dei termini che dovrebbero essere «definiti», basta a titolo d'esempio ricordare l'ambiguità di alcuni di loro. La Cadu, nel suo art. 1, stipula con chiarezza che «tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione», senza precisare che cosa è «un popolo» (*sha'b*). C'è chi potrebbe porre la domanda: esiste un popolo curdo, sì o no? un popolo «sahrāwī» sì o no? un popolo «tuareg», sì o no? E quando un «popolo» ha tale diritto all'autodeterminazione? L'ambiguità si rivela ancora più grande quando si tratta d'interpretare correttamente la parola *umma*: per la Ddui è «la comunità islamica internazionale» (preambolo) e per la Cadu è «la nazione» di cui lo Stato è l'espressione (art. 4). Quanto alla retta comprensione della parola «legge», essa dipende dalla sottile differenza che la lingua arabo-islamica mantiene tra *qānūn* (legge positiva umana, mutabile ed effimera) e *shar'ia* (legge positiva divina, immutabile e definitiva): occorre, in tal caso, riferirsi sempre al testo arabo delle suddette Dichiarazioni per sapere in quale senso bisogna capire ogni riferimento alla «legge».

### 3. Le divergenze tra queste Dichiarazioni e la Dichiarazione universale del 1948

#### 3.1 Le divergenze fondamentali dei preamboli

La Ddui del 1948 era introdotta da un preambolo filosoficamente prammatico: si trattava allora di mettere d'accordo, tra di loro, Stati occidentali di tradizione «illuministica» e Stati sovietici d'ideologia «comunista». Ed è proprio per questo che molti Paesi del primo gruppo, soprattutto americani, avevano rinunciato ad un preambolo di tipo chiaramente religioso monoteistico, se non cristiano. Ora le tre Dichiarazioni islamiche hanno voluto esprimere, nei loro preamboli, la loro «visione» teologica dei diritti dell'uomo, tant'è vero che alla fine il lettore si chiede se si tratta di una Dichiarazione universale o di una Dichiarazione confessionale. E la domanda rimane tuttora senza risposta chiara, perché i testi sono ambigui da questo punto di vista. La Ddui del 1981 propone, infatti, nel suo lunghissimo preambolo, un approccio «confessionale» dei diritti dell'uomo. «Da quattordici secoli, inizia il testo, l'Islam ha presentato in forma di Legge divina i Diritti dell'Uomo nella loro globalità e nelle loro implicazioni». E dopo aver elencato i vari principi teologici fondamentali che sottostanno all'affermazione di tali diritti<sup>40</sup>, il

preambolo descrive a lungo quale dovrebbe essere «una società islamica perfetta», dove non mancano le citazioni del Corano stesso<sup>41</sup>. La Ddui del 1990 comporta un preambolo meno lungo e più sintetico, il quale riafferma «il ruolo storico della Comunità islamica (*Umma*), la migliore delle comunità che mai Allah abbia creato», considera che tutti i diritti dell'uomo si trovano riassunti dalla e nella *Shar'ia* e afferma, infine, che «tutti i diritti fondamentali e le libertà universali fanno parte della religione islamica». Il preambolo della Cadu del 1994, iniziando così: «Premessa la fede della Nazione Araba nella dignità dell'uomo, sin da quando Allah l'ha onorata facendone la culla delle religioni ed il luogo d'origine delle civiltà che hanno affermato il diritto di ogni uomo ad una vita degna, fondata sulla libertà, la giustizia e la pace», dimostra di avere anch'esso una dimensione prettamente religiosa, anche se alla fine riafferma «i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, delle disposizioni dei due Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economico-sociali e culturali e della Dichiarazione del Cairo sui diritti dell'uomo nell'Islam»: sforzo meritevole, certo, per armonizzare i due «approcci» dei diritti dell'uomo, quello delle Istituzioni internazionali, da una parte, e quello delle Istituzioni islamiche, dall'altra. Donde la domanda finale: le suddette tre Dichiarazioni definiscono i diritti di tutti gli uomini ovunque nel mondo, secondo la «visione» musulmana, oppure i diritti di tutti gli uomini nelle società islamiche soltanto, oppure i diritti degli uomini musulmani nelle società islamiche più particolarmente? Purtroppo l'analisi dei testi stessi sembra non permettere una risposta precisa a tali domande. Rimane, però, questo fatto, che tutti i testi elaborati dai musulmani in tale materia ricordano il potere primordiale ed universale di Dio (la sua *hākimiyya*) e la relativa grandezza dell'uomo, creatura privilegiata da Dio stesso e promossa alla dignità di «califfo-reggente» (*khalīfat Allāh*) in mezzo al creato: Allah ha, dunque, degli innegabili diritti (*huqūq Allāh*) e l'uomo ha dei doveri verso di Lui, doveri che diventano altrettanti diritti verso i propri simili. Ma subito i suddetti preamboli li definiscono come «elaborati e canonizzati» dalla *Shar'ia*, la Legge islamica che sarebbe immutabile e definitiva.

#### 3.2 Alcune divergenze fondamentali che sarebbero «discriminazioni»

Le tre Dichiarazioni islamiche ripetono volentieri quanto viene detto dalla Ddui (art. 3, par. 2). «Ogni ideologia, ogni legislazione, ogni situazione che giustifichi la discriminazione tra gli individui in base al sesso, alla razza, al colore, alla lingua o alla religione, è

---

come espressione della volontà divina, ringraziamento per i doni ricevuti da Dio ecc.

<sup>41</sup> Società dove reggono l'uguaglianza, la libertà, la dignità della famiglia, la comune responsabilità dei cittadini e dirigenti, universale uso controllato del creato, «consultazione» nel campo politico, responsabilità dei singoli nei riguardi della «morale» pubblica (*hisba*) ecc.

---

<sup>40</sup> Totale dipendenza da Dio, fede nella sua *hākimiyya* e missione umana (servizio «califfale»), adesione all'unica religione vera (l'Islam), incapacità dell'intelletto umano e bisogno della rivelazione, perfetta trasmissione del Corano

direttamente contraria a questo generale principio islamico», vale a dire che «tutti gli uomini sono uguali quanto al valore (*qîma*) umano» (art. 1 della Ddui e art. 2 della Cadu). Ma ben presto ci si accorge che tale formula, se è valida per la dignità comune a tutti, non lo è tanto per tutti i diritti. La Ddui, per conto suo, precisa che solo «il padre ha la responsabilità dell'educazione fisica, morale e religiosa della prole in conformità alle sue credenze ed alla sua legge religiosa»<sup>42</sup> (art. 19, par. 1), come tocca soltanto a lui pagare il mantenimento della moglie<sup>43</sup> (art. 19, par. 3 e art. 20 par. 3), mentre l'art. 20, par. 4, dichiara che «da donna sposata ha il diritto di sollecitare dal marito che costui metta fine al vincolo coniugale - per mutuo consenso-ricorrendo al 'ripudio con compensazione' (*khul'*)». Le altre Dichiarazioni, riferendosi alla *Shar'ia*, tendono a riprendere tali disposizioni per conto loro, mentre la Ddui è molto attenta nel dire che «uomini e donne hanno il diritto a sposarsi, senza che vi sia alcuna restrizione per quanto riguarda la razza, il colore o la cittadinanza»: la religione non viene menzionata appunto perché, secondo la *Shar'ia*, è vietato alla musulmana sposare un non musulmano<sup>44</sup>. Ci sarebbero, dunque, delle contraddizioni tra l'affermazione dei principi e l'applicazione concreta dei diritti stessi?<sup>45</sup> La Ddui afferma che «da donna sposata ha il diritto di ereditare dal marito come d'altronde ella ha il diritto di ereditare dai genitori, dai figli e figlie, e dai suoi parenti» (art. 20, par. 5), mentre le due Dichiarazioni tacciono sull'argomento del diritto successorio, perché si sa bene che, da una parte, secondo il Corano e la *Shar'ia*, «al maschio spetta una porzione doppia di quella della femmina»<sup>46</sup>, e che, dall'altra, secondo la *Shar'ia*, non c'è vocazione all'eredità tra persone di religioni diverse<sup>47</sup> (impedimento di divergenza di religione, *ikhtilâf al-*

*dîn*). Il problema sta, dunque, nel collegare (uguaglianza teorica riconosciuta a titolo della dignità di ambedue i sessi e quella reale e concreta nei vari settori del diritto matrimoniale e successorio. E molti casi dello stesso genere potrebbero essere sottolineati a questo proposito.

Le stesse osservazioni dovrebbero essere fatte per quanto riguarda le libertà religiose. Certo le tre Dichiarazioni riconoscono «la libertà di fede e di culto», in quanto «ogni individuo ha il diritto alla protezione della sua religione» (art. 18, par. 1 della Ddui), ma quest'ultima privilegia specialmente l'Islam (art. 10)<sup>48</sup> e limita indirettamente al massimo l'art. 18 della Ddui che prevede «da libertà di cambiare religione o credo», articolo che contrasta con la *Shar'ia*, la quale considera tale cambiamento di fede come un crimine e un peccato, chiamandolo «apostasia» (*ridda*) e punendolo con la pena di morte<sup>49</sup>; tale previsione dell'art. 18 non viene, dunque, ripresa dalle Dichiarazioni islamiche. La Cadu riconosce ad ogni persona il «diritto di praticare il suo culto religioso» e precisa che «non possono essere poste restrizioni all'esercizio della libertà di credo, di pensiero e di opinione se non per legge (*qânûn*)» (art. 27). D'altronde, subentra in alcuni testi il concetto di «minoranze religiose» e la Ddui organizza per loro (art. 10) l'autonomia dello «statuto personale» e dei «tribunali confessionali»<sup>50</sup> come lo prevede la *Shar'ia* classica nel suo capitolo della *Dhimma* (lo statuto speciale dei cittadini «protetti» dallo Stato islamico)<sup>51</sup>.

<sup>48</sup> «L'islam est la religion naturelle de l'homme», dice l'articolo. «Celui-ci ne peut être soumis à une quelconque forme de pression. Sa pauvreté et son ignorance ne pourront être exploitées pour l'obliger à changer de religion ou à devenir athée».

<sup>49</sup> Tale sanzione viene mantenuta sia dal progetto di Codice persale coranico dello Shaykh d'al-Azhar, 'Abd al-Halîm Mahmûd (si veda il testo arabo e la traduzione francese in *Etudes Arabes-Dossiers* (Pisai, Roma), *Débats autour de l'application de la Sbar'ia*, n. 70-71, 1986, p. 87-109), sia dal progetto di Codice penale arabo unificato (art. 161-164). Si veda, in proposito, in *Islamochristiana*, 20 (1994), Mahmoud Ayoub, *Religious Freedom and the Law of Apostasy in Islam* (p. 75-91) e Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, *Le délit d'apostasie aujourd'hui et ses conséquences en droit arabe et musulman* (p. 93-116).

<sup>50</sup> Dice l'art. 10: «1. La situazione religiosa delle minoranze è regolata dal principio coranico generale: 'Non c'è costrizione in religione' (2, 256). 2. L'ordinamento civile e lo statuto personale delle minoranze sono regolati dalla Legge islamica se i loro membri vengono da noi per essere processati: 'Se essi vengono da te, giudica tra loro oppure rinuncia a farlo. Se tu rinunci a farlo, non ti faranno nessun danno; ma se tu decidi di giudicare tra di loro, fallo con grande equità (5, 42)'. Se per essere processati non ricorrono a noi, in tal caso devono essere processati secondo le loro leggi religiose (*shar'ia*) nella misura in cui queste leggi - dal loro punto di vista - hanno origine divina: 'Come potrebbero venire da te per essere processati? Essi possiedono la Tora dove (si trova) il giudizio di Dio. Però se ne sono allontanati' (5, 43), 'Che la Gente del Vangelo processi (gli uomini) secondo quanto Dio ha rivelato in esso' (5, 47)».

<sup>51</sup> Si veda, tra l'altro, in proposito l'insieme dei testi raggruppati (versione araba e traduzione francese) in *Etudes*

<sup>42</sup> Si vedano in proposito, ad esempio, la Legge algerina della famiglia (1984) (arti. 87 e 75), la *Mudawwana* marocchina (1957-1958) (art. 148) e la Legge libica (1984) (art. 54).

<sup>43</sup> Si vedano, per questo, la Legge algerina della famiglia (1984) (arti. 37 e 74), la *Mudawwana* marocchina (1957-1958) (art. 35), la *Majalla* tunisina (1956) (art. 38), la Legge libica (1984) (art. 23) e la Legge egiziana del 1920 (art. 1).

<sup>44</sup> Sono chiari, in tale materia, l'art. 31 della Legge algerina della famiglia (1984), l'art. 29 della *Mudawwana* marocchina (1957-1958) e l'art. 12 della Legge libica (1984). Due circolari del Ministero della giustizia, in Tunisia, regolano le cose secondo lo stesso spirito, nonostante la ratifica, dalla Tunisia, delle Convenzioni di New York.

<sup>45</sup> Si veda, ad esempio, Maurice Borrmans, *Conflits entre conventions internationales et lois nationales relatives à certains droits de la femme tunisienne*, in *Conscience et liberté* (Bern, Svizzera), 17 (1979), p. 52-56.

<sup>46</sup> Questa differenza viene confermata, ad esempio, dalla Legge algerina della famiglia (1984) (art. 155), dalla *Mudawwana* marocchina (1957-1958) (art. 248), dalla *Majalla* tunisina (1956) (art. 119) e dalla Legge egiziana del 1943 (art. 19).

<sup>47</sup> Questa impossibilità di partecipare all'eredità tra due persone di religioni diverse è riaffermata dalla *Mudawwana* marocchina (1957-1958) (art. 228) e dalla Legge egiziana del 1943 (art. 6), mentre viene mantenuta dalla giurisprudenza di tutti i Paesi arabo-islamici.

Una sottile distinzione viene dunque mantenuta, se non una discriminazione, tra uomo e donna, tra musulmano e non musulmano, e per finire tra legge civile (*qânûn*) e legge religiosa islamica (*shar'ia*).

### 3.3 La *Shar'ia* limiterebbe l'applicazione dei diritti dell'uomo?

Tale è la domanda che l'analisi scientifica dei testi delle tre Dichiarazioni ci costringe a porre al termine della valutazione positiva del loro contenuto. Certo la Cadu degli Stati arabi non lega esplicitamente le sue disposizioni a considerazioni canoniche religiose: si accontenta di ricordare i vari meriti della *Shar'ia* e delle altre «religioni celesti» nel suo breve preambolo. Ma le due altre Dichiarazioni condizionano sempre il rispetto dei diritti dell'uomo con le disposizioni della *Shar'ia* in materia. La Ddui lo dice nei suoi ultimi articoli: «Tutti i diritti e tutte le libertà di cui parla questo documento sono subordinati alle disposizioni della *Shar'ia*» (art. 24) e «la *Shar'ia* islamica è l'unica fonte di riferimento per spiegare o chiarire ognuno degli articoli della presente Dichiarazione» (art. 25). E non manca alla fine di molti versetti sia della Ddui che della Ddui l'espressione restrittiva: «a meno che la *Shar'ia* ne disponga diversamente». Infatti la Ddui, per conto suo, contiene 28 menzioni del sostantivo *Shar'ia* e del suo qualificativo corrispondente (*shar'ia*)<sup>52</sup>, mentre, nella Ddui, vi si trovano 15 menzioni di questi due termini<sup>53</sup>.

Ma cosa è, dunque, questa *Shar'ia* o Legge islamica<sup>54</sup> che non viene mai codificata e si rivela, perciò, di difficile accesso o consultazione? È l'organizzazione di tutta la vita individuale e collettiva sotto gli imperativi della legge positiva divina quale è stata impartita ai musulmani dal Corano e dalla *sunnah*, e poi elaborata dalle scuole canoniche del Diritto islamico sunnita o shî'ita. La *Shar'ia* definisce il culto con i suoi riti essenziali (professione di fede, preghiera, digiuno, elemosina, pellegrinaggio), enumera gli articoli del credo e ne fa il commento ortodosso (fede in Dio, nei Suoi angeli, nei Suoi libri, nei Suoi profeti e messaggeri, nell'escatologia e nella predestinazione), regola l'insieme delle azioni umane, dal matrimonio e dal lavoro fino al commercio e all'industria (sistemando il codice penale in proposito), precisa le regole secondo le quali deve funzionare lo Stato all'interno e all'estero. In breve, la *Shar'ia* appare spesso ai musulmani come

la perfetta e definitiva espressione della volontà divina per garantire agli uomini un ordinamento giusto e sacro della società umana. Si tratta forse di un ideale concreto e storico davvero realizzabile oppure di un ideale astratto al di là della storia e quindi escatologico, se non utopistico? Infatti la *Shar'ia* sembra proprio partecipare all'uno e all'altro. Il problema dei suoi rapporti con le leggi positive umane rimane tuttora da risolvere mediante sforzi di dialogo tra teologi, filosofi e giuristi: in realtà non sono mancate le ricerche, le ipotesi e le proposte in materia, tanto più che da parte musulmana si rivelano varie e talvolta opposte le voci a favore del suo mantenimento rigido o irrigidito o a favore della sua reinterpretazione contestualizzante.

*Conclusione: come «fondare» filosoficamente e teologicamente i diritti dell'uomo?*

Bisogna rallegrarsi vedendo questo crescente interesse dei musulmani nei riguardi dei diritti dell'uomo, soprattutto attraverso queste tre Dichiarazioni recenti che testimoniano una ricezione nuova di vocaboli e di contenuti in materia. Ma nello stesso tempo è anche realistico accettare una grande differenza nelle espressioni di tali diritti e nelle giustificazioni dei loro valori. Incomprensione e malintesi sono purtroppo ancora di moda da entrambe le parti. E solo un dialogo approfondito tra filosofi, teologi e giuristi potrebbe domani ridurre o sopprimere il «muro di diffidenza» che esiste tuttora tra i sostenitori della Dichiarazione universale del 1948 (i Paesi europei e americani, e le Leghe arabo-islamiche a difesa dei diritti dell'uomo) e i difensori di una visione «islamica» rigida o irrigidita di tali diritti: questi ultimi, infatti, sospettano o accusano la Dichiarazione del 1948 di essere troppo «occidentale» e «cristiana», ed è forse per questo che, pur ammettendone più o meno il contenuto, intendono provare che tutti questi diritti si trovavano in precedenza nella *Shar'ia* stessa, sottomettendoli a quest'ultima nello stesso tempo.

Non sarebbe, allora, opportuno sviluppare un dialogo rinnovato tra storici e giuristi, competenti tutti e due i gruppi in materia filosofica, per analizzare l'evoluzione della suddetta *Shar'ia* nel tempo? Perché si dovrebbero confondere le successive sedimentazioni giuridiche della storia del Diritto musulmano (il *Fiqh*) con il mistero insondabile della volontà divina e poi imprigionare quest'ultima in un despotismo indegno della saggezza divina stessa? Se il Corano e la *sunnah* si sono rivelati apportatori di principi fondamentali, più o meno simili a quelli della Bibbia, e si sono espressi sotto forma di «casi da risolvere» in contesti ben limitati nel tempo e luogo, rimane anche vero che questo Diritto musulmano ha elaborato la *Shar'ia* nel corso di tanti secoli, ricorrendo all'opinione personale (*ra'y*) dei suoi giuriconsulti (*fuqahâ'*), al ragionamento per analogia (*qiyâs*) da loro praticato ed al consenso unanime (*ijmâ'*) dei giuristi delle singole scuole canoniche. Si sa benissimo che Mu'taziliti ed Ash'ariti, a Bagdad, nei secoli III/IX, erano di pareri opposti per giustificare le disposizioni della *Shar'ia*:

*Arabes-Dossiers* (Pisai, Roma), *Al-Dhimma: L'Islam et les minorités religieuses*, n. 80-81, 1991/1-2, p. 255.

<sup>52</sup> E cioè 5 volte nel preambolo, 2 volte nell'art. 1, 1 volta nell'art. 2, 2 volte nell'art. 3, 3 volte nell'art. 4, 3 volte nell'art. 5, 1 volta nell'art. 7, 1 volta nell'art. 10, 2 volte nell'art. 11, 1 volta nell'art. 12, 2 volte nell'art. 15, 3 volte nell'art. 19, 1 volta nell'art. 20 e 1 volta nell'art. 23.

<sup>53</sup> E cioè 1 volta nel preambolo, 3 volte nell'art. 2, 2 volte nell'art. 7, 2 volte nell'art. 12, 1 volta nell'art. 16, 1 volta nell'art. 19, 2 volte nell'art. 22, 1 volta nell'art. 23, 1 volta nell'art. 24 e 1 volta nell'art. 25.

<sup>54</sup> Un insieme di testi sono stati raggruppati, su questa tematica, in arabo e in traduzione francese, in *Etudes Arabes-Dossiers* (Pisai, Roma), *Débats autour de l'application de la Shar'ia*, n. 70-71, 1986, p. 240.

saggezza divina (da capire ragionando) o volontarismo divino (da accettare obbedendo). Se l'interpretazione degli Ash'ariti ha prevalso fino ai tempi moderni, considerando la *Shar'ia* come una legge positiva divina valida per tutti i tempi e luoghi, non mancano oggi pensatori e teologi, nel mondo musulmano, che propongono una certa «revisione» di tale visione classica della «Legge islamica».

È proprio così che si è espresso, in clima musulmano, l'eterno dibattito fra «naturalisti» e «positivisti» da quando l'uomo si pone domande sull'origine delle leggi e sul loro carattere immutabile o irrinunciabile «in coscienza». È necessario che si dialoghi tra sostenitori della «legge naturale» e difensori della «legge divina», e che si spieghino a vicenda per definire di nuovo quali sono i fondamenti dei valori morali e della loro espressione giuridica. Non è a caso, d'altronde, che i teologi musulmani affermano costantemente che l'Islam è la «religione della natura» (*dîn al-fitra*). Non significherebbe tale atteggiamento che si possa trovare un accordo tra i due gruppi opposti? Perché tutti i cristiani e quei musulmani che ricorrono al «diritto naturale» dovrebbero essere accusati di essere «laici», oppure «atei», allorché si può e si deve considerare la «natura» dell'uomo come creata da Dio stesso (e non è questo il significato della parola *fitra*?): per loro è Dio che ha predisposto nella «natura umana» questi valori che sono sempre da riscoprire e riesprimere nel corso dei secoli e attraverso le varie culture. D'altronde i sostenitori della *Shar'ia* hanno sempre pensato che, nell'assenza di testi precisi del Corano o della *sunnah*, bisognava interrogarsi sui «fini» della *Shar'ia* (*maqâsid al-Shar'ia*), i quali vengono elencati come «beni comuni non scritturati» (*masâlih mursala*): essi sono cinque, e cioè la religione (*dîn*), la persona (*nafs*), la discendenza (*nasab*), l'intelletto (*'aql*) ed i beni materiali (*mâl*). Tutti dovrebbero concordare che si tratta proprio qui delle fonti stesse dei diritti dell'uomo: quelli della persona e della famiglia, della cultura e dell'economia, tutti radicati in quelli stessi dell'essere religioso dell'uomo, essendo Dio il primo e l'ultimo garante dei suddetti diritti al contempo avendoli messi per iscritto nella «natura» dell'uomo stesso e di tutti gli uomini.

Le difficoltà attualmente incontrate nell'accoglienza dei diritti dell'uomo in ambiente islamico non sono, dunque, insuperabili: si tratta di diffidenze psicologiche, di conflitti culturali e di malintesi giuridico-teologici che chiedono chiarimenti filosofici e spiegazioni metafisiche. È anche vero che bisognerà, da parte musulmana, interrogarsi sul contenuto esatto della *Shar'ia* e sulla sua capacità di corrispondere alle sfide delle varie culture, e forse introdurre una distinzione giustificata tra i principi e le applicazioni (*al-usûl* o *mabâdi'* e *al-furû'*). Rimane, però, compito comune di tutti i credenti e delle persone di buona volontà rielaborare un'espressione aggiornata dei diritti dell'uomo che possa corrispondere alle varie culture dei popoli che hanno aderito più o meno alla Dichiarazione universale del 1948 non senza riserve, paure o sospetti, e questo dopo essersi spiegati a lungo sulla «fondatezza» filosofica e teologica di tali diritti.

In tale campo è anche vero che musulmani, ebrei e cristiani concordano nel dare alla persona umana una «dignità» del tutto singolare<sup>55</sup>: non è forse l'uomo, per i primi, il «califfo» di Allah sulla terra e, per gli altri, un essere creato «a immagine e somiglianza di Dio», sì che i cristiani gli conferiscono la condizione di «figlio» di Dio per adozione? Tutti, comunque, possono ratificare quanto viene detto dal Corano, e cioè che Dio disse: *Wa-laqad karramnâ Bani Adam (...) wa-razaqnâ-hum min al-tayyibâti wa faddalnâ-hum 'ala kathîrin min-man khalaqnâ tafdîlan*, «Noi già molto onorammo i Figli d'Adamo (...) e demmo loro provvidenza buona, e su molti degli esseri da Noi creati preferenza grande» (17,70). Alle soglie del terzo millennio, per garantire ai diritti dell'uomo la loro universalità e la loro effettiva applicazione, pare dunque urgente più che mai dialogare sui diritti dell'uomo tra cristiani e musulmani, perché si tratta parimenti dell'onore di Dio e della grandezza dell'uomo.

Maurice Borrmans

### Bibliografia sommaria

Ann Elisabeth Mayer, *Islam and Human Rights* (Tradition and Politics) West view, Boulder and San Francisco, Pinter Publishers and London, 1995.

Sami A. Aldeeb Abu-Salieh; *Les Musulmans face aux droits de l'homme (religion et droit et politique: étude et documenta)*, Verlag Dr. Dieter Winkler, Bochum 1994.

<sup>55</sup> Si veda, in proposito, Maurice Borrmans, L'uomo tra Dio e il creato: servitore califfale e mediatore filiale, in *Islam e Cristianesimo: le vie del dialogo* (Ed. Paoline, Milano 1993), p. 85-101.

da A. Pacini, «L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo»,  
Fondazione Giovanni Agnelli, 1998

### L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo di Andrea Pacini

#### 1. Diritti dell'uomo e diversità culturale

Il documento conclusivo dell'ultima conferenza mondiale sui diritti dell'uomo, organizzata dall'ONU a Vienna nel giugno 1993, ribadisce in modo inequivocabile il valore universale dei diritti sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo<sup>56</sup> del 1948 e nelle successive convenzioni internazionali. In modo analogo il segretario generale dell'ONU Kofi Annan, partecipando nel novembre 1997 a Teheran al congresso dell'Organizzazione della Conferenza Islamica, organismo internazionale cui aderiscono gli

stati musulmani, ha affermato che non ha senso parlare di diritti dell'uomo islamici, perché i diritti dell'uomo in quanto tali non possono che essere universali.

Queste due prese di posizioni sull'universalità dei diritti dell'uomo non sono affermazioni peregrine, bensì risposte a prese di posizioni da parte di stati non occidentali rispetto alla questione dei diritti dell'uomo sanciti negli strumenti internazionali. Di fronte all'insistenza degli organismi ONU affinché le convenzioni sui diritti umani siano sottoscritte, ratificate e adottate da tutti gli stati nella loro legislazione e prassi politica interna, e di fronte alla costanza con cui molti stati occidentali, soprattutto gli Stati Uniti, considerano la promozione del rispetto dei diritti dell'uomo in altri stati e società una priorità nella propria agenda politica, si sono moltiplicate recentemente le reazioni contrarie di stati non occidentali, specialmente di alcuni stati asiatici e stati musulmani.

Proprio in preparazione alla Conferenza di Vienna gli stati asiatici hanno organizzato nel marzo 1993 una conferenza regionale sui diritti dell'uomo a Bangkok.

<sup>56</sup> «La natura universale dei diritti umani è fuori questione»; «Tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi [...] Sebbene occorra tenere presenti il significato delle particolarità nazionali e regionali, e le diverse tradizioni storiche, culturali e religiose, è dovere degli stati, indipendentemente dal proprio sistema politico, economico e culturale, di promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali» (*Dichiarazione di Vienna sui diritti umani*, adottata dalla Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 25 giugno 1993, I. 1. e I. 5.).

Uno degli esiti della conferenza è stata di sottolineare il carattere occidentale dei diritti umani espressi nelle dichiarazioni internazionali, opponendo a essi i «valori asiatici» come valori propri delle culture dell'Asia. Queste ultime privilegierebbero una diversa gerarchia etica e veicolerebbero una diversa visione del rapporto tra individuo e comunità, tra diritti individuali e doveri verso la comunità<sup>57</sup>. Secondo questa posizione l'universalità dei diritti dell'uomo sarebbe inficiata dal fatto che esiste una pluralità di culture e che gli strumenti internazionali sarebbero espressione di una cultura specifica - quella occidentale - i cui valori non sarebbero di per sé vincolanti per società e stati appartenenti ad altri ambiti culturali<sup>58</sup>. Sul piano più concretamente politico questa posizione «culturalista» è utilizzata da alcuni governi, soprattutto del Sud-est asiatico, per giustificare prassi politiche e legislative non congruenti con quanto prescritto dalle carte internazionali. Tali prassi sarebbero però lecite in quanto espressioni di una cultura diversa. Il ricorso alla differenza culturale viene utilizzato soprattutto per giustificare la preminenza nella scala gerarchica del «diritto allo sviluppo» della propria società rispetto ai diritti civili, politici e sociali dei singoli individui<sup>59</sup>. Le posizioni elaborate a Bangkok furono riproposte e discusse a Vienna: la sfida al carattere universale dei diritti affermati nelle dichiarazioni e convenzioni dell'ONU fu sollevata, e a essa si associarono anche stati musulmani arabi e africani. Parlando a nome di altri colleghi musulmani presenti, il ministro saudita degli Affari Esteri affermò che per i musulmani i diritti umani possono essere desunti solo dalla *šar'ca*, o Legge islamica, e devono essere congruenti con quanto essa prescrive<sup>60</sup>.

Questi fatti mostrano che in anni recenti si è sviluppata una politicizzazione dei diritti dell'uomo, considerati da alcuni paesi non occidentali, soprattutto asiatici, come una nuova modalità di espressione dell'imperialismo occidentale. Facendo pressione sugli altri stati perché applichino i diritti umani al loro interno, l'Occidente tenterebbe di imporre loro il proprio modello politico, sociale ed economico, rallentando tra l'altro lo sviluppo economico di tali paesi - tramite l'imposizione di standard di diritti civili, sociali e politici per gli individui che implicano più alti costi - e mantenendo quindi il proprio predominio internazionale. Osservatori locali sostengono però che la rivendicazione delle proprie specificità culturali da parte dei governi non occidentali sarebbe in primo luogo strumentale a giustificare il mantenimento di prassi politiche autoritarie e di prassi legislative non

congruenti con i diritti dell'uomo nei diversi settori per motivi di pura convenienza politica ed economica delle classi al potere<sup>61</sup>.

È quindi interessante notare come proprio all'interno delle stesse società non europee si elevino voci discordi rispetto alle posizioni dei governi. Sia all'interno di tali società sia in occasione del Congresso di Vienna si sono levate molte voci a favore dell'adesione ai diritti umani universali, contro le violazioni attuate dai governi e contro le posizioni «culturaliste» che tendono a relativizzare i diritti. Si tratta soprattutto di esponenti di organizzazioni non governative e di intellettuali che combattono per la democratizzazione dei propri paesi. Questo scenario spiega perché la dichiarazione conclusiva di Vienna, pur senza risolvere i molti problemi aperti, abbia voluto riaffermare esplicitamente e con insistenza l'universalità dei diritti dell'uomo e la loro interconnessione di fronte a una serie di tendenze centrifughe e riduttive.

Il dibattito politico e culturale intorno ai diritti dell'uomo diventa dunque complesso. L'appello alla diversità culturale non può essere semplicemente ignorato in un ordine mondiale in cui le grandi culture assumono un ruolo rinnovato come fonti di significato per la vita individuale e collettiva. Tuttavia è fondamentale considerare il pluralismo esistente anche all'interno delle varie culture e aree culturali. Tutte le culture e tutte le società sono percorse da dinamiche interne molteplici sul piano intellettuale e sociale e non presentano visioni univoche sul problema. Di fronte al ricorso alla diversità culturale evocata da alcuni stati per relativizzare i diritti umani, altri intellettuali ed esponenti della società civile elaborano invece nuove riflessioni all'interno delle proprie culture, dimostrando come, sollecitate dalle nuove sfide della modernità, esse possano offrire interpretazioni etiche del tutto conformi ai diritti dell'uomo sanciti a livello internazionale.

Da questo dibattito emerge il problema di fondo se i diritti umani siano universali perché propri dell'uomo in quanto tale, indipendentemente dalle culture, come affermano i documenti internazionali dell'ONU, o se lo siano in quanto frutto di un «accordo» tra culture<sup>62</sup>. Per garantire una reale universalità ai diritti dell'uomo non si può prescindere dal considerarli propri della natura umana come tale. Le culture costituiscono però le modalità storiche, di lunga durata, con cui i diversi gruppi umani esprimono la propria visione del mondo e della vita ed elaborano risposte ai problemi dell'esistenza, dai significati ultimi alle regole concrete per organizzare la vita quotidiana individuale e collettiva. A partire da una visione determinata della dignità dell'uomo anche i diritti trovano espressione nel contesto storico e vengono radicati in un più vasto orizzonte di significato, e sono dunque influenzati, nella loro espressione, dalle varie culture, senza che ne siano un prodotto.

<sup>57</sup> Amin B. Sajoo, *Pluralism in Old Societies and New States*, Singapore, ISEAS, 1994, pp. 71-77; Yash Ghai, *Human Rights and Governance: The Asia Debate*, San Francisco (Ca.), The Asia Foundation's Center for Asian Pacific Affairs, 1994, pp. 4-8.

<sup>58</sup> La Dichiarazione di Bangkok è stata pubblicata in *Law and Society Trust Fortnightly Review*, 1° maggio 1993, pp. 1-8.

<sup>59</sup> Yash Ghai, *Human Rights and Governance* cit., pp. 7-8.

<sup>60</sup> Bassam Tibi, «Islamic Law/Sharia, Human Rights, Universal Morality and International Relations» in *Human Rights Quarterly*, 16, 1994, pp. 277-78.

<sup>61</sup> Yash Ghai, *Human Rights and Governance* cit., pp. 8-19.

<sup>62</sup> Si veda Abdullahi Ahmed an-Na'im (a cura di), *Human Rights in Cross-Cultural Perspectives*, Philadelphia (Pa.), University of Pennsylvania Press, 1992.

Non si può non considerare che alcune culture hanno tradizionalmente veicolato una visione dell'uomo in cui i diritti sono stati condizionati da un orizzonte morale o religioso che in definitiva, per le sue caratteristiche di fondo, ha prodotto sostanziali diversità rispetto ai diritti dell'uomo affermati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nei documenti successivi. È importante però notare che più che di contrasto fra culture e diritti dell'uomo, bisognerebbe parlare di contrasto fra interpretazioni tradizionali, anche se magari ancora maggioritarie, di tali culture e diritti umani universali. Come si è detto si moltiplicano infatti le iniziative di intellettuali che, accogliendo la sfida della modernità, elaborano nuove interpretazioni culturali e mostrano come, proprio a partire dai valori delle rispettive culture si possano elaborare visioni etiche in grado di accogliere come parte integrante i diritti universali dell'uomo. Nell'epoca attuale le culture sembrano dunque svolgere un ruolo importante per favorire od ostacolare l'adesione di stati e società a tali diritti. D'altra parte proprio la rinnovata forza del pluralismo culturale, sia all'interno delle singole società sia a livello internazionale, rende sempre più necessario condividere un nucleo di valori e di norme espressi in strumenti legali efficaci per garantire a livello internazionale i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo. Si tratta di uno standard legale minimo richiesto a tutti i paesi perché si creino le condizioni necessarie affinché l'uomo possa vivere con piena fruizione delle sue libertà. Tuttavia, proprio perché si tratta di uno standard legale minimo, anche se espressivo di valori fondamentali, esso non si sostituisce di per sé a tutti quegli ampi orizzonti di significato che sono le culture e le religioni: queste ultime possono anzi costituire forze positive nel creare e diffondere un'etica e una spiritualità che spinga al rispetto dei diritti dell'uomo, se si lasciano interrogare dalle esigenze che tali diritti pongono e li leggono nel nuovo contesto delle società moderne.

## 2. L'islam e diritti dell'uomo

Nel caso specifico dell'islam e dei paesi musulmani il dibattito sui diritti dell'uomo, sulla loro universalità e sulla specificità culturale islamica presenta caratteristiche peculiari. In primo luogo tale dibattito ha una storia più lunga, perché già nel 1948 l'Arabia Saudita non aderì alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ritenendola per molti aspetti in contrasto con l'islam. Nella stessa circostanza l'Egitto e altri paesi arabi espressero riserve riguardo agli articoli relativi alla libertà di religione e di coscienza e alla libertà di matrimonio indipendentemente dall'appartenenza religiosa, sulla base del fatto che erano in contrasto con la *šarī'a*<sup>63</sup>. L'altra caratteristica è che la specificità islamica sulla questione dei diritti è rivendicata non sulla base di considerazioni socio-

economiche contingenti né su un piano puramente culturale, bensì su un piano specificamente religioso. Proprio perché tradizionalmente nell'islam la prassi giuridica e politica è stata legittimata dalla sua congruenza con il dato religioso, e la religione trova la sua espressione concreta nell'ordinamento sociale e giuridico delle società musulmane, la questione dei diritti dell'uomo non poteva non rappresentare una sfida per almeno due motivi. Il primo motivo di ordine più generale consiste nell'identificare quale sia il fondamento del diritto: nelle dichiarazioni internazionali il fondamento del diritto è rappresentato dall'uomo stesso, dotato di prerogative e diritti che derivano dal suo stesso essere uomo; nel diritto musulmano il fondamento del diritto è Dio, nel senso che Dio è soggetto ultimo dei diritti, cui corrispondono doveri da parte dell'uomo, e nel senso che la volontà di Dio determina i diritti e doveri reciproci che intercorrono tra gli uomini<sup>64</sup>. Nella visione islamica l'uomo ha certamente una grandissima dignità, che la dottrina islamica esprime con il concetto di *halifa* (l'uomo come luogotenente o vice-reggente di Dio sulla terra). Tale dignità gli è conferita da Dio che tramite la rivelazione ne stabilisce l'estensione, le prerogative e le regole di espressione concreta. Nella visione islamica quindi la volontà di Dio riguardo all'uomo si esprime positivamente nel Corano e nella *sunna*, e da queste due fonti principali viene poi ulteriormente specificata nella *šarī'a*, il vasto corpus del diritto islamico attraverso cui il volere divino trova concreta applicazione nell'ordine sociale. Ne consegue che la *šarī'a* è legittimata dalla rivelazione e dunque è superiore a qualsiasi altra legge frutto di iniziativa umana<sup>65</sup>.

Partendo da questa visione tradizionale le difficoltà ad accettare i diritti universali dell'uomo emergono immediatamente, sia per il diverso fondamento del diritto sia, soprattutto, per i contrasti esistenti a livello di diritti specifici. I contrasti diventano difficilmente superabili quando alle esigenze dei diritti universali dell'uomo si oppongono letteralmente le prescrizioni divine considerate immutabili. I contrasti a livello di diritti specifici sono per altro inevitabili perché i diritti universali dell'uomo si basano sui due concetti fondamentali dell'eguaglianza di tutti gli esseri umani e della loro eguale libertà: da questi vengono poi articolati i vari diritti in ordine a settori specifici della

<sup>64</sup> Joseph Schacht, *Introduzione al diritto musulmano*, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1995, pp. 207-12; Sami A. Aldeeb Abu-Sahheh, «I movimenti dell'attivismo islamico, la legge islamica e i diritti dell'uomo», in *Rivista Internazionale dei Diritti dell'Uomo*, XLIV, settembre-dicembre 1997, pp. 461-513: qui pp. 462-63 e 473-75; si veda anche il paragrafo n. 10 delle *Conclusioni* del Convegno del Kuwait a p. 171 di questo volume, e la premessa della *Dichiarazione islamica universale* a pp. 187-89 dello stesso.

<sup>65</sup> Maurice Borrmans, «I diritti dell'uomo e le istituzioni islamiche» in Paolo Branca e Vermondo Brugnatelli (a cura di), *Studi Arabi e Islamici in memoria di Matilde Gagliardi*, Milano, Istituto Italiano per il Medio e l'Estremo Oriente, 1995, pp. 25-26

<sup>63</sup> Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, *Les Musulmans face aux Droits de l'Homme*, Bochum, Winkler, 1994, p. 15. I paesi arabi membri delle Nazioni Unite nel 1948 erano sette: Egitto, Siria, Iraq, Libano, Giordania, Yemen e Arabia Saudita.

vita umana individuale e associata<sup>66</sup>. Il diritto musulmano classico si articola invece sulla base di tre fondamentali relazioni di disuguaglianza che vengono espresse sul piano giuridico: la disuguaglianza tra uomo e donna, tra musulmano e non musulmano, tra libero e schiavo. Quest'ultimo punto è oggi generalmente considerato superato dai giuristi e intellettuali musulmani; essi lo prendono spesso in considerazione nelle loro trattazioni sui diritti dell'uomo per mostrare che l'islam, legiferando sulla schiavitù, ha migliorato la condizione degli schiavi e ha aperto la strada alla loro emancipazione e alla definitiva scomparsa dell'istituto schiavistico. È interessante notare come in questo caso si applichi in modo generale una lettura «finalista» dei testi dottrinali e giuridici: la finalità, l'intenzione ultima del legislatore sarebbe cioè quella di abolire la schiavitù attraverso un percorso giuridico e sociale progressivo. Oggi quindi, in generale, nessuno sosterebbe che bisogna mantenere l'istituto della schiavitù perché la *šarī'a* lo prevede. Per quel che riguarda invece le altre due disuguaglianze, quella tra uomo e donna e tra musulmano e non musulmano i problemi sono ancora aperti, così come è ancora aperto il problema di fondo a essi sotteso, se cioè il soggetto pieno dei diritti sia l'uomo inteso come essere umano o il musulmano.

### 3. Il dibattito in corso in ambito musulmano: posizioni diversificate a confronto.

Lungi dall'essere limitato a circoli ristretti, il dibattito sul rapporto tra islam e diritti dell'uomo presenta una pluralità di attori. Esso coinvolge infatti sia le istituzioni statali, sia l'ambito intellettuale, sia varie espressioni della società civile che rivendicano il riconoscimento dei diritti universali dell'uomo e le libertà fondamentali. A grandi linee si possono distinguere tre posizioni principali nel dibattito, ognuna delle quali presenta al suo interno una gamma di sfumature: la posizione conservatrice, la posizione di adattamento pragmatico e la posizione riformista.

#### 3.1. Tendenza conservatrice

La posizione conservatrice mantiene la propria fedeltà di fondo alla visione islamica tradizionale del diritto ed è quindi critica riguardo ai diritti universali dell'uomo. Ai diritti dell'uomo delle dichiarazioni internazionali essa oppone i diritti dell'uomo nell'islam che, a partire dagli anni ottanta, vengono affermati in apposite dichiarazioni islamiche. L'elaborazione di queste dichiarazioni è significativa per due motivi: da un lato mostra l'influenza che il dibattito internazionale sui diritti dell'uomo ha avuto in ambito musulmano, tanto da fare emergere l'esigenza di codificare in qualche modo i diritti dell'uomo; d'altro lato mostra anche le difficoltà di aderire a diritti umani universalmente condivisi, perché l'ambiente culturale di riferimento in

tali dichiarazioni è esclusivamente quello islamico. In questo senso le dichiarazioni islamiche dei diritti dell'uomo si pongono in una prospettiva alternativa rispetto alle dichiarazioni dell'ONU e, almeno sul piano simbolico, avanzano pretese di universalità. Che una religione abbia tensioni e pretese di validità sul piano universale non stupisce ed è tratto comune ad altre religioni. Nel caso dell'islam però questa pretesa non si limita al piano della verità religiosa trascendente e al piano etico-spirituale, bensì si estende sul piano politico e giuridico dato il nesso assai stretto nell'islam tra religione e organizzazione giuridica e politica. Da qui nascono le difficoltà ad accettare pienamente i diritti universali dell'uomo e a tradurli in concrete prassi giuridiche nelle società musulmane, dal momento che il loro carattere egualitario ed emancipatorio li pone in contrasto con quanto prescritto dalla *šarī'a* la cui legittimità ultima, seppur attraverso mediazioni, risiede nella rivelazione divina. Per la visione tradizionalista le iniziative tese a recepire pienamente i diritti universali dell'uomo equivalgono a sostituire diritti e regole umane ai diritti e alle regole stabiliti da Dio.

Il caso più significativo a questo riguardo è quello dell'Arabia Saudita, che già nel 1948 si rifiutò di sottoscrivere la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* perché in contrasto con la *šarī'a*. Le motivazioni ufficiali di tale rifiuto sono state ribadite in un *Memorandum* del governo steso in risposta a una richiesta ufficiale dell'ONU riguardante la situazione dei diritti umani nel Regno Saudita. Il testo del *Memorandum*, pubblicato in questo volume, afferma esplicitamente le motivazioni di una posizione musulmana conservatrice nel rifiutare l'adesione alle carte internazionali dei diritti dell'uomo: «Il diniego da parte del nostro stato - dice il testo - non significa affatto indifferenza nei riguardi degli obiettivi che questi documenti [cioè le carte internazionali] si propongono di perseguire, cioè la dignità dell'uomo [...] il nostro rifiuto significa piuttosto la volontà irremovibile di proteggere, garantire e salvaguardare la dignità dell'uomo [...] in virtù del dogma islamico rivelato da Dio e non in virtù di legislazioni ispirate da considerazioni materialiste e perciò soggette a continui cambiamenti».

A questa motivazione di fondo seguono poi tre riserve specifiche che giustificano ulteriormente il rifiuto: il diniego del Regno Saudita ad ammettere il matrimonio della donna musulmana con il non musulmano, ad ammettere la possibilità per il musulmano di cambiare religione, ovvero riconoscere il diritto alla libertà di coscienza, ad ammettere la liceità dei sindacati per i lavoratori. Si tratta di questioni che toccano il cuore dei diritti universali dell'uomo: nei primi due casi non si ammette infatti la libertà di scelta matrimoniale e la libertà di coscienza, che è il diritto fondamentale dell'uomo (andando contro gli artt. 16 e 18 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*); nel terzo caso si lede il diritto di associazione per difendere i propri diritti sul lavoro (art. 8 del *Patto internazionale sui diritti economici, sociali, culturali*). Queste tre

<sup>66</sup> Un'ampia analisi sui punti di disaccordo tra diritti universali dell'uomo e dottrina giuridica musulmana e legislazioni di stati musulmani contemporanei è presentata in Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights*, Boulder (Co.) e San Francisco (Ca.), Westview Press, 1995.

riserve specifiche e la motivazione più generale che solo la legge di Dio può salvaguardare veramente la dignità dell'uomo, rendono evidente il contrasto esistente tra l'interpretazione conservatrice dell'islam e i moderni diritti dell'uomo, che non vengono recepiti pienamente. Da un lato infatti non si riconosce completamente la legittimità di norme giuridiche internazionali che garantiscano a livello mondiale il rispetto della dignità dell'uomo affermandone chiaramente i diritti fondamentali. Dall'altro restano pienamente vigenti le regole della *šarī'a* che considerano unico soggetto pieno del diritto il musulmano, mantenendo la disparità tra uomo e donna e tra musulmano e non musulmano, e continuando a negare al musulmano stesso la libertà di coscienza.

Particolarmente gravi restano in Arabia Saudita le violazioni del diritto alla libertà religiosa dei non musulmani sunniti: nessuna forma di culto pubblico o privato è infatti permessa al di fuori del sunnismo wahabita ed eventuali tentativi di praticare gli altri culti sono gravemente repressi.

Altro esempio di stato musulmano particolarmente conservatore sulla questione dei diritti dell'uomo è il Pakistan: dal 1985 è stata resa ufficiale l'applicazione della *šarī'a*, ciò che ha comportato un notevole peggioramento, tra altri effetti, della situazione dei cittadini non musulmani.

Questi ultimi non possono votare per le normali elezioni del Parlamento, costituito per legge esclusivamente da musulmani, ma viene loro riconosciuto solo il diritto di votare un numero fisso di propri rappresentanti che si aggiungono ai parlamentari eletti dal resto della popolazione musulmana<sup>67</sup>.

Il Memorandum del Regno Saudita, i cui termini continuano a esprimere la posizione di fondo di questo stato sui diritti umani, segnò l'inizio di una serie di incontri di riflessione e confronto sui diritti dell'uomo tra giuristi sauditi e giuristi europei: il primo di essi si tenne a Riad nel 1972, seguito da una serie di convegni successivi svoltisi in alcune città europee nel corso del 1974. La discussione avveniva tra un'equipe di giuristi sauditi e vari gruppi di giuristi europei. Nel frattempo, agli inizi degli anni settanta, l'Organizzazione della Conferenza Islamica (OCI)<sup>68</sup> creò al suo interno una

Commissione per i Diritti dell'Uomo, che ebbe l'incarico di elaborare una Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo nell'islam. Infine nel 1980 si tenne nel Kuwait un importante convegno internazionale sui diritti dell'uomo, cui parteciparono giuristi provenienti da tutti i paesi musulmani. Promotori dell'iniziativa furono l'Unione degli Avvocati Arabi, un gruppo di professori dell'Università del Kuwait e un gruppo di giuristi europei membri della Commissione Internazionale dei Giuristi di Ginevra. L'obiettivo dei lavori del Convegno era dimostrare l'importanza data dall'islam alla dignità dell'uomo e ai suoi diritti. Pur muovendosi in un clima intellettuale piuttosto conservatore non mancarono critiche aperte alla prassi vigente nei paesi musulmani, spesso poco rispettosi dei diritti dell'uomo<sup>69</sup>. Le conclusioni del Convegno del Kuwait furono espresse in un articolato, che sottolinea l'apporto dato dall'islam alla tutela della dignità e dei diritti dell'uomo. Nel documento veniva raccomandato agli stati musulmani di sottoscrivere e ratificare gli strumenti internazionali dell'ONU relativi ai diritti dell'uomo, inserendo però spesso la clausola di «compatibilità con la Legge islamica», in senso sia positivo sia negativo, riguardo ai singoli diritti in esse affermati. Nello stesso tempo le raccomandazioni finali del Convegno insistevano affinché gli stati musulmani elaborassero una Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'islam. Le conclusioni del Convegno del Kuwait sembrano riflettere la presenza di un duplice orientamento tra i partecipanti: una parte era presumibilmente favorevole all'adesione ai diritti dell'uomo come sono affermati nelle dichiarazioni e convenzioni internazionali, mentre un'altra parte, forse maggioritaria, si è più preoccupata di garantirne la compatibilità con l'islam e con la *šarī'a*. La proposta specifica di elaborare una Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo andava esplicitamente nel senso già intrapreso dall'OCI.

In occasione del successivo congresso dei capi di stato dei paesi membri dell'OCI nel gennaio 1981, una bozza di dichiarazione fu effettivamente discussa, anche se ne fu rinviata l'approvazione chiedendone alcuni cambiamenti. Il testo, successivamente modificato e rivisto, poi presentato e approvato al Congresso dei ministri degli Esteri dell'OCI tenutosi al Cairo nell'agosto 1990, costituisce l'attuale *Dichiarazione del Cairo dei diritti dell'uomo nell'islam*<sup>70</sup>. Il testo avrebbe dovuto essere promulgato dai capi di stato dell'OCI in occasione del loro vertice a Dakar nel dicembre 1991, ma questo non è in effetti avvenuto. La Dichiarazione

<sup>67</sup> Javed William, «What role have the political parties played regarding the identity of religious minorities in Pakistan?» in Dominic Moghal e Jennifer Jivan, *Religious Minorities in Pakistan: Struggle for Identity*, Rawalpindi, Christian Study Center, 1996, pp. 63-72; a p. 70 viene citato l'articolo 51.1 della Costituzione pakistana, emendato nel 1985, che così recita: «L'Assemblea Nazionale è composta da duecentosette membri musulmani, eletti a suffragio diretto secondo la legge». Il comma 2A dell'art. 51 stabilisce che i non musulmani votino separatamente un numero fisso di propri rappresentanti.

<sup>68</sup> Nel 1969 a Rabat fu convocata e istituzionalizzata la Conferenza dei capi di stato islamici, da cui fu promossa l'Organizzazione della Conferenza Islamica (OCI), la cui Carta costitutiva fu approvata nel 1972 a Gedda. Dall'11 ottobre 1975 l'OCI ha ottenuto lo statuto di osservatore all'ONU. Attualmente sono membri dell'OCI cinquantuno

stati musulmani dell'Asia e dell'Africa, cui si aggiunge l'Albania, per un totale di cinquantadue stati.

<sup>69</sup> Robert Caspar (a cura di), «Les Déclarations Islamiques des Droits de l'Homme en Islam depuis dix ans» in *Islamochristiana*, 9, 1983, pp. 59-102.

<sup>70</sup> Si veda oltre nel presente volume, alle pp. 185-220 e 221-28, la traduzione italiana della *Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo* del Consiglio Islamico d'Europa (1981) e della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'islam* dell'OCI (1990); del primo documento si presenta la traduzione sia del testo originale arabo sia della prima versione francese ufficiale.

si presenta dunque come un testo che non ha valore giuridico internazionale in ambito musulmano; ha però un significato simbolico notevole sul piano politico, perché è espressione del principale organismo internazionale che raccoglie gli stati musulmani. In occasione della Conferenza di Vienna essa è stata presentata dal Ministro degli Affari Esteri dell'Arabia Saudita come il documento sui diritti dell'uomo che raccoglie l'accordo di tutti gli stati musulmani<sup>71</sup>.

Diverso è invece il valore della Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo solennemente proclamata a Parigi nel palazzo dell'UNESCO nel 1981. Promotore di tale dichiarazione è stato il Consiglio Islamico d'Europa, organismo privato con sede a Londra, fondato, con il sostegno del Pakistan, a opera di associazioni di musulmani immigrati in Europa. Questa dichiarazione intende sia affermare quali sono i diritti dei musulmani, che nessun governo può violare, sia mostrare che il Corano e le fonti della dottrina islamica non si oppongono alla moderna concezione dei diritti dell'uomo. Molto stupore sollevò la scoperta che la versione inglese e francese del testo non corrispondono all'originale arabo in molte importanti sfumature: ad esempio viene tradotto semplicemente come «legge» il termine arabo *šarīʿa* (Legge islamica), che dà un significato ben diverso alle varie proposizioni giuridiche. Inoltre vengono omesse le ampie citazioni coraniche con cui i vari diritti vengono legittimati, che non sono solo funzionali a mostrare la congruità del Corano con i diritti dell'uomo, ma esprimono anche il preciso significato con cui i diritti sono intesi, dipendendo dall'interpretazione corrente dei passi coranici<sup>72</sup>. D'altra parte nella Dichiarazione stessa si afferma che è la versione araba originale quella che fa fede, e non le varie traduzioni, pur ufficiali.

In ogni caso la dichiarazione si situa all'interno dell'ambito culturale islamico: diritti e doveri sono stabiliti in base alla *šarīʿa*, e alla carica si rimanda come regola per stabilirne la portata. Si è quindi di fronte a un documento che riprende dal punto di vista formale il tenore della Dichiarazione universale del 1948, immettendovi un contenuto profondamente radicato nella visione musulmana tradizionale. Benché si professi universale, si tratta di una dichiarazione in cui il soggetto pieno dei diritti è il credente musulmano, ed è finalizzata a garantire l'esercizio dei diritti e dei doveri all'interno di uno stato musulmano in conformità alla *šarīʿa*. Nonostante quindi l'aspetto di somiglianza formale con le dichiarazioni internazionali, il contenuto è ben diverso. Il valore politico di questa Dichiarazione è però inferiore a quella promulgata successivamente dall'OCI, in quanto il Consiglio Islamico d'Europa è un ente privato, che di per sé non ha potere rappresentativo generale. La dichiarazione dell'OCI è invece pur sempre un documento approvato dagli stati musulmani membri dell'organizzazione.

<sup>71</sup> Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights* cit., p. 24.

<sup>72</sup> Lucie Pruvost, «Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'Islam et Charte Internationale des Droits de l'Homme» in *Islamochristiana*, 9, 1983, pp. 141-57.

Dal punto di vista dei contenuti la Dichiarazione dell'OCI del 1990 si muove sulla stessa linea della Dichiarazione islamica universale del Consiglio Islamico d'Europa del 1981. L'ambito culturale di riferimento è quello strettamente islamico. Pur affermando l'eguale dignità di tutti gli uomini, il soggetto pieno dei diritti nella Dichiarazione dell'OCI sembra essere il musulmano credente, perché «la vera fede garantisce un accrescimento della dignità sulla via dell'umana perfezione» (art. 1). Inoltre il riferimento per stabilire diritti e doveri è la *šarīʿa* interpretata tradizionalmente: l'articolo 2 sembra permettere le punizioni corporali sciaraitiche, l'articolo 5 sulla libertà di matrimonio omette di menzionare la religione come possibile forma di discriminazione da evitare, l'articolo 10 nega ai musulmani la libertà di coscienza e concede la possibilità di perseguire un'eventuale opera missionaria nei loro confronti; l'articolo 6 garantisce la supremazia del padre rispetto alla madre nell'educazione dei figli, affermando che essa deve essere data secondo le norme e i valori contenuti nella *šarīʿa*.

Anche gli articoli 17a e 22 relativi rispettivamente al diritto a vivere in un ambiente privo di flagelli morali e al diritto alla libertà di espressione sono fortemente limitativi rispetto al diritto alla libertà di pensiero e di espressione nonché, più radicalmente, alla libertà di coscienza, così come sono espressi negli articoli 18 e 19 della Dichiarazione universale del 1948. Infatti l'articolo 22a afferma che ogni individuo ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione purché «in modo non contrario ai principi della legge islamica»; così l'articolo 22c, pur riconoscendo che l'informazione è una necessità vitale per la società, sancisce che è «vietato sfruttarla, abusarne o offendere le cose sacre e la dignità dei profeti. È egualmente vietato adottare comportamenti che rechino oltraggio ai valori morali o che provochino disgregazione e corruzione nella società, danneggiandola o scalzando la religione». Nonostante l'affermazione di principio del diritto alla libertà di opinione e di espressione, l'esercizio concreto di questo diritto sembra venire annullato dalle clausole fortemente limitative riguardanti la sua compatibilità con la *šarīʿa* e il divieto generale di diffondere opinioni che possano disgregare la società. Gli articoli 17a e 22 consentono in effetti allo stato - o alla «comunità musulmana» o ai suoi «rappresentanti» - un'ampia possibilità di intervento discrezionale che limiterebbe moltissimo l'esercizio di tali libertà fondamentali. Inoltre l'articolo 22b richiama chiaramente l'istituzione islamica dell'*hisba* in cui trova espressione giuridica a livello individuale il principio coranico del diritto/dovere collettivo di invitare al bene e proibire il male. Il richiamo all'*hisba* limita ancora di più l'esercizio delle libertà, perché abiliterebbe ogni singolo musulmano a ricorrere alla giustizia in qualità di accusatore privato o «pubblico informatore» per impedire atti ritenuti contrari all'ortodossia islamica<sup>73</sup>.

<sup>73</sup> Joseph Schacht, *Introduzione al diritto musulmano* cit., pp. 55-56. Analogo richiamo all'*hisba* si ha al punto 11 della

In concreto diventerebbe possibile denunciare al tribunale un altro cittadino, musulmano o meno, le cui idee possono essere non in sintonia con determinate interpretazioni dell'islam stabilite dalle autorità religiose ufficiali o consolidate dalla tradizione. Se tale dissonanza viene provata, l'accusato deve ritrattare oppure incorre in condanne di una certa gravità, fino a potere essere ritenuto colpevole del delitto di apostasia. Casi di questo genere si sono verificati nel corso degli ultimi anni in Egitto, in cui il principio dell'*hisba*, recepito dalla legislazione egiziana<sup>74</sup>, è stato utilizzato da avvocati e responsabili religiosi di tendenza islamista per intentare processi contro intellettuali liberali e progressisti, ottenendone spesso la condanna<sup>75</sup>.

Stranamente la Dichiarazione dell'OCI tace sui diritti dei non musulmani: tuttavia l'articolo 10 proclama che l'islam è la religione naturale dell'uomo, per cui si potrebbe dedurre che, seguendo il diritto musulmano classico<sup>76</sup>, i non musulmani siano in una situazione di inferiorità giuridica - si veda l'articolo 1. Anche l'articolo 23b è interpretabile in questo senso dal momento che afferma il diritto di ogni individuo «a ricoprire cariche pubbliche conformemente alle disposizioni della legge islamica». Poiché la *šarʿa* riserva tali cariche, specie nei più alti gradi, ai soli musulmani, tale articolo è in netta dissonanza con l'articolo 21.2 della Dichiarazione universale del 1948. Infine a sciogliere ogni possibile equivoco sull'orizzonte culturale e giuridico della Dichiarazione dell'OCI, gli articoli 24 e 25 affermano che in caso di dubbio sull'interpretazione dei singoli articoli bisogna ricorrere alla *šarʿa*.

Tanto la Dichiarazione dell'OCI quanto la Dichiarazione islamica universale si situano dunque

---

*Premessa alla Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo*, e negli artt. 4c, e 13b della stessa *Dichiarazione*.

<sup>74</sup> Sulla recezione del principio dell'*hisba* nel diritto egiziano si veda Muhammad Salim al-Awwa, «Un arrêt devenue un affaire» in *Egypte/Monde Arabe*, 29, gennaio-marzo 1997, pp. 155-73.

<sup>75</sup> Baudouin Dupret e Jean-Noël Ferrié, «For intérieur et ordre publique; ou comment la problématique de l'Aufklärung peut permettre de décrire un débat égyptien» in Gilles Boétsch, Baudouin Dupret e Jean-Noël Ferrié (a cura di), *Droits et Sociétés dans le monde arabe et musulman: perspectives socio-anthropologiques*, Aix-en-Provence, Presse de l'Université d'Aix-Marseille, 1997; N. Bernard Maugiron, «Un regard socio-juridique sur l'affaire Chahine» in G. Boétsch, B. Dupret e J. N. Ferrié (a cura di), *Droits et société dans le monde arabe et musulman cit.*; Baudouin Dupret, «Le procès: l'argumentation des tribunaux», e «L'affaire Abu Zayd: universitaire poursuivi pour apostasie» in *Monde Arabe Maghreb-Mashreq*, 151, gennaio-marzo 1996, pp. 18-22.

<sup>76</sup> La *Dichiarazione islamica universale* del Consiglio Islamico d'Europa in riferimento ai diritti delle minoranze tratta essenzialmente del diritto ad uno statuto personale proprio (art. 10), e in generale del diritto alla libertà di religione (art. 12e e 13); non specifica alcunché riguardo al diritto di partecipare alla vita pubblica su un piano egualitario: tale diritto sembra invece limitato ai musulmani (art. 11).

sulla stessa linea conservatrice. Integrano il linguaggio dei diritti umani nel quadro preesistente della *šarʿa*, cosicché quest'ultima non è mai interrogata criticamente per stimolarne un'evoluzione che sia veramente conforme ai diritti umani sanciti nelle dichiarazioni internazionali dell'ONU. In definitiva le due dichiarazioni esprimono posizioni ancora molto distanti, e in taluni punti di vera rottura, rispetto alla cultura egualitaria ed emancipatrice espressa dai diritti universali dell'uomo.

All'interno della posizione conservatrice, accanto al ruolo svolto dagli stati, occorre prendere in considerazione il ruolo degli intellettuali conservatori e dei rappresentanti dell'islam ufficiale, nonché i movimenti islamisti. Intellettuali conservatori e rappresentanti dell'islam ufficiale esprimono posizioni culturali analoghe a quelle tradotte in forma giuridica nelle due Dichiarazioni islamiche. Il loro orizzonte è quello dell'islam tradizionale, di cui difendono l'assoluta efficacia nell'affermare la dignità dell'uomo e nel definirne diritti e doveri. Interpretando semplicemente i cinque obiettivi principali della *šarʿa* come altrettante aree di diritti, cercano di mostrare come i diritti dell'uomo siano contenuti in essi, tralasciando però di considerare tutti i punti di chiara dissonanza.

La posizione dei movimenti islamisti non è priva invece di una certa complessità e ambiguità. Sempre più spesso recentemente i movimenti islamisti si sono appellati ai diritti dell'uomo contro i governi, colpevoli di perseguire i propri cittadini non rispettandone, appunto, i diritti e le libertà fondamentali. Nello stesso tempo però quando intellettuali e militanti islamisti parlano dei diritti dell'uomo in termini positivi di progetto di società si muovono sulla linea conservatrice. I diritti dell'uomo che essi prospettano sono quelli contenuti nella sarta, la quale non è generalmente sottoposta a una seria critica che porti a nuove interpretazioni<sup>77</sup>. Anch'essi, seguendo l'esempio di Mawdūdī, tendono ad affermare in modo apologetico e con toni fortemente anti-occidentali che i diritti dell'uomo sono già tutti contenuti nell'islam e nella *šarʿa*, e che bisogna rimanere in tale orizzonte per potere garantire con efficacia la dignità dell'uomo e la giustizia sociale<sup>78</sup>.

Il panorama di tendenza islamista è però composito, e se la retorica anti-occidentale e il panegirico della cultura islamica come massima espressione dei diritti dell'uomo costituiscono temi comuni del discorso generale, sembra cominci a emergere qualche voce isolata che, a partire da problemi concreti come il diritto di cittadinanza egualitario per i non musulmani, sembra stimolata a considerare non soddisfacenti le soluzioni tradizionali<sup>79</sup>. Se queste posizioni, per ora

---

<sup>77</sup> Mohamed Cherif Ferjani, *Islamisme, laïcité et droits de l'homme*, Paris, L'Harmattan, 1991, pp. 197-272

<sup>78</sup> Abul Ala Mawdūfī, *Human Rights in Islam*, Leicester, The Islamic Foundation, 1980

<sup>79</sup> Esempi di questa tendenza sono lo Sheik Jamil Hamami di Gerusalemme e Muhammad Salim al-Awwa, noto giurista egiziano.

isolate, possano fare sorgere l'esigenza in ambito islamista di una più generale reinterpretazione della *šarī'a*, è però ancora assai dubbio, anche perché le correnti islamiste maggioritarie non richiedono nuove interpretazioni dell'islam e della *šarī'a*, bensì l'applicazione integrale di quest'ultima. È tuttavia interessante notare come alcuni stati musulmani e movimenti islamisti, che per lo più si trovano su fronti opposti sul piano politico interno, riguardo ai diritti dell'uomo sembrano in molti casi seguire lo stesso tipo di accostamento culturale, anche se con toni di diversa intensità. Per entrambi il referente principale sembra rimanere quello tradizionale della *šarī'a* e della religione islamica, sebbene i movimenti islamisti usino tale referente per contestare la prassi politica degli stati nei loro confronti.

### 3.2. Tendenza pragmatica

Una seconda tendenza riguardo ai diritti dell'uomo potrebbe essere definita di adattamento pragmatico. Essa è rappresentata in particolare dalla concreta politica e prassi giuridica di molti stati musulmani, che in diversi campi hanno introdotto innovazioni rispetto al diritto musulmano classico, segnando così un progresso nella ricezione dei diritti dell'uomo all'interno della legislazione nazionale. È il caso ad esempio delle recenti codificazioni del diritto familiare nei paesi del Nord Africa, in cui si è cercato di tutelare la donna rispetto al matrimonio poligamico o rispetto al ripudio unilaterale da parte dell'uomo o riguardo alla libertà della donna nell'esprimere la sua volontà di contrarre matrimonio. I margini di tale tutela variano da paese a paese<sup>80</sup>. Per fare solo alcuni esempi, una posizione decisamente innovativa è quella della Tunisia, che ha legiferato nel senso di garantire la parità dei diritti e doveri dei coniugi nel matrimonio, con l'eccezione del diritto ereditario e del matrimonio tra membri di diverse religioni, ai quali vengono applicate le regole della *šarī'a*. Più limitate sono state le riforme in Algeria, in cui si ammette la clausola di monogamia al matrimonio, infranta la quale la donna ha diritto a chiedere il divorzio, e si richiede che il ripudio sia emesso tramite sentenza del tribunale. Il caso dell'Algeria è emblematico della strategia perseguita da molti paesi: si creano condizioni giuridiche che scoraggiano la prassi tradizionale e la sottomettono a controllo, senza di per sé abolirla, tranne che in rari casi.

Anche nel caso dei non musulmani cittadini di uno stato musulmano si è generalmente superato il diritto classico dichiarando la cittadinanza egualitaria: in molti stati permangono però contemporaneamente in vigore normative che in casi concreti non rispettano tale parità e mantengono situazioni di discriminazione per i non musulmani<sup>81</sup>. Nessuno stato musulmano ha poi

concesso parità di trattamento tra musulmani e membri di altre confessioni religiose nell'ambito del diritto di famiglia. Sulla questione dei cittadini non musulmani ci si può chiedere se la Dichiarazione dell'OCI non segni un regresso rispetto alle costituzioni attuali di molti stati. La posizione di adattamento pragmatico, la cui attuazione è cominciata già nel secolo scorso sotto l'impero ottomano, ha avuto una larga applicazione nel periodo tra le due guerre e nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale fino a oggi: essa ha permesso di modernizzare molta parte del diritto dei paesi musulmani. Il suo limite sta tuttavia nel fatto che non affronta criticamente la sfida culturale di attuare una nuova interpretazione dell'islam e del diritto musulmano, per cui i suoi risultati possono essere messi in discussione, specialmente di fronte ai fenomeni di reislamizzazione.

Un caso emblematico degli insuccessi in cui può incorrere un atteggiamento puramente pragmatico è la vicenda accaduta in Egitto con l'entrata in vigore della legge 44 del 1979, la cosiddetta legge Jihâne. Si trattava di una nuova legge riguardante il diritto familiare, molto innovativa nel recepire e garantire i diritti della donna. Promulgata direttamente dall'allora presidente della Repubblica Sadat in virtù dei poteri a lui conferiti dalla Costituzione - evitando in tal modo un dibattito parlamentare che avrebbe richiesto così tanti emendamenti da snaturare il carattere innovativo della legge - la sua applicazione è stata però di fatto ostacolata da molti tribunali, che l'hanno considerata non conforme alla *šarī'a*, con l'appoggio sia degli *'ulamā'* [dottori della Legge di orientamento tradizionalista] sia dei movimenti islamisti. L'opposizione islamica fu così forte che la legge venne dichiarata incostituzionale nel 1985 sulla base dell'articolo 2 della Costituzione egiziana (modificato nel 1979), il quale afferma che la *šarī'a* è «la fonte principale della legislazione»<sup>82</sup>.

Il processo di adattamento pragmatico sembra dunque non privo di limiti perché, pur avendo una forte istanza riformatrice, non affronta i problemi culturali di fondo. Può dare risultati positivi rispetto a situazioni specifiche e temi concreti, ma spesso non riesce a sviluppare una revisione profonda che porti a una più ampia acquisizione culturale dei diritti universali dell'uomo e alla loro ricezione integrale nella legislazione. Lo stesso fatto che non si sia mai giunti a recepire la libertà di coscienza nella legislazione dei paesi musulmani mostra i limiti dell'approccio pragmatico. D'altra parte che molti stati continuino a seguire questo approccio è confermato dal fatto che la Dichiarazione dell'OCI, la quale afferma una netta opzione per una concezione dei diritti in sintonia con la

<sup>80</sup> Roberta Aluffi (a cura di), *Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord-Africa*, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Dossier Mondo Islamico 4, 1997.

<sup>81</sup> Bernard Botiveau, «Il diritto dello stato nazione e lo status dei non musulmani in Egitto e in Siria» in Andrea Pacini (a

cura di), *Comunità cristiane nell'islam arabo. La sfida del futuro*, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1996, pp. 121-38; Andrea Pacini, «Introduzione» in *Comunità cristiane nell'islam arabo* cit., pp. 13-24

<sup>82</sup> Bernard Botiveau, «1979-1985: Le droit de la famille en question» in *Monde Arabe/ Maghreb Macbrek*, 127, gennaio-marzo 1990, pp. 51-64; Id., *Loi islamique et droit dans les sociétés arabes*, Paris, Karthala, pp. 240-45.

*šarī'a* tradizionale, non è stata in effetti promulgata. La mancata promulgazione è dovuta al fatto che gli stati non hanno trovato un accordo definitivo su tale opzione, che avrebbe posto a serio rischio qualsiasi iniziativa legislativa futura che fosse innovativa rispetto alla prassi giuridica musulmana tradizionale.

Un ulteriore indizio dell'esistenza di posizioni divergenti tra i diversi stati musulmani e all'interno dei governi è costituito dalla *Carta araba dei diritti dell'uomo*. Il progetto della Carta è stato formulato dal Comitato per i diritti dell'uomo della Lega degli Stati Arabi, organismo internazionale che riunisce tutti gli stati del mondo arabo<sup>83</sup>. La Carta sembra situarsi su una linea pragmatica con intento riformista, e manifesta un orientamento culturale generale che è espressione diretta non dell'islam ma dell'identità araba e del nazionalismo arabo. In effetti nel documento non vi è alcun riferimento all'islam né alla *šarī'a*, se si eccettua il preambolo in cui si menziona Dio [Allah] - «che ha onorato il mondo arabo facendone la culla delle religioni» - e in cui si afferma che la Carta vuole attuare i principi eterni di fratellanza e di uguaglianza tra gli esseri umani stabiliti dalla *šarī'a* e dalle altre religioni celesti. È interessante notare che entrambi i riferimenti a Dio [Allah] e alla *šarī'a*, non sono mai esclusivi sul piano religioso, ma sono sempre accompagnati dal riferimento alle altre religioni celesti, dunque in primo luogo le «religioni del libro», cioè il cristianesimo e l'ebraismo.

Questo approccio è del tutto in sintonia con la corrente culturale del nazionalismo arabo, che ha trovato espressione nella *nahda* (risorgimento arabo), iniziata a fine Ottocento in ottica anti-ottomana e culminata nel periodo compreso tra le due guerre, continuando poi a ispirare le prassi politico-legislative e culturali del ventennio successivo alla seconda guerra mondiale. Fondamento del nazionalismo arabo è la comune civiltà e identità araba, cui contribuiscono dal punto di vista religioso sia l'islam sia il cristianesimo. L'enfasi sull'identità araba permetteva di superare la tradizionale dicotomia giuridica tra musulmani e non musulmani, cittadini dello stesso stato ma con statuto differenziato, divenendo la base per una cittadinanza nazionale comune, indipendente dall'appartenenza confessionale dei singoli cittadini. L'obiettivo ultimo del nazionalismo arabo è stato la costruzione di un modello di stato tendenzialmente laico, di ispirazione socialista o liberale. È a questa corrente culturale che si deve la modernizzazione delle istituzioni nei paesi arabi di recente indipendenza nel corso degli anni quaranta-sessanta, anche se il suo limite è rappresentato dalla frequente involuzione in senso autoritario della vita politica interna ai vari stati. Il nazionalismo arabo

ha conosciuto poi una notevole crisi a partire dagli anni settanta con il rafforzarsi delle correnti antiche e nuove dell'islam politico, per le quali il riferimento identitario principale e il fondamento del progetto politico non è l'«arabità», ma l'islam.

La Carta dei diritti dell'uomo della Lega degli Stati Arabi sembra dunque un tentativo di riaffermare le idee basilari del nazionalismo arabo contro le tendenze di islamizzazione delle istituzioni, di cui anche la Dichiarazione dell'OCI è espressione. Tali idee basilari sono essenzialmente la cittadinanza comune ed egualitaria, istituzioni giuridiche e statali tendenzialmente laiche (anche se viene riconosciuto il ruolo positivo delle religioni su un piano di parità), garanzie per i diritti individuali. Il preambolo della Carta, dopo il primo riferimento alla *šarī'a* e alle altre religioni celesti, assume un tono maggiormente laico e viene chiuso dall'affermazione decisa dell'adesione ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei due Patti dell'ONU relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali. La menzione, dopo questi documenti delle Nazioni Unite, della Dichiarazione dell'OCI come uno dei documenti di riferimento per i diritti dell'uomo - aggiunta solo nell'ultima versione del progetto di Carta araba -, non può non stupire nel contesto laico della Carta. Essa costituisce un chiaro indice del dissenso esistente tra gli stati membri della Lega sul tema dei diritti dell'uomo e della loro formulazione giuridica. Il tenore generale della Carta araba, nonostante alcuni limiti e ambiguità<sup>84</sup>, resta però di ispirazione laica e liberale. Si afferma chiaramente che «il popolo è la fonte del potere» (articolo 19) - affermazione che sarebbe inammissibile in ambito decisamente musulmano, in cui è oggi diffuso il richiamo al «governo di Dio», che soprattutto i movimenti islamisti intendono esprimere nel loro progetto islamico di società e di stato - e si ribadiscono i diritti individuali su un piano di piena eguaglianza tra tutti i cittadini. Attenzione particolare viene attribuita ai diritti politici dei cittadini e ai due ambiti a essi connessi: l'ambito delle libertà di pensiero, coscienza, opinione ed espressione (artt. 26-28), e l'ambito della tutela dei diritti del cittadino in sede giudiziaria o nei confronti della forza coercitiva dello stato (artt. 6-18); si vuole inoltre garantire il diritto di cittadinanza (artt. 22 e 24). Gli articoli della Carta rispecchiano dunque i principi dei documenti internazionali dell'ONU, con un'enfasi particolare su quei diritti la cui tutela è più carente nel mondo arabo contemporaneo, in cui molti governi, sia pur in diversa misura, mantengono pratiche autoritarie. In questo senso nella Carta trovano espressione molte delle preoccupazioni delle organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo il cui numero sta aumentando nei paesi arabi, specialmente nel Medio Oriente e nel Maghreb. D'altra parte per la sua ispirazione liberale ed egualitaria, rispetto anche alle diverse religioni, la Carta araba si pone in una posizione di antagonismo

<sup>83</sup> La Lega degli Stati Arabi fu costituita con il Patto del Cairo, 1122 marzo 1945. Sono membri della Lega degli Stati Arabi i seguenti stati: Giordania, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Tunisia, Algeria, Gibuti, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Somalia, Iraq, Oman, Palestina, Qatar, Kuwait, Libano, Libia, Egitto, Marocco, Mauritania, Yemen, Repubblica Federale Islamica delle Comore. Questi stati oggi sono nel contempo membri dell'OCI.

<sup>84</sup> Paolo Ungari, Milena Modica (a cura di), *Per una convergenza mediterranea sui dir dell'uomo*, EUROMA, Roma, 1998, pp. 138-42.

rispetto alla Dichiarazione dell'OCI. Occorre tuttavia notare che finora anche la Carta araba, pur approvata dal Consiglio della Lega nel settembre 1994, non è entrata in vigore: essa infatti non è stata sottoscritta e ratificata dagli stati. Sembra d'altra parte difficile che incontri il consenso di tutti gli stati arabi; le posizioni teoriche e pratiche di almeno alcuni di essi sembrano infatti espresse assai meglio dalla Dichiarazione dell'OCI<sup>85</sup>. La Carta araba è dunque assai significativa, perché è un'ulteriore testimonianza della diversità di posizioni esistenti nel mondo musulmano, anche a livello di stati e di governi, sulla questione dei diritti dell'uomo e del modello di stato e società.

### 3.3. Tendenza riformista contemporanea

Vi è infine una terza tendenza, di cui fanno parte soprattutto intellettuali musulmani riformisti. Essi sostengono che occorre attuare una nuova interpretazione dell'islam affinché la sua dottrina giuridica e l'islam stesso si pongano in dialogo con le altre culture e con la modernità<sup>86</sup>. Il tratto distintivo di coloro che appartengono a questa tendenza è di accettare seriamente la sfida posta dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, riconoscendo che esiste una seria tensione fra tali diritti e la *šari'ca*. I diritti umani non possono essere quindi semplicemente integrati nel quadro giuridico musulmano tradizionale, né è sufficiente un adattamento puramente pragmatico, che in definitiva non accoglie la sfida di aprire la cultura musulmana a una nuova creatività intellettuale. I riformisti contemporanei sono persuasi che nell'islam siano presenti valori che permettono di radicare al suo interno i diritti universali dell'uomo e di riconoscerli come parte del proprio patrimonio etico. Il successo di questo processo esige però che sia accolta seriamente la sfida posta dai diritti umani e dalle nuove circostanze storiche in cui versano le società moderne per reinterpretare le fonti della dottrina islamica, superando le interpretazioni giuridiche tradizionali ed elaborandone di nuove. Si tratta dunque di un impegno complesso, che supera decisamente il puro adattamento pragmatico per toccare il fondamento dottrinale da cui le nuove interpretazioni scaturiscono, permettendo così

di legittimarle pienamente all'interno della cultura e della religione musulmana.

Le prospettive e i concetti di base da cui i singoli autori partono per elaborare le nuove interpretazioni possono variare. Mohamed Talbi assume come fulcro della sua riflessione la libertà di coscienza: attuando un'accurata esegesi del Corano egli mostra che la libertà di coscienza è diritto costitutivo inalienabile della dignità dell'uomo, fondamento di tutti gli altri diritti e libertà. La libertà di coscienza è dunque non solo in sintonia con l'islam, ma costituisce addirittura il dato fondamentale della visione antropologica proposta dal Corano; l'islam contemporaneo non può non considerarla un'esigenza fondamentale, senza la quale neppure la vera religione e l'atto di fede possono esistere<sup>87</sup>. Dopo essere giunto ad affermare con chiarezza questo principio, Talbi esamina criticamente la storia musulmana e le società musulmane attuali in cui le libertà fondamentali hanno uno spazio ridotto e considera questa deficienza di libertà la principale causa del loro declino storico e delle loro difficoltà attuali<sup>88</sup>. Talbi ribadisce che il crescente pluralismo delle società contemporanee deve essere accettato in modo positivo, e che tale accettazione non è contraria allo spirito dell'islam religioso. Tutti i limiti, anche quelli posti dalla *šari'ca*, alla libertà e ai diritti sono frutto di una concezione sociale e politica dell'islam propria di altre epoche, in cui la comunità religiosa veniva identificata con la comunità politica. In quel contesto abiurare alla propria religione veniva interpretato come un tradimento e veniva di conseguenza considerato un crimine punibile con la pena capitale. Secondo Talbi questa visione non appartiene però al fondamento dell'islam, ma è dovuta a circostanze storiche determinate del passato; il fatto grave è che continua a essere ritenuta vincolante ancora oggi con forte detrimento per la libertà dell'uomo<sup>89</sup>. Talbi propone come metodo interpretativo per rinnovare la cultura musulmana quello della lettura «finalista» del Corano: si tratta cioè di leggere il Corano nel contesto storico del tempo in cui fu rivelato e di cogliere le sue intenzioni rispetto a quel contesto. Una volta conosciuta la reale intenzione del Corano essa può essere applicata alle circostanze attuali in modo creativo. L'esegesi attuata riguardo alla libertà di coscienza costituisce un esempio particolarmente illuminante e incisivo di tale metodo di interpretazione innovativa.

<sup>85</sup> Non è un caso che già sette stati membri della Lega abbiano espresso riserve, finora non ritirate. Si tratta di Emirati Arabi, Sultanato dell'Oman, Sudan, Yemen, Bahrein, Kuwait e Arabia Saudita: si veda Paolo Ungari, Milena Modica (a cura di), op. cit., p. 138. È interessante notare che l'Arabia Saudita ha espresso una riserva generale sulla Carta adducendo sostanzialmente le medesime motivazioni di fondo espresse nel *Memorandum* del 1970 (si veda oltre in questo volume, alle pp. 34-35): il fatto cioè che il suo regime politico si conformi strettamente alla legge islamica è la migliore garanzia del rispetto dei diritti dell'uomo; la stessa Dichiarazione dell'OCI, pur condivisa, sarebbe di per sé ridondante rispetto alla *šari'ca*.

<sup>86</sup> Interessanti a questo riguardo sono anche le dichiarazioni di Abdelmadgid Meziane, presidente dell'Alto Consiglio Islamico dell'Algeria, riportate nell'articolo di Barbara Spinelli, «L'islam aspetta il suo Lutero» in «La Stampa», 18 marzo 1998, p. 19.

<sup>87</sup> Mohamed Talbi, «Religious Liberty: a Muslim Perspective» in Leonard Swidler (a cura di), *Religious Liberty and Human Rights*, Filadelfia (Pa.), Ecumenical Press, 1986, pp. 175-87; Id., «La liberté religieuse: droit de l'homme ou vocation de l'homme?» in *Actes de la IVème Rencontre Islamo-Cbrétienne*, Tunis, CERES, 1987, pp. 131-50.

<sup>88</sup> Id., «Gestire insieme la terra: dialogo, tolleranza, bioetica» in *Un'urgenza dei tempi moderni: il dialogo tra gli universi culturali*, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1997, pp. 19-25 e 28-30.

<sup>89</sup> Id., «Islam et Occident: au-delà des affrontements, des ambiguïtés et des complexes» in *Islamochristiana*, 7, 1981, pp. 60-74.

Su una linea simile si muove al-Ašmawi quando, da una prospettiva più strettamente giuridica, propone di tornare al significato etimologico di *šarīʿa*. (che significa «via») per svincolarsi dall'apparato giuridico medievale in cui si è storicamente concretizzata. Questo metodo permette di identificare i principi e le intenzioni fondamentali delle fonti islamiche originarie, lette nel loro contesto, aprendo nuove interpretazioni per l'oggi<sup>90</sup>.

Abdullahi an-Naʿīm da parte sua fa un passo ulteriore: strenuo difensore dei diritti umani e convinto sostenitore che la *šarīʿa* tradizionale sia in forte contraddizione con essi, egli propone una rilettura delle fonti religiose islamiche adottando non solo il metodo storico-critico applicato ai vari passi, ma fondandola su un'opzione generale di fondo, desunta dall'applicazione di tale metodo al Corano. Seguendo il suo maestro Mahmūd M. Taha, an-Naʿīm sostiene che la rivelazione coranica, distinta nei due periodi della Mecca e di Medina, propone nelle due fasi insegnamenti e dottrine di diverso valore religioso<sup>91</sup>. Al periodo della Mecca appartiene la rivelazione religiosa e profetica in senso stretto, che ha valore perenne, anche se deve essere comunque interpretata per la sua attualizzazione. Al periodo di Medina appartengono invece indicazioni più contingenti, relative alla vita della comunità musulmana di quel tempo, che non possono essere applicate automaticamente oggi e che possono venire superate e abrogate alla luce di quanto detto nel periodo meccano. A questa riflessione di carattere religioso an-Naʿīm fa seguire una proposta di metodo concreto con cui sottoporre a revisione la *šarīʿa* per aprirla alla concezione moderna dei diritti umani. Propone, in fondo, di utilizzare un metodo tradizionale, quello cioè della selezione di alcuni versetti del Corano al posto di altri, che vengono abrogati dai primi. È questo un tipo di esegesi tradizionale nell'islam: quando vi è contraddizione tra i versetti del Corano, si ritiene che i versetti successivi abroghino le indicazioni date da quelli storicamente precedenti, quasi che nel Corano vi sia una sorta di rivelazione progressiva. An-Naʿīm propone invece di selezionare i versetti più aperti ai diritti dell'uomo in tutte le loro forme, che sono di solito i principi espressi dalla rivelazione più antica, quella avuta alla Mecca, e di considerarli normativi rispetto a quelli successivi, relativi a

situazioni contingenti. È chiaro che questo ribaltamento della tecnica dell'abrogazione in favore del periodo meccano più antico è legittimato dal presupposto di fondo che nel periodo della Mecca si sia avuta una rivelazione prettamente profetica, religiosa - e dunque, potremmo forse dire, universale - mentre nel periodo di Medina siano prevalse preoccupazioni storico-politiche contingenti cui si doveva dare risposta, ma il cui valore è limitato a quel periodo.

L'elemento che accomuna gli intellettuali appartenenti alla corrente riformista contemporanea è in primo luogo l'adesione personale all'islam come cultura e come religione. Essi si muovono dunque all'interno di una prospettiva religiosa specifica, che vogliono però aprire alla modernità e al pluralismo, convinti, così facendo, di trovare l'essenza del vero islam, che la storia ha spesso reso opaco. La loro preoccupazione è di legittimare i diritti dell'uomo religiosamente (e culturalmente) in ambito musulmano e, dunque, di partecipare al dialogo tra civiltà e all'impegno per il progresso delle società umane contemporanee in cui la dignità dell'uomo deve essere tutelata in modo efficace da norme legali internazionalmente riconosciute. Essi restano spesso diffidenti rispetto a una visione puramente contrattualista del diritto e anche al concetto di diritto naturale: di per sé il diritto resta rivelato da Dio, secondo la tradizione musulmana più consolidata, almeno nei suoi principi e nelle sue intenzioni fondamentali. Tuttavia l'interpretazione dei testi diviene dialogante, non più solo letterale: prende in considerazione l'influenza della storia e la necessità dell'attualizzazione creativa, cosa che è mancata e spesso manca tuttora all'islam tradizionale, sia nelle sue versioni «ufficiali» sia in quelle islamiste. Così facendo i riformisti di tale corrente avanzano proposte largamente innovative per l'islam tradizionale, e del tutto in sintonia con i diritti universali dell'uomo, che essi fanno propri mostrandone la piena convergenza con i principi dell'islam. Quello che contraddistingue questi intellettuali è che essi accettano serenamente e in modo costruttivo il dialogo con l'Occidente e con le altre culture, rifiutano un ripiegamento dell'islam su tradizioni passate considerate perennemente normative, accettano la sfida della modernità e interrogano in questo nuovo contesto la propria cultura e religione nella convinzione che essa possa dare risposte nuove.

#### 4. Diritti dell'uomo e dinamiche sociali nelle società musulmane contemporanee

Dopo avere cercato di delineare le principali tendenze presenti nel dibattito culturale interno all'islam sui diritti dell'uomo, occorre sottolineare che il loro impatto sul piano sociale e politico è differente. Le società musulmane sono caratterizzate quasi ovunque da forme di governo autoritarie, spesso con una notevole personalizzazione del potere cui contribuiscono non di rado legittimazioni di carattere religioso. Al loro interno i diritti dell'uomo conoscono notevoli limiti di ricezione e di applicazione concreta sul piano dei rapporti sociali e politici. Sul piano dei principi e del metodo si potrebbe dire che la tendenza conservatrice e quella pragmatica siano le più diffuse.

<sup>90</sup> Muhammad Said al-Asmawy, «Riflessione giuridica sul problema della codificazione della *šarīʿa*» in Aa.Vv., *Dibattito sull'applicazione della šarīʿa*, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Dossier Mondo Islamico 1, 1995, pp. 77-87; M. S. al-Asmawy, *L'islamisme contre l'islam*, Paris, La Découverte, 1989, pp. 39-51

<sup>91</sup> Mahmūd Muhammad Taha, *The Second Message of Islam*, trad. ingl. e intr. di Abdullahi Ahmed an-Naʿīm, Syracuse (N. Y.), Syracuse University Press, 1987; *Id.*, *Šarīʿa e Sunna: la seconda missione dell'islam* in Aa.Vv. *Dibattito sull'applicazione della šarīʿa*, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Dossier Mondo Islamico 1, 1995, pp. 95-102.

La tendenza pragmatica vede tra i propri fautori soprattutto gli stati e le correnti minoritarie dell'islam istituzionale, mentre la tendenza conservatrice annovera al suo interno una pluralità di soggetti: stati, più ampie correnti dell'islam ufficiale, correnti maggioritarie dei movimenti islamisti. Questa tendenza sembra essere la più variamente diffusa, se non altro perché risponde meglio a concrete strategie politiche per il mantenimento o la conquista del potere. Tuttavia non bisogna mai sottovalutare la pluralità di posizioni interne alle varie tendenze, né il fatto che spesso, in tutti i sensi, siano reazioni a concrete circostanze politiche, né il fatto che le strategie messe in atto dai medesimi soggetti, secondo le circostanze e i temi specifici in questione, possono operare su registri diversi contemporaneamente, soprattutto per quel che riguarda scelte di adattamento pragmatico o conservatrici.

È d'altra parte vero che i tentativi più coraggiosi e di lunga portata per reinterpretare la dottrina islamica nei suoi fondamenti, quali sono quelli attuati dagli intellettuali riformatori, hanno per ora un impatto concreto limitato, scontrandosi con altre correnti per ora maggioritarie nell'islam contemporaneo. Tali posizioni sono tuttavia di fondamentale importanza nel medio e lungo periodo, perché offrono modelli e metodi per promuovere un'evoluzione culturale approfondita nell'islam, in cui potranno trovare risposta le nuove esigenze che nascono comunque dall'evoluzione sociale e culturale delle società musulmane.

Il dibattito sui diritti dell'uomo è reso infatti più complesso e vivace anche da altre componenti culturali e sociali, in primo luogo gli intellettuali di tendenza laica che optano per una visione umanista dei diritti dell'uomo quale è quella proposta dalle dichiarazioni e dalle convenzioni internazionali dell'ONU. Su questa base essi svolgono opera critica sia verso l'islam sia verso i propri governi, proponendo una visione laica e umanista di cultura e di organizzazione giuridica e sociale, senza per questo negare un ruolo alle religioni. A questa corrente, che si esprime per lo più in modo pragmatico per promuovere riforme legali e politiche, appartengono anche molti militanti di lunga data dei partiti politici di sinistra, che hanno trovato nella promozione del rispetto dei diritti umani un nuovo ambito di impegno, specie quando altro tipo di azione politica è stato loro impedito dai governi in carica. È un dato di fatto che negli ultimi dieci anni si siano moltiplicati i centri e le istituzioni per la difesa dei diritti dell'uomo in molti paesi musulmani: talora conducendo vita difficile, talora ottenendo risultati positivi anche sul piano istituzionale, certamente essi danno un contributo ineludibile all'evoluzione delle società musulmane in senso pluralista e democratico<sup>92</sup>.

<sup>92</sup> Jocelyne Cesari, «Algérie: contexte et acteurs du combat pour les droits de l'homme» in *Monde ArabeMaghreb Mashrek*, 142, ottobre-dicembre 1993, pp. 24-31; Guilain Denoeux e Laurent Gateau, «L'essor des associations au Maroc: à la recherche de la citoyenneté» in *Monde ArabeMaghreb Mashrek*, 150, ottobre-dicembre 1995, pp. 19-39; Sarah Ben Nefissa, «Associations égyptiennes: une libéralisation sous

Sono inoltre indice di una crescente opposizione all'arbitrio del potere in tutte le sue forme e manifestano l'esistenza di una sensibilità per uno stato di diritto in cui i diritti degli individui siano tutelati. In realtà le organizzazioni per i diritti dell'uomo sono spesso anche un sostituto dei partiti politici e un embrione di opinione pubblica in gestazione.

Vi sono infine due componenti sociali specifiche che possono diventare vettori di una trasformazione sociale coerente con i diritti umani e con uno stato di diritto democratico: le donne e le minoranze religiose. Si tratta delle due componenti sociali cui il diritto classico e la prassi tradizionale assegnano un ruolo di subalternità e uno statuto inferiore di diritti nell'ambito sociale e politico. Proprio un'azione culturale innovativa sul piano politico e sociale di queste due componenti può innescare notevoli impulsi per una piena ricezione dei diritti umani in tutto il campo legislativo dei paesi arabi e musulmani. I movimenti femministi che stanno crescendo e un più chiaro impegno su questa linea da parte delle minoranze non musulmane possono contribuire in modo determinante all'emergere di una società civile pluralista, certamente ancora allo stato embrionale, in cui trovino spazio di espressione le libertà dell'uomo<sup>93</sup>. In questo senso sia le donne sia le minoranze non musulmane svolgono un ruolo emancipatorio - che è tipico dei diritti umani - di particolare significato nel contesto specifico dei paesi musulmani, perché pongono in discussione alla radice il sistema giuridico e sociale tradizionale. È sintomatico che molti musulmani stiano comprendendo e affermando che la lotta per la parità dei diritti dei non musulmani è una posta in gioco in primo luogo per i musulmani stessi, perché significa lottare per uno stato di diritto e di cittadinanza che preveda pieni diritti e libertà per tutti i cittadini.

### 5. Alcune voci dal dibattito in corso

I testi presentati in questo volume si propongono di offrire un panorama delle posizioni differenziate del

---

contrôle» in *Monde ArabeMaghreb Mashrek*, 150, ottobre-dicembre 1995, pp. 40-56. Le organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo e altre associazioni hanno formulato in alcuni paesi arabi carte nazionali di tali diritti, che fungono da «piattaforma» della loro azione politica in favore dei diritti dell'uomo: si tratta in particolare della *Carta marocchina*, sottoscritta nel 1990 dall'Organizzazione marocchina per i diritti dell'uomo, dall'Associazione marocchina dei diritti dell'uomo, dalla Lega marocchina per la difesa dei diritti dell'uomo, dall'Associazione degli avvocati del Marocco, dall'Associazione dei giuristi marocchini; in modo analogo nel 1985 la Lega tunisina per la difesa dei diritti dell'uomo ha redatto la propria *Carta*. La *Carta libica* dei diritti dell'uomo è stata invece proclamata nel 1988 dal Congresso popolare di base, come espressione del «nuovo corso» in cui la società libica si è immessa sotto la guida di Moammar Gheddafi dopo la rivoluzione del 1969 e l'instaurazione del «potere del popolo» il 2 marzo 1977; la versione francese di questi documenti si trova in S. A. A. Abu-Sahlieh, *Les Musulmans face aux Droits de l'Homme* cit., pp. 515-22.

<sup>93</sup> Joseph Maila, «Les droits de l'homme sont-ils impensables dans le monde arabe?» in Antoine Sfeir (a cura di), *Nouvelles Questions d'Orient*, Paris, Hachette, 1991, pp. 194-97.

dibattito in corso sul rapporto tra «islam e diritti umani». Per presentare la tendenza conservatrice, accanto ai testi della Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo e della Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'islam dell'OCI, vengono riuniti il Memorandum inviato dal governo dell'Arabia Saudita come risposta ufficiale a una richiesta dell'ONU, le Conclusioni e raccomandazioni del Convegno del Kuwait e un articolo dell'egiziano Abdel Wafi. Quest'ultimo è interessante per l'emblematicità del metodo utilizzato per affrontare la questione: l'obiettivo è quello di provare che i diritti dell'uomo sono da sempre presenti nell'islam, senza assumere alcuna prospettiva storica, senza sottoporre ad alcuna critica la *šari'a* quale legge musulmana concretamente applicata nel corso della storia e omettendo di affrontare tutte le questioni specifiche in cui vi è un'effettiva discrepanza tra diritto musulmano tradizionale, cui egli fa riferimento, e la moderna concezione dei diritti dell'uomo.

Seguono tre articoli i cui autori rappresentano posizioni variamente complesse. Walid Sayf è un giovane intellettuale islamista giordano, simpatizzante dell'associazione dei Fratelli Musulmani<sup>94</sup>. Nel suo contributo ha il merito di mettere in evidenza sia gli obiettivi condivisi dai movimenti islamici contemporanei sia gli ambiti in cui tra essi sussiste una pluralità di posizioni differenziate; non nasconde neppure le ambiguità che si celano in taluni dei loro discorsi riguardanti l'accettazione dei diritti dell'uomo e della democrazia. In quanto intellettuale del cosiddetto «risveglio islamico» egli accentua la forte critica all'Occidente e la accompagna a una decisa adesione all'islam considerato il paradigma dell'ordine sociale e politico da realizzare. La sua posizione sui diritti umani, come è usuale in ambito islamista, diventa contestataria non solo dell'imperialismo occidentale ma anche dei governi musulmani vigenti, che di fatto non rispettano i diritti umani opponendosi con la forza ai movimenti islamisti. Sebbene la prospettiva di lettura dei diritti umani e della democrazia sia interna a una visione strettamente islamica, Sayf mostra tuttavia un'effettiva apertura riguardo alla parità dei diritti dei non musulmani, frutto della sua personale partecipazione ai dialoghi islamo-cristiani. Su questo punto Sayf afferma che il problema deve essere affrontato in maniera seria per potere essere risolto in modo positivo, ovvero riconoscendo la completa eguaglianza ai non musulmani. Allo stesso modo, pur senza proporre un metodo chiaramente delineato, sembra favorevole a un'interpretazione del diritto islamico che tenga conto dell'evoluzione storica, affinché se ne possano trarre indicazioni in sintonia con i moderni diritti dell'uomo, anche se l'estensione specifica di questi ultimi non viene da lui precisata. Per questo intrecciarsi di posizioni più aperte alle esigenze della modernità e di adesione al progetto politico e culturale del «risveglio islamico» che egli sintetizza in

sette punti (il primo dei quali è «l'applicazione delle norme, dei principi e dei valori contenuti nella *šari'a*»), Sayf rappresenta bene le tendenze islamiste meno radicali che stanno emergendo in alcuni contesti. Le loro posizioni in ordine a molte questioni, tra cui i diritti dell'uomo e il modello di società e di stato, sembrano più aperte a elaborare soluzioni che non siano la pura applicazione di modelli passati. Nello stesso tempo non è però del tutto chiaro il metodo proposto per reinterprete le fonti, né lo spazio possibile di una reale messa in discussione del corpus normativo, dei principi e dei contenuti della *šari'a*, che resta in ogni caso il problema di fondo.

Sul metodo dell'omologazione dei diritti umani alle prescrizioni della *šari'a* e dell'identificazione della *sūrā* (consultazione) con la democrazia è decisamente critico il tunisino Hamīda al-Nayfar, docente di dogma musulmano all'Università Islamica della Zeituna di Tunisi. Egli sostiene fermamente che l'unico metodo che porti a soluzioni creative ed efficaci è quello di porre il testo sacro in dialogo con la realtà sociale contemporanea, applicando nello stesso tempo alla sua interpretazione il metodo storico-critico. Assai innovativo in questo senso al-Nayfar sembra però titubante ad accettare una concezione del diritto che sia al di fuori di un ordinamento divino che non solo lo stabilisca ma anche lo tuteli. Nel suo discorso emerge la preoccupazione che i diritti dell'uomo possano condurre a un individualismo senza regole, potenzialmente amorale, e propone di equilibrarli con il concetto musulmano tradizionale dei «diritti di Dio», che siano regola per i diritti dell'uomo e impediscano derive negative. Se può essere giustificata la preoccupazione di avere un orizzonte etico più ampio di cui i diritti dell'uomo siano espressione e a cui facciano riferimento, lascia però dubbiosi la proposta di identificare tale orizzonte etico nei «diritti della comunità», che diventerebbero espressione storica concreta dei diritti di Dio. Si tratta anche in questo caso di un concetto tradizionale dell'islam, che è stato però ampiamente utilizzato proprio per limitare, talora fortemente, le libertà individuali. Il diniego della libertà di coscienza è tuttora motivato dal fatto che è lesivo degli «interessi-diritti» della comunità musulmana, identificata come comunità religiosa e politica. D'altra parte i «diritti della comunità» lasciano spazio all'arbitrio del potere nei confronti del singolo. Le interpretazioni e le applicazioni di tali diritti sono infatti esclusiva prerogativa di coloro che in qualche modo detengono il potere politico o religioso, e possono diventare lo strumento per limitare le libertà di espressione, di azione politica e altri diritti, la cui tutela è spesso particolarmente carente nelle società musulmane contemporanee. Tale proposta, sebbene fatta in buona fede, non sembra tener conto del carattere emancipatorio che hanno i diritti dell'uomo e del loro scopo preciso di tutelare l'individuo - in quanto essere umano - rispetto al potere della società e dello stato nei suoi confronti, garantendogli comunque uno spazio fondamentale di libertà.

<sup>94</sup> L'originale inglese del contributo di Walid Saif, *Human Rights and Islamic Revivalism*, è stato pubblicato in Tarek Mitri (a cura di), *Religion, Law and Society*, Geneva, World Council of Churches Publications, 1995.

Vi è poi l'articolo di Hossein Mehrpour, originale voce iraniana sull'argomento, proposta dalla rivista *The Iranian Journal of International Affairs* dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale di Teheran<sup>95</sup>. Dopo avere diffuso in un numero precedente la Dichiarazione dell'OCI, la rivista ha pubblicato l'articolo di Mehrpour il quale presenta una riflessione sui diritti umani e l'islam a partire dall'analisi comparativa del percorso storico e culturale attraverso cui i diritti dell'uomo sono stati codificati in Occidente e del modo in cui vengono invece espressi in contesto musulmano. Nel condurre l'analisi Mehrpour si basa sulle dichiarazioni pubbliche, sia internazionali sia islamiche, cercando di situarle nel loro contesto culturale specifico e analizzando le Dichiarazioni musulmane rispetto alle esigenze poste dai documenti e dalle convenzioni dell'ONU. Dal saggio traspare l'esigenza di porre la questione sul piano storico e filosofico, anche se non manca un tono leggermente antioccidentale, accompagnato dalla volontà di mostrare l'alto contributo ai diritti umani dato dall'islam. L'analisi di Mehrpour resta però parzialmente contraddittoria. Sebbene su alcuni temi non tenti un accordo semplicistico ma riconosca i punti di divergenza su cui invita ad aprire una riflessione, su altri temi sembra non vedere le diverse prospettive proposte dalla Dichiarazione dell'OCI rispetto alla Dichiarazione universale dell'ONU. Così mette in evidenza che esistono differenze reali riguardanti il diritto alla libertà religiosa e di coscienza, l'assoluta parità di uomini e donne e l'abolizione di ogni forma di discriminazione su base religiosa, e in certa misura difende il punto di vista islamico su tali questioni; non rileva invece in alcun modo le forti limitazioni poste dalla Dichiarazione dell'OCI al diritto alla libertà di opinione e di espressione, dichiarandone la totale conformità sull'argomento sia rispetto alla Dichiarazione del 1948 sia al Patto internazionale sui diritti civili e politici. La posizione di Mehrpour è tuttavia interessante, nonostante i suoi limiti, in quanto apre a un dialogo tra culture a partire da un paese che si professa ufficialmente «stato islamico», in cui la carica costituisce il principale riferimento.

Vi è infine una terza sezione di articoli che presentano le opinioni di intellettuali riformisti contemporanei, quali sono il sudanese Abdullahi an-Na'īm, la cui posizione sui diritti dell'uomo è stata delineata sopra, l'algerino Alī Merād, che commenta criticamente la Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo, e il libanese Ridwān al-Sayyid, che presenta una sintesi critica del dibattito in corso nel mondo musulmano sui diritti dell'uomo, prendendo spunto dal più ampio contesto del dibattito esistente su questo argomento fra intellettuali musulmani e studiosi occidentali. Un punto di vista peculiare e decisamente laico è poi quello del filosofo egiziano Fu'ād Zakāriyā, il quale, basandosi su una concezione prevalentemente umanista per quanto non chiusa alla dimensione trascendente, critica l'approccio religioso islamico ai diritti umani; in

particolare sottolinea lo scarto esistente tra le formulazioni ideali della dignità dell'uomo espresse nei testi religiosi islamici e il moderno concetto dei diritti umani, che sono uno strumento concreto di tutela giuridica e politica del cittadino. Egli propone una lettura storica del problema, contestualizzandolo nella situazione socio-politica concreta dei paesi arabi, in cui l'esercizio concreto dei diritti dell'uomo è sottoposto a molteplici limiti in primo luogo da parte dei poteri politici, che trovano però come loro alleati letture religiose di carattere conservatore. Zakāriyā sottolinea le gravi conseguenze cui potrebbe portare il persistere di prassi politiche e culturali ostili ai diritti universali dell'uomo: il rischio è di generare società in cui si perda la stessa nozione di libertà fondamentali e di diritti dell'individuo e del cittadino.

La Carta dei diritti dell'uomo della Lega degli Stati Arabi è a sua volta un testo giuridico influenzato da una visione più specificamente umanista dei diritti dell'uomo.

Le varie posizioni qui presentate sono voci di un dibattito articolato che è in pieno corso nel mondo musulmano. I suoi attori sono decisamente diversificati: da intellettuali a uomini di religione, a militanti di organizzazioni non governative, fino agli stessi stati che svolgono un ruolo di primo piano, dal momento che sono i primi a essere invitati ad aderire agli strumenti internazionali e a tradurli in prassi politiche e legislative concrete. Si tratta di un dibattito concreto, articolato intorno a documenti precisi, quali sono appunto la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le successive Carte internazionali dell'ONU o le Dichiarazioni islamiche.

Lungi dall'essere circoscritto a una dimensione puramente teorica, il dibattito sui diritti dell'uomo e l'islam costituisce uno snodo culturale fondamentale, attraverso cui vengono elaborati non solo i futuri modelli di società in ambito musulmano, ma anche il modello di relazioni internazionali che gli stati musulmani intendono perseguire. A seconda dell'esito del dibattito e del confronto potranno infatti svilupparsi società e stati musulmani pluralisti e democratici, integrati a livello internazionale sulla base di una piena condivisione di un nucleo di valori fondamentali, codificati in norme dotate di reale efficacia giuridica per dirimere possibili conflittualità. Se prevalessero visioni conservatrici potrebbero invece consolidarsi prospettive diverse, non solo riguardo al modello interno di società e di stato, ma anche riguardo ai rapporti internazionali. Occorre notare come questo argomento diventi rilevante anche all'interno delle società e degli stati europei e dell'Italia, in cui si sta stabilizzando la presenza di una popolazione musulmana recentemente immigrata.

A cinquant'anni dalla promulgazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948) si apre dunque l'orizzonte di un nuovo impegno per garantire da parte degli stati e delle società un'adesione piena e rinnovata allo spirito e ai diritti specifici che tale Dichiarazione e i successivi strumenti internazionali hanno affermato. Le tendenze centrifughe da parte di stati appartenenti ad aree

<sup>95</sup> Hossein Mehrpour, «Islam and Human Rights» in *The Iranian Journal of International Affairs*, vol. VIII, 4, inverno 1996-97, pp. 729-60

regionali non occidentali, giustificate sulla base della differenza culturale, costituisce in effetti un segnale indicatore di un retroterra politico, sociale e culturale ben più articolato e complesso. Sono segnali che non devono essere sottovalutati: proprio l'analisi sintetica del dibattito in corso nel mondo musulmano mostra come una religione e una cultura - nell'intreccio con le dinamiche politiche e sociali locali, regionali e internazionali - possano svolgere un ruolo fondamentale sia nell'ostacolare l'adesione ai diritti universali dell'uomo, sia nel promuoverla in modo non congiunturale, ma profondo e resistente nella lunga durata. In questo senso proprio il fatto che si possa parlare di «dibattito» sui diritti dell'uomo nell'islam è la prova che nelle società musulmane esiste un certo grado di pluralismo da cui possono svilupparsi prospettive positive e innovative.

Si tratta però di prospettive che non saranno attuate se non attraverso un profondo travaglio culturale che porti a un'interpretazione nuova e creativa della cultura e della religione musulmana, che sappia dare spazio a un pluralismo reale ed egualitario all'interno delle proprie società e che sappia aprire le stesse società musulmane a un dialogo creativo e fecondo con le altre culture e società del mondo contemporaneo.

Da «Sociologia delle religioni»,

vol. III L'etica economica delle religioni universali. Induismo Buddismo,  
Edizioni di Comunità, Milano 2002

### Il sistema sociale induistico di Max Weber

#### 1. L'India e la posizione generale dell'Induismo.

L'India è ed era, in antitesi alla Cina, un paese di villaggi, con un'articolazione in ceti fondati sulla nascita tra le più incrollabili che si possano pensare; nello stesso tempo è ed era un paese di commercio non soltanto interno, ma anche a distanza, in particolare verso l'Occidente, come risulta fin dal periodo più antico della storia babilonese, nonché un paese in cui era diffuso il prestito usurario. Essa è stata sottoposta, nelle sue regioni nord-occidentali, a una pur sempre sensibile influenza ellenica; nella parte meridionale si insediarono molto presto gli Ebrei; nella parte nord-occidentale immigrarono i Persiani seguaci di Zarathustra - uno strato che qui era completamente dedito al commercio all'ingrosso. Vennero poi l'influenza islamica e l'illuminismo razionalistico del Gran Moghul Akbar. Sotto il Gran Moghul, e più volte anche prima di allora, tutta o quasi tutta l'India costituì per generazioni un'unità politica. In mezzo vi furono però lunghi periodi di disgregazione in numerose signorie politiche continuamente in conflitto tra di loro. La condotta della guerra, la politica e l'economia finanziaria dei principi erano di tipo razionale: esse furono teorizzate in forma letteraria - la politica addirittura in modo compiutamente «machiavellico». La lotta cavalleresca così come l'esercito disciplinato ed equipaggiato del principe hanno avuto la loro epoca. L'impiego dell'artiglieria, invero, non si è sviluppato qui per la prima volta, come è stato occasionalmente affermato; tuttavia si è sviluppato assai presto. I crediti di stato, l'appalto delle imposte, il sistema delle forniture statali, i monopoli dei traffici ecc. sono sorti sul modello patrimoniale dell'Occidente. Per secoli lo sviluppo delle città si è accostato in punti importanti - come vedremo in seguito - a fenomeni tipici dell'Occidente medioevale. L'odierno sistema numerico razionale, che costituisce il fondamento tecnico di ogni «calcolabilità», è di origine indiana<sup>96</sup>. A differenza della Cina, gli Indiani hanno coltivato la scienza razionale (comprese la matematica e la grammatica). Presso di loro si assiste allo sviluppo di numerose scuole filosofiche e sette religiose di quasi tutti i possibili tipi sociologici. Esse sono sorte in gran parte sul terreno di un penetrante bisogno intellettuale e insieme razionale-sistematico, che ha dominato i più diversi campi della vita. La tolleranza nei confronti delle opinioni religiose e filosofiche fu per lunghi periodi di tempo quasi assoluta, e comunque incomparabilmente maggiore che in qualsiasi parte dell'Occidente prima dell'epoca più recente. Il diritto indiano presenta numerose strutture che avrebbero offerto ai bisogni capitalistici dei punti di partenza utilizzabili al pari delle corrispondenti istituzioni del nostro sviluppo giuridico medioevale. L'autonomia dello strato commerciale nella legislazione era almeno altrettanto grande di quella presente nel nostro Medioevo. Le prestazioni degli artigiani indiani e la specializzazione dei mestieri avevano raggiunto un alto grado di sviluppo. L'impulso acquisitivo degli Indiani di qualsiasi strato, in verità, non ha mai lasciato a desiderare, e in nessun luogo vi furono così poco anti-crematismo e una considerazione tanto elevata della ricchezza. Però il capitalismo moderno non è sorto nel mondo indiano né prima né durante i secoli del dominio inglese, ma è soltanto un prodotto d'importazione; esso è stato accolto come un prodotto finito, senza trovare punti di collegamento autoctoni. A questo proposito si deve indagare in qual modo abbia contribuito a tale assenza di sviluppo capitalistico (nel senso occidentale) la religiosità indiana - come un elemento tra gli altri, sicuramente numerosi. La forma nazionale di questa religiosità è l'Induismo. «Indú» è un'espressione che comparve soltanto a partire dal dominio straniero dei Maomettani, per indicare gli indigeni che non si erano convertiti. Soltanto nella letteratura moderna questi cominciarono a designare la propria appartenenza religiosa con il termine «Induismo»: esso costituisce la designazione ufficiale usata nel censimento inglese per indicare il complesso di quella religiosità per cui in Germania si impiegava di solito anche il termine «Brahmanesimo». Quest'ultimo esprime il fatto che una determinata, specie di sacerdoti, cioè i brahmani, sono i portatori di tale religiosità. E noto che i brahmani costituivano e costituiscono una «casta» e che l'istituzione delle «caste» - una specie di ceti fondati sulla nascita, particolarmente esclusivi e rigidi - ha avuto e ha tuttora un posto importante nella vita sociale indiana. E sono altresì noti i nomi delle quattro caste principali della dottrina classica indiana, quali ce le presenta per esempio il codice di Manu: i brahmani, gli *ksatriya* (cavalieri), i *vaiśya* (liberi), gli *śūdra* (servi).

Tutto il resto è di solito naturalmente poco conosciuto - fatta eccezione, forse, per qualche idea molto generale sul potere della credenza nella trasmigrazione delle anime. Non già che queste rappresentazioni siano sbagliate; esse hanno bisogno soltanto di un chiarimento alla luce delle ricchissime fonti e della letteratura. Le tabelle del *Census of India* del 1911 registrano come «Indú» - sotto la colonna «religione» - circa 217,5 milioni di persone, pari al 69,39 per cento della popolazione. Come non «Indú» figurano, accanto alle confessioni importate - Musulmani (66,66 milioni, cioè il 21,26 per cento), Cristiani, Ebrei, seguaci di Zarathustra e «animisti» (10,29 milioni, cioè il 3,28 per cento) - i dati seguenti sulle religioni indigene dell'India: i «Sikh»<sup>97</sup> (circa 3 milioni, cioè lo 0,86 per cento), i «Jaina» (1,2 milioni, cioè lo 0,4 per cento), i «Buddhisti» (10,7 milioni, cioè il 3,42 per cento) - questi ultimi tutti concentrati, eccetto un terzo di milione, nella Birmania, buddhista da lunga data per quasi i nove decimi, e nelle regioni di confine con il Tibet, cioè non nel territorio indiano classico ma in quello mongolico, vale a dire in una regione appartenente all'Indocina o all'Asia centrale. Nella misura in cui le rilevazioni dei vari decenni sono

<sup>96</sup> Il sistema numerico «posizionale» esiste da un periodo indeterminato: lo zero si può trovare a partire dal secolo v-v1 d. C. L'aritmetica e l'algebra sono considerate autoctone. Il termine che designa le grandezze negative è quello di «debiti» (*ksaya*).

<sup>97</sup> Non c'è motivo di trattare in maniera specifica di questa setta, politicamente molto importante, all'inizio pacifistica ma in seguito trasformata in un ordine militare, che costituisce una mescolanza di Islam e di Induismo.

comparabili tra loro - il che è possibile soltanto con alcune riserve - la percentuale degli «Indú» dopo il 1881 è scesa dal 74,32 al 69,39 per cento, in confronto all'aumento dell'Islam dal 19,74 al 21,22 per cento, del Cristianesimo dallo 0,73 all'1,24 per cento, e infine degli «animisti» dal 2,59 al 3,28 per cento. L'ultima cifra - e quindi una parte dello spostamento - riposa in misura assai rilevante, oltre che sulla prolificità veramente elevata di queste tribú animistiche primitive, anche su differenze nel sistema di censimento. Un'ulteriore piccola parte della diminuzione relativa degli «Indú» è falsata dall'estensione del censimento alla Birmania, che ha avuto come conseguenza un forte incremento del numero dei Buddhisti censiti. Per il resto, la diminuzione relativa degli Indú è in parte condizionata da differenze nei tassi di natalità e di mortalità, a cui contribuiscono, insieme al ceto sociale relativamente basso e al corrispondente basso tenore di vita delle masse indú, anche motivi religiosi (come i matrimoni infantili, l'uccisione di bambine, il celibato vedovile e la conseguente limitazione delle nascite, l'alta mortalità femminile nelle caste elevate, la difficoltà di alimentazione negli strati inferiori in seguito a tabú alimentari durante le carestie). Un'altra piccola parte di questa diminuzione dev'essere attribuita alle conversioni individuali all'Islam e al Cristianesimo, avvenute principalmente nelle caste inferiori allo scopo di migliorare la condizione sociale. Non esistono invece, ufficialmente, conversioni formali all'Induismo; e non esistono perché propriamente sono, almeno secondo la teoria dell'Induismo, impossibili. Ciò conduce subito a considerare alcuni importanti caratteri specifici della sua essenza.

Una «setta» - vale a dire, nel senso sociologico del termine, un'unione esclusiva di virtuosi o comunque di individui religiosamente qualificati in modo specifico - si recluta attraverso un'ammissione individuale che presuppone l'accertamento della qualificazione. Una «chiesa» in quanto istituzione di salvezza di massa a carattere universalistico avanza invece - al pari di uno « stato » - la pretesa che ognuno, almeno ogni figlio di un proprio membro, le appartenga per nascita. Essa esige cioè azioni sacramentali ed eventualmente una prova di conoscenza delle proprie dottrine di salvezza come presupposto per l'esercizio dei diritti di appartenenza, ma statuisce pure l'obbligo di compiere quei sacramenti o quelle azioni che condizionano i diritti di un membro attivo. Dove questo tipo è realizzato in modo del tutto coerente, e dove essa ne ha la potenza, una chiesa costringe i recalcitranti in base al principio del *coge intrare*. In questo senso normalmente si «nasce» dentro di essa, e la conversione individuale e l'ammissione valgono solamente fin quando non sarà raggiunto il fine fondamentale, cioè l'unificazione di tutti nell'ambito della chiesa universale. Di una religione strettamente ereditaria come l'Induismo si viene a far parte, in conclusione, in virtù del semplice fatto della nascita da genitori indú. Essa è «esclusiva» nel senso che non è possibile entrare per altra via a far parte della sua comunità, o per lo meno di quelle cerchie a cui viene attribuito pieno valore religioso. L'Induismo non pretende di abbracciare l'«umanità». Chi non è nato Indú ne rimane al di fuori - quale che possa essere la sua fede e la sua condotta di vita; rimane un barbaro a cui è precluso, almeno in linea di principio, l'accesso ai beni di salvezza dell'Induismo. Vi sono sì anche open-door-castes<sup>98</sup>, ma si tratta di caste impure. E a differenza dell'istituzione universalistica di

<sup>98</sup> Come quasi tutte le affermazioni generali sull'Induismo, anche questa è esatta soltanto relativamente. Se si prescinde da alcuni isolati rilassamenti moderni dell'antica esclusività tra caste elevate dello stesso rango, di cui ci riferisce il Census Report, le cose stanno ancora così; il reclutamento di parecchie caste inferiori non comprende soltanto ex membri scomunicati di altre caste, ma talvolta è anche alquanto indiscriminato. Così la casta impura dei *bhangī* viene in parte reclutata, nella provincia di Bombay, da *outcastes* di caste più elevate. E i *bhangī* delle United Provinces sono un esempio dell'esistenza di un reclutamento anche mediante ingresso individuale (e quindi vengono spesso identificati - per esempio da E. A. H. Blunt in *United Provinces of Agra and Oudh*, nel *Census of India 1911*, vol. XV, F. Luker, Allahabad 1912 - con i *candāla*, la più bassa casta impura degli antichi libri giuridici). Vi sono pure alcune altre caste che accolgono, in linea di principio, individui singoli. Tra le caste reclutate (e, in verità, in misura rilevante) attraverso l'accettazione di *outcastes* rientrano specialmente i *vaisnava*, una casta di setta nella quale ancor oggi affluisce buona parte di coloro che si ribellano al potere dei brahmani. Anche le «tribú» non ancora completamente induizzate in «caste» e le «caste tribali» gravate dai residui della loro origine di tribú (di cui si parlerà in seguito) sono sovente tolleranti nell'ammissione di individui singoli; particolarmente tolleranti sono le tribú-paria degli intrecciatori di canestri e di stuoie, che stanno molto in basso. Quanto più una casta è induizzata secondo lo schema classico, tanto più essa è esclusiva; e non vi è dubbio che per le antiche caste propriamente indú l'ammissione individuale mediante «ingresso» del singolo era ed è sconosciuta. S. V. Ketkar, *An Essay on Hinduism, its Formation and Future*, Luzac, London 1911, va troppo oltre quando su questo stato di cose costruisce la tesi che nell'Induismo è «lasciato» alle singole caste se accogliere o no degli estranei, poiché nessuna casta potrebbe imporre prescrizioni ad altre caste. Ciò è vero formalmente; ma se la casta è in qualche modo organizzata su base induistica, all'individuo che entrasse a farne parte mancherebbe ogni relazione di gruppo parentale. Finora non sono ancora note «regole» sulle condizioni preliminari e sul modo di tale ammissione individuale. Dove essa è effettivamente possibile, la penetrazione individuale di estranei in una casta è espressione del fatto che non esistono ancora regole, non già di una regola. Anche nel caso di induizzazione sistematica di un territorio i barbari induizzati (*mleccha*) potevano, almeno secondo la teoria antica, entrare a far parte soltanto della casta impura più bassa (quella dei *candāla*). Si discute talvolta (per esempio nel *Manu-bhāṣya*, II, 23) in quali circostanze un paese di barbari conquistato sia adatto come luogo di sacrifici, e quindi ritualmente «puro»; e si risponde che lo è soltanto quando il re vi abbia istituito le quattro caste e abbia trasformato i barbari sottomessi in *candāla*. Che le altre caste (anche quelle *śūdra*) potessero sorgere in un dato luogo soltanto attraverso l'immigrazione di Indú delle caste corrispondenti, è cosa che va da sé (cfr. V. Chakravanti, *A Short Notice on the Hinduization of the Aborigines: the Swelling of the Chandala Caste*, «*Indian Antiquary*», XLI (1912), pp. 7g-76, il quale ritiene che i numerosi *candāla* dei territori sud-orientali siano derivati da tali conquiste «conformi alle prescrizioni»). In ogni caso il barbaro in quanto tale deve cominciare, per così dire, «dalla gavetta», e può salire di grado soltanto nel corso della trasmigrazione delle anime. Ciò non vuol dire che il «barbaro» sia considerato una volta per tutte come socialmente inferiore perfino alla casta impura accolta nell'Induismo: ciò dipende dalle condizioni di vita e dalle abitudini di vita. Il *Census Report* del 1901 riferisce che nelle Central Provinces le tribú esterne al sistema di casta godono, proprio per il fatto di non essere «assoggettate», di una considerazione più elevata delle caste inferiori dei lavoratori impuri di villaggio. Se fossero accolte come caste, allora si troverebbero al di sotto delle caste pure. La situazione è chiaramente analoga a quella della valutazione sociale relativa degli Indiani e dei Negri negli Stati Uniti. Il motivo ultimo della valutazione superiore dei primi - se si va alla radice della questione - è che *they didn't submit to slavery*. Perciò il gentiluomo può avere connubio e commensalità con loro, mai con i discendenti di Negri. Un non Indú, per esempio un Europeo, trova come domestici, nei territori in cui l'ordinamento delle caste permane senza fratture, soltanto individui appartenenti a caste impure, mentre i domestici delle caste indú ritualmente pure appartengono al contrario (e devono appartenere) senza eccezione a caste pure, come si vedrà ancora in seguito.

grazia della chiesa, la quale contempla la « scomunica » per alcuni crimini religiosi - nel senso che lo scomunicato, pur perdendo i mezzi ecclesiastici di grazia, rimane tuttavia sottomesso al potere punitivo della chiesa e quindi soggetto all'istituzione - l'Induismo è « esclusivo » piuttosto come una setta, nel senso che esso contempla crimini religiosi i quali escludono definitivamente da ogni relazione con la comunità colui che ne è stato espulso. Una casta di brahmani revocò la riammissione di membri che ne avevano fatto richiesta dopo una conversione forzata all'Islam, nonostante che essi avessero compiuto le penitenze e le purificazioni prescritte, allorché venne in luce che erano stati costretti a mangiare carne bovina - e ciò in modo analogo a quello in cui le sette eroiche del Cristianesimo, da ultimo ancora quella dei Montanisti in antitesi alla chiesa istituzionale, ritennero assolutamente irreparabile (in base al passo di Mt. 10, 33) la partecipazione al culto dell'imperatore, al quale proprio per questo furono costretti dai Romani, all'epoca delle persecuzioni di Diocleziano. Questi brahmani espulsi avrebbero pur sempre potuto trovare accoglienza in una di quelle caste impure che si cibano di carne bovina (nella misura in cui si ha un reclutamento individuale); ma nella comunità indù sarebbe assolutamente impossibile la presenza di un uomo il quale risulti aver consapevolmente ucciso una vacca<sup>99</sup>.

(...)

Un patrimonialismo teocratico e un ceto di letterati formato da aspiranti a uffici statali costituirono in Cina il terreno appropriato per un'etica sociale puramente utilitaristica. L'idea dello « stato di benessere », con un'accezione fortemente materiale di questo concetto di benessere, derivava in primo luogo dalla responsabilità carismatica del signore per il benessere esterno, meteorologicamente condizionato, dei sudditi; ma derivava pure dalla posizione dello strato dei letterati, interessati a un pensiero sociale e perciò orgogliosi della loro cultura, nei confronti delle masse prive di cultura. Gli incolti non possono tendere ad altro che al benessere materiale, e provvedere ai bisogni materiali è anche il mezzo migliore per mantenere la pace e l'ordine. Infine, essa derivava anche dall'ideale del beneficiario, presente nella burocrazia stessa - cioè dal reddito fisso assicurato come base per l'esistenza del gentiluomo. L'antitesi di ceto tra cultura e incultura e le reminiscenze della copertura liturgica del fabbisogno comportarono così un certo avvicinamento alle teorie « organiche » della società e dello stato, che sono per loro natura prossime a ogni istituzione politica mirante al benessere. Ma il burocratismo patrimoniale cinese con il suo carattere livellatore contenne in limiti moderati questi inizi certamente innegabili. Non già l'articolazione organica dei ceti, ma la famiglia patriarcale costituiva il quadro entro il quale era soprattutto considerata la stratificazione sociale. La burocrazia patriarcale non poteva riconoscere di fronte a sé forze sociali autonome. Le « organizzazioni » esistenti nella realtà, in primo luogo le gilde e i gruppi simili alle gilde e i gruppi parentali, erano tanto meno utilizzabili dalla teoria come fondamento di un'articolazione organica della società, quanto più erano potenti e autonomi di fatto: essa li lasciò piuttosto semplicemente da parte nella loro fatticità. La tipica concezione « professionale » delle teorie organiche della società è esistita quindi in Cina soltanto in forma iniziale, ma soprattutto è rimasta estranea - come si è visto - al dominante strato nobiliare dei letterati.

## 2. Il dharma e l'assenza del problema del diritto naturale.

La situazione era del tutto diversa in India. Qui la potenza sacerdotale, che aveva una posizione autonoma a fianco dei signori politici, dovette fare i conti con il mondo altrettanto sovrano dei poteri politici che le stava accanto. Essa riconobbe la loro legittimità, semplicemente perché dovette farlo. Infatti il rapporto di potenza tra brahmani e ksatriya era da molto tempo - come si è visto - alquanto oscillante. E anche dopo che la superiorità di ceto dei brahmani si consolidò, almeno nella loro teoria ufficiale il potere dei grandi re sorti nel frattempo rimase tuttavia nella sua essenza una potenza autonoma e puramente secolare, non già ierocratica. Veramente l'ambito dei doveri dei re (come quello di ogni ceto) nei confronti della ierocrazia brahmanica era determinato dal loro *dharma*, che era parte costitutiva del diritto sacro regolato su base brahmanica; ma questo *dharma* era diverso in ciascun ceto e quindi anche nei re, e - per quanto dovesse in teoria venir interpretato in modo competente soltanto dai brahmani - costituiva, secondo i criteri propri di ogni ceto, qualcosa di assolutamente proprio e autonomo, non identico al *dharma* dei brahmani o derivato da esso<sup>100</sup>. Non esisteva alcuna etica privata e sociale universalmente valida, ma soltanto un'etica specifica per ogni ceto, fatta eccezione per i pochi divieti rituali incondizionatamente generali (soprattutto l'uccisione delle vacche), di cui abbiamo già parlato. Le conseguenze furono di ampia portata. Poiché non soltanto l'articolazione in caste del mondo, ma anche la gerarchia degli esseri divini, umani e animali di ogni rango, propria della dottrina del karman, era derivata dal principio della compensazione delle opere compiute in precedenza, per essa non costituiva un problema la coesistenza di etiche di ceto non soltanto diverse tra loro, ma addirittura aspramente contrapposte. Poteva esserci, in linea di principio, un *dharma* professionale per le prostitute, i briganti e i ladri, proprio come c'era per i brahmani e i re. Ed effettivamente vi furono premesse quanto mai serie di queste conseguenze estreme. La lotta dell'uomo con l'uomo in tutte le sue forme non costituiva in linea di principio un problema più di quanto lo fosse la sua lotta con gli animali e anche con gli dèi, oppure di quanto lo fosse l'esistenza di ciò che è semplicemente brutto o stupido e di ciò che - secondo il *dharma* di un brahmano o di un altro « rinato » - è riprovevole. Gli uomini non erano eguali per principio (come per il Confucianesimo classico), ma nascevano diseguali in tutti i tempi, diseguali come lo sono uomini e animali. Certamente tutti avevano le stesse possibilità davanti a sé: non però in questa vita, bensì sulla via della rinascita, essi potevano arrivare in alto fino al cielo o in basso fino al regno animale o all'inferno. In questo ordinamento del mondo la concezione di un « male

<sup>99</sup> Più precisamente, le caste esposte al fondato sospetto di prender parte alla pratica dell'avvelenamento dei bovini (in particolare le caste di conciatori) sono oggetto di orrore per ogni Indù, benché i loro membri siano ufficialmente Indù corretti.

<sup>100</sup> Anche se parecchi doveri delle altre due caste « rinate » sono stati formulati in molti punti come un'attenuazione dei doveri della casta dei brahmani.

radicale» era assolutamente impossibile, appunto perché non poteva esserci un «peccato in assoluto», ma soltanto un'infrazione rituale del *dharma* concreto, condizionato dall'appartenenza di casta. In questo mondo eterno nella sua struttura gerarchica non c'era nessuno stato originario e nessun regno felice di beatitudine, quindi neppure un ordine «naturale» degli uomini e delle cose, contrapposto all'ordinamento sociale positivo - e perciò nemmeno un «diritto naturale» di qualsiasi specie. Ma, almeno in teoria, c'era soltanto un diritto sacro, specifico di ogni ceti, ma positivo, e - all'interno degli ambiti lasciati non regolamentati da esso, in quanto indifferenti - vi erano le prescrizioni positive dei principi, delle caste, delle gilde, dei gruppi parentali e delle intese tra individui. Il complesso di tutti i problemi che in Occidente diedero vita al «diritto naturale» mancò qui completamente, e per ragioni di principio. Non esisteva infatti proprio nessuna eguaglianza «naturale» dell'umanità di fronte a una qualsiasi istanza, meno che mai davanti a un «dio» sopra-mondano. Questo è l'aspetto negativo della questione, ed è anche il più importante: infatti esso precluse completamente, e per sempre, il sorgere di speculazioni e di astrazioni di critica sociale e «razionalistiche» nel senso del diritto naturale<sup>101</sup>, impedendo la nascita di «diritti dell'uomo» di qualsiasi specie. E ciò già per il fatto che, almeno secondo uno svolgimento coerente della dottrina, l'animale e il dio erano solamente altre incarnazioni di anime, anch'esse condizionate dal *karman*, e che per l'insieme di tutti questi esseri non potevano esservi «diritti» astrattamente comuni come non potevano esservi «doveri» comuni. Non c'era neppure il concetto di «stato» e di «cittadino», o anche di «suddito», ma c'era soltanto il *dharma* di ceti, cioè i diritti e i doveri del «re» e delle altre caste, ognuna in sé e ognuna in rapporto con le altre. Così allo *ksatriya*, in quanto protettore del *raiyat* («cliente»), era attribuito il *dharma* di provvedere alla «protezione» della popolazione (in sostanza soltanto alla protezione della sicurezza esterna), e gli era imposto come precetto etico il dovere di occuparsi dell'amministrazione della giustizia, dell'onestà del commercio e di ciò che è a essa collegato. Inoltre, per il principe come per gli altri - ma per lui in senso eminente - sussisteva il dovere supremo di sostenere e di aiutare i brahmani, e soprattutto di prestare loro il proprio braccio nella regolamentazione autoritaria dell'ordine sociale in base al diritto sacro, non permettendo attacchi alla loro posizione. La lotta contro le erronee dottrine anti-brahmaniche è ovviamente meritoria, e viene richiesta e ottenuta. Ma ciò non toglie nulla al fatto che la posizione del principe e della politica conserva la propria legalità autonoma in modo particolarmente penetrante. La letteratura cinese dell'epoca dei principi feudali conosce almeno in teoria - per quanto possa essere stata senza influenza proprio sotto questo aspetto - il concetto di guerre «giuste» e «ingiuste» e di un «diritto dei popoli», in quanto espressione della comunità culturale cinese. Inoltre il pontefice imperiale pervenuto alla posizione di signore unico, che aspirava al dominio universale anche sui barbari, faceva soltanto guerre «giuste»; infatti ogni opposizione contro di lui era ribellione. Se soccombeva, ciò era considerato un sintomo del fatto che il carisma gli era stato negato dal cielo o che l'aveva usato male. Qualcosa di analogo valeva anche per il principe indiano. Se perdeva o se le cose andavano continuamente male ai suoi sudditi, questa era una prova di mancanze magiche o di carisma insufficiente. Il successo del re era dunque decisivo. Tuttavia ciò non aveva nulla a che fare con il suo «diritto», ma riguardava la sua idoneità personale e soprattutto la forza magica del suo brahmano. Infatti questa, e non il suo «diritto» etico, procurava al re la vittoria, quando appunto il brahmano conosceva il suo mestiere ed era qualificato carismaticamente. Anche in India, come in Occidente, la convenzione cavalleresca dell'età epica degli *ksatriya* aveva elaborato certi costumi di ceti per il combattimento, la cui violazione era considerata riprovevole e non cavalleresca, per quanto nella lotta cavalleresca indiana non si sia mai usata una cortesia così ampia come quella rappresentata dal celebre invito dell'araldo della cavalleria francese, rivolto agli avversari prima della battaglia di Fontenoy: *Messieurs les Anglais, tirez les premiers*. In generale prevaleva proprio l'atteggiamento contrario. Nell'epica non soltanto gli uomini, ma anche gli dèi (*Kṛṣṇa*) infrangono senza preoccuparsi, per ottenere la vittoria, le più elementari regole della lotta cavalleresca. E come nella polis ellenica dell'età classica<sup>102</sup>, così anche per i principi già dell'epica e del periodo Maurya, ma soprattutto dell'epoca più tarda, il più crudo «machiavellismo» era considerato ovvio sotto ogni rispetto, e nient'affatto sconveniente eticamente. Il problema di un'«etica politica» non ha mai preoccupato la teoria indiana, né avrebbe potuto preoccuparla in mancanza di un'etica universale e di un diritto naturale. Il *dharma* del principe<sup>103</sup> è di fare la guerra per amore della guerra e della potenza semplicemente in quanto tale. Egli doveva distruggere il confinante con l'astuzia, con l'inganno e con ogni mezzo altrettanto raffinato, non cavalleresco e perfido, con

<sup>101</sup> Tracce di idee «giusnaturalistiche» si trovano spesso, specialmente nella letteratura epica, la quale contiene tra l'altro una continua discussione interna con le correnti anti-brahmaniche dell'epoca delle religioni della redenzione. Così avviene in particolare nel lamento di Draupadi nel Mabdbhd

rata: la fonte del «diritto eterno», *sdsvata dharma* - vi si dice - è esaurita, e perciò questo non è più conoscibile. Il diritto positivo è sempre dubbio (I, 195, z9), e in ogni caso mutevole (XII, 2Go, G sgg.). La potenza governa la terra, e non esiste una giustizia divina. Nel caso in questione si tratta veramente di episodi di infame violazione di ogni costume all'interno della strettissima cerchia del gruppo parentale. Per il resto il bisogno di una dottrina dello «stato originario» emerge, nell'ambito della dottrina ortodossa, soltanto nella forma a essa vantaggiosa che - secondo la dottrina, propria dell'epica, delle quattro età che il mondo percorre tra ogni distruzione e ogni rinascita attraverso il *pralaya* (crepuscolo degli dèi) - ogni volta la prima età, quella di *Kṛta*, sta nel punto più alto, mentre l'ultima, quella di *Kāli*, sta nel punto più basso. Le differenze di casta sussistono anche nell'epoca di *Kṛta*, ma ogni casta fa volentieri il suo dovere di propria volontà, senza attendersi da esso merito e ricompensa; non vi sono neppure acquisto né vendita. Perciò la redenzione è accessibile a tutti, e un dio (*eka deva*) è il dio comune di tutte le caste. Nell'età di *Kār*, invece, l'ordinamento delle caste è rovesciato e domina l'interesse individuale - finché giunge il *pralaya* e *Brahmā* si addormenta. In questa forma la dottrina è influenzata dall'etica dei *Bhāgavata*, di cui parleremo in seguito, ed è piuttosto tarda.

<sup>102</sup> Il dialogo tra Ateniesi e Melii in Tucidide ne è l'esempio più famoso.

<sup>103</sup> La formulazione classica di questo «machiavellismo» si trova, oltre che nel già citato *Arthasāstra* di Kautilya, particolarmente nella *Yogaydtrd* di *Varāhamihira* (tradotta da H. Kern, *Die Yogaydtrd des Vardhamihira*, «Indische Studien», X (1868), pp. 161-212). *Ydtm* o *Yogaydtrd* vuol dire anzitutto arte di interpretare i presagi che un principe, il quale sta per andare in guerra, deve osservare. A questa scienza si è aggiunta la «scienza dello stato», dopo che si stabilì - in seguito alla dottrina del *karman* - che l'oroscopo è determinato dal *karman*, e quindi non possiede un significato autonomo.

l'aggressione, organizzando congiure tra i suoi sudditi e corrompendo i suoi fedeli, e d'altra parte doveva tenere a freno i propri sudditi con spie, con agenti provocatori e con un raffinato sistema di raggiri e sospetti, e inoltre sfruttarli fiscalmente. L'esercizio della potenza e l'egoismo del principe, del tutto «profano» dal nostro punto di vista, era qui completamente abbandonato alle sue leggi proprio dalla teoria: ogni politica teorica era una tecnica, del tutto amorale, relativa ai mezzi per ottenere e conservare il potere politico, che arrivava molto più in là di quanto la stessa prassi media delle signorie del primo Rinascimento italiano conoscesse sotto questo aspetto, e che era priva di ogni «ideologia» nel nostro senso della parola.